

MASSIME

DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezioni civili ✦

PRESCRIZIONE E DECADENZA. Prescrizione presuntiva. Credito del commerciante per merci destinate al consumo del compratore. Eccezione. Presupposto. Onere della prova (2955 c. c.).

L'eccezione di prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2955, n. 5 c.c. presuppone che la merce sia destinata al consumo proprio del compratore e della sua famiglia, il che deve essere dimostrato da chi solleva l'eccezione.

App. Bologna 8-1-1980, n. 3; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Brunozzi; Miari Giorgio (avv. Rol e Sacchi) c. Lervini Giuseppe (avv. La Malfa e Contini). Rif. Trib. Ferrara 8-6-1977.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Termine essenziale. Inosservanza. Risoluzione del contratto. Automaticità (1457 c. c.).

L'inosservanza del termine essenziale comporta, a norma dell'art. 1457 c.c., l'automatica risoluzione del contratto, restando preclusa l'indagine sull'importanza dell'inadempimento.

App. Bologna 8-1-1980, n. 4; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; Sebic s.r.l. (avv. Mazzoli) c. Ditta Banko Boutique (avv. Jacchia e Muggia). Rif. parz. Trib. Bologna 10-12-1977.

TRASPORTO. Furto delle cose consegnate. Caso fortuito. Inconfigurabilità. Fattispecie (1693 c. c.).

Il furto delle cose affidate in custodia al vettore non realizza, di per sé, l'ipotesi del caso fortuito, idonea a liberarlo dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 1693 c.c., in quanto, rientrando nel novero degli accadimenti sempre più frequentemente verificabili, esso non costituisce un'imprevedibile circostanza di fronte alla quale l'uomo di ordinaria diligenza non abbia motivo di adottare misure difensive idonee. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il furto di un automezzo, che visibilmente contenga merci di valore e sia parcheggiato su una strada di gran traffico, sufficientemente illuminata, pur con un carico la cui pesantezza ne impedisca l'asporto senza quello contestuale dell'autocarro, costituisce un fatto tutt'altro che imprevedibile, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, quali la generalità dei cittadini quotidianamente sperimenta).

App. Bologna 8-1-1980, n. 6; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; Poggioli Marcello (avv. Susani) c. Compagnia Assicuratrice UNIPOL s.p.a. (avv. Peccenini). Conf. Trib. Bologna 2-3-1978.

(*) Scelta a cura di Raffaele Poggeschi.

COMUNIONE E CONDOMINIO. Uso della cosa comune. Innovazione non consentita. Nozione. Fattispecie (1102 c.c.).

COMUNIONE E CONDOMINIO. Uso della cosa comune. Massima possibilità per ciascun condominio. Ratio legislativa (1102 c.c.).

Si ha innovazione non consentita dall'art. 1102 c.c. solo quando l'opera importi un'alterazione nella entità sostanziale della cosa o un mutamento nella destinazione comune. (Nella specie, la Corte ha affermato che, avuto riguardo alle moderne esigenze edilizie, dirette a rendere sempre più comoda e sicura l'abitazione, non si può sostenere che l'apposizione di un cancello davanti al proprio ingresso importi quella alterazione o quel mutamento, costituendo essa, anzi, un elemento di sfruttamento per la difesa di ogni casa civile, nella quale la costruzione sia tale da consentire l'innovazione senza gravi turbamenti temporanei e senza riduzione sensibile e permanente del godimento della cosa da parte degli altri condomini).

Ragione fondamentale dell'art. 1102 c.c. è quella di assicurare la maggior possibilità di godimento della cosa comune da parte di ogni condomino, con le sole restrizioni di non ostacolare l'esercizio del corrispondente diritto degli altri condomini e di non alterare la destinazione della cosa; con questo principio, che è insieme giuridico — attenendo al contenuto intrinseco del diritto del condomino — e morale, si è inteso sopprimere, dal legislatore, il *ius prohibendi*, dandosi la preferenza alla regola del *licito quod mihi prodest et alteri non nocet*, di fronte al comportamento emulativo.

App. Bologna 8-1-1980, n. 7; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Spampinato; Matarese Lucio (avv. Chirco, Bonfanti e Cicognani) c. Zama Palmira (avv. Formiggini). Conf. Trib. Ravenna 20-4-1977.

• • •

EDILIZIA E URBANISTICA. T. U. I. com. e prov. Regolamento edilizio comunale. Efficacia. Requisiti (62, 102 l. 3-3-1934, n. 383; 36 l. 17-8-1942, n. 1150).

DISTANZE LEGALI. Regolamento edilizio comunale. Distanza delle costruzioni in correlazione all'altezza. Disciplina. Codice Civile. Integrazione. Violazione. Conseguenze (872, 873 c.c.).

Prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il regolamento edilizio comunale, ai sensi degli artt. 62, commi 2° e 3° e 102 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, una volta adottato dal Comune, pubblicato mediante affissione all'albo pretorio, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa e quindi sottoposto alla c.d. « ripubblicazione » per quindici giorni consecutivi, acquistava piena efficacia, non essendo prevista alcuna ulteriore pubblicazione dopo l'esito positivo del controllo di mera legittimità demandato al competente ministero (ora invece, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 1150 del 1942, il potere di approvazione del detto regolamento spetta al Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell'Interno e con quello della Pubblica Istruzione, cosicché l'operatività del medesimo consegue, in ossequio al comma 3° dell'art. 62 della legge com. e prov., ad una sua « ripubblicazione » successiva all'approvazione da parte dell'esecutivo).

Le norme dei regolamenti edilizi, nelle quali la distanza tra i fabbricati separati da suolo privato è determinata in correlazione all'altezza dei fabbricati stessi, debbono essere considerate norme che regolano la distanza e, quindi, integrative della disciplina del codice sui rapporti di vicinato, con la conseguenza che la loro violazione legittima la sanzione della riduzione in pristino, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 872 c.c..

App. Bologna 8-1-1980, n. 10; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso; Baroni Maurizio (avv. Dalla Verità) c. Gironi Aldo (avv. Labombarda e Della Casa). Rif. Trib. Ravenna 20-6-1977.

• • •

CONTRATTI AGRARI. Coltivatore diretto. Capacità lavorativa completa. Necessità. Fattispecie (1 d. leg. c. p. s. 1-4-1947, n. 273).

Il coltivatore diretto, per essere tale, deve possedere una capacità completa, nel senso che essa, in ipotesi, può non essere sufficiente alla coltivazione di un determinato

fondo sol
zione di un
medio-pesan
della prorog
ciente la ca
App. Bologn
Clearco (av
Bezzecchi).

**APPELLO CI
Inammissibil**

**OBBLIGAZIO
di parte. Ne**

La dom
rate di mut
inammissibil
Anche l
dosi in mat
compravend
dei maggior
della parte,
processuali

App. Bologn
e Melzi Ger
Bologna 31-

**COMUNION
(63 d. a. c.)**

**COMUNION
Condomino
63 d. a. c. c.**

**IMPUGNAZI
tato da fals**

La limi
d. a. c. c., il
buti per l'e
condominia
possibilità

Il conc
quella dei
nistratore)
cessuali de
vanno rite
comune int
tali all'epoc
mente sube

L'oppo
colui che, l
decisione c

fondo sol perché il fondo è troppo esteso, ma essere invece sufficiente per la coltivazione di un fondo più piccolo, che richiederebbe un'attività minore, ma pur sempre medio-pesante. (Nella specie, la Corte ha respinto la domanda di cessazione degli effetti della proroga legale di un contratto d'affitto di fondo rustico poiché ha ritenuto insufficiente la capacità lavorativa dei proprietari, inabili ad attività di tipo medio-pesante).

App. Bologna 16-1-1980, n. 28; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Gibiino, Est. Brunozzi; Rossi Clearco (avv. Marsoccio e Zurlini) c. Doro Emilio e Contri Virginia (avv. Ferrari e Bezzecchi). Rif. Trib. Modena, Sez. spec. vert. agr. 19-6-1978.

• • •

APPELLO CIVILE. Domanda nuova. Domanda di rivalutazione proposta in secondo grado. Inammissibilità (345 c. p. c.).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Risarcimento del maggiore danno. Rivalutazione. Istanza di parte. Necessità anche in appello (1224 c. c.).

La domanda di rivalutazione delle somme dovute a saldo prezzo ed a rimborso delle rate di mutuo pagate, proposta per la prima volta in II grado, deve d'ufficio dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c. p. c., in quanto domanda nuova.

Anche in grado di appello la rivalutazione non può operarsi ex officio poiché, vertendosi in materia di crediti di valuta, quali sono senza dubbio il credito del prezzo della compravendita e quello di rimborso delle rate del mutuo, la condanna al risarcimento dei maggiori danni ex art. 1224 cpv. c. c. non può essere pronunciata se non ad istanza della parte, che ha, quindi, l'onere di allegare l'esistenza dei danni stessi nei termini processuali previsti per la proposizione di ogni domanda.

App. Bologna 17-1-1980, n. 34; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Nicolino Salvatore e Melzi Germana (avv. Fratta e Carnacini) c. C.I.E.C.I. s.a.s. (avv. Chirco). Rif. parz. Trib. Bologna 31-7-1976.

• • •

COMUNIONE E CONDOMINIO. Condomino subentrante. Responsabilità. Limitazioni. (63 d. a. c. c.).

COMUNIONE E CONDOMINIO. Condominio. Ente di gestione. Obligazioni condominiali. Condomino successivamente subentrato. Responsabilità solidale. Insussistenza (1123 c. c.; 63 d. a. c. c.).

IMPUGNAZIONI IN MATERIA CIVILE. Opposizione di terzo ordinaria. Soggetto rappresentato da falsus procurator. Sua condanna. Difetto di legittimazione (404 c. p. c.).

La limitazione della responsabilità del condomino subentrante sancita dall'art. 63 d. a. c. c., il quale si riferisce alla riscossione, da parte dell'amministratore, dei contributi per l'esercizio dei servizi comuni, una volta che lo stato di ripartizione delle spese condominiali sia stato regolarmente approvato dall'assemblea, esclude per tabulas ogni possibilità di generalizzazione della norma medesima.

Il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei partecipanti; pertanto l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario (amministratore) non si sovrappone né sostituisce alla titolarità dei diritti sostanziali e processuali dei singoli condomini, derivanti dal rapporto: ne segue che seppure i condomini vanno ritenuti solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte dal condominio nel comune interesse, tuttavia tale solidarietà obbligatoria va riferita ai condomini che erano tali all'epoca in cui l'onere è stato assunto e non può essere estesa a quelli successivamente subentrati.

L'opposizione di terzo ordinaria, di cui all'art. 404, comma 1° c. p. c., è consentita a colui che, pur essendo rimasto estraneo al giudizio svoltosi tra altre persone nonché alla decisione che chiude tra costoro il giudizio, sia o si ritenga tuttavia pregiudicato in un

suo diritto ed abbia interesse a rimuovere quel pregiudizio: corollario di tale premessa è che non può ritenersi estraneo al processo di merito quel soggetto che, pur apparentemente rappresentato da un *falsus procurator*, il quale ha istituito il giudizio a suo nome, sia stato coinvolto nella decisione della causa attraverso una pronuncia di condanna, che è di per sé idonea a conferire all'interessato la qualità di parte ai fini della proponibilità dei gravami consentiti alle parti soccombenti.

App. Bologna 17-1-1980, n. 35; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Delli Giorgio ed altri (avv. Vaselli e Villani) c. Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo Panigale (avv. Palumbi). Rif. parz. Trib. Bologna 27-9-1977.

• • •

AGRICOLTURA. Prelazione. Permuta di fondo rustico con immobili di altro genere. Esclusione (8 l. 26-5-1965, n. 590).

Il diritto di prelazione in materia agraria è escluso in ogni ipotesi di contratto di permuta, e quindi anche ove oggetto di scambio non siano altri terreni: la contraria ipotesi non trova alcun fondamento né nel testo del comma 2° dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, che richiama genericamente la permuta, senza alcuna limitazione, mentre il termine « terreni », di cui alla medesima disposizione, è usato dal legislatore solo dopo altre espressioni, al fine di escludere dalla prelazione fondi sottoposti a particolari destinazioni e comunque con riferimento al fondo coltivato da chi pretende di avere diritto alla prelazione, e non con riguardo ad altro eventuale bene che potrebbe essere oggetto della permuta col fondo coltivato; né nella intenzione del legislatore, giacché proprio il legislatore, apprezzando l'ipotesi in cui il proprietario si ripromette, con la cessione, di raggiungere un obiettivo diverso dalla mera realizzazione del prezzo, ha escluso la prelazione nel caso di permuta, in quanto questo contratto, per il suo contenuto e le sue caratteristiche tipiche, non si concilia con l'istituto della prelazione agraria.

App. Bologna 17-1-1980, n. 38; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Borghi Domenico (avv. Labombarda e Della Casa) c. Assirelli Gian Paolo (avv. Poggeschi) e Banzola Tosca e Flamini Ida (avv. Rivola). Conf. Trib. Ravenna 12-1-1978.

• • •

PRIVILEGIO. Fallimento. Ripartizione dell'attivo. Mutato regolamento dell'ordine dei privilegi. Piano di riparto parziale definitivo. Ultrattività. Fattispecie (15 l. 29-7-1975, n. 426; 66 l. 30-4-1969, n. 153).

Sulla base della disciplina transitoria dettata dall'art. 15, comma 1° della l. n. 426 del 1975, a norma del quale le nuove disposizioni sui privilegi si applicano ai crediti sorti ed a quelli fatti valere anteriormente all'entrata in vigore del citato testo normativo « qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa legge » (disciplina assolutamente identica a quella prevista nell'art. 66, commi 4° e 5° della l. n. 153 del 1969), deve ritenersi che i piani di riparto parziale dell'attivo fallimentare, una volta che siano divenuti definitivi ed esecutivi, non restano caducati (ed i conseguenti pagamenti devono quindi considerarsi irripetibili) a seguito del mutato regolamento dell'ordine dei privilegi, ove il provvedimento di approvazione degli stessi sia divenuto definitivo e suscettibile di effetti direttamente sostanziali in tempo anteriore all'entrata in vigore della menzionata legge n. 426 del 1975. (Nella specie, la Corte ha fatto applicazione di tale principio con riguardo ad un atto di distribuzione dell'attivo fallimentare posto in essere dal giudice delegato al di fuori di qualsiasi piano di riparto, nei confronti di un solo creditore, ritenendo l'atto stesso di carattere sicuramente decisorio e giurisdizionale, in quanto risolutivo di una controversia, sia pure potenziale, circa la graduazione dei crediti).

App. Bologna 17-1-1980, n. 39; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. (avv. Veronesi) c. Fallimento C.E.O. (avv. Frascaria). Rif. Trib. Ferrara 29-12-1977.

**OBBLIGAZIONI
alla trascrizione
specie (293)**

La sentenza di vendita, in caso di mancata trascrizione, è nulla per la mancanza di un elemento essenziale, che, dopo la trascrizione, non può essere richiesto in quanto altro.

App. Bologna 17-1-1980, n. 39; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. (avv. Veronesi) c. Fallimento C.E.O. (avv. Frascaria). Rif. Trib. Ferrara 29-12-1977.

**LAVORO E
contratti di lavoro. Disciplina
(409 c.p.c.).**

La indivisibilità della prestazione di lavoro, in caso di risoluzione del contratto, non ha rilevo che, ad un risultato economico, non può essere attribuito un valore economico, che, ad un risultato economico, non può essere attribuito un valore economico.

App. Bologna 17-1-1980, n. 39; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. (avv. Veronesi) c. Fallimento C.E.O. (avv. Frascaria). Rif. Trib. Ferrara 29-12-1977.

**AGRICOLTURA
abitazione e**

Perché il contratto di locazione abbia le dimensioni di un contratto di locazione, al quale, per come entità, non può essere attribuito un valore economico, che, ad un risultato economico, non può essere attribuito un valore economico.

App. Bologna 17-1-1980, n. 39; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. (avv. Veronesi) c. Fallimento C.E.O. (avv. Frascaria). Rif. Trib. Ferrara 29-12-1977.

**GIURISDIZIONE
pubblica. Competenza
(4 l. 20-3-1865)**

Un ente pubblico, costruito illecitamente, non può essere dichiarato inammissibile dal giudice ordinario dal momento che, per la sua natura, non è suscettibile di essere dichiarato inammissibile dal giudice ordinario.

OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Promessa di vendita. Assenza degli elementi necessari alla trascrizione. Deducibilità da altre fonti. Sentenza costitutiva. Pronunciabilità. Fattispecie (2932 c.c.).

La sentenza di cui all'art. 2932 c.c. può essere pronunciata ove anche la promessa di vendita, in quanto relativa ad un immobile da costruirsi, non contenga gli elementi necessari per la trascrizione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che tali elementi potevano essere correttamente desunti da un documento trasmesso al compratore dal venditore, che, dopo la costruzione, si era provveduto, come era suo dovere, dei dati catastali e di quant'altro necessario ai fini della trascrizione).

App. Bologna 17-1-1980, n. 41; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Parco s.r.l. (avv. Bombace) c. Leardini Filomena (avv. Tabanelli e Simonazzi). Conf. Trib. Rimini 3-3-1978.

• • •

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI). Controversie individuali di lavoro. Disciplina. Campo di applicazione. « Altri rapporti di collaborazione ». Nozione (409 c.p.c.).

La individuazione, caso per caso, da parte della giurisprudenza, dei limiti di applicabilità della disposizione di cui alla seconda parte dell'art. 409, n. 3 c.p.c., ha posto in rilievo che « gli altri rapporti di collaborazione » si caratterizzano per essere indirizzati ad un risultato (l'opera) per mezzo di un fare (prestazione) reiterato nel tempo, inquadrato in una collaborazione negoziale in cui sia preminente, dal punto di vista sociale ed economico, il contributo di lavoro del collaboratore.

App. Bologna 17-1-1980, n. 43; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; S.N.A.C.O. s.r.l. (avv. Solazzi e Sibillo) c. Edilcasa s.n.c. (avv. Vitali e Foà). Rif. parz. Trib. Parma 14-4-1978.

• • •

AGRICOLTURA. Fondo rustico. Caratteri essenziali. Rapporto di dotazione tra casa di abitazione e terreno. Necessità. Fattispecie (2141 c.c.).

Perché una casa di abitazione funga da dotazione di un fondo occorre che questo abbia le dimensioni e le caratteristiche di quel particolare immobile che, a proposito del contratto di mezzadria, l'art. 2141 c.c. definisce con il termine « podere », ed in relazione al quale, per le esigenze specifiche della coltivazione del terreno, la casa colonica si pone come entità integrativa necessaria ai fini dell'impresa agricola. (Nella specie, la Corte, nel respingere la domanda di riscatto di una casa di abitazione e di un piccolo appezzamento di terreno — di appena 43 are —, ha affermato l'impossibilità di configurare l'insieme dei due immobili come « fondo rustico » e la necessità invece di ritenere o che il terreno fosse al servizio — o destinato ad ornamento — della contigua casa, ovvero che i due immobili, pur appartenendo al medesimo proprietario, fossero del tutto distinti e autonomi l'uno rispetto all'altro).

App. Bologna 23-1-1980, n. 55; Sez. I civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Maciga Maria (avv. Jannotta) c. Telloli Maria e Raimondi Ultimo (avv. Santini) e Cavalleretti Tonino e Menegatti Ottavio (avv. Vannini). Conf. Trib. Ferrara 7-11-1977.

• • •

GIURISDIZIONE CIVILE. Giurisdizione ordinaria. Limiti nei confronti della p.a. Opera pubblica. Costruzione illegittima. Condanna alla rimozione. Inammissibilità. Fattispecie (4 l. 20-3-1865, n. 2248 all. E).

Un ente pubblico non può essere condannato alla rimozione di un'opera pubblica costruita illegittimamente, poiché ciò contrasterebbe con i limiti posti alla giurisdizione ordinaria dall'art. 4 della l. sull'abolizione del contenzioso amministrativo. (Nella specie,

la Corte ha ritenuto non potersi condannare la SIP alla rimozione di una linea telefonica aerea installata in spreto della procedura prevista dal codice delle telecomunicazioni per l'imposizione di servitù).

App. Bologna 23-1-1980, n. 60; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso; S.I.P. (avv. Selvatici) c. Mussini Sergio e Anna (avv. Melega e Marchiò) e Impresa Edo Lelli (contumace). Rif. parz. Trib. Modena 23-5-1978.

SPESE GIUDIZIALI. Scrittura privata. Spese di registrazione. Principio della soccombenza. Inapplicabilità. Obbligo solidale dei contraenti (91 c.p.c.; 1292, 1298 c.s.).

Le spese di registrazione della scrittura privata di cui è causa (nella specie trattavasi di convenzione con la quale veniva liquidata agli eredi la quota spettante al socio defunto) non possono includersi tra le spese processuali, per le quali vige il principio della soccombenza, e, ove nulla disponga l'atto in oggetto, le parti contraenti, solidalmente obbligate nei confronti del fisco, sono tenute a sopportarne nei rapporti interni il peso in misura eguale, appunto perché entrambe interessate all'atto.

App. Bologna 23-1-1980, n. 62; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Serra Olga ved. Santini e altri (avv. Palisi) c. Pasturini Angelo (avv. Neri). Rif. parz. Trib. Bologna 24-11-1977.

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). R.c.a. Giudizio risarcitorio. Convenuto. Chiamata in garanzia del terzo responsabile. Mancato esercizio dell'azione di risarcimento. Richiesta preventiva. Non necessità (22 l. 24-12-1969, n. 990).

L'art. 22 della l. n. 990 del 1969 non trova applicazione quando il convenuto non svolge nei confronti del terzo chiamato in garanzia o in manleva l'azione di risarcimento dei propri danni eventualmente subiti nello stesso incidente, non ricorrendo il caso, testualmente previsto dalla predetta norma, dell'esercizio dell'azione per il risarcimento dei danni patiti.

App. Bologna 23-1-1980, n. 68; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Ricca; Caglia Francesco (avv. Ferrari e De Marchi) c. Comelli Ercolino (avv. Barbolini e Isi). Conf. Trib. Parma 30-5-1977.

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Denuncia di sinistro. Comunicazione della richiesta risarcitoria del danneggiato. Diversità di conseguenze (1913, 1917 c.c.).

PRESCRIZIONE E DECADENZA. Assicurazione della responsabilità civile. Credito di indennizzo. Sospensione della prescrizione. Contestazione della garanzia assicurativa. Irrilevanza (1917, 2952 c.c.).

La denuncia di sinistro e la comunicazione della richiesta risarcitoria del terzo sono atti differenti per natura e conseguenze: l'uno, previsto dall'art. 1913 c.c., tende a soddisfare l'esigenza che l'assicuratore sia messo in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove o indizi decisivi; l'altro ha lo scopo di porre l'assicuratore in grado di cooperare con l'assicurato, o di sostituirsi al medesimo, al fine di evitare o di ridurre il risarcimento richiesto, una volta che, con la richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, l'obbligazione della garanzia assicurativa è divenuta concreta e attuale.

Il credito di indennizzo viene ad esistenza con la richiesta del risarcimento del danneggiato, non con l'avviso di sinistro, cosicché la sospensione del corso della prescrizione del diritto dell'assicurato, a norma dell'art. 2952, comma 4° c.c., si ha con la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato, a nulla rilevando l'eventuale preventiva esistenza di contestazioni della garanzia assicurativa.

App. Bologna 23-1-1980, n. 70; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Spampinato; F.lli Comellini s.p.a. (avv. Della Giovampaola) c. Bergonzi Pierina ved. Pagni e Cugini Giovanni (avv. Ferrari e L'Innocente) e Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. (avv. Medri). Conf. Trib. Bologna 5-10-1977.

ASSICU
tra assic

Il ri
del dan
siva; in
effetto
(solidal
assume

App. Bo
(avv. P
(contun

VENDIT
Modalit

La
zione d
avvenir
mezzo
connes
specie,
incanto
l'immol
riore al
rio, cre

App. B
(avv. C
31-1-19

COMU
mero a

La
azione
presup
giuridic
ha neg
simo,
nibilità
sogget
dere r
prietà,

App. E
Finzi e

CONC
prodol

In
dei p
degli
acquir

App.
Ditta
Trib. I

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Responsabilità civile. In particolare r.c.a. Rapporto tra assicurato e assicuratore. Solidarietà passiva. Limiti (1917 c.c.; 18 l. 24-12-1969, n. 990).

Il rapporto obbligatorio dell'assicuratore e del responsabile assicurato nei confronti del danneggiato è riconducibile, nei limiti dei massimali di polizza, alla solidarietà passiva; in particolare, nell'assicurazione r.c.a. e nelle obbligazioni che ne derivano, per effetto dell'art. 1917, comma 2° c.c. e dell'art. 18 l. 24-12-1969, n. 990, un nuovo debitore (solidale) si inserisce nell'originario rapporto danneggiato-danneggiante, e quest'ultimo assume una posizione sussidiaria, ma comunque solidale.

App. Bologna 23-1-1980, n. 71; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Rosiello Vittorio (avv. Palumbi) c. Puccinelli Elio (contumace) e Società Assicuratrice S.I.A.R.C.A. s.p.a. (contumace). Rif. parz. Trib. Bologna 10-12-1977.

* * *

VENDITA. Bene immobile. Immissione nel possesso. Materiale consegna delle chiavi. Modalità diverse. Ammissibilità. Fattispecie (1476, 1477 c.c.).

La materiale consegna delle chiavi non costituisce l'unico modo nel quale la prestazione di consegna di un immobile può aver luogo, poiché la immissione nel possesso può avvenire, specialmente per i beni consegnati in locazione, con il possesso esercitato a mezzo di detentore o con il possesso esercitato comunque dal titolare del diritto reale connesso con la potestà di disporre della cosa (conforme Trib. Lucca 5-5-1978). (Nella specie, la Corte ha ritenuto essersi verificata la consegna di un immobile, sottoposto ad incanto fallimentare, ad un aggiudicatario del medesimo a seguito dell'immissione nell'immobile stesso — pur definita, nel relativo verbale, anticipata e precaria, perché anteriore al decreto di formale trasferimento —, ad opera del curatore, dell'altro aggiudicatario, creditore solidale della prestazione indivisibile di consegna).

App. Bologna 29-1-1980, n. 78; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso; Savoia Anna Maria (avv. Gamberini) c. Fallimento Moscato Vitantonio (avv. Musso). Conf. Trib. Bologna 31-1-1977.

* * *

COMUNIONE E CONDOMINIO. Delibera di assemblea condominiale. Nullità. Azione di mero accertamento. Interesse giuridico. Necessità. Fattispecie (1109, 1137 c.c.).

La nullità di una delibera di assemblea condominiale può essere fatta valere mediante azione di mero accertamento esperibile da chiunque vi abbia interesse: tale principio presuppone tuttavia che l'interesse di chi esperisce l'azione non sia di mero fatto, bensì giuridico, cioè sia attribuito al soggetto da una fonte normativa. (Nella specie, la Corte ha negato l'interesse ad agire del genitore del condomino, affermando che il genitore medesimo, poiché godeva dell'appartamento in via esclusiva, doveva ritenersi averne la disponibilità e detenzione proprie del comodatario, esclusa invece la configurabilità dello stesso soggetto quale possessore del bene, non potendo la detta situazione di fatto corrispondere né al diritto di proprietà, né ad altro diritto reale di godimento diverso dalla proprietà, cui l'ordinamento limita la figura del possesso).

App. Bologna 29-1-1980, n. 82; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso; Comani Decimo (avv. Finzi e Ferrari) c. Condominio Igea (avv. Ferrari e Maggiorelli). Conf. Trib. Parma 17-2-1978.

* * *

CONCORRENZA (DISCIPLINA DELLA). Imitazione servile. Giudizio di confondibilità dei prodotti. Modalità di valutazione (2598 c.c.).

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile il giudizio sulla confondibilità dei prodotti deve essere compiuto mediante una valutazione sintetica del complesso degli elementi formali, con riguardo alla capacità di percezione da parte del possibile acquirente dotato di media diligenza nell'ambito del pubblico dei destinatari del prodotto.

App. Bologna 29-1-1980, n. 84; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Bordini Enzo e Ditta Bordini e Bertozzi (avv. Virgili) c. Polichimici Guaber s.p.a. (avv. Martinuzzi). Rif. Trib. Modena 14-4-1978.

TRIBUTI IN GENERE. Sostituto d'imposta. Configurabilità anche in ipotesi di ritenuta a titolo di acconto (d.p.r. 29-9-1973, n. 600; d.p.r. 29-9-1973, n. 602).

TRIBUTI IN GENERE. Sostituto d'imposta. Obbligazione del datore di lavoro nei confronti dello Stato. Natura di debito d'imposta. Privilegio fiscale. Sussistenza (2752 c.c.; 7, 23 d.p.r. 29-9-1973, n. 600).

Le norme contenute nei decreti nn. 600 e 602 del 1973, estendendo il sistema della ritenuta alla fonte, hanno allargato il concetto del sostituto d'imposta, prevedendone la figura non già soltanto quando la ritenuta è fatta a titolo definitivo di imposta, ma anche quando la stessa viene operata a titolo di acconto dell'imposta, che sarà poi definitivamente accertata sulla base della dichiarazione che il sostituto dovrà presentare; invero la non definitività della ritenuta d'acconto non contraddice il carattere di prelievo coattivo di essa, che, oltre ad avere una funzione cautelare e di garanzia, ha certamente anche la funzione di acquisizione anticipata dell'imposta.

Il datore di lavoro obbligato alle ritenute fiscali è un sostituto d'imposta: egli infatti, quale debitore del reddito, nel momento in cui corrisponde ai dipendenti i compensi assoggettati alla ritenuta, diventa debitore dell'imposta, in tutto o in parte, nei confronti dell'ente impositore, il cui credito, avente appunto natura tributaria, è assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c.

App. Bologna 29-1-1980, n. 86; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Cassa di Risparmio di Modena (avv. Berti e Casarini) c. Fallimento Ceramica Escargot s.r.l. (contumace). Rif. Trib. Modena 14-9-1978.

Conforme App. Bologna 29-1-1980, n. 88; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Cassa di Risparmio di Carpi (avv. Sereni e Bertacchini) c. Fallimento B.A.A.E. s.p.a. (contumace). Rif. Trib. Modena 11-9-1978.

Conforme App. Bologna 29-1-1980, n. 89; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Cassa di Risparmio di Carpi (avv. Sereni e Bertacchini) c. Fallimento Lugli Erio (avv. Maver e Franciosi). Rif. Trib. Modena 11-9-1978.

• • •

NOTAIO. Trasferimento immobiliare. Accertamento della libertà del bene. Obbligo. Inosservanza. Rinuncia al mandato. Doverosità. Eccezione (28 l. 16-2-1913, n. 89).

Poiché il notaio, richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, è obbligato a procedere previamente alla verifica della libertà del bene onde far realizzare al compratore un acquisto valido e pienamente efficace, e ciò tanto più quando abbia ricevuto un incarico espresso di eseguire le « visure », è preciso dovere del medesimo, in caso di presentazione improvvisa delle parti, non procedere alla redazione dell'atto e rinunciare al mandato, salvo che la parte gli rilasci una dichiarazione liberatoria.

App. Bologna 29-1-1980, n. 93; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; Ferri Giampaolo (avv. Pugliesi) c. Fattori Antonio e Torsani Giovanna (avv. Formigini e Selva). Conf. Trib. Rimini 18-1-1977.

• • •

MATRIMONIO. Convenzione matrimoniale. Forma solenne. Necessità (162 c.c.).

SEPARAZIONE DI CONIUGI. Regolamento verbale dei rapporti patrimoniali. Deroga a provvedimento giudiziale. Ammissibilità (155, 156 c.c.).

L'art. 162 c.c. attiene esclusivamente ai contratti con i quali i futuri coniugi danno dal lato patrimoniale, e per tutta la durata del matrimonio, un regolamento certo alla futura famiglia; di qui la necessità della forma solenne.

Nel caso di separazione personale nulla vieta ai coniugi di regolare anche verbal-

mente
montar

App. B
(avv. I
Forlì 2

VENDI
(1478,

Ne
acquisi
esso v
onere
onere;
per il
pratore
contrat
quell'o
stesso
prezzo.

App. B
Battist
e Gern

APPAL
debito

Il
appalto
legittir

App. B
(avv. /
venna

PROFE
tale no

L'e
somme
capital
program
minare

App. B
(avv.
Bologn

VENDI

Tr
carico

mente e in deroga al provvedimento del giudice i loro rapporti patrimoniali, e cioè l'ammontare dell'assegno destinato al mantenimento della moglie e dei figli.

App. Bologna 29-1-1980, n. 96; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Brunozzi; Giorgioni Francesca (avv. Labombarda e Della Casa) c. Furno Arturo (avv. Pugliesi e Maggiori). Rif. Trib. Forlì 26-11-1977.

• • •

VENDITA. Cosa altrui. Oneri reali. Limiti al trasferimento del bene gravato. Applicabilità (1478, 1489 c.c.).

Nell'ipotesi di vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c. l'obbligo del venditore di far acquistare al compratore la proprietà della cosa non può andare oltre i limiti entro i quali esso venditore può acquistarla e, ove il proprietario intenda trasferirgliela con un certo onere (nella specie, una servitù di passaggio), egli non può non ritrasferirla con lo stesso onere; si determina pertanto una situazione analoga a quella prevista dall'art. 1489 c.c. per il caso in cui la cosa venduta risulti gravata da oneri, per effetto della quale al compratore non rimane altra via che quella di richiedere al venditore o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, non essendo nei poteri del venditore di escludere quell'onere e non potendo d'altra parte il compratore, con la pretesa di escludere l'onere stesso, procrastinare indefinitamente la stipulazione dell'atto e il pagamento del residuo prezzo.

App. Bologna 29-1-1980, n. 98; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; Farabegoli Terzo e Battistini Giorgio (avv. Grassani e Bencini) c. Saletti Danilo e Nanni Alma (avv. Artelli e Germano). Rif. Trib. Forlì 4-3-1978.

• • •

APPALTO. Recesso del committente. Obbligo di pagamento dell'indennizzo. Natura di debito di valuta (1660, 1671 c.c.).

Il debito del committente in conseguenza di un legittimo recesso dal contratto di appalto costituisce debito di valuta e non di valore, proprio perché effetto di un atto legittimo e non di un risarcimento di danni.

App. Bologna 29-1-1980, n. 99; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; Bucci Antonio (avv. Albertazzi e Gambi) c. Pontoriero Serafino (avv. Chirco e Nanni). Conf. Trib. Ravenna 25-2-1978.

• • •

PROFESSIONI INTELLETTUALI. Dottore commercialista. Tariffa. Art. 47. Aumento di capitale non obbligatorio. Applicabilità. (47 d.p.r. 22-10-1973, n. 936).

L'art. 47 della tariffa professionale dei dottori commercialisti, nel far riferimento alle somme « da apportare secondo il programma costitutivo », non esige che l'aumento di capitale o il finanziamento sia previsto come obbligatorio, ma, secondo il concetto di programma, che esso rientri nelle previsioni a breve scadenza, le quali valgano a determinare l'effettiva dimensione dell'impresa in relazione alle finalità perseguite.

App. Bologna 29-1-1980, n. 102; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; Straci Guglielmo (avv. Cocciolo e Castellano) c. Bianchi Giangaetano (avv. Lenzi e Pausini). Rif. Trib. Bologna 8-6-1978.

• • •

VENDITA. Spese. Compensi per assistenza legale. Estraneità (1475 c.c.).

Tra le spese del contratto di vendita e le altre accessorie, che l'art. 1475 c.c. pone a carico del compratore, in assenza di diversa pattuizione, non possono rientrare quelle

relative alla eventuale assistenza legale di una delle parti, e in particolare del venditore, durante le trattative e la stesura del contratto.

App. Bologna 5-2-1980, n. 107; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Mengoli; Messori Roncaglia Giancarlo (avv. Binni Brugni e Botti) c. Bucciardi Umberto e Rossi Maria ved. Bucciardi (avv. Damato e Mazza). Rif. Trib. Modena 4-5-1974.

• • •

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Opzione. Promessa irrevocabile di vendita. Natura personale dell'obbligazione. Trasferibilità in capo agli eredi del promittente (1331 c.c.).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Opzione. Morte dell'opzionato. Legato dei beni oggetto della promessa di vendita. Acquisto definitivo del legatario. Eventuale responsabilità contrattuale degli eredi (649, 668, 1331 c.c.).

La promessa irrevocabile di vendita contenuta in un contratto di opzione non è inerente al bene, quale onere reale, e, quindi, non lo segue nei suoi trasferimenti; al contrario, quale obbligazione di carattere personale, resta ancorata al promittente e, dopo la sua morte, si trasferisce agli eredi.

Se l'opzionato, morto prima che l'opzionante abbia accettato la proposta o abbia ad essa definitivamente rinunciato, ha disposto dei beni oggetto del contratto mediante legato, il legatario acquista definitivamente i beni, mentre gli eredi del promittente sono responsabili, come lo sarebbe stato il loro dante causa, dell'inadempimento eventualmente dannoso posto in essere dal *de cuius*.

App. Bologna 5-2-1980, n. 111; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Pisa Marco, Carlo e Rossi Elena ved. Pisa (avv. Cagli) c. Istituto « Giovanni Grosoli » (avv. Calvi). Conf. Trib. Ferrara 29-12-1977.

• • •

SEPARAZIONE DI CONIUGI. Addebitabilità. Frequenza di litigi. Comportamento contrario ai doveri coniugali. Inconfigurabilità (143, 151 c.c.).

La circostanza del verificarsi di frequenti litigi fra i coniugi, per la sua genericità, non è sufficiente per far ritenere una responsabilità di entrambi i coniugi nella frattura coniugale per comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio; i dissensi e i litigi possono infatti costituire soltanto la manifestazione esteriore di una incompatibilità di carattere, e quindi un fatto di intollerabilità oggettiva, indipendente dalla volontà dei coniugi stessi.

App. Bologna 5-2-1980, n. 113; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Mengoli; Bassini Rosa (avv. Damato e Lombardo) c. Zoli Narciso (avv. Chirco e Cicognani). Rif. parz. Trib. Forlì 6-2-1976.

• • •

AGRICOLTURA. Agevolazioni creditizie a favore della piccola proprietà contadina. Vincolo trentennale di indivisibilità. Decadenza dal beneficio. Irrilevanza (11 l. 14-8-1971, n. 817).

L'art. 11 della legge 14-8-1971, n. 817 (disciplinante benefici a favore della piccola proprietà contadina) pone il vincolo trentennale di indivisibilità, e quindi di inalienabilità, sui fondi acquistati con le agevolazioni creditizie previste dalla stessa legge, e tale vincolo permane pure nell'ipotesi di decadenza dal beneficio, in quanto diretto ad assicurare un interesse economico-sociale.

App. Bologna 5-2-1980, n. 114; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Broccoli Attilio (avv. Marsoccio) c. Glionna Michele e Lolli Maria in Glionna (avv. Torricelli). Rif. Trib. Bologna 30-3-1978.

AZIENDA. Concreto esercizio. Necessità dell'apporto di altri beni. Irrilevanza. Elementi essenziali (2555 c.c.).

AZIENDA. Contratto di affitto. Potenziale attitudine produttiva. Sufficienza (2555, 2562 c.c.).

L'azienda può considerarsi esistente anche quando il complesso di beni destinato alla gestione produttiva non sia completo, ossia quando sia necessario, per il concreto esercizio, l'apporto di altri beni; è invece essenziale che sussista il concorso di elementi funzionalmente collegati in modo da costituire un complesso unitario organizzato per lo svolgimento di una determinata attività economica.

Il contratto di affitto di azienda, quale cessione del godimento di un complesso di beni organizzato per l'esercizio di un'attività produttiva, postula la potenziale attitudine del complesso a realizzare la finalità economica cui è destinato, e non anche l'esistenza di una concreta produzione in atto o dell'avviamento (che non è elemento essenziale dell'azienda), ovvero la qualità di imprenditore del concedente.

App. Bologna 5-2-1980, n. 116; Sez. I Civ.; Pres. Marani, Est. Di Santo; Romano Elena (avv. Broccoli e Cucci) c. Faggioli Fausto (avv. Ghislanzoni e Manzi). Conf. Trib. Rimini 1-6-1978.

• • •

TRIBUTI IN GENERE. Imposta di registro. Controversie. Commissioni tributarie. Competenza esclusiva (1 d.p.r. 26-10-1972, n. 636).

Il d.p.r. 26-10-1972, n. 636 ha attribuito alle commissioni tributarie tutte le controversie in materia di imposta di registro; pertanto la contestazione in ordine all'addizionale, pretesa dall'Amministrazione delle Finanze in aggiunta all'imposta, deve essere fatta davanti alla competente commissione tributaria. (Nella specie, la Corte ha censurato la non ammissione al passivo fallimentare dell'importo dell'addizionale a seguito di contestazione del curatore).

App. Bologna 5-2-1980, n. 117; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato) c. Fallimento Cavallini Giulio e Cortesi Albertina (contumace). Rif. parz. Trib. Ravenna 7-11-1978.

• • •

LOCAZIONE. Clausola ISTAT. Efficacia. Controversie. Pretore. Determinazione dell'equo canone con effetto di giudicato. Competenza esclusiva (45 l. 27-7-1978, n. 392; 29 l. 23-5-1950, n. 253; 10 l. 26-11-1969, n. 833).

LOCAZIONE. Clausola di aumento del canone. Nullità. Clausola ISTAT. Inefficacia. Sottoposizione a proroga del relativo contratto. Irrilevanza (1 d.l. 24-7-1973, n. 426).

Le controversie relative all'efficacia di una clausola di adeguamento del canone ai dati elaborati dall'ISTAT per identificare l'aumento del costo della vita, inserita in un contratto di locazione soggetto o meno a proroga legale, rientrano nella competenza per materia del pretore (e oggi anche del giudice conciliatore) in funzione di giudice dell'equo canone, ai sensi dell'art. 45 della l. 27-7-1978, n. 392 (e precedentemente dell'art. 29 della l. n. 253 del 1950 e dell'art. 10 della l. n. 833 del 1969), solamente ove oggetto della pretesa fatta valere sia l'accertamento dell'ammontare del canone dovuto, da identificarsi con efficacia di giudicato.

Il d.l. 24-7-1973, n. 426 distingue chiaramente gli aumenti dei canoni di affitto, che inficia di nullità, ripetendo la sanzione già stabilita per il passato dalla l. n. 833 del 1969, dagli adeguamenti intesi a mantenere integro il valore del canone, mediante il riferimento ai dati ISTAT: per questi ultimi, infatti, a parte la diversa terminologia usata, la sanzione prevista è l'inefficacia (non la nullità), espressamente limitata al tempo successivo all'entrata in vigore del detto provvedimento normativo, senza che sia inoltre lecito distinguere tra contratti sottoposti a proroga e non, in quanto la lettera della legge non consente tale distinzione.

App. Bologna 5-2-1980, n. 122; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; Canducci Giancarlo (avv. Zavoli e Montebelli) c. Parmeggiani Tosca (avv. Boccardi e Formiggini). Rif. parz. Trib. Rimini 2-7-1976.

ATTO AMMINISTRATIVO. Produzione in giudizio di cui la p.a. sia parte. Presunzione di legittimità. Non veridicità. Eccezione. Necessità (112 c.p.c.).

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE. Prestazioni assistenziali erogate dall'INAM. Ammontare. Calcolo. Criterio statistico. Legittimità (9 l. 11-1-1943, n. 138).

Gli atti pubblici relativi all'attività propria della pubblica amministrazione, anche quando vengono prodotti in un giudizio nel quale la medesima sia parte, conservano la presunzione di legittimità che assiste tutti gli atti amministrativi: ciò non significa che non sia ammissibile la prova o anche soltanto l'impugnativa della loro rispondenza alla realtà ed a verità, ma occorre che tali eccezioni siano sollevate affinché, venuta meno la presunzione di cui si è detto, la pubblica amministrazione sia tenuta a dare la prova della veridicità delle risultanze dei suoi atti (nella specie contabili).

Il criterio statistico in forza del quale viene individuato l'ammontare delle prestazioni assistenziali erogate dall'I.N.A.M. a favore di un assicurato, anche se non corrisponde ad un criterio matematicamente esatto di divisione delle spese erogate dall'Ente assicurativo ai vari assistiti, è però legittimo, in quanto diretta conseguenza del principio mutualistico che è alla base del sistema assistenziale e previdenziale, così come è concepito ed attuato nel nostro ordinamento giuridico (principio che impedisce, all'Ente interessato, di calcolare l'ammontare delle erogazioni caso per caso, ma che, corrispondentemente, consente di apprestare l'assistenza in misura non necessariamente proporzionata all'ammontare dei contributi specificamente versati nel caso singolo).

App. Bologna 5-2-1980, n. 123; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Bonafede; Guardigli Giuliano (avv. Sintoni e Stefani) c. I.N.A.M. (avv. Michienzi). Conf. Trib. Ferrara 18-5-1977.

• • •

FALLIMENTO. Sentenza dichiarativa. Revoca. Modificazioni giuridiche intervenute medio tempore. Efficacia. Limiti (21 r.d. 16-3-1942, n. 267).

FALLIMENTO. Sentenza dichiarativa. Revoca. Concordato fallimentare. Efficacia. Limiti. Fattispecie (21, 124 r.d. 16-3-1942, n. 267).

FALLIMENTO. Concordato fallimentare. Proposta. Sentenza dichiarativa di fallimento. Acquiescenza. Inconfigurabilità. Opposizione. Non incompatibilità (18, 124 r.d. 16-3-1942, n. 267).

Nel caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento restano pienamente validi ed efficaci, ai sensi dell'art. 21 l. fall., gli atti di disposizione dei beni del debitore nel frattempo intervenuti, nonché le obbligazioni assunte dal curatore ed i pagamenti di debiti eseguiti nel rispetto della par condicio e, in generale, tutte quelle modificazioni che si sono prodotte per virtù del fallimento, in quanto non siano condizionate al permanere di esso; non sopravvivono invece alla revoca del fallimento gli effetti di questo per i creditori (quale la sospensione del corso degli interessi), poiché questi sono tutti preordinati ai fini del concorso.

Il concordato fallimentare può continuare a spiegare effetti dopo la revoca della dichiarazione di fallimento, ma ciò può avvenire nei limiti in cui detti effetti siano compatibili con la situazione giuridica conseguente alla revoca del fallimento, posto che il concordato ha come presupposto circostanze di fatto e di diritto che la successiva revoca invece esclude. (Nella specie, la Corte ha ritenuto caducata la riduzione dei crediti chirografari ad una determinata percentuale con la liberazione totale del fallito, in quanto tale riduzione costituisce una modificazione che è prodotta dal fallimento e che è condizionata al permanere di esso).

La proposta di concordato non è incompatibile con la domanda di revoca del fallimento, né si può dire che con quella proposta il debitore accetti la sentenza di fallimento (potendo per esempio la sua opposizione essere fondata sulla negazione della qualità di imprenditore commerciale); non si determina pertanto alcuna acquiescenza alla sentenza di fallimento neanche quando si perviene alla omologazione del concordato, la quale resta sempre un atto la cui efficacia è subordinata alla condizione che l'opposizione venga respinta e che il fallimento resti fermo.

App. Bologna 5-2-1980, n. 125; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Chillemi; Gaspari Giorgio (avv. Monti e Pugliesi) c. Bertagni Paola ved. Gaspari, Gaspari Giovanna, Maria Gioconda e Teresa (avv. Faldella e Tosi). Rif. Trib. Bologna 14-7-1977.

OBBLIG
c.c.).

OBBLIG
ra. Mar
(1350, 1

Il t
ne e te
da part
duciari
no, rea
terno e
fiduciar
a ritras
Il r
zione i
tale pa
un neg
anche
priamer

App. B
Grazia
zucato

MANDA
(1703, 1

Il r
i diritti
di tras
contrat
getto c
stessi c

App. B
menico
Ravenn

ESPRO
utilità.

Pe
dichiar
e il d
utilità.

App. E
delle i
Tonini)

PROCI
accert

O
la sua
frutto

Avvoca

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Biancosegno. Nozione. Negozio fiduciario. Struttura (2702 c.c.).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Biancosegno. Presupposto. Patto di riempimento. Natura. Mandato senza rappresentanza. Trasferimento immobiliare. Forma scritta. Necessità (1350, 1392, 1705 c.c.).

Il biancosegno, in quanto caratterizzato dalla inversione cronologica fra sottoscrizione e testo, nel senso che la prima ha preceduto il secondo, e dalla redazione del testo da parte di persona diversa dal sottoscrittore, si inquadra nella figura di un negozio fiduciario, cioè in una fattispecie che consta di più negozi fra loro collegati: uno, esterno, realmente voluto ed avente efficacia nei confronti dei terzi, e l'altro (o gli altri) interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale e per effetto del quale il fiduciario si impegna a far uso del diritto attribuitogli per uno scopo determinato oppure a ritrasferire la cosa.

Il rilascio del biancosegno presuppone un patto di riempimento, cioè una convenzione in base alla quale il terzo sia abilitato a stilare sul documento la dichiarazione: in tale patto deve ravvisarsi un mandato senza rappresentanza, che, ove abbia ad oggetto un negozio relativo ad un bene immobile, necessita ovviamente della forma scritta (cioè anche se l'art. 1392 c.c., relativo alla forma descritta per la procura, si riferisce propriamente al mandato con rappresentanza).

App. Bologna 5-2-1980, n. 126; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; Musiani Maria Grazia (avv. Zoboli) e Musiani Augusto (avv. Dalla Verità) c. Bovicelli Luciano (avv. Mazucato e Landi). Rif. parz. Trib. Bologna 12-9-1977.

MANDATO. Ricezione della merce spedita. Incaricato. Figura giuridica. Spedizioniere (1703, 1737 c.c.).

Il mandatario incaricato dal destinatario di ricevere le cose spedite assume la figura, i diritti e gli obblighi dello spedizioniere, in quanto, come questo conclude il contratto di trasporto nell'interesse del mittente, così l'altro esaurisce l'esecuzione del medesimo contratto, al momento della riconsegna, nell'interesse del destinatario, e cioè del soggetto cui competono, dal momento dell'arrivo a destino delle cose trasportate, quegli stessi diritti originariamente nati in capo al mittente.

App. Bologna 5-2-1980, n. 129; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, est. Bonafede; Giada Giandomenico (avv. Lobietti e Giampaolo) c. Franchini Santo (avv. Petoello e Ferrari). Rif. Trib. Ravenna 13-4-1978.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE. Procedimento. Dichiarazione di pubblica utilità. Autonomia. Insostituibilità (10, 13, 71 l. 25-6-1865, n. 2359).

Per l'autonomia del procedimento di espropriazione o di asservimento rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità, la dichiarazione ministeriale di indifferibilità ed urgenza e il decreto prefettizio di occupazione non equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità.

App. Bologna 6-2-1980, n. 132; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (Avv. Stato) c. Toschi Rosa Maria (avv. Musso, Paolucci e Tonini). Conf. Trib. Bologna non def. 26-1-1965 e def. 22-5-1978.

PROCEDIMENTO CIVILE. Azione di condanna. Infondatezza. Rigetto. Pronuncia di mero accertamento. Ultrapetizione. Fattispecie (112 c.p.c.).

Ove la domanda sia unica e volta ad una sentenza di condanna, il giudice, ritenuta la sua infondatezza, deve limitarsi a respingerla, senza procedere ad una declaratoria frutto di un arbitrario frazionamento della domanda stessa. (Nella specie, la Corte ha

censurato l'operato del primo giudice che, accertata l'infondatezza, per carenza di prove, di una domanda di condanna al pagamento di cointeressenze relative ad una società di fatto poi estintasi, aveva tuttavia proceduto alla declaratoria del menzionato rapporto societario, con conseguente totale compensazione delle spese di lite).

App. Bologna 11-2-1980, n. 133; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Zagnini Fabio (avv. Bonacorsi) c. Vaccari Elisabetta (avv. Minatelli) e Zagnini Romeo e Pellini Anita ved. Zagnini (contumaci). Rif. parz. Trib. Bologna 23-12-1977.

TRIBUTI IN GENERE. Ritenuta d'acconto. Omesso versamento. Credito dello Stato. Natura tributaria (d.p.r. 29-9-1973, n. 600; 15 d.p.r. 29-9-1973, n. 602).

TRIBUTI IN GENERE. Ritenuta d'acconto. Obbligazione relativa. Presupposto. Percezione di un reddito. Frazionamento. Irrilevanza (d.p.r. 29-9-1973, n. 600).

TRIBUTI IN GENERE. Sostituito d'imposta e sostituito. Ritenuta d'acconto. Omesso versamento. Solidarietà passiva. Insussistenza (35 d.p.r. 29-9-1973, n. 602).

TRIBUTI IN GENERE. Sostituito d'imposta. Datore di lavoro. Ritenuta d'acconto. Omesso versamento. Credito «per» tributo diretto dello Stato. Privilegio fiscale. Sussistenza (2752 c.c.; 23 d.p.r. 26-9-1973, n. 600).

La natura tributaria del credito dello Stato sorgente dall'omesso versamento della ritenuta d'acconto non è contraddetta, in primo luogo, dalla non definitività della pretesa creditoria, posto che la provvisorietà dell'accertamento, implicita nel meccanismo di riscossione per ritenuta d'acconto, è frequente nel nostro ordinamento giuridico (esso invero, ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. n. 602 del 1973, regola tra l'altro espressamente le «iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi», con riferimento alle decisioni non definitive delle commissioni tributarie); inoltre anche la finalità cautelare non consente di negare la natura essenzialmente tributaria di un prelievo coattivo eseguito per assicurare il pagamento dell'imposta definitivamente accertata e destinato ad estinguere in tutto o in parte, e salvo conguaglio, l'imposta medesima.

Presupposto dell'obbligazione a ritenere e versare l'acconto non è il mero fatto occasionale del pagamento di una somma ad un eventuale e futuro contribuente, del quale lo Stato profitterebbe per esigere un prelievo a garanzia del proprio eventuale e futuro credito d'imposta, bensì la percezione (da parte del soggetto che subisce il prelievo) di un reddito, ovvero un fatto tributariamente rilevante in quanto rivelatore di una capacità contributiva; in particolare non è incompatibile con la sussistenza di tale presupposto il frazionamento dell'attività produttiva del reddito in un periodo inferiore all'anno solare, considerato dalla legge come periodo d'imposta cui corrisponde un tributo autonomo rispetto ai periodi anteriori e successivi.

La solidarietà tra sostituito e sostituito non sussiste qualora le ritenute siano state effettuate, ma non versate, poiché, in tal caso, deve ritenersi che l'obbligazione del sostituito sia rimasta estinta con il prelievo eseguito sul suo credito dal soggetto all'uopo abilitato dalla legge, per conto dell'ente impositore.

Anche identificando la fonte immediata dell'obbligazione del datore di lavoro (che ha operato la ritenuta d'acconto e non l'ha versata) nel rapporto particolare intercorrente tra lo stesso e l'ente impositore (nel quadro del più ampio rapporto tributario), non si può negare che il relativo credito sia sorto «per» l'imposta, dato che la causa del credito resta il mancato pagamento dell'imposta ed il suo oggetto la somma dovuta a titolo d'imposta, sia pure da parte di soggetto diverso dal contribuente: ne consegue pertanto che il detto credito dello Stato è assistito dal privilegio stabilito dall'art. 2752 c.c.

App. Bologna 11-2-1980, n. 136; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Esattoria Comunale di Modena (avv. Berti e Casarini) c. Fallimento Trasmeca s.p.a. (contumace). Rif. parz. Trib. Modena 11-9-1978.

Conforme App. Bologna 11-2-1980, n. 137; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Esattoria Comunale di Sassuolo (avv. Berti e Casarini) c. Fallimento Escargot s.r.l. (contumace). Rif. Trib. Modena 11-9-1978.

Conforme App. Bologna 11-2-1980, n. 138; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Esattoria Comunale di Fiorano Modenese (avv. Minihero e Ferrari) c. Fallimento Sillegno s.p.a. (avv. Passanti Scota e Turchi). Rif. Trib. Modena 11-9-1978.

La pr
tutto il po
dimostrazio

App. Bolog
delle Post
e Compagn
Bologna 11

PROCEDIM
Esame da

Rientra
terminata
domanda
fichi, essa
mini, e pr
incorre nel

App. Bolog
Grazia Ga
(avv. Palun

APPELLO
In grado d

La pre
luogo ad
citoria, e l
lizzazione
un contrat
che, in rel
risarcimen
di prova,
allegazione
fatta valere
alla differe
dazione de

App. Bolog
(avv. Frati

PROVA TI
glianza del

Se è v
stituisce m
tanto vero
essendo es
esclude, in
stipulazion
giudice pre
presa in co

App. Bolog
(avv. Fanti
3-6-1978.

CIRCOLAZIONE STRADALE. Responsabilità del conducente. Prova liberatoria. Nozione (2054 c.c.).

La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. non è solo quella diretta, di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, ma anche quella indiretta, che scaturisce dalla dimostrazione del fatto che la colpa del danneggiato è stata la causa esclusiva del danno.

App. Bologna 11-2-1980, n. 146; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni (Avv. Stato) c. Ferrari Vivaldi Luciano e Oreste Giorgio e Compagnia Veneta di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (avv. Goldstaub). Conf. Trib. Bologna 17-12-1977.

PROCEDIMENTO CIVILE. Domanda condizionata. Mancato avveramento della condizione. Esame da parte del giudice. Ultrapetizione (104, 112 c.p.c.).

Rientrando nel potere dispositivo delle parti la facoltà di avanzare o meno una determinata domanda, nulla vieta, in coerenza con tale criterio, che sia proposta una domanda condizionata, con la conseguenza che, ove la prevista condizione non si verifichi, essa deve ritenersi come non proposta: pertanto il giudice che egualmente la esamina, e proceda alla valutazione della sua fondatezza nonché alla relativa pronuncia, incorre nel vizio di ultrapetizione.

App. Bologna 16-2-1980, n. 156; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Malossi Giorgio, Grazia Gastone e Marzocchi Giorgio (avv. Marsoccio) c. Rinaldi Argia ved. Piccinelli (avv. Palumbi). Conf. Trib. Bologna 30-12-1977.

APPELLO CIVILE. Risarcimento danni. Richiesta generica in primo grado. Specificazione in grado di appello. Domanda nuova. Insussistenza. Fattispecie (345 c.p.c.).

La precisazione dei danni che l'appellante afferma aver subito è da ritenere non dia luogo ad una domanda nuova, essendo sempre consentito specificare la pretesa risarcitoria, e la novità potendo determinarsi solo con riguardo ad una già avvenuta puntualizzazione della pretesa medesima. (Nella specie, la Corte, in un'ipotesi di risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare per inadempimento del venditore, ha ritenuto che, in relazione alla generica richiesta formulata dall'acquirente in primo grado circa il risarcimento di danno da lucro cessante, dovesse reputarsi sussistere non tanto un difetto di prova, così come affermato dal primo giudice, quanto e ancora preventivamente di allegazione: difetto quest'ultimo ritenuto sanato a seguito della circostanziata pretesa, fatta valere dal compratore in sede di appello, di una somma, a titolo di risarcimento, pari alla differenza tra i valori dell'immobile al momento del contratto ed a quello della liquidazione del danno, e conseguente alla svalutazione monetaria).

App. Bologna 16-2-1980, n. 175; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Sacconi Giorgio (avv. Frati e Ferrari) c. Ferrari Gaudenzio (contumace). Rif. parz. Trib. Parma 10-2-1978.

PROVA TESTIMONIALE CIVILE. Materia contrattuale. Limiti all'ammissibilità. Verosimiglianza dei fatti. Necessità (2721, 2723 c.c.).

Se è vero che in via di principio l'inverosimiglianza del fatto da dimostrare non costituisce motivo sufficiente per negare l'ammissibilità di una prova testimoniale, è altrettanto vero che in tema di prova dei contratti vige esattamente il principio contrario, essendo evidente che può essere ammissibile la prova orale, che l'art. 2721 c.c. di regola esclude, in quanto le circostanze specifiche del caso concreto rendano verosimile che la stipulazione sia stata fatta verbalmente: l'uso di tale potere discrezionale da parte del giudice presuppone infatti proprio la menzionata verosimiglianza, la quale è espressamente presa in considerazione dall'art. 2723 c.c.

App. Bologna 16-2-1980, n. 176; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; Boni Giovanni (avv. Fantini) c. Terrailon s.r.l. (avv. Cioffi, de la Forest e Attico). Conf. Trib. Forlì 3-6-1978.

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Responsabilità civile. Terzo danneggiato. Richiesta risarcitoria. Obbligazione dell'assicuratore. Attualità (1917 c.c.).

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Responsabilità civile. Resistenza in giudizio. Rivalutazione della somma dovuta a titolo di risarcimento. Obbligazione dell'assicuratore. Massimale. Invalicabilità. Rifiuto di vantaggiosa transazione o negligente gestione della lite. Eccezioni (1917 c.c.).

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Responsabilità. Ragioni dell'assicurato. Pregiudizio. Condotta dell'assicuratore. Valutazione. Colpa lieve. Limite (1917 c.c.).

L'obbligo dell'assicuratore di adoperarsi per tenere l'assicurato indenne da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 c.c., all'uopo intervenendo anche con diretto pagamento al terzo, diviene concreto ed attuale con la manifestazione, comunque verificatasi, dell'univoca intenzione del terzo di ottenere il risarcimento del danno.

L'obbligo dell'assicuratore di rivalere l'assicurato di tutto quanto questi deve pagare al terzo danneggiato non può, per principio, superare il limite massimo dedotto in contratto neppure quando l'ammontare del risarcimento dovuto a detto terzo sia soggetto a rivalutazione; tale limite opera perciò anche nel caso in cui l'assicuratore, valendosi del patto di gestione della lite, ottenga dall'assicurato la procura a favore di un suo legale per resistere in giudizio alla pretesa del danneggiato, da lui ritenuta eccessiva, e la somma a questi dovuta venga, per l'effetto della durata del processo, rivalutata ed accresciuta degli interessi, salvo che l'assicuratore stesso non rifiuti una vantaggiosa transazione trascurando gli elementi che, a giustificazione della stessa, gli vengono prospettati, ovvero si renda colpevole di negligente gestione della lite, recando pregiudizio all'assicurato attraverso un eccesso di cura dei propri interessi: in tal caso l'assicuratore deve sopportare il maggior onere derivante dall'esito sfavorevole del giudizio promosso dal danneggiato.

La condotta dell'assicuratore della responsabilità civile, che apporti pregiudizio alle ragioni dell'assicurato facendo ricadere su di lui, a seguito del rifiuto di una ragionevole e vantaggiosa transazione, un più gravoso risarcimento per la parte non coperta dall'assicurazione, deve essere valutata sino al limite della colpa lieve, considerandosi da una parte l'obbligo dell'assicuratore di evitare che l'eccessiva cura del suo interesse ridondi a pregiudizio dell'assicurato e dall'altra la difficoltà che può presentare l'esito della lite.

App. Bologna 16-2-1980, n. 177; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Ricca; Maeci-Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni (avv. Del Sordo, Mataloni e Debò) c. Fontanesi Gianni (avv. Maver e Campanini), Rabitti Bruno e Taddei Eva (avv. Fusaro e Rosati). Conf. Trib. Reggio Emilia 22-6-1978.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE. Indennità. Giudizio di opposizione. Ius superveniens. Nuovi criteri di stima. Applicazione diretta. Obbligo del giudice (19 l. 28-1-1977, n. 10).

Sopravvenute le nuove disposizioni di cui alla legge n. 10 del 1977 nel corso del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 19 del medesimo testo normativo, spetta al giudice, investito della relativa causa, darsi carico dello *ius superveniens* ed applicare la nuova disciplina in sede di determinazione dell'indennità: sarebbe, invero, contrario al principio dell'economia dei giudizi, oltre che al dovere del giudice di rendere la sua pronuncia secondo le norme giuridiche sopravvenute in corso di causa, il troncamento di un giudizio in corso e rimettere all'amministrazione competente la rinnovazione delle fasi amministrative del procedimento, salva all'espropriato la proposizione di una nuova opposizione alla stima che riproporrebbe la risoluzione di identiche questioni di fatto e di diritto.

App. Bologna 22-2-1980, n. 179; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso; Bagnoli Maria Anselma e Liviero e Tura Debora in Bagnoli (avv. Assogna) c. Comune di Forlimpopoli, Prefetto di Forlì, Regione Emilia Romagna (contumaci). Accoglie opp.ne decr. espr. R.E.R. 2-9-1975, n. 713.

AGRICOLTI di pagamei n. 817).

Ove l'a parte del cc giudiziale, alla svaluta che certo r zione il ca invero il ri sostituzione con il prop mutate dev quella del p

App. Bolog (avv. Silling vanni (avv.

PROVA TE Inammissibi

Il fonda del contrad tamente o in tal modo ad una par altre prove scoperto in

App. Bolog Rosa, Berna Lenzi), Spa Trib. Rimini

TITOLI DI Inconfigural

La mer clusioni no possa esse menti. (Nell essersi veri allo stato p precisazione prestito cam

App. Bolog Modena (av Gisella (con

OPERE PU nazione. Co fattispecie. 463; l. 17-2-1

Il decre di cui alla l

AGRICOLTURA. Prelazione. Proprietario confinante. Esercizio del riscatto. Obbligazione di pagamento del prezzo. Debito di valuta (8 l. 26-5-1965, n. 590; 7, 8 l. 14-8-1971, n. 817).

Ove l'acquirente di un fondo rustico, che subisce l'esercizio del diritto di riscatto da parte del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, scelga la via dell'opposizione giudiziale, deve conseguentemente sopportare il rischio della soccombenza connesso alla svalutazione monetaria della somma oggetto di offerta reale a titolo di prezzo, rischio che certo non può addossarsi al retraente, pretendendo di attribuire alla di lui obbligazione il carattere di debito di valore, posto che essa costituisce invece debito di valuta; invero il riscatto disciplinato dalle leggi n. 590 del 1965 e n. 817 del 1971 comporta la sostituzione *ex tunc* del coltivatore al terzo acquirente nel contratto da questi concluso con il proprietario del fondo per effetto della sola dichiarazione di riscatto, per cui imutate devono rimanere tutte le condizioni dedotte nel contratto, tra cui, essenziale, quella del prezzo in allora concordato dalle parti stipulanti.

App. Bologna 22-2-1980, n. 181; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso; Balboni Mattia (avv. Sillingardi) c. Orlandini Angelo (avv. Marsoccio e Zurlini) e Vicenzi Luigi e Giovanni (avv. Jacchia e Guidotti). Conf. Trib. Modena non def. 22-3-1976 e def. 18-6-1977.

PROVA TESTIMONIALE CIVILE. Unicità della prova. Fatti già in esame. Nuove prove. Inammissibilità (244 c.p.c.).

Il fondamentale principio dell'unicità della prova, garanzia di regolarità e di lealtà del contraddittorio, impone che le indagini su una circostanza rilevante e su quelle direttamente o indirettamente contrarie vadano compiute unitariamente, quando siano state in tal modo valutate ed ammesse dal giudice: di conseguenza non può essere consentito ad una parte, nel corso di una prova testimoniale, chiedere ed ottenere l'ammissione di altre prove testimoniali relative alla ricostruzione degli stessi fatti già in esame, con lo scoperto intento di smentire un testimone già sentito o di dimostrarne l'inattendibilità.

App. Bologna 22-2-1980, n. 182; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Bernardi Rossi Rosa, Bernardi Sergio e Luisella (avv. Costa e Belli) c. Borsari Gina, Pietro e Giorgio (avv. Lenzi), Spada Edgardo (avv. Benini e Cavalli) e Campagnoli Antonio (contumace). Conf. Trib. Rimini 10-2-1978.

TITOLI DI CREDITO. Azione cambiaria. Menzione del rapporto fondamentale. Rinuncia. Inconfigurabilità. Fattispecie (184 c.p.c.; 21, 49 r.d. 14-12-1933, n. 1669).

La menzione della causa del credito cambiario in sede di precisazione delle conclusioni non comporta in alcun modo rinuncia all'azione cambiaria, ove questa non possa essere desunta implicitamente dalle parole usate dall'istante, ovvero da altri elementi. (Nella specie, la Corte ha censurato l'operato del primo giudice, che aveva ritenuto essersi verificata la detta rinuncia poiché un creditore fallimentare, agente in opposizione allo stato passivo, nel riproporre la propria istanza di ammissione al passivo, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva fatto esplicito riferimento ad un'operazione di prestito cambiario).

App. Bologna 22-2-1980, n. 187; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Banca Popolare di Modena (avv. Lancellotti) c. fallimento Tango-Tango s.n.c., Rossi Antonio e Bortolini Gisella (contumaci). Rif. Trib. Modena 30-6-1978.

OPERE PUBBLICHE. Appalti. Decr. Min. LL.PP. 22-6-1968. Principali categorie. Determinazione. Componenti fondamentali. Fissazione dell'incidenza percentuale media. Singola fattispecie. Indagine specifica. Inammissibilità (decr. Min. LL.PP. 22-6-1968; l. 21-6-1964, n. 463; l. 17-2-1968, n. 93).

Il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 22-6-1968, in esecuzione delle disposizioni di cui alla l. 21-6-1964, n. 463, così come modificata dalla l. 17-2-1968, n. 93, ha determi-

ato dodici principali categorie dei lavori appaltabili ed ha allegato per ciascuna di esse una tabella con l'indicazione delle percentuali d'incidenza delle componenti fondamentali (mano d'opera, materiali, trasporti e noli): è pertanto inammissibile l'indagine, per ogni tipo di opera, sull'effettivo concorso di ciascuna delle quattro componenti e sulla relativa entità, sì da modificare caso per caso la rispettiva incidenza sul complesso dell'opera, l'incidenza prevista e presupposta in modo medio e forfettario dal detto decreto ministeriale.

App. Bologna 22-2-1980, n. 189; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Be-Mer s.r.l. (avv. Bonetti) c. Impresa Mantovani Enzo (avv. Cagli). Conf. Trib. Bologna 10-3-1978.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Debitore inadempiente. Sospensione delle forniture. Minaccia. Violenza morale. Inconfigurabilità. Eccezione (1438, 1461 c.c.).

La minaccia di sospendere le forniture, a fronte del grave e persistente inadempimento del debitore, riferendosi all'esercizio di una facoltà tutelata dalla legge a mezzo dell'art. 1461 c.c., non integra gli estremi di una violenza morale idonea ad invalidare il consenso, a meno che il creditore non abbia mirato al conseguimento di un vantaggio ingiusto, secondo la previsione dell'art. 1438 c.c.

App. Bologna 22-2-1980, n. 196; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Spampinato; Bernero Costantino (avv. Carpi, Conte e Soliman) c. Calcestruzzi s.p.a. (avv. Nanni e Arceri). Conf. Trib. Ravenna 11-2-1978.

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Infortunio. Definizione contrattuale. Elemento causale. «Fortuita violenza». Interpretazione (1366, 1367, 1370, 1882, 1900 c.c.).

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Condotta contravvenzionale dell'assicurato. Gravità in astratto. Colpa. Entità. Valutazione. Non automaticità (1900 c.c.).

L'espressione «fortuita violenza», contenuta in una polizza di assicurazione contro gli infortuni ed utilizzata per definire pattiziamente il concetto stesso di infortunio, deve essere interpretata — in applicazione dei criteri ermeneutici, ed in particolare di quelli di cui agli artt. 1366 e 1367, oltre che dell'art. 1370 c.c. — nel senso, nel quale può essere intesa dal soggetto che stipula il relativo contratto con la società assicuratrice e che di regola non è tenuto ad un'approfondita cognizione della terminologia giuridica, di implicare rafforzamento della nozione di infortunio come di fatto che l'assicurato è tenuto a non provocare volontariamente (cioè intenzionalmente o almeno con colpa grave), giusta la comune accezione del termine «fortuito» quale sinonimo di casuale od involontario.

La gravità in astratto (ed addirittura con riguardo al genere ed all'entità delle sanzioni) di una condotta contravvenzionale non implica automatico giudizio di pari gravità della colpa, che deve per contro essere valutata in concreto, ben potendo sussistere situazioni in cui la condotta, pure se macroscopicamente contravvenzionale, integra un'imprudenza minima o anche non corrisponde ad alcuna imprudenza (si pensi ad esempio all'inosservanza di un segnale di stop od all'attraversamento con semaforo rosso in condizioni di traffico e di visibilità che rendano la manovra, contravvenzionalmente sempre vietata, assolutamente priva di pericolo).

App. Bologna 22-2-1980, n. 199; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Buzzolan; Poli Davide (avv. Di Mauro) c. Ausonia Assicurazioni s.p.a. (avv. Mollame). Rif. Trib. Reggio Emilia 7-4-1978.

TERMINI PROCESSUALI CIVILI. Sospensione feriale. Vertenze agrarie. Inapplicabilità dell'art. 7-10-1969, n. 742).

La sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla l. 7-10-1969, n. 742 non si applica, a norma dell'art. 3 del medesimo testo normativo, a tutte le cause in materia

agraria in genere particolare alle co

App. Bologna 22-2-1980, n. 189; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Be-Mer s.r.l. (avv. Bonetti) c. Impresa Mantovani Enzo (avv. Cagli). Conf. Trib. Bologna 10-3-1978.

ESPROPRIAZIONE. Utilizzabilità. Piano regolatore. Art. 117, n. 2359; 7 l. 17-8-1978.

Un piano regolatore o almeno chiaramente urbanistico è estremamente prioritario in epoca anteriore al 1978, per il suo carattere urbanistico e per il suo essere in atto, o

App. Bologna 29-2-1980, n. 196; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Spampinato; Bernero Costantino (avv. Carpi, Conte e Soliman) c. Calcestruzzi s.p.a. (avv. Nanni e Arceri). Conf. Trib. Ravenna 11-2-1978.

TRIBUTI IN GENERE. Imposta di registro. Art. 10, n. 1, l. 13-11-1975.

TRIBUTI IN GENERE. Imposta di registro. Art. 10, n. 1, l. 13-11-1975.

Sulla base del principio stabilito dalla sentenza di legittimità, il tributo, previsto a carico del contribuente, di indicare la data di presentazione di udienza» è un'ipotesi di caso, il suo legale rappresentante non ha voluto imporre (o per la sua propria scelta) di essere sari per l'esatta ed esatta che lo rappresenta, samente, nell'art. 3 della legge di notificazione degli atti, derogativo di aver diritto) di quelle indic

L'art. 32, comma 1, della legge in correlazione con l'art. 10, n. 1, della legge di notificazione «in materia di notificazione diaria della notificazione, nel ricorso introdotto (ove questi sia un ricorso) di precedenza eventuale della notificazione «in r

App. Bologna 29-2-1980, n. 196; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Spampinato; Bernero Costantino (avv. Carpi, Conte e Soliman) c. Calcestruzzi s.p.a. (avv. Nanni e Arceri). Conf. Trib. Ravenna 11-2-1978.

nato dodici principali categorie dei lavori appaltabili ed ha allegato per ciascuna di esse una tabella con l'indicazione delle percentuali d'incidenza delle componenti fondamentali (mano d'opera, materiali, trasporti e noli): è pertanto inammissibile l'indagine, per ogni tipo di opera, sull'effettivo concorso di ciascuna delle quattro componenti e sulla relativa entità, sì da modificare caso per caso la rispettiva incidenza sul complesso dell'opera, incidenza prevista e presupposta in modo medio e forfettario dal detto decreto ministeriale.

App. Bologna 22-2-1980, n. 189; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Be-Mer s.r.l. (avv. Bonetti) c. Impresa Mantovani Enzo (avv. Cagli). Conf. Trib. Bologna 10-3-1978.

OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Debitore inadempiente. Sospensione delle forniture. Minaccia. Violenza morale. Inconfigurabilità. Eccezione (1438, 1461 c.c.).

La minaccia di sospendere le forniture, a fronte del grave e persistente inadempimento del debitore, riferendosi all'esercizio di una facoltà tutelata dalla legge a mezzo dell'art. 1461 c.c., non integra gli estremi di una violenza morale idonea ad invalidare il consenso, a meno che il creditore non abbia mirato al conseguimento di un vantaggio ingiusto, secondo la previsione dell'art. 1438 c.c.

App. Bologna 22-2-1980, n. 196; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Spampinato; Bernero Agostino (avv. Carpi, Conte e Soliman) c. Calcestruzzi s.p.a. (avv. Nanni e Arceri). Conf. Trib. Ravenna 11-2-1978.

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Infortunio. Definizione contrattuale. Elemento causale. «Fortuita violenza». Interpretazione (1366, 1367, 1370, 1882, 1900 c.c.).

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Condotta contravvenzionale dell'assicurato. Gravità in astratto. Colpa. Entità. Valutazione. Non automaticità (1900 c.c.).

L'espressione «fortuita violenza», contenuta in una polizza di assicurazione contro gli infortuni ed utilizzata per definire pattiziamente il concetto stesso di infortunio, deve essere interpretata — in applicazione dei criteri ermeneutici, ed in particolare di quelli di cui agli artt. 1366 e 1367, oltre che dell'art. 1370 c.c. — nel senso, nel quale può essere intesa dal soggetto che stipula il relativo contratto con la società assicuratrice e che di regola non è tenuto ad un'approfondita cognizione della terminologia giuridica, di semplice rafforzamento della nozione di infortunio come di fatto che l'assicurato è tenuto a non provocare volontariamente (cioè intenzionalmente o almeno con colpa grave), giusta la comune accezione del termine «fortuito» quale sinonimo di casuale od involontario.

La gravità in astratto (ed addirittura con riguardo al genere ed all'entità delle sanzioni) di una condotta contravvenzionale non implica automatico giudizio di pari gravità della colpa, che deve per contro essere valutata in concreto, ben potendo sussistere situazioni in cui la condotta, pure se macroscopicamente contravvenzionale, integra un'imprudenza minima o anche non corrisponde ad alcuna imprudenza (si pensi ad esempio all'inosservanza di un segnale di stop od all'attraversamento con semaforo rosso in condizioni di traffico e di visibilità che rendano la manovra, contravvenzionalmente sempre vietata, assolutamente priva di pericolo).

App. Bologna 22-2-1980, n. 199; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Poli Davide (avv. Di Mauro) c. Ausonia Assicurazioni s.p.a. (avv. Mollame). Rif. Trib. Reggio Emilia 27-4-1978.

TERMINI PROCESSUALI CIVILI. Sospensione feriale. Vertenze agrarie. Inapplicabilità (3 l. 7-10-1969, n. 742).

La sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla l. 7-10-1969, n. 742 non si applica, a norma dell'art. 3 del medesimo testo normativo, a tutte le cause in materia

agraria in genere rientranti nella competenza delle sezioni specializzate agrarie, ed in particolare alle controversie concernenti rapporti di affitto a coltivatore diretto.

App. Bologna 22-2-1980, n. 205; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Giblino, Est. Buzzolan; Mei Giuseppina (avv. Pascucci e Florani) c. Grazioli Piero (avv. Posca e Cavallari). Dich. Inamm. app. Trib. Piacenza, Sez. spec. vert. agr. 19-7-1979.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE. Valore del fondo espropriato. Potenziale utilizzabilità. Piano regolatore generale sopravvenuto. Significatività (39 l. 25-6-1865, n. 2359; 7 l. 17-8-1942, n. 1150).

Un piano regolatore disciplina e regola una realtà sociale ed economica già in atto, o almeno chiaramente profilata, e quindi la destinazione attribuita ad un fondo espropriato è estremamente significativa con riguardo alla potenziale utilizzabilità dello stesso pur in epoca anteriore all'adozione del piano medesimo: ciò in quanto le prescrizioni di carattere urbanistico presuppongono l'intento di disciplinare iniziative edilizie ed imprenditoriali in atto, o prevedibili nel breve-medio periodo.

App. Bologna 29-2-1980, n. 207; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Amministrazione dei Lavori Pubblici (Avv. Stato) c. Bonora Olga ved. Felletti Spadazzi e Felletti Spadazzi Teresa (avv. Menzani). Conf. Trib. Bologna 24-2-1976.

TRIBUTI IN GENERE. Contenzioso tributario. Ricorso. Residenza o domicilio eletto del ricorrente. Indicazione. Obbligatorietà. Atti del procedimento. Notificazione ad istanza del fisco. Vincolatività (15, 32, 44 d.p.r. 26-10-1972, n. 636).

TRIBUTI IN GENERE. Contenzioso tributario. Atti del procedimento. Notificazione «in mani proprie» del soggetto indicato nel ricorso. Validità (15, 32 d.p.r. 26-10-1972, n. 636).

Sulla base del d.p.r. n. 636 del 1972 deve ritenersi che il legislatore, attraverso l'obbligo, previsto a pena di inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento tributario, di indicare nel ricorso medesimo (art. 15) e nella cosiddetta «istanza di fissazione di udienza» (art. 44) quanto necessario «per individuare il ricorrente e, ove del caso, il suo legale rappresentante, nonché la residenza o l'eventuale domicilio eletto», abbia voluto imporre, quale condizione imprescindibile per l'inizio del procedimento (o per la sua prosecuzione), una sorta di verifica e di aggiornamento dei requisiti necessari per l'esatta ed attuale identificazione del contribuente (o, se del caso, della persona che lo rappresenta legalmente) e per il suo reperimento; e che richiamando poi espressamente, nell'art. 32, comma 3° lett. b), le indicazioni di cui all'art. 15, a proposito della notificazione degli atti del procedimento, abbia riconosciuto il carattere vincolante (e derogativo di eventuali anteriori risultanze, contenute ad es. nella denuncia dei redditi) di quelle indicazioni nei confronti della controparte Amministrazione delle Finanze.

L'art. 32, comma 3° lett. b) del d.p.r. n. 636 del 1972 non può non essere interpretato in correlazione con il contenuto del precedente art. 15 anche per quanto attiene alla notificazione «in mani proprie», e non soltanto, cioè, per quanto attiene all'ipotesi sussidiaria della notificazione «nei luoghi indicati nei ricorsi a norma dell'art. 15», cosicché, se nel ricorso introduttivo si trovi indicato un nuovo rappresentante legale del contribuente (ove questi sia un incapace o un ente), è a questo rappresentante, e non ad altro in precedenza eventualmente indicato in altre dichiarazioni, che può dirsi validamente fatta la notificazione «in mani proprie».

App. Bologna 29-2-1980, n. 209; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Consorzio E.R.P.I.C. (avv. Passanti Scota e Turchi) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato). Rif. Comm. Trib. Il grado Modena 13-4-1977.

FILIAZIONE. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Disciplina. Questione di legittimità costituzionale. Manifesta infondatezza (269, 274 c.c.; 30 cost.).

APPELLO CIVILE. Appello incidentale. Proposizione. Termini. Udenza di rinvio. Prima udenza. Inconfigurabilità (183, 343 c.p.c.).

FILIAZIONE. Assegno di mantenimento. Ammontare. Affermazione della modificabilità. Non necessità (147, 148, 261 c.c.).

FILIAZIONE. Assegno di mantenimento. Credito patrimoniale. Interessi legali. Decorrenza (1224 c.c.).

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del nuovo testo dell'art. 269 c.c. in relazione all'art. 30, comma 4° cost., posto che, dovendo essere previsti dalla legge ordinaria dei limiti alla ricerca della paternità naturale, in ottemperanza al disposto della citata disposizione costituzionale, è pienamente idonea ad evitare che si proponano azioni rivolte a creare scandali ed a favorire ricatti quella fase preliminare (condizione pregiudiziale di ammissibilità dell'azione) che l'art. 274 c.c., nella sua nuova formulazione, ha conservato con le sue caratteristiche di segretezza e di riservatezza e reso, anzi, più rigorosa, esigendo «specifiche circostanze» in luogo di «indizi» e disponendo che il decreto conclusivo debba essere motivato e possa essere reclamato; inoltre il medesimo art. 269 c.c. prevede anche limitazioni di prova, poiché stabilisce, nell'ultimo comma, che «la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale».

Ai fini della decisione circa l'ammissibilità dell'appello incidentale, la prima udenza del giudizio di secondo grado non può considerarsi tale, in relazione all'art. 183 c.p.c., ove l'appellante si limiti a chiedere un rinvio ed il giudice a concederlo.

La misura dell'assegno di mantenimento è soggetta per legge al principio *rebus sic stantibus*, sicché esso è suscettibile di variazione in relazione al mutare del costo della vita, con un criterio correlativo sia ai bisogni dell'avente diritto, sia alla capacità economica dell'obbligato; di conseguenza è del tutto inutile una specifica pronuncia sulla variabilità della misura dell'assegno.

Il diritto all'assegno di mantenimento, spettante al figlio naturale, è un vero e proprio diritto di credito di natura patrimoniale, e perciò esso decorre dalla data della domanda e produce di conseguenza dalla stessa data gli interessi legali.

App. Bologna 29-2-1980, n. 212; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Caprotti Lidio (avv. Benini e Minelli) c. Rossi Isotta (avv. Scota e Ghittoni). Rif. parz. Trib. Modena 28-12-1978.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Esecuzione della prestazione a mezzo di ausiliari. Danni subiti dal creditore. Inesatto adempimento. Responsabilità contrattuale (1218 c.c.).

RESPONSABILITÀ CIVILE. Collaboratore dell'imprenditore. Condotta imprudente. Evento dannoso. Responsabilità (2043, 2104 c.c.).

APPELLO CIVILE. Debito di valore. Svalutazione successiva al giudizio di primo grado. Rilevabilità d'ufficio (112 c.p.c.).

Se durante l'esecuzione della prestazione d'opera una parte, per fatto di una persona addetta ai lavori, arreca un danno all'altra, rendendo così la prestazione nel suo complesso non esatta, è tenuta a rispondere come soggetto del rapporto contrattuale, posto che sulla medesima grava il rischio dell'impiego dei propri prestatori esecutori.

Il collaboratore dell'imprenditore risponde dell'evento dannoso quando questo non sia un accidente insito nelle possibilità come rischio proprio dell'impresa, ma il risultato di una chiara imprudenza e disattenzione.

Il calcolo della svalutazione verificatasi successivamente alla sentenza di primo grado, in quanto questione che incide nel giudizio di liquidazione delle somme dovute, è rilevabile anche d'ufficio e senza espressa domanda.

App. Bologna 29-2-1980, n. 216; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Alvaro; Intercontinentale Assicurazioni s.p.a. (avv. Zucconi) c. Barbolini Sergio (avv. Stasi), Azienda Agricola Morazzo (avv. Giusti) e Cooperativa Comunale Trasporti s.r.l. (avv. Lorenzini). Rif. parz. Trib. Bologna 14-12-1977.

VENDI
legale.

Se
garanz
l'accor
a quel
decade
dato c
proced

App. B
seppe
Conf. T

SPESE
(91, 274)

Qu
tate; e,
tute, la
superat

App. B
Adriana
Fiducia

LAVORO
agricole.
mento d

Il ri
dell'art.
l'oralità
cesso, c
decision
successi
un'attiv
mutamen
prove ec
bilità del

App. Bo
Ermeneg
Nello (av

FALLIME
sponsabi

FALLIME
pubblich

La r
chiarazio
responsa

VENDITA. Eliminazione dei vizi. Consenso del venditore. Obbligazione autonoma. Garanzia legale. Incompatibilità (1230, 1490 c.c.).

Se il venditore, non tenuto all'eliminazione dei vizi della cosa venduta in forza della garanzia legale, acconsente alla detta eliminazione, che il compratore accetta o sollecita, l'accordo relativo realizza un'obbligazione autonoma del venditore, la quale si sostituisce a quella dovuta a norma dell'art. 1490 c.c., ed è inoltre sottratta ai brevi termini di decadenza e di prescrizione per questa previsti, sicché al compratore non può essere dato di sperimentare sia il rimedio nascente dalla garanzia legale che quello che procede dalla nuova obbligazione sostitutiva.

App. Bologna 29-2-1980, n. 226; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Bonafede; Jelmini Giuseppe (avv. Foti e Fonti) c. Fallimento Foglia e Rizzi s.p.a. (avv. Beghini e Michelini). Conf. Trib. Parma 3-3-1978.

SPESE GIUDIZIALI. Riunione di procedimenti. Separazione delle spese. Impossibilità (91, 274 c.p.c.).

Quando due cause vengono riunite diventa unico il processo nel quale sono trattate; e, poiché le spese giudiziali attengono al processo e non alle cause in esso dibattute, la separazione delle spese, in contemplazione della vecchia situazione processuale superata dalla riunione, non ha motivo d'essere.

App. Bologna 29-2-1980, n. 234; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Bonafede; Vanelli Adriana (avv. Buratti) c. Pozzi Renzo e F.A.T.A. s.p.a. (avv. Zuffi), Calvano Giuseppe e La Fiduciaria Assicurazioni s.p.a. (contumaci). Rif. parz. Trib. Bologna 15-9-1978.

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI). Rito speciale. Vertenze agrarie. Applicabilità. Caratteristiche peculiari. Unitarietà dell'attività processuale. Mutamento del giudice. Illegittimità (409, 421, 422 c.p.c.; l. 11-8-1973, n. 533).

Il rito speciale di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533 (applicabile anche, a norma dell'art. 409 n. 2 c.p.c., nelle controversie agrarie) ha come sue peculiari caratteristiche l'oralità e la concentrazione delle prove, ai fini della più sollecita definizione del processo, così da consentire al giudice di acquisire gli elementi ritenuti rilevanti per la decisione nella stessa udienza di discussione o, quando ciò non sia possibile, in altra successiva: di conseguenza, configurandosi la decisione della causa come il risultato di un'attività processuale unitaria, anche se svolta in più fasi, non può essere consentito il mutamento del giudice, e cioè che esso sia diverso nella fase dell'ammissione delle prove ed in quella della decisione della causa, per la violazione del principio dell'immutabilità del giudice chiamato a decidere.

App. Bologna 29-2-1980, n. 236; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Giblino, Est. Piccione; Carrara Ermenegildo, Moruzzi Giovanni e Bianca Maria (avv. Bonsignori e Frati) c. Dioni Angelo e Nello (avv. Isi e Bernardi). Dich. nullità Trib. Parma 12-4-1979.

FALLIMENTO. Sentenza dichiarativa. Revoca. Spese a carico del creditore istante. Responsabilità aggravata (96 c.p.c.; 21 r.d. 16-3-1942, n. 267).

FALLIMENTO. Curatore. Domanda di estensione. Sua veste. Organo esercente funzioni pubbliche (6 r.d. 16-3-1942, n. 267).

La responsabilità per danni prevista dall'art. 21 l. fall., nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, è posta a carico del «creditore istante» e va inquadrata nella responsabilità aggravata per lite temeraria.

Il curatore che chiede l'estensione del fallimento non per questo assume la posizione e la veste di un creditore istante, qualità che gli è estranea; trattasi invece di un'iniziativa assunta da un organo che svolge funzioni pubbliche, intesa ad eccitare l'esercizio di un potere d'ufficio affidato al Tribunale.

App. Bologna 7-3-1980, n. 238; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Gozzoli Bruno (avv. Carpi e Levoni) c. Fallimento Neri Hermes e Coletta Francesco s.d.f. (avv. Passanti Scota e Bergomi). Rif. parz. Trib. Modena 2-10-1976.

TRIBUTI IN GENERE. I.G.E. Trasferimenti di merci. Entrata imponibile. Elementi costitutivi. Imposte e tasse. Astratta addebitabilità al destinatario della merce. Sufficienza (12 l. 9-1-1940, n. 2).

TRIBUTI IN GENERE. Sovrimposta di confine sugli oli ricavabili da semi importati dall'estero. Importatore. Soggetto passivo (4 d.l. 30-10-1952, n. 1323).

TRIBUTI IN GENERE. Sovrimposta di confine sugli oli ricavabili da semi importati dall'estero. Consegna dei semi all'industriale disoleatore. Traslazione dell'imposta. Insussistenza. Corrispettivo per la disoleazione. Imponibile I.G.E. Sovrimposta cit. Estraneità (4 d.l. 30-10-1952, n. 1323).

L'art. 12, lettera c) della legge organica sull'I.G.E. («...concorrono a costituire l'entrata imponibile le imposte e tasse e quant'altro... è addebitato al destinatario della merce») va interpretato nel significato di regola ordinaria, e, pertanto, non va riferito alla circostanza di fatto consistente nel concreto addebito operato, quanto all'imposta o alla tassa, nei confronti del destinatario della merce.

Nel comma 1° dell'art. 4 del d.l. n. 1323 del 1952 («Nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi») il riferimento all'importatore come soggetto nei cui confronti è liquidata e riscossa la sovrimposta di confine è implicito, ma inequivoco, laddove si prevede che il tributo è liquidato e riscosso dalla dogana attraverso la quale avviene l'operazione di importazione: invero, poiché la detta operazione è compiuta dall'importatore, il soggetto passivo dell'imposizione non può essere che l'importatore medesimo.

Secondo la normativa del d.l. n. 1323 del 1952, la determinazione del debitore della sovrimposta di confine relativa a semi importati dall'estero è ispirata, nei vari momenti impositivi, al costante criterio che consiste nel dare esclusiva rilevanza alla relazione di fatto fra un dato soggetto e la materia prima sulla quale deve operarsi la liquidazione del tributo: pertanto, ove l'importatore dei semi, anziché trasferirli a terzi (con il conseguente effetto traslativo dell'imposta pagata in sede doganale), li consegna per la lavorazione all'industriale spremitore, diviene necessariamente proprietario anche degli oli, come lo era dei semi da cui gli oli sono stati ricavati, cosicché non può reputarsi che il fabbricante (nella cui raffineria siano stati avviati i semi) abbia, al momento dell'importazione e dell'applicazione del detto tributo, la disponibilità degli oli, come dei semi da cui si ricavano, né che si sia verificato il fenomeno della traslazione dell'imposta in capo al medesimo, mancando qualsiasi trasferimento di beni tra l'importatore e il fabbricante contro il versamento di un prezzo; con la conseguenza che in tale ipotesi deve ritenersi che il fabbricante sia rimasto completamente estraneo all'incidenza del citato tributo, e che pertanto non l'abbia addebitato all'importatore committente come costo componente il corrispettivo del servizio di lavorazione dei semi, corrispettivo destinato nel suo insieme a costituire il valore imponibile soggetto all'imposta I.G.E.

App. Bologna 7-3-1980, n. 240; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Italiana Oili e Risi s.p.a. (avv. Musso e Tonini) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato). Rif. Trib. Bologna 27-8-1977.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE. Occupazione illegittima. Ammontare del risarcimento. Valore dell'area occupata. Vincoli urbanistici. Imposti medio tempore. Irrelevanza (71, 72 l. 25-6-1865, n. 2359).

E' manifestamente ingiustificata la pretesa del Comune di voler condizionare i criteri di stima di un'area abusivamente occupata ai vincoli urbanistici che, medio tempore,

esso stesso ha imposti, posto che altrimenti si giungerebbe a consentire all'Ente medesimo di sottrarsi ad una parte della sua responsabilità per l'illecito commesso, permettendogli di ridurre, a sua discrezione, le conseguenze risarcitorie dell'occupazione abusiva.

App. Bologna 7-3-1980, n. 242; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso; Comune di Modena (avv. Ferrari, Palmieri e Testi) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato). Rif. parz. Trib. Bologna 22-3-1978.

SEPARAZIONE DI CONIUGI. Adulterio «sentimentale». Ingiuria grave. Intollerabilità della convivenza. Configurabilità (143, 151 c.c.).

Il cosiddetto «adulterio sentimentale», se non costituisce violazione dell'obbligo della fedeltà coniugale, concreta pur sempre gli estremi dell'ingiuria grave, tanto più ove sia tale da ingenerare agli occhi dei terzi il sospetto dell'esistenza di una relazione adulterina; il detto comportamento ingiurioso è di gravità tale da determinare l'intollerabilità della convivenza, oltre ad essere contrario ai doveri che derivano dal matrimonio perché offende la dignità e il decoro dell'altro coniuge ed è incompatibile con il regime etico della famiglia.

App. Bologna 7-3-1980, n. 244; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Mengoli, P.M. Passarelli (diff.); Conti Otello (avv. Logozzo) c. Poli Oriana (avv. Ruggieri e Vichi). Rif. parz. Trib. Bologna 17-9-1977.

FALLIMENTO. Fallito. Reato commesso prima della sentenza dichiarativa. Sentenza penale di condanna sopravvenuta. Spese processuali penali. Non ammissibilità al passivo (52 l. 16-3-1942, n. 267; 488, 576 c.p.p.).

Le spese processuali penali dovute da un soggetto fallito per un reato commesso prima del fallimento, ma in base a sentenza di condanna sopravvenuta alla relativa declaratoria, non costituisce per lo Stato un credito inseribile nella massa passiva fallimentare: trattandosi non di risarcimento dei danni, ma di restituzione delle somme che lo Stato eroga nel corso e per le esigenze del procedimento, non è ipotizzabile che la condanna alle spese retroagisca al momento della consumazione del reato, perché in quel momento il relativo credito è insussistente, dato che l'erogazione da parte dello Stato non ha neppure avuto inizio; invero, in relazione alle dette spese, è la sentenza definitiva di condanna che ha natura e funzione di accertamento costitutivo, onde può affermarsi che il credito dello Stato sorge nel momento in cui la responsabilità dell'imputato viene accertata con efficacia di giudicato.

App. Bologna 7-3-1980, n. 248; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato) c. Fallimento Conti Ezerico (avv. Maver e Tursi). Conf. Trib. Modena 25-1-1979.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Oggetto del contratto. Identificazione. Cose specifiche o generiche. Volontà negoziale. Rilevanza (1378 c.c.).

VENDITA. Bene immobile. Indicazione della misura da distaccarsi da un'unità determinata. Ammissibilità. Determinabilità dell'oggetto. Sussistenza. Atto di individuazione. Natura non negoziale. Forma scritta. Necessità (1346, 1349, 1350, 1378, 2659, 2826 c.c.).

VENDITA. Bene immobile. Oggetto. Determinazione per relationem con riferimento ad altro documento. Requisito della forma scritta. Sussistenza (1325, 1346, 1350 c.c.).

VENDITA. Bene immobile. Scrittura privata. Azione di verifica. Azione di accertamento del trasferimento. Diversità (216 c.p.c.).

Per stabilire se un contratto abbia ad oggetto cose specifiche o generiche non deve considerarsi la natura che normalmente hanno quelle cose, ma bisogna aver riguardo

soltanto alla conclusione del contratto, cioè al modo con cui le cose stesse sono state considerate dalle parti, nell'esercizio dell'autonomia privata, al momento della stipulazione del contratto; e ciò anche se in sede di esecuzione si dovrà pur sempre arrivare alla specificazione, distaccando dal genere la quantità pattuita.

Deve ritenersi ammissibile la vendita immobiliare generica, potendo parlarsi, anche per gli immobili, di fungibilità, derivante dalla loro natura obiettiva ovvero dalla volontà delle parti: invero il requisito della determinabilità dell'oggetto sussiste anche nel caso in cui un contratto di vendita immobiliare contenga l'indicazione della misura da distaccarsi da un'estensione di terreno esattamente determinata (che si presenta come un **genus limitatum**) ed è irrilevante che sia conferito ad un terzo, o ad una delle parti, ovvero rimesso ad un successivo accordo di queste, il potere di stabilire la forma e la collocazione particolare del terreno venduto, costituendo questo successivo adempimento null'altro che un atto di integrazione del contratto, che si svolge nei limiti precettivi già fissati, sicché non occorre quell'altro incontro di consensi che renderebbe inutile il contratto precedente; comunque, trattandosi di atto destinato a dar luogo all'ulteriore requisito di fatto, che, integrando la originaria volontà contrattuale, ne fa discendere l'effetto traslativo (ex art. 1378 c.c.), in ragione della natura immobiliare del bene da trasferire esige l'uso della forma scritta **ad substantiam**, anche perché è l'unico atto idoneo a consentire l'osservanza delle norme previste in materia di trascrizione dal combinato disposto degli artt. 2659 n. 4 e 2826 c.c.

Il requisito della forma ascritta **ad substantiam** previsto dall'art. 1350 c.c. deve considerarsi adempiuto anche nel caso in cui gli immobili oggetto del negozio di trasferimento non siano stati direttamente indicati ed identificati nel documento in cui il negozio stesso è stato consacrato, ma in tale documento risultino determinati **per relationem** con riferimento ad altro documento, unico ed insostituibile, sulla cui esistenza e sul cui contenuto non sussistano dubbi di sorta, né possibili equivoci tra le parti contraenti e per il giudice, chiamato ad interpretare la comune intenzione delle parti stesse.

Non è possibile sostenere che la domanda di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento immobiliare mediante scrittura privata non autenticata attenga sostanzialmente anche all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione della scrittura medesima, poiché tale ultima azione, attenendo esclusivamente all'intrinseco, non comporta, né implica di necessità, l'esercizio di quella, nettamente diversa, di accertamento del diritto che si assume discendere dalla scrittura (azione che, dato il suo oggetto, non è suscettibile di trascrizione né ai sensi dell'art. 2653 n. 1 c.c., né sulla base dell'art. 2652 n. 3 c.c., né, infine, in virtù dell'art. 2645 c.c.).

App. Bologna 7-3-1980, n. 249; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Mancini Umberto e Libralato Antonia (avv. Marturana) c. Rocchi Guerrina (avv. Mazonne, Majo e Nardella). Rif. parz. Trib. Forlì 15-1-1979.

DANNI CIVILI. Lucro cessante. Ammontare. Criteri estimativi. Cosa giudicata. Rivalutazione. Possibilità (1223 c.c.).

Non osta alla rivalutazione del lucro cessante il fatto che la statuizione circa l'entità del danno per mancato guadagno sia già coperta dal giudicato, poiché soltanto al momento della pronuncia definitiva della somma risarcibile il debito di valore si converte in debito pecuniario, mentre ai fini dell'esclusione della incidenza effettuale del fenomeno del deprezzamento monetario nel procedimento liquidativo del danno non può attribuirsi alcun rilievo giuridico ad una pronuncia che determini semplicemente i criteri estimativi o i parametri di valutazione.

App. Bologna 7-3-1980, n. 250; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Pini Sergio (avv. Busi, Nicolò e Lucci) c. Falchini Riccardo (avv. Clausi Schettini, Caramella e Pili). Conf. Trib. Prato non def. 1-4-1970 e def. 3-8-1972 (rinvio da Cass. 3-11-1978).

CONTRATTI BANCARI. Conto corrente. Pluralità di intestatari. Ripartizione interna delle somme depositate. Presunzione legale. Prova contraria. Oggetto. Fattispecie (1298, 1854 c.c.).

Sulla base del combinato disposto dagli artt. 1854 e 1298 c.c., deve ritenersi che il semplice deposito di denaro effettuato da uno degli intestatari del conto bancario

è insufficiente ad integrare il requisito della prova contraria alla presunzione di legge relativa alla ripartizione interna dell'obbligazione tra più creditori solidali, occorrendo invece la dimostrazione che i versamenti siano stati eseguiti con denaro proprio ed esclusivo del depositante, e cioè con mezzi finanziari tratti da una sua attività personale o comunque di sua esclusiva pertinenza. (Nella specie, uno degli intestatari di un conto corrente bancario assumeva di avere dato la prova del diritto esclusivo su parte delle somme depositate mercè la produzione di sei distinte di versamento del denaro sul medesimo conto corrente).

App. Bologna 7-3-1980, n. 251; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Alvaro; Ghidini Pietro (avv. Ferrari e Bonino) c. Bonvini Pasqua (avv. Vitali e Grandi). Conf. Trib. Piacenza 16-4-1974.

LAVORO (RAPPORTO DI). Contratto di prestazione artistica. Animatore di spettacolo. Comportamento disdicevole. Grave inadempimento contrattuale. Configurabilità. Fatti-specie (1453 c.c.).

Se il comportamento dell'animatore di uno spettacolo, che fa parte di esso ma che resta solo un comportamento sempre facilmente emendabile se e in quanto sia evidente che non riceve l'apprezzamento degli spettatori, sia tale da indurre molti di essi a cessare di frequentare il locale ove si svolge lo spettacolo medesimo, deve ritenersi che l'impresario abbia diritto sia alla risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione artistica, sia al risarcimento dei danni patiti, ai sensi dell'art. 1453 c.c. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che nel reiterato espediente di apostrofare grossolanamente e con parole anche offensive ora questa ed ora quella persona del pubblico sia individuabile un'ipotesi di inadempimento contrattuale da parte dell'animatore di uno spettacolo).

App. Bologna 7-3-1980, n. 253; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; Vallicelli Dosia (avv. Auffero) c. Parlato Sergio (avv. Stazzone e Montaguti). Rif. Trib. Bologna 26-1-1976.

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA. Obbligazione dell'arricchito. Debito di valore (2041 c.c.).

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA. Proposizione in via principale di altra azione. Presupposti e concreto interesse. Insussistenza. Domanda subordinata d'indebito arricchimento. Ammissibilità (2042 c.c.).

Il debito di chi si arricchisce senza causa è di valore e non di valuta, perché ha per contenuto o l'adempimento specifico o la rifusione del valore venuto meno nel patrimonio dell'impoverito, per cui nel ristabilire l'equivalenza dovuta deve essere tenuto conto anche della minore capacità di acquisto della moneta.

L'azione di indebito arricchimento, nonostante il suo carattere sussidiario, non può ritenersi inammissibile nel caso di mera enunciazione, in via principale, di altra azione, senza che risultino sussistenti i presupposti di quest'ultima e l'interesse e la pratica utilità della stessa, anche in relazione alla consistenza del *petitum*.

App. Bologna 7-3-1980, n. 256; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Ricca; Leporati Assunta ved. Conciatori (avv. Monzoni e Piazza) c. Comune di Terenzo (avv. Ferrari e Soresi Bordini). Rif. parz. Trib. Parma 10-4-1970 (rinvio da Cass. 29-6-1977).

MUTUO. Azione di restituzione. Onere della prova. Regime (1813, 2697 c.c.).

La parte che adisce il giudice per ottenere la condanna del convenuto alla restituzione di una somma di denaro, che pretende di aver dato a mutuo, ha l'onere di dimostrare non soltanto la corresponsione della somma medesima, ma anche il

titolo per cui è stata consegnata; e l'eventuale eccezione del convenuto, il quale affermi che la somma è stata data a titolo diverso, non è un'eccezione in senso proprio, perché non tende ad affermare l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione del mutuo (che in tal modo verrebbe implicitamente ammesso), ma soltanto a negarne l'esistenza, sicché non si verifica l'inversione dell'onere della prova, e non spetta al convenuto dimostrare l'esistenza del diverso titolo eccetto, ma resta all'attore dare la prova della stipulazione del mutuo.

App. Bologna 7-3-1980, n. 261; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; Visintin Franca (avv. Barbolini e Taurino) c. Gnudi Paolo (avv. Tosatti e Ferrari). Conf. Trib. Modena 22-12-1978.

COMPETENZA CIVILE. Deroga convenzionale alla competenza territoriale. Bolla di consegna. Firma del commesso. Inconfigurabilità (2210 c.c.; 29 c.p.c.).

L'atto scritto previsto dall'art. 29 c.p.c. non può essere concretato dalla firma di un dipendente, anche se dotato di poteri rappresentativi, attestante la ricezione della merce; dichiarazione che concerne la fase esecutiva del contratto e non l'espressione della volontà negoziale.

App. Bologna 7-3-1980, n. 262; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Longhi Aurelio (avv. Gamberini) c. Landini Mirco (avv. Ghislanzoni e Montessori). Conf. Trib. Bologna 5-9-1978.

AGRICOLTURA. D. leg. n. 114 del 1948. Benefici a favore della piccola proprietà contadina. Concessione. Condizioni. Esistenza. Attestazione dell'ispettorato agrario provinciale. Necessità (1 d. leg. 24-2-1948, n. 114).

Il d. leg. n. 114 del 1948, che ha dettato provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, prevede la concessione di certi benefici, soprattutto fiscali, purché sussistano certe condizioni, alcune delle quali devono essere accertate ed attestate dall'ispettorato agrario provinciale, quali quelle relative alla qualità di coltivatore diretto del compratore ed alla idoneità del fondo alla formazione della piccola proprietà contadina, come è espressamente richiesto dall'art. 1 del predetto testo normativo: in particolare alla documentazione predetta non possono supplire né la dichiarazione che abbia fatto la parte acquirente, nell'atto di compravendita, di voler usufruire dei benefici previsti da quella legge, né la prova dell'applicazione, da parte dell'Ufficio del Registro, dei corrispondenti benefici fiscali (applicazione che viene normalmente effettuata sulla base della richiesta della parte, ed è condizionata all'ammissione da parte del detto ispettorato).

App. Bologna 7-3-1980, n. 264; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; Tartari Renzo (avv. Indelli) c. Tani Erio (avv. Piani e Borgatti) e Torrisi Giuseppe (avv. Pascucci e Guzzinati). Rif. Trib. Ferrara, Sez. spec. vert. agr. 8-3-1979.

TERMINI PROCESSUALI CIVILI. Sospensione feriale. Sequestro. Fase preliminare. Inapplicabilità. Procedimento per la convalida e la causa di merito. Applicabilità (672, 673, 681, 682 c.p.c.; 3 l. 7-10-1969, n. 742; 92 r.d. 30-1-1941, n. 12).

RESPONSABILITA' CIVILE. Danneggiato. Concorso di colpa. Giudizio d'appello. Rilevabilità ex officio. Eccezione. Proposizione per la prima volta in appello. Ammissibilità (1227, 2056 c.c.; 112 c.p.c.).

Tenuto conto della ratio che ispira la legge n. 742 del 1969, volta ad evitare che le controversie urgenti subiscano dannosi ritardi per la sospensione feriale dei termini processuali, deve notarsi che i procedimenti cautelari hanno natura urgente nel periodo

preliminare
debba essere
questo
genza di
la attine
dall'ambi
quello d

Il gi
battuta i
fatto ill
denza c
la colpa
dannegg
devolme
concreto
gli effett
te potre
impugna

**App. Bo
Ballarini
Ballarini**

**APPALTO
ventiva v**

**TELEFO
eseguita
Inconfig**

**TELEFO
di ripeti**

La
(o servi
parte di
verifica

In r
appalto
eseguita
to contr
quale fo
il detto
tangibile
per l'ap
ta), con
zione di

Il n
te il la
tizione
zio tele
gata e
altra alt
tuali di
te pagat

**App. Bo
- III Zo**

**DIRITTO
clusiva**

L'ar
della fe

preliminare (di sommaria cognizione), quando si discute se il provvedimento richiesto debba essere o meno adottato: pertanto, allorché la questione della convalida del sequestro è valutata unitamente a quella di merito, viene meno ogni particolare esigenza di speditezza, poiché la controversia relativa alla convalida si inserisce in quella attinente al merito della causa, controversia quest'ultima che esula certamente dall'ambito normativo dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e di conseguenza da quello dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969.

Il giudice d'appello è tenuto a proporsi anche d'ufficio la questione, pur non dibattuta in primo grado, dell'eventuale concorso di colpa del soggetto danneggiato da fatto illecito e, ove lo ritenga sussistente, a stabilire la quantificazione della sua incidenza causale: non è invero possibile, concettualmente, prendere in considerazione la colpa dell'autore del danno senza esaminare per ciò stesso la eventuale colpa del danneggiato, in quanto le colpe dei medesimi si fronteggiano, si influenzano e vicendevolmente si determinano; inoltre, posto che l'accertamento di tale concorso ha in concreto il carattere processuale di eccezione, essendo volto a scongiurare in parte gli effetti pregiudizievoli della domanda, non v'è dubbio che la relativa istanza di parte potrebbe essere formulata per la prima volta in appello, mediante un motivo di impugnazione.

App. Bologna 14-3-1980, n. 267; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; A.M.G.A. (avv. Ballarini) c. E.N.E.L. (avv. Pugliesi), Ditta Galletti Sergio (avv. Coliva), A.T.C. (avv. Ballarini) e Chiarini Marlo e Carla (avv. Fontaine Panciatichi). Rif. Trib. Bologna 30-3-1976.

APPALTO. Opera da eseguire per partite. Pagamento. Presunzione di accettazione. Preventiva verifica. Necessità (1666 c.c.).

TELEFONO. Contratto di abbonamento. Appalto di servizi. Verifica della prestazione già eseguita. Impossibilità. Pagamento di una singola partita. Presunzione di accettazione. Inconfigurabilità (1666 c.c.).

TELEFONO. Contratto di abbonamento. Disservizio. Mancato recesso dell'utente. Azione di ripetizione dell'indebitato. Non preclusione (1671, 2033 c.c.).

La norma di cui al comma 2° dell'art. 1666 c.c., secondo cui, in materia di opera (o servizio) da eseguire per partite, il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera (o di servizio) pagata, presuppone, per la sua applicazione, l'intervenuta verifica delle singole partite d'opera (o di servizio) già eseguite.

In materia di contratto di abbonamento telefonico, da intendersi quale contratto di appalto con prestazione continuata di servizi, la verifica della parte di servizio già eseguita è impossibile, per l'evidente considerazione che, pur se può in ogni momento controllarsi lo stato degli impianti, non è assolutamente possibile verificare **ex post** quale fosse quello stato nel momento del pregresso uso degli impianti stessi: invero il detto servizio non si materializza e cristallizza, una volta prestato, in una situazione tangibile e immutabile che possa essere verificata, e pertanto manca il presupposto per l'applicazione dell'art. 1666, comma 2° (la verifica della parte di servizio eseguita), con la conseguenza che il pagamento di una singola partita non genera la presunzione di accettazione della medesima.

Il non avere l'utente receduto dal contratto di abbonamento telefonico, nonostante il lamentato disservizio, non preclude al medesimo il potere di agire per la ripetizione di quanto indebitamente pagato, posto che, operando la società per l'esercizio telefonico in regime di monopolio, l'utente viene a trovarsi in una situazione obbligata e senza scelta: se non vuol privarsi totalmente di quel servizio non ha invero altra alternativa che mantenere in vita il contratto, avanzare i suoi reclami per gli eventuali disservizi e quindi chiedere, se del caso, la ripetizione di quanto indebitamente pagato.

App. Bologna 14-3-1980, n. 269; Sez. I Civ.; Pres. Mariani; Est. Insolera; S.I.P. s.p.a. - III Zona (avv. Selvatici) c. Micron s.r.l. (avv. Nisticò). Rif. parz. Trib. Bologna 5-4-1978.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. Legge regolatrice delle obbligazioni. Natura esclusivamente sostanziale (25 prel.).

L'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale ha per oggetto la determinazione della legge regolatrice di un rapporto contrattuale allorché gli stipulanti sono citta-

dini di stati diversi, e non invece l'individuazione del giudice chiamato ad applicarla: pertanto può ben sussistere la giurisdizione del giudice italiano anche se la controversia, in base alle regole del diritto internazionale privato, debba essere decisa mediante legge straniera.

App. Bologna 14-3-1980, n. 270; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Ditta Calzaturificio En Mar (avv. Ferro) c. Ditta Fritz Hohensinner jun. (avv. Bordoni e Lenzini). Rif. Trib. Ravenna 3-5-1978.

TITOLI DI CREDITO. Titoli al portatore smarriti o sottratti. Decreto di ammortamento. Nullità assoluta. Azione di accertamento. Emittente. Legittimazione (2006 c.c.; 100 c.p.c.).

Nell'ipotesi di pronuncia di un decreto di ammortamento di un titolo al portatore per il quale tale procedura non è consentita, e che appare quindi affetto da nullità assoluta, l'emittente del titolo è legittimato a proporre la relativa azione di accertamento negativo, ed il suo interesse è determinato dall'inopponibilità, al terzo legittimo detentore del titolo, del pagamento effettuato all'ammortante o del rilascio di un duplicato, appunto per la nullità del decreto di ammortamento, nullità che esclude la validità dell'adempimento.

App. Bologna 14-3-1980, n. 271; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso; Bulgarelli Mario (avv. Falchieri e Pacchioni) c. I.M.I. (avv. Lenzi, Guazzagli-Marini e de Gregorio). Conf. Trib. Modena 6-4-1978.

FALLIMENTO. Società. Socio illimitatamente responsabile. Estensione ex lege. Fallimento personale. Revoca. Estraneità alla società fallita. Accertamento implicito (21, 148 r.d. 16-3-1942, n. 267).

FALLIMENTO. Concordato fallimentare. Assuntore. Posizione giuridica. Successore della massa dei creditori. Giudizi instaurati dal curatore. Prosecuzione. Legittimazione (111 c.p.c.; 124 r.d. 16-3-1942, n. 267).

PROCEDIMENTO CIVILE. Parte costituita. Perdita della capacità. Riassunzione. Termine perentorio. Decorrenza dall'interruzione del processo (300, 305 c.p.c.).

PROCEDIMENTO CIVILE. Interruzione. Prosecuzione o riassunzione del processo. Termine. Decorrenza. Evento interruttivo. Conoscenza di fatto. Insufficienza. Fattispecie (299, 300, 301, 305 c.p.c.).

A norma dell'art. 148 l. fall. il fallimento in proprio dei singoli soci illimitatamente responsabili di una società irregolare dichiarata fallita deriva unicamente dal fallimento della società, quale effetto necessario che, sottratto ad ogni valutazione discrezionale, prescinde anche dalla qualità di imprenditore dei singoli soci e dal concreto accertamento del loro stato di insolvenza, cosicché il solo collegamento tra il socio illimitatamente responsabile ed il suo stato di insolvenza è la qualità di socio di una società irregolare fallita: ne deriva che la revoca del fallimento personale del presunto socio, in seguito a sua opposizione, implica necessariamente la sua esclusione dalla società fallita.

L'assuntore del concordato, cioè il cessionario di tutte le attività fallimentari (che si assume l'accollo delle obbligazioni derivanti dal concordato), non succede al fallito o al curatore del fallimento per volontà di questo, ma succede alla massa, e quindi non può confondersi con un qualunque cessionario o successore a titolo particolare: ne deriva che, esclusa l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c., l'assuntore del concordato è legittimato, attivamente e passivamente, anche in sede di impugnazione, a proseguire i giudizi già iniziati dal curatore, in rappresentanza della massa dei creditori, per far valere le azioni che già a questa competevano.

Le sentenze 15-12-1967, n. 139 e 6-7-1971, n. 159 della Corte Costituzionale hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 305 c.p.c., con esclusivo riferimento agli artt. 299, 300, comma 3° e 301 dello stesso codice: pertanto è tuttora vigente, nell'attuale

ordinamento giuridico, il precetto, risultante dal combinato disposto degli artt. 305 e 300, comma 1° e 2° c.p.c., secondo cui l'interruzione del processo segna il momento della decorrenza del termine di riassunzione dello stesso nell'ipotesi di perdita della capacità della parte avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio a mezzo di procuratore.

La conoscenza dell'evento interruttivo, idonea a far decorrere il termine di prosecuzione o riassunzione del processo nelle ipotesi di cui agli artt. 299, 300, comma 3° e 301 c.p.c., deve essere legale, e cioè derivante da dichiarazione, comunicazione o certificazione dell'evento stesso, non essendo all'uopo sufficiente la conoscenza di fatto che di esso le parti interessate possono avere acquistato aliunde. (Nella specie, la Corte ha rilevato che la pubblicazione di una sentenza non è idonea a far decorrere il detto termine nei confronti di un terzo, posto che essa comporta una presunzione di conoscenza della stessa, ai fini peraltro dell'impugnazione annuale, solo per le parti del relativo procedimento).

App. Bologna 14-3-1980, n. 274; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Dirodi Natale (avv. Di Biase) c. Latorre Giovanni, Turi Mario e Lido di Portonuovo s.p.a. (avv. Bertl Arnoaldi Vell e Volpi). Rif. parz. Trib. Forlì 27-11-1978.

DELIBAZIONE. Convenzione italo-francese 3-6-1930. Sentenza dichiarativa di fallimento. Esecuzione coatta. Cosa giudicata. Riconoscimento automatico. Condizioni. Sussistenza. Esame ex officio. Necessità (1 I. 7-1-1932, n. 45).

DELIBAZIONE. Convenzione italo-francese 3-6-1930. Sentenza dichiarativa di fallimento. Questioni conseguenziali. Disciplina della competenza. Liquidazioni giudiziarie. Applicabilità (1 I. 7-1-1932, n. 45).

Sulla base della convenzione italo-francese del 3 giugno 1930, resa esecutiva in Italia con l. 7 gennaio 1932, n. 45, si deve ritenere che il giudice della delibazione di una sentenza di fallimento, pure se ai fini limitati della sua esecuzione coatta, deve esaminare, anche d'ufficio, se ricorrano le condizioni per il riconoscimento automatico della sentenza come cosa giudicata, condizioni elencate nell'art. 1 della detta convenzione.

L'art. 25, comma 1° della convenzione italo-francese del 3 giugno 1930, resa esecutiva in Italia con l. 7 gennaio 1932, n. 45, che determina la competenza per le questioni conseguenziali alla pronuncia di fallimento, si applica anche con riguardo alle « liquidazioni giudiziarie », poiché ricorrono per tali procedure concorsuali le stesse precise ragioni per le quali si è ritenuto opportuno disporre l'attrazione, nell'ambito della competenza internazionale del giudice che ha dichiarato il fallimento, delle cause che ne discendono.

App. Bologna 14-3-1980, n. 275; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Diffusion 007 (avv. Bertozzi e Camerini) c. Forti Massari (avv. Manaresi e Benassi). Resp. dell. Trib. Comm. Cannes 15-9-1977.

MEDIAZIONE. Fondo rustico. Vendita. Prelazione legale. Affittuario coltivatore diretto. Attività di mediazione. Configurabilità (1754 c.c.).

Non è possibile sostenere che per l'esistenza di un rapporto di affittanza sul fondo compravenduto, nonché del diritto di prelazione legale degli affittuari, non è configurabile un'attività che presenti gli estremi della mediazione, ovvero consista nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare.

App. Bologna 14-3-1980, n. 283; Sez. II. Civ.; Pres. Gibiino, Est. Alvaro; Peretti Virginia (avv. Nanni Casadio) c. Capizzi Mario (avv. Rizzoli). Rif. parz. Trib. Bologna 12-9-1977.

PROCEDIMENTO CIVILE. Morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza. Atto di impugnazione. Notifica al procuratore costituito. Inammissibilità (299, 328, 330 c.p.c.).

Ove la parte sia morta fra il momento della pubblicazione della sentenza e quello dell'instaurazione del giudizio di impugnazione, è inammissibile il gravame notificato al procuratore costituito per la parte defunta, ad eccezione delle ipotesi in cui il decesso non sia stato notificato nelle forme di rito o l'impugnante non ne abbia avuto aliunde notizia senza sua colpa.

App. Bologna 14-3-1980, n. 285; Sez. II Civ., Pres. Gibiino, Est. Alvaro; Mazzocchi Giovanni (avv. Pascucci e Dodici) c. Brugatelli Fernando (avv. Giacomelli e Clementoni). Conf. Trib. Piacenza 23-11-1977.

LOCAZIONE. Bene immobile. Autorizzazione amministrativa. Utilizzazione da parte del conduttore. Consenso del concedente. Affitto d'azienda. Inconfigurabilità (1571, 1615, 2555, 2562 c.c.).

La semplice possibilità di utilizzazione di un'autorizzazione ad esplicare una determinata attività, negozialmente accordata (anche se in violazione del vigente ordinamento, il quale vieta atti di disposizione delle autorizzazioni amministrative) dal proprietario di un immobile al conduttore del medesimo, non vale a trasformare in affitto d'azienda un semplice contratto di locazione: invero l'accettazione dell'opposto principio impedirebbe al proprietario di un immobile, che sia titolare di un'autorizzazione amministrativa, la concessione in locazione dell'immobile stesso per l'esercizio di un'uguale attività.

App. Bologna 14-3-1980, n. 289; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Fabbri Edda (avv. Cagnani) c. Grifoni Vittorio (avv. Salvadori e Dalla Costa) e Volpe Lucia (contumace). Rif. Trib. Forlì 24-5-1978.

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Assicurazione contro gli infortuni. Oggetto. Attività normali non aventi carattere professionale. Nozione. Fattispecie (1904 c.c.).

Rientrano nell'ambito delle attività normali (termine avente riferimento ovviamente alla generalità dei soggetti e non a quella che può essere la «normalità» del singolo assicurato) non aventi carattere professionale anche quelle che, seppure di per sé formanti oggetto dell'opera di terzi specializzati, trovano comune esplicazione personale in occasioni della vita individuale, domestica o sociale che non richiedono particolare competenza o impegno (non sembra pertanto si possa dubitare che siano attività normali quelle ad esempio di piccole riparazioni agli impianti elettrici o idrici, ai mobili o agli infissi di casa, o al proprio autoveicolo, che la grande maggioranza delle persone sa compiere, anche in rapporto alla modifica dei mezzi posti a disposizione dall'evoluzione tecnica). (Nella specie, la Corte ha negato la possibilità di ricomprendere nell'attività normale il taglio di rami, a mezzo di una roncola, in un bosco e su di un terreno scosceso).

App. Bologna 14-3-1980, n. 290; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Belli Antonio (avv. Grassani e Belli) c. Italiana Incendio e Rischi diversi s.p.a. (avv. Bianchi e Del Sordo). Conf. Trib. Parma 31-5-1978.

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). R.c.a. Sinistro. Domanda di mero accertamento della responsabilità. Preventiva richiesta di risarcimento. Necessità (22 I. 24-12-1969, n. 990).

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). R.c.a. Giudizio risarcitorio. Richiesta preventiva di risarcimento. Non necessità (22 I. 24-12-1969, n. 990).

Anche la domanda intesa ad accertare la responsabilità del sinistro soggiace all'onere previsto dall'art. 22 della legge sull'assicurazione obbligatoria, e ciò in quanto

un tale accertamento della responsabilità costituisce il presupposto per ottenere il risarcimento del danno, cosicché, se esso fosse ammissibile senza l'osservanza di quell'onere, verrebbe eluso lo scopo perseguito dalla legge, che è quello di porre le imprese assicuratrici in grado di istruire la pratica e di raccogliere tutti gli elementi di valutazione per procedere o meno alla liquidazione del danno in via stragiudiziale.

L'onere previsto dall'art. 22 della l. n. 990 del 1969 riguarda il danneggiato che intenda ottenere il risarcimento dei propri danni, non il terzo responsabile del danno altrui: invero la chiamata in garanzia da parte di chi è convenuto in giudizio dalla persona danneggiata va eseguita in termini ristretti, la cui determinazione dipende dalla volontà del giudice che autorizza la chiamata (art. 106 e 269 c.p.c.), e che possono essere, e di solito sono, insufficienti a consentire il preventivo adempimento di cui all'art. 22 ed il decorso del termine di sessanta giorni.

App. Bologna 14-3-1980, n. 292; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; Fregnan Gaspare (avv. Petrachi) c. Franchi Giuseppe (avv. Lo Munno), Gaudenzi Adolfo (avv. Bompani) e Pagliaro Ignazio (avv. Soliani). Rif. Trib. Bologna 26-7-1978.

CONTRATTI AGRARI. Fondo rustico appartenente ad una fondazione. Affitto. Stipulazione. Rappresentante senza potere. Bilancio annuale. Voci dell'attivo. Canoni. Ratifica del contratto. Configurabilità (1398, 1399 c.c.).

La circostanza che annualmente il consiglio di amministrazione di una fondazione ed il suo presidente abbiano esaminato ed approvato, sia in sede preventiva che consuntiva, i bilanci della fondazione stessa, nei quali era riportato, tra le voci dell'attivo, l'introito costituito da un canone di affitto di fondo rustico, costituisce elemento sufficiente per desumere la volontà dell'ente, validamente espressa attraverso il suo organo rappresentativo deliberante, di far proprio il relativo contratto di affitto, conseguendone direttamente gli effetti attraverso la consapevole accettazione dei predetti canoni; invero essa rappresenta quel fatto concludente che, implicando necessariamente la volontà del *dominus* di far proprio il negozio, esclude la necessità di un'apposita delibera autorizzante la ratifica, posto che l'approvazione del bilancio, e quindi dell'operazione ivi contenuta, è una precisa manifestazione di volontà dell'ente, che è resa pubblica con la pubblicità dei bilanci (e quindi si estrinseca all'esterno dell'organo), e come tale può essere appresa dall'affittuario, che ha la possibilità di vedere sempre accettati, anno per anno, i canoni da lui versati.

App. Bologna 14-3-1980, n. 294; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; Fondazione Americi-Montevicchio (avv. Salvadori) c. Boschetti Divo (avv. Valtangoli). Conf. Trib. Forlì, Sez. spec. vert. agr. 21-6-1979.

SOCIETA'. Nuovo socio. Adesione. Rinvio all'atto costitutivo ed allo statuto. Contratto per relationem perfectam. Configurabilità. Fattispecie (1332 c.c.).

ARBITRATO E COMPROMESSO. Clausola compromissoria. Esistenza. Eccezione. Arbitrato irrituale. Proponibilità in qualunque stato e grado del processo (100, 808 c.p.c.).

Nel caso di adesione di un nuovo socio ad una società già costituita si deve propriamente ravvisare la formazione di un contratto **per relationem perfectam**, nel senso che il rinvio all'atto costitutivo ed allo statuto della società e l'approvazione del patto che dispone tale rinvio sono opera comune di tutte le parti, senza quella predisposizione unilaterale che caratterizza le ipotesi disciplinate dall'art. 1341 c.c.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società sia opponibile al nuovo socio anche se questi, all'atto del suo ingresso nella società medesima, non l'abbia specificamente approvata per iscritto).

Ove la clausola compromissoria preveda un arbitrato irrituale, l'eccezione relativa all'esistenza della clausola stessa può essere proposta in ogni momento del giudizio di merito (fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, e persino dinanzi al consigliere istruttore in appello), dando essa luogo non ad una questione di competenza,

bensi solamente ad una questione di rinuncia, o meno, alla tutela giurisdizionale da parte dei contraenti, ovvero di proponibilità dell'azione giudiziaria sotto il profilo dell'interesse ad agire.

App. Bologna 21-3-1980, n. 295; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Aldini Sante e altri (avv. Formigini e Gulmanelli) c. Biserni Gian Antonio (avv. Pugliesi e Maggiori). Rif. Trib. Forlì 21-11-1977.

CONTRATTI DELLA P.A. Ente pubblico non economico. Forma scritta. Necessità. Assenza di tale requisito. Conseguenza. Nullità-inesistenza (1325, 1418 c.c.).

I contratti degli enti pubblici non economici sono soggetti alla regola della forma scritta ad substantiam, regola che trova giustificazione nei controlli cui la pubblica amministrazione è sottoposta e nella stessa necessità di documentare la propria attività e la gestione del pubblico denaro; con la conseguenza che i detti contratti, se non redatti per iscritto, debbono ritenersi colpiti da nullità-inesistenza, rilevabile d'ufficio dal giudice, non già da nullità relativa, eccepibile dalla sola amministrazione e riferibile agli atti preparatori ed interni inerenti al procedimento formativo della volontà dell'ente.

App. Bologna 21-3-1980, n. 296; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Segattini Luigi (avv. Pugliesi) c. E.N.P.A.M. (avv. Fanzini e Dimita), nonché E.N.P.A.M. (avv. Fanzini e Dimita) c. Monti Attilio (avv. Minelli, De Luca e Gambino). Conf. Trib. Bologna 29-3-1977.

FALLIMENTO. Crediti ammessi. Ammontare. Giudice delegato. Decisione. Dispositivo. Errore materiale. Correzione. Sentenza. Necessità (91 r.d. 16-3-1942, n. 267).

In materia di ammontare dei crediti ammessi allo stato passivo fallimentare, quello che ha rilievo è l'importo che figura alla voce «decisioni» dell'apposito modulo, la quale costituisce il dispositivo della decisione adottata dal giudice delegato; dispositivo che, se pur appare il frutto di un errore materiale, non può essere corretto da una semplice comunicazione del curatore, bensì, ove sia stato emesso il decreto di esecutorietà, solo da una sentenza.

App. Bologna 21-3-1980, n. 299; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso; Calipso s.p.a. (avv. Becca e Carli) c. Fallimento N.A.M. s.d.f. (avv. Scagliarini e Brioli). Rif. parz. Trib. Rimini 15-6-1978.

AGRICOLTURA. Prelazione. Permuta. Contestuale acquisto dell'immobile permutato. Riscatto. Esclusione (8 l. 26-5-1965, n. 590; 7 l. 14-8-1971, n. 817).

AGRICOLTURA. Prelazione. Esclusione. Permuta. Nozione restrittiva. Inaccogliabilità (8 l. 26-5-1965, n. 590).

Il riscatto di cui agli artt. 8 della l. n. 590 del 1965 e 7 della l. n. 817 del 1971 non è consentito, nel caso di permuta, neppure ove l'immobile permutato con il fondo agricolo oggetto della dichiarazione di riscatto risulti esser stato acquistato dal retrattato lo stesso giorno in cui fu stipulata la permuta, poiché, in difetto della prova della simulazione dei due negozi coevi, gli stessi restano del tutto autonomi e distinti sotto i profili soggettivo e oggettivo, formale e sostanziale.

L'attribuire ad un'ipotesi di esclusione della prelazione (e del riscatto), qual è quella della permuta, un contenuto più ristretto di quello proprio del negozio genericamente menzionato (senza precisazioni e limitazioni) nella norma comporta necessariamente un ampliamento della sfera di applicazione della prelazione (e del riscatto), ampliamento che determina una più accentuata incidenza nel diritto di proprietà e nella libertà di contrattazione, al di là dell'ambito stabilito dal legislatore con disposizioni eccezionali, e quindi di stretta interpretazione: invero è del tutto palese che il

comma 2
esclusione
il fallimento
destinati
permuta,
in genere
di fondi
sarebbero

**App. Bologna
ved. Berg
Trib. Regg**

**TRIBUNALI
d.p.r. 23-1-**

L'obbligo
38 del d.p.
tutti coloro
ovvero sia
quella di im

**App. Bologna
s.a.s. (avv.
Conf. Trib.**

**LOCAZIONI
siva. Validi
terio per v**

**LOCAZIONE
stino della**

La con
immobili ur
ma dell'art.
riferimento
a norma de
sul diritto
risoluzione

L'abitu
inoperante
stino della
spiegare eff
giuridiche s

**App. Bologna
(avv. Tenegg**

**OBBLIGAZIO
tazione del d**

**MUTUO. Cap
Spese legali.**

In relazi
quietanza co

comma 2° dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965 prevede distinti ed autonomi casi di esclusione della prelazione e, dopo « la permuta, la vendita forzata, la liquidazione coatta, il fallimento e l'espropriazione per pubblica utilità », menziona l'ipotesi dei « terreni » destinati ad utilizzazione edilizia secondo i piani regolatori, riferendosi non più alla permuta, già contemplata in precedenza, bensì al « trasferimento a titolo oneroso » in genere di cui è parola nella parte iniziale dell'art. 8, e cioè all'ipotesi della vendita di fondi agricoli, ovvero di quei terreni che, senza la detta particolare destinazione, sarebbero diretto oggetto della prelazione.

App. Bologna 21-3-1980, n. 301; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Bizzocchi Marta ved. Bergomi (avv. Berti e Lombardini) c. Ghizzoni Dino (avv. Maver e Silipigni). Conf. Trib. Reggio Emilia 11-7-1978.

TRIBUTI IN GENERE. Imposta doganale. Importazione clandestina. Applicabilità (38 d.p.r. 23-1-1973, n. 43).

L'obbligazione relativa al pagamento dell'imposta doganale, che, ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. 23-1-1973, n. 43, grava sul proprietario della merce e, solidalmente, su tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata, sussiste in ogni caso, ovvero sia nella normale ipotesi di regolare importazione, sia, a maggior ragione, in quella di importazione clandestina e, quindi, delittuosa.

App. Bologna 21-3-1980, n. 302; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Central Carni s.a.s. (avv. Palisi e Verna) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato). Conf. Trib. Bologna 12-7-1978.

LOCAZIONE. Proroga legale. Controversie. Pretore e conciliatore. Competenza esclusiva. Validità o risoluzione del contratto. Controversie. Competenza. Attribuzione. Criterio per valore. Applicabilità (12 c.p.c.; 6 l. 1-5-1955, n. 368).

LOCAZIONE. Canone. Ritardo nel pagamento. Abituale tolleranza del locatore. Ripristino della periodicità. Possibilità. Pretesa relativa. Efficacia (1587 c.c.).

La competenza a conoscere di controversie relative a contratti di locazione di immobili urbani appartiene, per ragioni di materia, al pretore o al conciliatore a norma dell'art. 6 della l. n. 368 del 1955 se in esse si faccia questione di proroga con riferimento alle leggi vincolistiche, mentre è determinata secondo il criterio del valore, a norma dell'art. 12 c.p.c., se la controversia spieghi incidenza solo mediata e riflessa sul diritto alla proroga legale, come quella relativa alla validità del contratto o alla risoluzione dello stesso per inadempimento del conduttore a norma dell'art. 1453 c.c.

L'abituale tolleranza del locatore nel ricevere con ritardo il canone, se rende inoperante la clausola risolutiva espressa, non esclude la pretesa di ottenere il ripristino della rigorosa osservanza degli obblighi contrattuali; tuttavia tale pretesa può spiegare effetti solo per l'avvenire e non può essere addotta per trarre conseguenze giuridiche sfavorevoli al conduttore per le prestazioni già scadute.

App. Bologna 21-3-1980, n. 309; Sez. II Civ.; Pres. Gibilino, Est. Ricca; Casali Gilberto (avv. Teneggi) c. Danubio s.r.l. (avv. Bernardoni). Rif. Trib. Bologna 28-3-1978.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Credito contestato. Quietanza con imputazione. Accettazione del debitore. Inconfigurabilità (1195 c.c.).

MUTUO. Capitale e accessori. Recupero. Mutuante. Facoltà di agire in via esecutiva. Spese legali. Esclusione (1813 c.c.).

In relazione al disposto dell'art. 1195 c.c. non può ipotizzarsi accettazione di una quietanza con imputazione in rapporto ad un credito indiscutibilmente contestato al-

l'atto stesso del pagamento, la premessa della norma essendo appunto che esistano più debiti certi, liquidi ed esigibili, e sia perciò possibile un'imputazione diversa.

Se una clausola di un contratto di mutuo prevede la facoltà per il mutuante di agire esecutivamente per il recupero delle somme dovute sia per capitale che per accessori (avvalendosi dello stesso contratto, cui sia stata negozialmente attribuita efficacia di titolo esecutivo), pur concedendo che tale clausola si riferisca anche alle spese legali, deve ritenersi che la detta previsione negoziale non potrebbe mai far diventare liquido il relativo credito che già non lo fosse, non potendosi certo ricavare dalla clausola stessa che il mutuatario si sia rimesso, per l'effetto, alla discrezione (e ciò, se non per i diritti di procuratore, vale per gli onorari) del mutuante ed addirittura del legale del medesimo, ed ancora preventivamente che abbia riconosciuto a priori dovuta qualsiasi spesa legale.

App. Bologna 21-3-1980, n. 314; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Buzzolan; Istituto Regionale di Credito Agrario per l'Emilia-Romagna (avv. Costi e Sommariva) c. Pazzaglia Rino (avv. Bruzzi). Conf. Trib. Bologna 6-7-1978.

APPALTO. Difformità dell'opera. Committente. Onere della prova. Oggetto (1667, 1668, 2697 c.c.).

Nel caso di difformità dell'opera appaltata dalle prescrizioni contrattuali, non è sufficiente che il committente provi tali difformità, incombendo sul medesimo la prova che l'opera, nello stato in cui è consegnata, ha un valore e dà un rendimento, in misura rilevante, minori di quelli che avrebbe avuto l'opera prevista nel contratto; in difetto, il committente non può pretendere una riduzione del prezzo neanche provando che mercé quella difformità l'appaltatore ha ottenuto un minor costo di produzione, né argomentando che se quella variante fosse stata prevista ab origine avrebbe portato alla fissazione di un prezzo inferiore.

App. Bologna 21-3-1980, n. 317; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Brunozzi; Mussini Augusto, Luigi e Brunero (avv. Neppi e Spaggiari) c. Camellini Lauro (avv. Ferrari e Balzoni). Rif. parz. Trib. Reggio Emilia 27-7-1978.

RESPONSABILITA' CIVILE. Attrezzature scolastiche. P.a., capo dell'istituto e personale dipendente. Rapporto di custodia. Danni. Responsabilità presunta (2051 c.c.).

ASCENSORE. Dislivello rispetto al piano di calpestio del corridoio d'accesso. Entità. Utente di ordinaria diligenza e prudenza. Onere di accertamento. Insussistenza (1227, 2056 c.c.).

RESPONSABILITA' CIVILE. Lavoratore dipendente. Malattia. Diritto all'integrale trattamento economico. Liquidazione del danno. Lucro cessante. Esclusione (1223, 2056 c.c.).

La scuola, e per essa il suo personale, e quindi in primo luogo il capo dell'istituto, cui incombe di dare disposizioni generali al personale dipendente (nella specie, circa l'avvertimento agli utenti del pericolo connesso al guasto dell'ascensore), nonché di sorvegliare efficacemente l'osservanza delle disposizioni medesime, si costituisce custode delle attrezzature di cui è dotata: con l'evidente conseguenza che del danno provocato da esse, a chi legittimamente si trovava ad usarne, la pubblica amministrazione e i detti custodi sono presuntivamente responsabili, a norma dell'art. 2051 c.c., salva la prova che il fatto dannoso si sia verificato per caso fortuito.

La persona di ordinaria diligenza e prudenza non è tenuta, prima di entrare in un ascensore che ha tutti i motivi di ritenere in condizioni normali di funzionamento, a guardare con particolare attenzione ai suoi piedi, per verificare se non ci sia un dislivello eccessivo rispetto al piano di calpestio del corridoio, tale da provocare una caduta: la normale esperienza insegna, invero, che le differenze di livello tra il pavimento della cabina e quello del pianerottolo, quando esistono, sono di entità trascurabile, e tale comunque da non rappresentare alcun pericolo.

Il dipe
mico anche
e pertanto

**App. Bolog
zione dell
parz. Trib. E**

**APPELLO
Improcedibi**

La ma
modi e ter
cata esibiz
in cui vien
impugnata:
quando sia
secondo c
non coinv
I chiari rife
ni connesse

**App. Bolog
(avv. Rizzol**

**OBBLIGAZIO
Fonte legis**

La derc
del contratt
clausole, m
più o meno
clausola pr
clausola me
inderogabili
fini dell'ese
e 14 della l
eventuale in

**App. Bolog
Biggio Raffa
Coli). Rif. p**

**APPALTO.
l'appaltante.
Estraneità (2**

Ove sia
ordine a d
partenente a
appellante, s
ritenersi che
zione la cui
liquidata in
l'indennità d

Il dipendente cui per legge o per contratto compete l'integrale trattamento economico anche in caso di malattia non subisce il corrispondente danno da lucro cessante, e pertanto non ha diritto al risarcimento corrispondente.

App. Bologna 21-3-1980, n. 319; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Bonafede; Amministrazione della Pubblica Istruzione (Avv. Stato) c. Salerno Concetta (avv. Voza). Rif. parz. Trib. Bologna 5-9-1978.

APPELLO CIVILE. Fascicolo dell'appellante. Sentenza impugnata. Mancata inserzione. Improcedibilità. Eccezione (348 c.p.c.).

La mancata inserzione della sentenza impugnata nel fascicolo dell'appellante, nei modi e termini stabiliti per la produzione del fascicolo medesimo, equivale alla mancata esibizione di questo e rende improcedibile l'appello, proprio per l'impossibilità, in cui viene a trovarsi il giudice, di conoscere appieno i termini esatti della decisione impugnata: tale principio, evidentemente, vale anche per la sentenza non definitiva, quando sia appellata immediatamente ovvero assieme a quella definitiva, ma in questo secondo caso l'improcedibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva può non coinvolgere quello avverso la pronuncia definitiva solo ove quest'ultima, per i chiari riferimenti all'altra, consenta al giudice d'appello anche l'esame delle questioni connesse.

App. Bologna 21-3-1980, n. 321; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Bonafede; Meoni Mario (avv. Rizzoli e Fabbri) c. Muratori Guido (avv. Fabj). Conf. Trib. Bologna 13-11-1978.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Inadempimento contrattuale. Gravità. Clausola violata. Fonte legislativa o convenzionale. Irrilevanza. Fattispecie (1455 c.c.).

La derogabilità o meno di certe norme riguarda la determinazione del contenuto del contratto, nel senso dell'inoperatività o sostituzione in base alla legge di certe clausole, ma, una volta stabilito tale contenuto, l'inadempienza rispetto allo stesso è più o meno grave non in relazione alla fonte (legislativa o convenzionale) da cui la clausola proviene, bensì all'intensità dell'interesse di controparte al rispetto della clausola medesima. (Nella specie, la Corte ha affermato che la violazione delle norme inderogabili disciplinanti le procedure da espletarsi presso l'ispettorato agrario ai fini dell'esecuzione di miglioramenti da parte dell'affittuario, ai sensi degli artt. 11 e 14 della l. n. 11 del 1971, non può valere, di per sé, a qualificare come grave una eventuale inadempienza contrattuale dell'affittuario medesimo).

App. Bologna 21-3-1980, n. 322; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Giblino, Est. Buzzolan; Biggio Raffaele e Aurelio (avv. Bondoni e Mescoli). Piovan Giovanni (avv. Ferrari e Coli). Rif. parz. Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. vert. agr. 10-5-1979.

APPALTO. Appaltatore. Dipendenti. Lavori ricompresi nella categoria di attività dell'appaltante. Retribuzione corrispondente. Convenzione. Indennità di mancato preavviso. Estraneità (2118, 2120 c.c.).

Ove sia stabilito che i dipendenti della società appaltatrice siano retribuiti, in ordine a determinati lavori, alla stregua dei dipendenti dell'impresa appaltante appartenente a diversa categoria (nella specie, l'ENEL aveva commissionato alla società appellante, avente carattere edile, la costruzione di linee elettriche e manufatti), deve ritenersi che, mentre l'indennità di licenziamento, costituente una parte della retribuzione la cui liquidazione è differita alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere liquidata in misura proporzionale alle ore lavorate nell'una e nell'altra categoria, per l'indennità di mancato preavviso, che rappresenta il corrispettivo di un periodo di la-

voro che il lavoratore non ha effettivamente prestato, deve venire in considerazione la categoria alla quale appartiene l'impresa appaltatrice.

App. Bologna 21-3-1980, n. 323; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; IMP. EL. s.a.s. (avv. Zamparelli e Valtangoli) c. Mazzolani Mario e altri (avv. Zanetti). Rif. parz. Trib. Forlì 26-10-1978.

FALLIMENTO. Concordato. Effetti. Creditore. Percentuale non percepita. Azione contro i coobbligati. Esercizio. Limiti (135 r.d. 16-3-1942, n. 267).

Ai sensi dell'art. 135, comma 2° I. fall. il creditore è legittimato ad esperire l'azione per il recupero del proprio credito, per la parte che eccede la percentuale distribuita dal concordato, nei confronti dei singoli coobbligati, ma questo non significa che il medesimo possa indistintamente escutere uno soltanto dei coobbligati cambiari se il titolo del credito fatto in tal modo valere risulta estraneo all'obbligazione autonoma assunta dallo stesso coobbligato.

App. Bologna 28-3-1980, n. 325; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso; Giolitto Solerte (avv. Becca e Carli) c. Banca Nazionale dell'Agricoltura (avv. Ferrari). Rif. Trib. Rimini 28-12-1977.

FALLIMENTO. Debito di valore. Rivalutazione ed interessi compensativi. Ammontare. Calcolo. Termine ultimo di riferimento. Sentenza dichiarativa (52, 55, 59 r.d. 16-3-1942, n. 267).

La regola secondo cui, in materia di debito di valore, la relativa somma è soggetta a rivalutazione sino al momento della pronunzia giudiziale, e sulla somma così rivalutata devono essere calcolati gli interessi compensativi sino al pagamento, può trovare applicazione, in sede fallimentare, solo con riferimento alla data della relativa dichiarazione, ai sensi degli artt. 52, 55 e 59 I. fall.: invero, riconoscendo una maggiorazione del credito per svalutazione monetaria con riferimento a data successiva alla dichiarazione di fallimento, si infrangerebbe il principio della **par condicio creditorum** e si introdurrebbe una disparità di trattamento con pregiudizio per chi provvede sollecitamente ad insinuare il proprio credito e con vantaggio per chi ne ottiene l'ammissione sulla base di una dichiarazione tardiva.

App. Bologna 28-3-1980, n. 327; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; I.N.A.I.L. (avv. Armiento e Rovatti) c. Fallimento Contri Ezerico (avv. Benini e Minelli). Rif. Trib. Modena 16-2-1978.

INGIU
proce
PROF
Limiti
L
mazi
al co
venti
natu
decre
che l
sente
L
vate
tutti
nuativ
interc
dine
nullità
stipul
App.
tardo
SIMU
Requ
SIMU
Indice
P
parti
In
è l'in
App.
(avv.
21-3-1
RESP
tenzio
P
danne
dann
art. 2
propr
ripara
App.
(avv.
COMI
Accer
II
a cog
tivazio

Colombo V. 50
Bog-Litt' Bui' p. 47

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER). Decreto ingiuntivo. Notifica. Termine. Natura processuale (643, 644 c.p.c.).

PROFESSIONI INTELLETTUALI. Geometra. Applicazione della tariffa. Obbligo. Efficacia. Limiti soggettivi (3 l. 2-3-1949, n. 144).

La notifica del decreto ingiuntivo impedisce che esso divenga inidoneo alla formazione della cosa giudicata in conseguenza della mancata tempestiva provocazione al contraddittorio della parte intimata e, nel contempo, fa decorrere il termine di venti giorni per l'impugnazione del decreto medesimo; non può quindi dubitarsi della natura processuale del termine previsto dall'art. 644 c.p.c., essendo evidente che il decreto d'ingiunzione è pronunciato nel quadro di un unico processo di cognizione, che ha inizio col ricorso per ingiunzione e si chiude col passaggio in giudicato della sentenza nel giudizio di opposizione.

L'art. 3 delle norme generali relative alle tariffe professionali dei geometri, approvate con l. 2-3-1949, n. 144, secondo cui «l'applicazione della tariffa è obbligatoria per tutti i geometri, salvo particolari accordi riferentisi a prestazioni di carattere continuativo», non attiene ai rapporti tra il geometra e il committente, ma soltanto a quelli intercorrenti tra il professionista e gli altri appartenenti alla categoria, tutelati dall'ordine professionale, così da involgere un'eventuale responsabilità disciplinare; nessuna nullità è invece comminata per la mancata osservanza della menzionata norma nella stipulazione di un contratto d'opera.

App. Bologna 28-3-1980, n. 328; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Giannotti Contardo (avv. Mucci) c. Belluccini Ilo (avv. Levoni). Rif. parz. Trib. Modena 13-5-1978.

SIMULAZIONE IN MATERIA CIVILE. Interposizione fittizia di persona. Configurabilità. Requisito (1414 c.c.).

SIMULAZIONE IN MATERIA CIVILE. Compravendita. Interposizione fittizia di persona. Indice (1414 c.c.).

Per aversi simulazione per interposizione fittizia di persona occorre che tutte le parti abbiano partecipato all'accordo simulatorio.

Indice di un'interposizione fittizia di persona in un contratto di compravendita è l'interesse del venditore ad occultare l'identità dell'effettivo compratore.

App. Bologna 28-3-1980, n. 331; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Brunozzi; Gizzi Carmine (avv. Labombarda e Della Casa) c. Mirra Marla (avv. Formica). Rif. Trib. Ravenna 21-3-1977.

RESPONSABILITA' CIVILE. Azione aquiliana. Legittimazione. Cosa danneggiata. Detenzione. Sufficienza. Fattispecie (2043 c.c.).

Per poter esercitare l'azione aquiliana non occorre essere proprietari della cosa danneggiata, ma occorre almeno esserne detentori, altrimenti non è ipotizzabile alcun danno per chi agisce. (Nella specie, la Corte ha negato la legittimazione all'azione ex art. 2043 c.c. al mittente che, consegnata la merce al vettore e spogliatosi così sia della proprietà che della detenzione della stessa, aveva successivamente provveduto alla riparazione delle avarie prodottesi durante il trasporto).

App. Bologna 28-3-1980, n. 332; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Brunozzi; COOP. A.F. (avv. Pugliesi e Maggiori) c. B.M.I. s.p.a. (avv. Borghi e Corradi). Rif. Trib. Forlì 27-1-1978.

COMPETENZA CIVILE. Giudicato penale. Azione civile. Preclusione. Giudice civile. Accertamento. Modalità (25 c.p.c.).

Il giudice è tenuto, ai fini dell'accertamento della preclusione ex art. 25 c.p.c., a cogliere la vera essenza della decisione, cioè ad identificare alla stregua della motivazione il dispositivo, riducendolo virtualmente alla formula tecnica adeguata ove non

vi risponda, e solo dopo tale esame potrà stabilire se la preclusione in questione realmente sussista.

App. Bologna 28-3-1980, n. 338; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Barani Renzo (avv. Ramenghi e Coliva) c. Santunione Rosanna (avv. Taddei) e Santunione Mario (avv. Chirco, Vecchi e Sola). Rif. Trib. Modena 2-12-1977.

CONTRATTI AGRARI. Proroga legale. Cessazione. Domanda. Concedente. Intenzione di coltivare direttamente il fondo. Capacità lavorativa proporzionata. Necessità. Esistenza di altri fondi di proprietà del concedente. Irrilevanza (1 d. leg. c.p.s. 1-4-1947, n. 273; 2 l. 10-5-1978, n. 176).

Ai fini della pronuncia di cessazione della proroga legale di un contratto agrario ex art. 1, lett. a) d. leg. c.p.s. n. 273 del 1947, così come modificato dall'art. 2 della l. n. 176 del 1978, deve farsi esclusivo riferimento alla disponibilità, nel concedente, di una capacità lavorativa proporzionata alle esigenze del fondo richiesto, indipendentemente dall'esistenza di altri fondi di proprietà del concedente stesso ed eventualmente dal medesimo coltivati.

App. Bologna 28-3-1980, n. 344; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Gibiino, Est. Piccione; Reggiani Agape e Ivo (avv. Costa) c. Pizzoccheri Giorgio e Rino e Tonna Luigino (avv. Michelini e Mora). Conf. Trib. Parma, Sez. spec. vert. agr. 15-6-1979.

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI). Controversie agrarie. Atto di citazione. Mezzi di prova. Omessa indicazione. Nullità. Costituzione del convenuto. Sanatoria (164, 414, 420, 426 c.p.c.).

In tema di controversie agrarie, cui deve applicarsi il rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto di citazione, dei mezzi di prova di cui l'istante intende valersi è conseguenza logica della forma, errata, di introduzione del giudizio secondo il rito ordinario. La nullità derivante da tale omissione è tuttavia sanata dalla costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; né può porsi in ogni caso a carico dell'attore l'eventuale nullità conseguente all'inosservanza del disposto dell'art. 414 c.p.c., perché non deve tornare a danno della parte l'errore commesso dal giudice per non aver provveduto ai sensi degli artt. 420 e 426 c.p.c.

App. Bologna 28-3-1980, n. 345; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Gibiino, Est. Vannini; Baraldi Gigliola e Graziella (avv. Indelli) c. Frabetti Medardo (avv. Selleri e Casaroli). Rif. Trib. Ferrara, sez. spec. vert. agr. 4-10-1979.

CACCIA. Esercizio. Attività pericolosa. Responsabilità civile. Presunzione (2050 c.c.c.).

La caccia costituisce esercizio di attività pericolosa, a causa dei mezzi adoperati, e quindi la responsabilità per i danni determinati nel detto esercizio è presunta a norma dell'art. 2050 c.c.

App. Bologna 11-4-1980, n. 349; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; Scutari Raffaele (avv. Fornero e Tonini) c. Salvioli Luciano (avv. Nicolini). Rif. Trib. Modena 2-3-1978.

DISTANZE LEGALI. Rispetto. Diritto del proprietario. Imprescrittibilità. Usucapione. Configurabilità (873, 1158 c.c.).

Il diritto a vedere rispettate le distanze legali dal proprio fondo, nell'ambito del diritto privato, altro non è che una delle facoltà che spettano al proprietario come tale, e pertanto il relativo esercizio si risolve in quello del diritto di proprietà: pertanto così come non può perdersi tale ultimo diritto per il solo trascorrere del tempo, se ad esso non si accompagna la contestuale attività di un altro soggetto che usucapisca il bene eventualmente abbandonato, così nemmeno può prescriversi il diritto a

vedere l'interessato si accorressero della necessità delle

App. Bol. Vittorina Trib. Fer

CONTRA 2 l. n. 2 l. 10-5-

Il n. 1, lett. a) mente il rito (l'ave anni pre di merito cisione

App. Bol. tini Umb (avv. Cla

INTERVE (102 c.p.

La t a tutti i gurabilità poiché i essere n domanda

App. Bol e Vincen maci) e l

FALLIME 16-3-1942

Se l imprendit corso al accertam si verifico giuridicar divenuto consegue l'apprezza

App. Bol. Giacomel Bompani

vedere rispettate le norme relative alle distanze legali, con conseguente sacrificio dell'interesse tutelato dalle relative norme, se non a patto che, al trascorrere del tempo, si accompagni l'attività di un altro soggetto che acquisti, possedendola per il tempo necessario, una servitù di contenuto uguale e contrario a quella nascente dalla norma sulle dette distanze.

App. Bologna 11-4-1980, n. 358; Sez. II Civ.; Pres. Gibilino, Est. Bonafede; Brunelli Vittorina (avv. Andrioli e Contarini) c. Busatti Bruno (avv. Tonozzi e Calvi). Conf. Trib. Ferrara 27-11-1979.

CONTRATTI AGRARI. Proroga legale. Cessazione. Domanda. Requisito di cui all'art. 2 l. n. 176 del 1978. Natura giuridica. Condizione dell'azione (1 l. 1-4-1947, n. 273, 2 l. 10-5-1978, n. 176).

Il nuovo requisito richiesto dalla l. 10-5-1978, n. 176, la quale ha modificato l'art. 1, lett. a) della l. 1-4-1947, n. 273, affinché il concedente, che intenda coltivare direttamente il fondo, possa ottenere la cessazione della proroga legale di un contratto agrario (l'aver il medesimo esercitato l'attività di coltivatore diretto per almeno due dei dieci anni precedenti), non costituisce un mero presupposto processuale, ma una condizione di merito dell'azione, che come tale va accertata con riguardo al momento della decisione e non della proposizione della domanda.

App. Bologna 11-4-1980, n. 360; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Gibilino, Est. Chillemi; Montini Umberto e Berti Elisa (avv. Ferrari e Pighi) c. Ferro Vittorio e Magagnotto Clelia (avv. Clausi Schettini e Benetti). Conf. Trib. Modena, Sez. spec. vert. agr. 6-12-1972.

INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO. Litisconsorzio necessario. Presupposto (102 c.p.c.)

La titolarità di una situazione soggettiva tale da attribuire la legittimazione attiva a tutti i partecipanti del rapporto sostanziale costituisce il presupposto per la configurabilità del litisconsorzio necessario, quando non sia stabilito dalla legge; inoltre, poiché in concreto tutti i titolari della medesima situazione intersoggettiva debbono essere necessari contraddittori, occorre che la situazione medesima formi oggetto della domanda all'interno del rapporto sostanziale unitario.

App. Bologna 11-4-1980, n. 367; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Ferniani Gaspare e Vincenzo (avv. Carpi) c. Rimondi Alessandra ved. Ferniani e Ferniani Annibale (contumaci) e Ferniani Riccardo (avv. Pugliesi e Fontaine). Dich. null. Trib. Ravenna 7-4-1977.

FALLIMENTO. Esclusione. Piccolo imprenditore. Qualità. Accertamento. Criterio (1 r.d. 16-3-1942, n. 267; d.p.r. 29-9-1973, n. 597).

Se per accertare, ai fini della dichiarabilità del fallimento, la qualità di piccolo imprenditore del debitore perseguito era necessario, ai sensi dell'art. 1 l. fall., fare ricorso al criterio del capitale investito nell'azienda ogni volta che non vi fosse stato un accertamento dell'imposta di ricchezza mobile dovuta dall'imprenditore (ipotesi che si verificava in modo pressoché costante), non esiste alcun valido motivo per ritenere giuridicamente esclusa tale valutazione solo perché l'accertamento di quell'imposta è divenuto impossibile a seguito della disciplina contenuta nel d.p.r. n. 597 del 1973: conseguentemente deve oggi ritenersi necessario, al fine del predetto accertamento, l'apprezzamento del capitale investito nell'azienda.

App. Bologna 11-4-1980, n. 368; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Lisital s.p.a. (avv. Giacomelli e Caltabiano) c. Fallimento Orsi Mario (avv. Pugliesi) e Ditta Famoplas (avv. Bompani e Simoncelli). Conf. Trib. Bologna 13-4-1978.

TRIBUTI IN GENERE. Imposta di successione. Azioni ed obbligazioni. Denuncia. Certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio. Omessa produzione. Decadenza. Inconfigurabilità (11 d. leg. lgt. 8-3-1945, n. 90; 52, 55 r.d. 30-12-1923, n. 3270).

Con riguardo alla successione a causa di morte nella titolarità di azioni ed obbligazioni che non sono iscritte nei listini di borsa, che hanno cessato di esserlo o per le quali non sia stato di fatto stabilito, per qualsivoglia motivo, il prezzo di compenso relativo al mese precedente a quella in cui la trasmissione è avvenuta, è illegittima la liquidazione definitiva dell'imposta di successione sulla base del valore dichiarato, per la pretesa impossibilità di ovviare alla decadenza dal diritto di produrre la certificazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 11 del d. leg. lgt. n. 90 del 1945: invero tale testo normativo non commina alcuna decadenza a seguito dell'inosservanza dell'obbligo di eseguire la produzione del detto certificato unitamente alla denuncia di successione, cosicché in tale ipotesi deve trovare applicazione l'art. 52 del r.d. n. 3270 del 1923, con la conseguenza che il ricevitore deve indicare per iscritto sulla denuncia le irregolarità riscontrate e restituire la denuncia stessa al denunciante, invitandolo a rettificarla nel termine di cui all'art. 55 del medesimo decreto; e sino alla rettifica la denuncia deve considerarsi come non eseguita.

App. Bologna 11-4-1980, n. 369; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Hotz Mario e Maria Luisa (avv. Ferrari e Bertora) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato). Rif. Trib. Bologna 29-11-1977.

AZIENDA. Licenza di commercio. Patto di «volutazione». Inadempimento. Danno conseguente. Entità (1218, 1223 c.c.).

L'inadempimento del cosiddetto patto di «volutazione» di una licenza di commercio può determinare, quale effetto dannoso, la perdita del valore di avviamento dell'azienda, e cioè della sua capacità di guadagno, soltanto nell'ipotesi in cui l'obbligo della «volutazione» sia assunto in favore del titolare dell'azienda commerciale, ovvero del soggetto che, ottenuta per sé medesimo l'intestazione della licenza, debba utilizzarla nell'esercizio della propria attività commerciale; quando invece l'obbligo della «volutazione» sia stato assunto verso chi non è l'acquirente dell'azienda, ma soltanto il proprietario dei locali in cui questa è ubicata, proprietario che ha interesse alla «volutazione» della licenza al nome del nuovo conduttore dell'immobile e persegue il solo fine di mantenere al proprio immobile la destinazione a sede di azienda commerciale, l'effetto dannoso derivante dall'inadempimento del detto obbligo si limita alla perdita del valore locativo dell'immobile.

App. Bologna 11-4-1980, n. 372; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Alberti Alberto (avv. Dondi, Malaguti e Paoli) c. Vitali Nerina (avv. Salvati) e Govoni Venusta (avv. Baraldi e Longhi). Conf. Trib. Ferrara 26-5-1978.

EDILIZIA POPOLARE. Assegnazione in proprietà. Domanda a norma della l. n. 60 del 1963. Trasferimento. Mancato perfezionamento. Prezzi di cui alla l. n. 513 del 1977. Applicabilità (l. 16-2-1963, n. 60; l. 8-8-1977, n. 513).

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO. Attività. Tutela del bene pubblico. Obiettivo. Pre-sunzione. Situazioni giuridiche simili soggette a procedimenti amministrativi. Differente disciplina legislativa. Legittimità (97 cost.).

I rapporti relativi alle domande di assegnazione in proprietà degli alloggi da parte degli assegnatari in locazione, presentate a norma della l. 16-2-1963, n. 60 e non ancora sfociate nelle stipule dei trasferimenti, sono regolati, quanto ai prezzi, dalla l. n. 513 del 1977.

Deve presumersi che l'attività della pubblica amministrazione sia ispirata alla tutela del bene pubblico e volta a questa con sistemi conformi all'ordine ed all'obiettività: conseguentemente è del tutto naturale e legittimo che due situazioni giuridiche inizial-

mente
blica
discip

App.
lino
Rif. T

TRIB
liquid
di ac
bilità

GIUS
Obbli

Il
tribut
plicar
quida
stato
impos
pubbl
piere
princi
strazi
same
elabo
simi
dei ra
L
assun
nunci
bile
attivi
gener
in fur

App.
(avv.
31-1-1

PROF
In pa
n. 645

T
comu
collab
rivanc
scherr
comu
rio co
zione,
sogge
censu
bligaz
nonch
del 19

App.
e Ped
dello

mente simili, che dipendono da procedimenti amministrativi o da attività della pubblica amministrazione conclusi in tempi diversi, possano essere soggette a differenti discipline legislative.

App. Bologna 11-4-1980, n. 379; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Marchetti Natalino e altri (avv. Solazzi, Berti e Monaldi) c. I.A.C.P. di Ferrara (avv. Del Mercato). Rif. Trib. Ferrara 20-3-1978.

TRIBUTI IN GENERE. Misurazione degli elementi da assoggettare ad un tributo e sua liquidazione. Soggetto privato. Incarico. Potere di dar corso o meno ad atti formali di accertamento. Ente impositore. Riserva. Potestà tributaria. Trasferimento. Inconfigurabilità (r.d. 14-9-1931, n. 1175; l. 6-3-1958, n. 177; l. 18-4-1962, n. 208).

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Ente pubblico. Impugnazione di pronuncia sfavorevole. Obbligo contrattuale o legale. Inammissibilità (1358 c.c.; 97 cost.).

Il commettere ad un privato la misurazione degli elementi da assoggettare a un tributo (nella specie, la tassa di occupazione permanente del suolo pubblico da applicare alle linee telefoniche ed elettriche), nonché il calcolo e la determinazione (liquidazione) del tributo dovuto, anche se nel contratto il compenso dovuto al privato sia stato stabilito in misura proporzionale rispetto all'importo dei tributi che l'ente impositore avrebbe incassati, non può ritenersi dar luogo ad un trasferimento, dall'ente pubblico al privato, dell'esercizio della potestà tributaria (e neppure del potere di compiere determinati atti costituenti esercizio di quella potestà), né ad una violazione del principio costituzionale di imparzialità che deve ispirare l'attività della pubblica amministrazione, ove resti salvo, in capo all'ente medesimo, il potere-dovere di sottoporre a riesame e controllo gli accertamenti, i calcoli e la liquidazione del tributo risultanti dagli elaborati del privato e, in particolare, il potere di far propri o meno gli elaborati medesimi e di dar corso agli atti formali di accertamento, per l'instaurazione in concreto dei rapporti tributari con i soggetti passivi dell'imposizione.

L'obbligo di un ente pubblico, contrattualmente assunto o derivante per legge dalla assunzione di un'obbligazione sospensivamente condizionata, di impugnare una pronuncia sfavorevole emessa dal giudice nei suoi confronti si porrebbe in contrasto insanabile con il principio che impone alla pubblica amministrazione di ispirare la propria attività e le proprie determinazioni alla libera ed esclusiva valutazione dell'interesse generale di cui essa è portatrice, e le vieta quindi di vincolare il proprio comportamento in funzione della salvaguardia dell'interesse di un privato.

App. Bologna 18-4-1980, n. 387; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Arneri Enrico (avv. Gozzi) c. Comune di Scandiano (avv. Stefani e Vezzosi). Rif. Trib. Reggio Emilia 31-1-1978.

PROFESSIONI INTELLETTUALI. Società tra professionisti. Inammissibilità. Associazione in partecipazione. Configurabilità. Fattispecie (2232, 2247, 2549 c.c.; 70 d.p.r. 29-1-1958, n. 645).

Tra più professionisti può sussistere un vincolo di associazione riguardante l'uso comune dei mezzi (locali, attrezzature, personale esecutivo) o, anche, consistente in una collaborazione nell'esercizio della professione e nella divisione dei guadagni che ne derivano, ma in tal caso non si ha il sorgere di una società, posto che, in ossequio allo schema delineato dall'art. 2247 c.c., la professione verrebbe ad essere esercitata « in comune », e perciò, contro il dettato dell'art. 2232 c.c., impersonalmente; può al contrario configurarsi, tra professionisti, un rapporto di reciproca associazione in partecipazione, in relazione al quale, come è noto, non può certo individuarsi un'entità giuridica soggettivamente, o anche solo oggettivamente, autonoma. (Nella specie, la Corte ha censurato l'attribuzione ad uno studio tecnico della qualità di soggetto passivo di obbligazione tributaria distinto dalle persone dei due professionisti che ne erano titolari, nonché la conseguente duplicazione di imposizione, vietata dall'art. 7 del d.p.r. n. 645 del 1958).

App. Bologna 18-4-1980, n. 388; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Tarchetti Mario e Pederzoli Gianfranco (avv. Passanti Scota e Turchi) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato). Rif. Comm. Trib. Il grado Reggio Emilia 18-10-1977.

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE. Ingunzione. Natura. Copia notificata. Vidimazione pretoriale. Mancata trascrizione. Nullità. Insussistenza (2 l. 14-4-1910, n. 639).

L'ingunzione è un atto amministrativo di accertamento, di specifica competenza dell'ente che è per legge autorizzato ad emanarlo; essa determina il credito che è dovuto all'amministrazione e contiene l'ordine del pagamento sotto la minaccia dell'esecuzione forzata e, quale atto amministrativo, vive di forza propria e si perfeziona indipendentemente dal visto del pretore, che attiene soltanto alla forza esecutiva; pertanto l'omessa trascrizione nella copia notificata della vidimazione del pretore non rende nulla la notifica e tantomeno l'ingunzione, che è di per sé valida, pur se non anche esecutoria.

App. Bologna 18-4-1980, n. 391; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Franchetti Fernanda ved. Viola (avv. Franchetti e Prediali) c. Comune di Ferrara (avv. Passerini). Conf. Trib. Bologna 15-6-1978.

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). R.c.a. Impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione d'insolvenza. Sinistro. Assicurato. Fondo di garanzia. Diritto ad essere rilevato. Obbligatorietà dell'assicurazione. Irrilevanza (13 d.l. 23-12-1976, n. 857; 21 l. 24-12-1969, n. 990).

Non appare possibile intendere l'art. 13 del d.l. n. 857 del 1976 se non nel senso che la sua applicazione prescinde dall'obbligatorietà o meno dell'assicurazione, come d'altra parte è naturale, concernendo esclusivamente, come d'altra parte è naturale, il rapporto tra assicurato e assicuratore: la norma pertanto si riferisce alla liquidazione di quanto l'assicurato presso l'impresa che, all'entrata in vigore del decreto stesso, si sia trovata o sia stata successivamente posta in stato di liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione d'insolvenza ha diritto in pretendere (non solo se ha già pagato, bensì anche in via preventiva e cioè, sotto l'aspetto processuale, attraverso la chiamata in causa in garanzia impropria, e comunque nei limiti quantitativi di cui all'art. 21, ultimo comma della l. n. 990 del 1969) nei confronti del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», anche con riferimento ai casi nei quali, all'epoca del sinistro di cui sia rimasto vittima il trasportato, l'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni al trasportato medesimo non fosse obbligatoria.

App. Bologna 18-4-1980, n. 398; Sez. II Civ.; Pres. Gibilino, Est. Buzzolan; La Secura Assipopolare s.p.a. (avv. Castellano) c. Padovani Domenico (avv. Castagnetti e Vistoli) e Rossi Paola Elisabetta (avv. Marabini e Rondelli). Conf. Trib. Ravenna 8-7-1978.

LAVORO (RAPPORTO DI). Dipendente. Assenza per malattia. Retribuzione. Datore di lavoro. Obbligo legale o contrattuale. Surrogazione nei diritti verso il responsabile dell'evento dannoso. Inconfigurabilità (1816 c.c.).

LAVORO (RAPPORTO DI). Fatto illecito subito dal dipendente. Datore di lavoro. Danno. Consistenza. Risarcibilità. Condizioni (1339, 2043, c.c.).

Essendo di natura eccezionale l'istituto della surrogazione di un soggetto nella posizione giuridica di un altro, quale è sancito dall'art. 1916 c.c. a favore dell'assicuratore che abbia pagato all'assicurato un'indennità in forza di un titolo contrattuale ovvero del rapporto assicurativo imposto obbligatoriamente dalla legge a carico degli enti pubblici di previdenza e assistenza, non è ammissibile, in relazione alla medesima norma, un'interpretazione estensiva: conseguentemente il datore di lavoro, che sia tenuto, a norma di legge o di contratto, a corrispondere la retribuzione al dipendente legittimamente assente per malattia, non può agire nei confronti del responsabile dell'evento dannoso onde ottenere la restituzione della somma versata al dipendente.

Il danno che il datore di lavoro assume di risentire in conseguenza del fatto illecito subito dal dipendente non consiste nel pagamento della retribuzione in assenza di una corrispondente attività lavorativa, in quanto detto pagamento costituisce solo un suo obbligo nascente dalla legge o dal contratto; il danno suddetto consiste invece nella mancata prestazione lavorativa del dipendente, cosicché è possibile configurare un pregiudizio economicamente valutabile, arrecato al patrimonio del creditore della detta prestazione, solo in quanto la detta prestazione non sia altrimenti reperibile ovvero lo sia a condi-

zioni pi
contrap
delle er
fra le
tratto in

**App. B
Bologna
Bruno (**

**AZIEND
giuridic**

**AZIEND
taggios**

L'ir
subentr
rapporti
ed ess
la sorte
possa r
prietaric

Se
nuovo
contrae
all'impr
slatore
via la
mendo
patto c

**App. B
Limited
Trib. Ri**

**LOCAZI
zione 1
1611 c.c.**

In
tari, pu
fare ne
catosi
medesir
norma
perdita
enuncia
ca la c
del dar
zione k
della p
avrebbe
bitori, s

**App. B
Iardinell
Sbaiz e**

zioni più onerose: in caso contrario la mancata realizzazione del sinallagma tra le due contrapposte prestazioni del rapporto di lavoro viene a far parte del complesso novero delle emergenze negative che già rientrano (nei limiti fissati dalla legge o dal contratto) fra le condizioni e clausole del rapporto medesimo, eventualmente inserite nel contratto individuale di lavoro in forza della norma di cui all'art. 1339 c.c.

App. Bologna 18-4-1980, n. 400; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; I.A.C.P. di Bologna (avv. Neppi) c. Dini Elisabetta (avv. Coliva), S.A.I. (avv. Cicognani) e Frontini Bruno (contumace). Rif. parz. Trib. Bologna 30-9-1978.

AZIENDA. Trasferimento. Successione nei contratti. Imprenditore subentrante. Posizione giuridica nei confronti dell'azienda. Irrilevanza (2558 c.c.).

AZIENDA. Trasferimento. Successione nei contratti. Disciplina legale. Contratto svantaggioso per l'imprenditore subentrante. Applicabilità (2558 c.c.).

L'interesse tutelato in via principale dall'art. 2558 c.c. è quello dell'imprenditore subentrante a conseguire integro l'avviamento, di cui sono elementi essenziali anche i rapporti contrattuali in corso con clienti, dipendenti, ausiliari, fornitori e finanziatori; ed essendo tale interesse anche interesse della collettività, appare evidente come la sorte dei contratti non ancora eseguiti al momento del trasferimento dell'azienda non possa mutare secondo la specifica veste giuridica dell'imprenditore subentrante (di proprietario o di affittuario) rispetto alla stessa azienda dell'imprenditore sostituito.

Se in talune ipotesi concrete il contratto trasferitosi dall'imprenditore cessato al nuovo imprenditore si risolve, più che in favore di quest'ultimo, a vantaggio del terzo contraente, ciò non contrasta con la ratio dell'art. 2558 c.c., che è quella di garantire all'imprenditore subentrante il conseguimento integrale dell'avviamento, poiché il legislatore ha dettato la citata disposizione sulla base dell'*id quod plerumque accidit*; tuttavia la medesima norma prende in considerazione anche tale marginale ipotesi, presumendo la volontà favorevole dell'imprenditore subentrante soltanto in mancanza di un patto contrario dei due soggetti tra i quali si realizza il trasferimento dell'azienda.

App. Bologna 29-4-1980, n. 409; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Thomson Travel Limited (avv. Macconi e Tentoni) c. Cecchi Alessandro (avv. Cocchianella). Rif. parz. Trib. Rimini 28-10-1978.

LOCAZIONE. Casa abitata da più inquilini. Incendio. Risarcimento dei danni. Ripartizione tra i locatari. Criterio. Concreto deterioramento della porzione locata (1588, 1611 c.c.).

In tema di ripartizione del risarcimento dei danni causati da incendio tra più locatari, pur se ad un primo esame il testo dell'art. 1611 c.c. sembrerebbe doversi interpretare nel senso che gli inquilini rispondono del danno in rapporto non a quello verificatosi nella parte rispettivamente goduta, bensì al valore della totalità della parte medesima (anche se solo parzialmente danneggiata), ove si tenga presente che la norma citata si ricollega al disposto dell'art. 1588 c.c. in tema di responsabilità per perdita o deterioramento della cosa locata (al punto che è stata ritenuta una superflua enunciazione di un principio già discendente da quest'ultima disposizione), è però logica la contraria interpretazione, secondo cui ciascun conduttore risponde in proporzione del danno che, ai sensi del citato art. 1588 c.c., si presume abbia arrecato alla porzione locata, e non invece in base al valore della porzione stessa (comprensivo anche della parte rimasta indenne, che sul danno non incide); tale ultimo criterio distintivo avrebbe ragione di essere considerato, naturalmente nel rapporto interno tra conduttori, solo ove la responsabilità fosse solidale.

App. Bologna 29-4-1980, n. 413; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Ditta Be-lardinelli e Gorini (avv. Giampaolo e Mandolesi) c. Beni Immobili Italia s.p.a. (avv. Sbaiz e Majno). Rif. Trib. Rimini 29-4-1974.

COSA GIUDICATA CIVILE. Esecuzione di provvedimento giudiziale. Somme pagate. Irripetibilità (2033, 2041, 2909 c.c.).

Il pagamento effettuato in esecuzione di un provvedimento giudiziale passato in giudicato esclude il ricorso tanto all'indebito oggettivo per la restituzione, quanto all'azione generale di arricchimento senza causa; ed il giudicato non è tanto di ostacolo perché impedisce di rimettere in discussione la decisione ed il suo supporto motivazionale, quanto perché esso è la causale legittima del pagamento ed abilita chi l'ha ricevuto ad opporsi alla restituzione.

App. Bologna 29-4-1980, n. 425; Sez. II Civ.; Pres. Gibilino, Est. Alvaro; Lotti Romano (avv. Chirco e Cicognani) c. S.I.D.A. s.p.a. e Pezzi Riziero (avv. Petta). Rif. Trib. Forlì 12-12-1977.

DEPOSITO (CONTRATTO DI) Depositario. Restituzione della cosa. Liberazione dall'obbligo relativo. Terzo autorizzato a riceverla. Indicazione univoca. Necessità (1777 c.c.).

Il depositante può indicare un terzo, autorizzato a ricevere la restituzione della cosa, e il depositario è liberato dall'obbligazione relativa se la consegna alla persona indicata: ciò tuttavia postula, di necessità, che la persona autorizzata a ricevere la restituzione sia determinata ed indicata in forma univoca, al fine di escludere ogni possibilità di errore o di inesatta interpretazione della volontà del depositante.

App. Bologna 6-5-1980, n. 433; Sez. II Civ.; Pres. Gibilino, Est. Bonafede; Dall'Omo Alberto (avv. Chirco) c. Gherardi Fausta (avv. Zamboni) e Savoia s.p.a.-Società di Assicurazioni e Riassicurazioni (avv. Zamboni). Conf. Trib. Bologna 31-3-1978.

CINEMATOGRAFO E CINEMATOGRAFIA. Produttore e distributore. Rapporto. Tipologia (1376, 1703, 1742 c.c.).

Il rapporto intercorrente tra produttore cinematografico e distributore assume varie forme in relazione al diverso contenuto della volontà negoziale con la quale si esprime ed alle prestazioni accessorie, spesso ricorrenti nella pratica, che, collegandosi con il contenuto delle prestazioni principali, determinano rapporti complessi: una prima ipotesi si configura come una forma di successione costitutiva, che si verifica allorché il produttore opera un trasferimento dei diritti di utilizzazione cinematografica del film in capo al distributore, il quale agisce per proprio conto e secondo autonomi poteri di disposizione; ove invece il produttore conceda al distributore, per un tempo determinato e per un'estensione territoriale limitata (ed in talune ipotesi nemmeno in forma esclusiva), il diritto di proiettare il film (e compia il trasferimento dei susseguenti diritti ed obblighi) si ha un contratto che presenta l'aspetto tipico della licenza, ed infine, nell'ipotesi in cui il produttore mantenga a proprio nome l'esercizio del diritto all'utilizzazione economica del film, il contratto di distribuzione si determina nelle forme del mandato e dell'agenzia.

App. Bologna 6-5-1980, n. 435; Sez. II Civ.; Pres. Gibilino, Est. Ricca; N.I.P. s.r.l. (avv. Pascucci e Rossotto) c. CEBA s.a.s. (avv. Boselli). Rif. Trib. Bologna 6-7-1978.

PROCEDIMENTO CIVILE. Precisazione delle conclusioni. Foglio aggiunto a verbale. Nuova domanda riconvenzionale. Inammissibilità. Eccezione sollevata in comparsa conclusionale. Non tardività (167, 189, 190 c.p.c.).

Nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni esiste l'onere per la controparte di eccepirne l'inammissibilità nella medesima udienza, in difetto di che il giudice ha l'obbligo di esaminarla; ove tuttavia emerga dagli atti che le conclusioni furono precisate da entrambe le parti con foglio aggiunto a verbale, posto che può ragionevolmente dubitarsi che la contro-

parte ne a
contestazio

**App. Bolo
nio e altri
e Baldini).**

**TRIBUTI I
cessario (**

**TRIBUTI I
butaria. D
Sospensio**

L'emis
pressione
tamento a
arbitrio), r

L'art.
28 c.p.p.,
ria » non
bensì cor
sulla ques
la funzion
versia civ

**App. Bolo
(avv. D'Ar
Trib. Bolo**

**PORTI, S
ordinario.
1775).**

**PROPRIETÀ
occupata**

A dif
relazione
rientra ne
principale
specializz
delle que
resse put
teresse p
gli eleme
usi di p
dell'acqua
il mare —

Seco
fenomeni
d'acqua,
l'acqua (1
941 c.c.,
l'ipotesi
sensibil
reno per
queste n
automatic
re, sulla
manio) o

parte ne abbia avuto conoscenza in quella stessa udienza non può ritenersi tardiva la contestazione mossa nella comparsa conclusionale.

App. Bologna 6-5-1980, n. 440; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso; Baccarini Antonio e altri (avv. Labombarda e Della Casa) c. Mazzoni Sergio e Domenico (avv. Ferrari e Baldini). Rif. parz. Trib. Ravenna 23-5-1978.

TRIBUTI IN GENERE. Ingiunzione fiscale. Accertamento amministrativo. Presupposto necessario (22 l. 7-1-1929, n. 4).

TRIBUTI IN GENERE. Violazione delle leggi finanziarie. Repressione. Controversia tributaria. Deferimento al giudice penale. Significato. Prescrizione del credito tributario. Sospensione (28 c.p.p.; 22 l. 7-1-1929, n. 4).

L'emissione dell'ingiunzione a norma dell'art. 22 della l. n. 4 del 1929 sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie presuppone necessariamente un accertamento amministrativo (senza di che la riscossione si rivelerebbe un atto di mero arbitrio), ma prescinde dall'inizio o meno dell'azione penale.

L'art. 22 l. n. 4 del 1929 non costituisce deroga al principio affermato dall'art. 28 c.p.p., posto che il deferimento al giudice penale anche della « controversia tributaria » non può essere interpretato come devoluzione al medesimo del giudizio civile, bensì come affermazione della indispensabilità di una decisione in via incidentale sulla questione (preliminare) tributaria ai fini dell'accertamento del reato; in particolare, la funzione dell'accertamento del fatto materiale del reato, anche ai fini della controversia civile, giustifica la sospensione della prescrizione del credito tributario.

App. Bologna 6-5-1980, n. 445; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Gibertini Alberto (avv. D'Amato e Contil) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato). Conf. Trib. Bologna 8-6-1978.

PORTI, SPIAGGE E FARI. Demanialità marittima. Accertamento incidentale. Giudice ordinario. Competenza. Demanialità idrica. Differenze (34 c.p.c.; 140 r.d. 11-12-1933, n. 1775).

PROPRIETA'. Disciplina dell'alluvione e della c.d. alluvione impropria. Parte di fondo occupata dall'acqua. Demanializzazione. Presupposto (941, 942 c.c.).

A differenza di quanto previsto dall'art. 140, lett. a) del T.U. 11-12-1933, n. 1775 in relazione al demanio idrico, l'accertamento incidentale della demanialità marittima rientra nella competenza generale del giudice ordinario cui spetta giudicare della causa principale, non esistendo una norma che ne riservi la cognizione ad un giudice specializzato; ciò coerentemente, del resto, con la diversità, soggettiva ed oggettiva, delle questioni (invero, diversi sono gli organi dello Stato preposti alla tutela dell'interesse pubblico diretto alla difesa del demanio idrico da quelli preposti alla tutela dell'interesse pubblico diretto alla difesa del demanio marittimo, e diversi sono inoltre gli elementi costitutivi della demanialità idrica — attitudine del bacino d'acqua ad usi di pubblico e generale interesse — e della demanialità marittima — salsedine dell'acqua e libera comunicazione del bacino, almeno per una parte dell'anno, con il mare —).

Secondo le disposizioni degli artt. 941 e 942 c.c., che regolano rispettivamente i fenomeni dell'alluvione e della c.d. alluvione impropria sui fondi latitanti ai corsi d'acqua, il proprietario del fondo può acquisire la proprietà di altra terra liberata dall'acqua (per apporti successivi e impercettibili dell'acqua, nell'ipotesi contemplata dall'art. 941 c.c., e per insensibile spostamento dell'acqua corrente da una riva all'altra, nell'ipotesi di cui all'art. 942 c.c.); quando invece è una parte del fondo che viene « insensibilmente » occupata dall'acqua, il relativo proprietario non può reclamare il terreno perduto (art. 942 c.c.), il quale viene senz'altro acquisito al corso d'acqua. Da queste norme si ricava il principio secondo cui i movimenti naturali delle acque vanno automaticamente a carico o a favore della proprietà dei fondi latitanti e, in particolare, sulla parte occupata dall'acqua viene meno il diritto dominicale (in favore del demanio) ove la detta occupazione si concreti in un vero e proprio rialveamento, doven-

dosi ritenere, nel caso di semplice inondazione (fenomeno transeunte), l'immanenza del diritto di proprietà privata sul fondo inondato e poi riemerso.

App. Bologna 13-5-1980, n. 449; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Bonifica valli meridionali di Comacchio s.p.a. (avv. Zamparelli, Mallardi e Damiani) c. Comune di Comacchio (avv. Predieri e Ferrari). Rif. parz. Trib. Ferrara 30-11-1976.

PROFESSIONI INTELLETTUALI. Avvocato e procuratore. Tariffa. Procedure giudiziali e stragiudiziali (d.m. 30 maggio 1969).

La tabella n. 4 della tariffa forense di cui al d.m. 30 maggio 1969 trova applicazione per la determinazione degli onorari relativi all'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali.

App. Bologna 13-5-1980, n. 454; Sez. I Civ.; Pres. Musso, Est. Di Santo; Poli Pier Giuseppe (avv. Bruzzi) c. Isola Flavio (avv. Isola, Vincenzi e Zamparelli). Rif. parz. Trib. Bologna 8-11-1978.

SEPARAZIONE DI CONIUGI. Casa familiare. Coniuge non proprietario cui non sia addebitabile la separazione. Assegnazione in uso gratuito. Possibilità (155 c.c.).

La l. 19-5-1975 n. 151, nel dettare la nuova formulazione dell'art. 155, comma 4° c.c., ha stabilito che «l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli», ma ciò non esclude la possibilità di assegnare la stessa all'altro coniuge, prescindendo dalla proprietà dell'immobile, quando vi siano circostanze tali da giustificarla; in particolare deve ritenersi che il corrispondente provvedimento del giudice non sia volto a costituire un diritto reale di abitazione o di uso a favore del coniuge non affidatario, bensì si concreti nell'assegnazione al medesimo dell'uso gratuito di un appartamento ammobiliato, nell'ambito di quelle misure intese a garantire al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri, quanto è necessario al suo mantenimento.

App. Bologna 13-5-1980, n. 460; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Chillemi, P.M. Passarelli (diff.); Gadda Ezio (avv. Maranesi e Benassi) c. Pantaleoni Dea (avv. Ferrara e Bergonzoni). Rif. parz. Trib. Modena 29-3-1978.

EDILIZIA E URBANISTICA. Area comunale. Particolare destinazione. Vendita. Mancata attuazione delle prescrizioni del p.r.g. da parte dell'acquirente a ciò delegato. Comune. Obbligo solidale. Insussistenza. Agevolazioni fiscali. Persistenza (l. 17-8-1942, n. 1150).

L'adempimento dell'obbligo di adibire un'area ad una determinata utilizzazione (nella specie, si trattava di area destinata a quartiere fieristico), dopo la vendita della stessa da parte di un comune ad una società finanziaria, incombe esclusivamente su quest'ultima se a tale adempimento essa è stata espressamente delegata dal comune, il quale non assume certamente alcun obbligo solidale in ordine all'attuazione delle prescrizioni del p.r.g., né, ove queste non siano rispettate, può subire decadenza dalle agevolazioni fiscali concernenti l'atto di vendita dell'area alla società delegata.

App. Bologna 13-5-1980, n. 466; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Mengoli; Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato) c. Comune di Bologna (avv. Ballerini e Ferrerio). Conf. Trib. Bologna 3-5-1977.

DOGANA. Errore di calcolo nella liquidazione del tributo od erronea applicazione della tariffa. Diritti doganali dovuti. Riscossione. Revisione dell'accertamento. Non necessità (59, 74, 84 d.p.r. 23-1-1973, n. 43).

I diritti dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione del tributo doganale o di erronea applicazione della relativa tariffa possono essere riscossi, a norma

dell'art.
di cinq
dell'acc

App. Bo
(avv. G
Bologna

SOCIETÀ
2424 c.c.

Il s
bilancio
la situa
sommar
dall'art.
lancio
delle co
gnativa
tenzialm
lancio.

App. Bo
(avv. Fo
11-2-197

SOCIETÀ
omissio

Una
determi
bilanci
opportu

App. Bo
s.p.a. (a
Bologna

VENDITA
canza. D

Il fi
spettare
cimento
contratto
del con

App. Bo
Giorgio

NOTAIO
dalla leg

NOTAIO

L'ob
di trasfe
non è s

dell'art. 84, commi 1° e 2° lett. a) del d.p.r. n. 43 del 1973, nel termine prescrizionale di cinque anni, senza necessità, né giuridica, né logica, di far ricorso alla revisione dell'accertamento di cui all'art. 74, in relazione all'art. 59 del medesimo testo normativo.

App. Bologna 20-5-1980, n. 469; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Ranocchini Primo (avv. Grassani) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato). Conf. Trib. Bologna 23-12-1977.

SOCIETA'. S.p.a. Bilancio. Difetto di analiticità. Delibera di approvazione. Nullità (2423, 2424 c.c.).

Il socio ed i terzi hanno l'autonomo diritto, a prescindere dalla veridicità o meno del bilancio, di controllare la gestione sociale e di conoscere, attraverso il bilancio medesimo, la situazione patrimoniale della società; pertanto il difetto di analiticità (dovuto all'estrema sommarietà delle indicazioni, al cumulo delle poste in violazione di quanto è prescritto dall'art. 2424 c.c. e ad altre omissioni, che, in concreto, concorrono a determinare un bilancio apparente, perché inidoneo a consentire la conoscenza, il controllo e l'esame delle condizioni patrimoniali, economiche e contabili di una società) implica, su impugnativa di un socio, la nullità della delibera di approvazione del bilancio, in quanto, potenzialmente, si traduce in un pregiudizio per l'interesse generale alla veridicità del bilancio.

App. Bologna 20-5-1980, n. 472; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Zanasi Nigris s.p.a. (avv. Fontaine) c. Cerletti Santiago (avv. Formiggini e Bertazzoli). Rif. parz. Trib. Bologna 11-2-1978.

SOCIETA'. S.p.a. Bilancio. Riserve non iscritte. Esercizi successivi. Reiterazione delle omissioni. Presunzione. Eccezione (2424 c.c.).

Una volta accertata l'esistenza di riserve non iscritte in bilancio in relazione ad un determinato esercizio, deve ritenersi che le intenzionali omissioni si siano ripetute nei bilanci successivi; ciò naturalmente ove manchi la prova della loro eliminazione con le opportune e specifiche indicazioni contabili.

App. Bologna 20-5-1980, n. 473; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Zanasi Nigris s.p.a. (avv. Fontaine) c. Cerletti Santiago (avv. Formiggini e Bertazzoli). Rif. parz. Trib. Bologna 12-7-1979.

VENDITA. Consegna. Rispetto del termine. Impossibilità. Tempestivo avvertimento. Mancanza. Danni conseguenti. Risarcibilità (1453, 1463, 2043 c.c.).

Il fatto di non aver avvertito tempestivamente l'acquirente dell'impossibilità di rispettare il termine di consegna costituisce titolo solamente per una domanda di risarcimento dei danni; invero, tale comportamento, essendo successivo alla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, non consente una dichiarazione di risoluzione del contratto per colpa (con conseguente condanna al risarcimento del danno).

App. Bologna 20-5-1980, n. 482; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Brunozzi; Correggiari Giorgio (avv. Scagliarini) c. S.I.A.T. (avv. Dal Fiume). Conf. Trib. Bologna 9-4-1977.

NOTAIO. Atto pubblico di trasferimento. Libertà del bene. Verifica. Obbligo derivante dalla legge. Esenzione. Presupposto (1176 c.c.; 28 l. 16-2-1913 n. 89).

NOTAIO. Diligenza media. Altri professionisti. Diversità (1176 c.c.).

L'obbligo del notaio, richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, di procedere previamente alla verifica della libertà del bene non è subordinato al conferimento di specifico incarico della parte interessata, doven-

dosi ritenere che il notaio debba sempre compiere tale indagine, salvo che le parti, per motivi d'urgenza, non l'abbiano concordemente da ciò dispensato.

La diligenza media che si richiede generalmente nell'esplicazione dei doveri professionali è maggiore per il notaio rispetto alla figura del privato professionista, e ciò in considerazione del fatto che il notaio, nel disimpegno delle mansioni che l'ordinamento giuridico gli affida, è investito di un pubblico ufficio.

App. Bologna 27-5-1980, n. 489; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Mengoli; Lippi Brunì Luciano (avv. Califano) c. Batticiotto Giuseppe (avv. Giubileo) e Banca Operaia di Bologna (avv. Bertl Arnoaldi Velli). Conf. Trib. Bologna 15-5-1975.

App. Bologna 27-5-1980, nn. 492-498; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Zanasi Nigris s.p.a. (avv. Fontaine) c. Cerletti Santiago (avv. Formiggini e Bertazzoli). Rif. parz. Trib. Bologna 11-2-1979. Conformi ad App. Bologna 20-5-1980, n. 472.

TRIBUTI IN GENERE. Accertamento fiscale. Contribuente. Impugnazione. Interesse ad agire. Reiterazione dell'accertamento. Sua definitività. Rilevanza (100 c.p.c.; d.p.r. 29-1-1958, n. 645).

Assume indubbia rilevanza giuridica, ai fini della valutazione dell'interesse ad agire in giudizio in capo all'impugnante, il fatto che sia intervenuto, in tempo successivo all'accertamento fiscale per cui è causa, ed entro il termine di decadenza previsto dalle vigenti norme, altro accertamento (che, quanto meno tacitamente, deve ritenersi revocato il precedente), divenuto definitivo in mancanza di tempestivo ricorso del contribuente, relativo allo stesso atto ed indicante un valore imponibile uguale a quello del primo accertamento.

App. Bologna 27-5-1980, n. 499; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Manzini Marla Pia (avv. Passanti e Turchi) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato). Conf. Comm. Trib. II grado Modena 7-10-1977.

TRIBUTI IN GENERE. Imposta sulle società. Esenzione soggettiva. Azienda appartenente ad ente od istituto di assistenza e previdenza. Applicabilità. Fattispecie (151 d.p.r. 29-1-1958, n. 645; 13 l. 8-6-1936, n. 1231).

Dopo l'abrogazione del comma 2° dell'art. 13 della l.n. 1231 del 1936, le aziende appartenenti ad uno degli enti od istituti di assistenza e previdenza elencati alla lettera g) dell'art. 151 del T.U. n. 645 del 1958, in base al criterio dell'esenzione soggettiva, non sono automaticamente assoggettabili all'imposta sulle società, posto che è indifferente che il reddito sia conseguito attraverso un'attività volta direttamente od indirettamente al perseguimento dello scopo dell'ente ove, analogamente a quanto avviene per le società cooperative, la destinazione del profitto sia la medesima, il che si presume in base allo scopo istituzionale dell'ente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittima l'attribuzione di soggettività tributaria alla farmacia gestita da un ente ospedaliero).

App. Bologna 27-5-1980, n. 500; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato) c. Ente Ospedaliero « Ospedale generale di zona » di S. Arcangelo di Romagna (avv. Cicognani e Cavina). Conf. Trib. Bologna 30-9-1978.

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Assicurazione. Obbligazione. Origine contrattuale. Risarcimento. Condizioni. Limitazioni di responsabilità. Inconfigurabilità. Fattispecie (1341, 1882, 1905 c.c.).

CONFESIONE IN MATERIA CIVILE. Revoca. Art. 2732 c.c. Questione di legittimità costituzionale. Manifesta infondatezza (2732 c.c.; 24 cost.).

Quantunque nella terminologia comune venga inesattamente definita come responsabilità la prestazione a cui è tenuto l'assicuratore, poiché tale prestazione non deriva da

inadempimento contrattuale, ma è l'obbligazione nascente proprio dal contratto, se una clausola di polizza subordina il risarcimento a determinate condizioni, essa non stabilisce limitazioni di responsabilità a favore dell'assicuratore, ma delimita l'oggetto del contratto, e cioè il rischio assunto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la clausola che dichiara sospesa la copertura assicurativa ove i locali assicurati rimangano incustoditi per più di novanta giorni consecutivi si limita a regolare la portata dell'obbligazione assunta dall'assicuratore, e di conseguenza non richiede per la sua validità un'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c.).

E' manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2732 c.c., in tema di revoca della confessione, in quanto non può ritenersi sussistere lesione del diritto di difesa qualora una norma si limiti a regolarne l'esercizio senza annullarlo.

App. Bologna 27-5-1980, n. 507; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Brunozzi; Garattoni Alberto (avv. Goldstaub e Boccardi) c. La Previdente - Compagnia Italia d'Assicurazioni s.p.a. (avv. Pugliesi e Galantini). Conf. Trib. Rimini 10-2-1977.

FALSO (QUERELA DI). Documento redatto con due diversi mezzi grafici. Parte riconosciuta. Alterazione successiva alla formazione. Accertamento. Querela di falso. Necessità (221 c.p.c.).

Accertata sotto il profilo materiale e logico l'unicità di un determinato documento, ancorché redatto con due diversi mezzi grafici, l'alterazione del medesimo dopo la formazione della parte riconosciuta (nella specie, con il pretermetterle la parte dattiloscritta) può essere opposta esclusivamente attraverso la querela di falso, soltanto mediante questa essendo possibile accertare la difformità fra l'imputabilità formale del documento e l'effettiva titolarità della volontà in esso espressa, rompendo appunto il collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione riconosciuta.

App. Bologna 27-5-1980, n. 508; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Cappi Casimiro (avv. Sciacca) c. Zanasi Sergio (avv. Ferrari e Grillenzoni). Conf. Trib. Modena 20-5-1978.

PROCEDIMENTO CIVILE. Azione surrogatoria. Giudice adito. Incompetenza. Sostituito. Riassunzione. Creditore-sostituto. Citazione. Non necessità. Mutatio libelli. Inconfigurabilità (2900 c.c.; 50, 81, 102, 183, 184 c.p.c.).

Il danneggiato che agisce in riassunzione nei confronti del danneggiante non è tenuto a notificare la citazione, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, al proprio creditore che abbia in precedenza esperito, dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente, un'azione in via surrogatoria; invero, trattandosi in tal caso di sostituzione processuale, il debitore ha sempre la facoltà, nel processo svolgentesi anche nei suoi confronti, di fare propria la pretesa del creditore (che resta perciò automaticamente privato della legittimazione processuale), senza peraltro incorrere in una non consentita mutatio libelli.

App. Bologna 27-5-1980, n. 516; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Caligari Gino (avv. Colliva) c. Zaccheroni Vittorio (avv. Lalatta Costerbosa e Ventura). Rif. parz. Trib. Forlì 25-11-1978.

FAMIGLIA. Matrimonio concordatario. Cause di nullità previste dal solo ordinamento canonico. Sussistenza. Sposo consapevole. Reticenza. Sanzionabilità (129 bis, 139 c.c.).

L'art. 139 c.c. deve trovare applicazione non solo allorché la causa invalidante del matrimonio c.d. concordatario è sanzionata sia dall'ordinamento statale che da quello canonico, bensì anche nel caso di nullità prevista dal solo diritto canonico: l'oggetto della tutela della detta disposizione è infatti la buona fede dell'altro sposo e, più genericamente, il dovere di lealtà degli sposi, assumendo rilievo unicamente l'accertamento del comportamento del soggetto attivo, comportamento che è considerato illecito e produttivo di danno per effetto dell'intervenuto annullamento del matrimonio.

App. Bologna 3-6-1980, n. 522; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Negrini Mauro (avv. Pugliesi e Della Fontana) c. Ciò Maria Teresa (avv. Scota e Turchi). Rif. parz. Trib. Modena 25-11-1977.

PROVA CIVILE. Mancata intimazione ai testimoni, Decadenza della prova. Non rilevanza ex officio (208, 250 c.p.c.; 103, 104 d.a. c.p.c.).

PROVA CIVILE. Mancata intimazione ai testimoni. Decadenza della prova. Dichiarazione. Giudice d'appello. Incompetenza (250 c.p.c.; 103, 104 d.a. c.p.c.).

La decadenza della prova di cui all'art. 104 d.a. c.p.c. non può essere rilevata d'ufficio, benché la norma citata non preveda espressamente la necessità della richiesta della controparte (come invece, nel caso analogo di assenza della parte interessata dall'udienza, prevede l'art. 208 c.p.c.).

Non può essere dichiarata per la prima volta in grado di appello la decadenza della prova prevista dall'art. 104 d.a. c.p.c. posto che competente ad emanare la relativa pronuncia è soltanto il giudice istruttore di primo grado, cui spetta valutare l'eventuale sussistenza di motivi tali da giustificare la fissazione di una nuova udienza per l'escussione dei testimoni.

App. Bologna 3-6-1980, n. 551; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; Zuccarini Tito (avv. Broccoli e Pompini) c. Mulazzani Renato e Portoverde s.p.a. (avv. Marzocchi). Conf. Trib. Rimini 11-10-1978.

LAVORO. Controversie. Copia della sentenza di primo grado. Inserimento nel fascicolo dell'appellante. Non obbligatorietà. Presupposto (347, 434 c.p.c.).

L'obbligo per l'appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata, sancito dall'art. 347, comma 2°, c.p.c., trova deroga, in sede di controversie del lavoro, nel disposto dell'art. 434 c.p.c., che esaurisce la disciplina della costituzione dell'appellante con la prescrizione del solo obbligo di depositare il ricorso: occorre tuttavia che il giudice d'appello sia in grado, anche senza disporre della sentenza impugnata, di conoscere aliunde il suo contenuto e di valutare il merito della causa.

App. Bologna 3-6-1980, n. 553; Sez. Spec. vert. agr.; Pres. Gibiino, Est. Vannini; Pasini Guido (avv. Alberti e Fontana) c. Pasini Natale (avv. Conti). Conf. Trib. Ferrara, Sez. spec. vert. agr. 24-5-1979.

IGIENE E SANITA' PUBBLICA. Ente mutualistico. Compensi fissi da ripartirsi tra medici ospedalieri. Elenchi degli aventi diritto. Direttore di clinica. Compilazione. Funzione esercitata. Natura (82 r.d. 30-9-1938, n. 1631; l. 12-2-1968, n. 132; 3 d.p.r. 27-3-1969, n. 129).

A norma dell'art. 82 del r.d. 30-9-1938, n. 1631 (e, nella specie, dell'art. 32 della convenzione stipulata nel 1944 tra gli Istituti Ospedalieri e l'Università), gli enti mutualistici corrispondono alle singole amministrazioni ospedaliere determinati compensi fissi che le stesse provvedono a ripartire tra i sanitari curanti, e che costituiscono retribuzione di un'attività curativa svolgentesi nell'ambito propriamente ospedaliero; pertanto, posto che a tale rapporto l'Università è del tutto estranea, i direttori di clinica, allorché compilano gli elenchi dei medici curanti aventi diritto agli emolumenti, agiscono quali organi degli ospedali e non nell'ambito delle loro funzioni accademiche. (Nella specie, la Corte ha negato la sussistenza, in capo agli « Istituti Ospedalieri di Modena », di un diritto di rivalsa nei confronti dell'Università degli Studi di Modena, in relazione alla condanna del primo ente al pagamento, a favore di un'assistente ordinaria, di somme mai corrisposte a titolo di quota dei compensi fissi versati dagli enti mutualistici ed assicurativi).

App. Bologna 10-6-1980, n. 558; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Colombo Gian Piera (avv. Cagli) c. Ente Ospedaliero Regionale « Istituti Ospedalieri » di Modena (avv. Ferrari e Della Fontana) e Università degli Studi di Modena (avv. Stato). Rif. Trib. Modena 1-3-1976.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Servizio pubblico. Nozione. Ulteriore significato fatto proprio dal legislatore. Fattispecie (4 d.l. 6-7-1974, n. 251; l. 14-8-1974, n. 3046).

Accanto alla nozione propria di servizio pubblico, inteso come quello che direttamente viene esercitato dallo Stato o dagli altri enti pubblici oppure da privati che, dallo

Stato o da
tarlo in no
conosce u
senza inve
zione dell'
dini. (Nella
convertito
servizio pu
stesso test
ne faccia
anche con
e provvisti

**App. Bolo
(avv. Dam
Trib. Bolo**

**PROCEDIM
rezione. M**

Per s
sia stato
senza spe
di precisa
decisione,

**App. Bolo
(avv. Desi
Petrachi),
Rif. parz. T**

**TRASPOR
1739 c.c.).**

Rientr
trasporti,
mandato r

**App. Bolo
s.p.a. (av
2-8-1978.**

**CONTRAT
danni. No**

Il me
non ha ti
gligenza.
danni cor
zione dell

**App. Bolo
gnelli Giu
Trib. Rimi**

**MUTUO.
zione. Re**

La cl
mutuante

Stato o dagli altri enti pubblici interessati, abbiano avuto legale investitura ad esercitarlo in nome proprio per concessione od appalto ed in regime monopolistico, il legislatore conosce un altro significato di servizio pubblico, ovvero quello che è svolto da privati senza investitura da parte dello Stato o di altro ente pubblico, bensì, previa autorizzazione dell'uno odell'altro, per conto terzi ovvero nell'interesse della generalità dei cittadini. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'art. 4, comma 2° del d.l. 6-7-1974, n. 251, convertito nella l. 14-8-1974, n. 346, il quale, nel riferirsi agli « autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato » al fine di esentarli dall'imposta **una tantum** istituita dallo stesso testo normativo, ha inteso riferirsi agli autoscafi destinati al servizio di chiunque ne faccia richiesta, e quindi della generalità del pubblico, deve trovare applicazione anche con riguardo ai motoscafi adibiti all'esercizio dello sci nautico per conto terzi e provvisti dell'autorizzazione richiesta dagli artt. 3 e 9 del d.n. 26-1-1960).

App. Bologna 10-6-1980, n. 562; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Zanfini Orfeo (avv. Damato e Giardini) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato). Rif. Trib. Bologna 1-2-1979.

PROCEDIMENTO CIVILE. Giudizio d'appello. Sentenza impugnata. Errore materiale. Correzione. Mera istanza. Sufficienza. Proposizione. Termine (184, 287, 288, 342 c.p.c.).

Per sollecitare la correzione degli errori materiali di una sentenza contro la quale sia stato proposto appello è sufficiente una mera istanza al giudice di secondo grado, senza specifica impugnazione: detta istanza deve tuttavia essere proposta entro l'udienza di precisazione delle conclusioni e prima che la causa sia rimessa al collegio per la decisione, onde venga rispettata la fondamentale regola del contraddittorio.

App. Bologna 10-6-1980, n. 564; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; Pirazzini Paride (avv. Destito) c. Ronchi Maria e Gianfranco (avv. Bisson), Italiana di Sicurezza (avv. Petrachi), C.A.R.D. s.p.a. (contumace) e Compagnia di Assicurazioni Milano (avv. Tarozzi). Rif. parz. Trib. Bologna 23-4-1977.

TRASPORTI. Spedizioniere. Documenti necessari. Richiesta al mittente. Obbligo (1737, 1739 c.c.).

Rientra negli obblighi assunti dallo spedizioniere, nella sua qualità di esperto in trasporti, indicare e richiedere al mittente i documenti necessari per l'esecuzione del mandato ricevuto.

App. Bologna 10-6-1980, n. 569; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Brunozzi; Mario Meoni s.p.a. (avv. Rizzoli) c. Russo Biagio e Giuliano (avv. Benini). Rif. parz. Trib. Bologna 2-8-1978.

CONTRATTI AGRARI. Concedente. Negligenza. Mezzadro. Azione di risarcimento dei danni. Non titolarità. Fattispecie (2043, 2141, 2145 c.c.; 6 l. 15-9-1964, n. 756).

Il mezzadro, quale coimprenditore e compartecipe nella conduzione del fondo, non ha titolo verso il concedente per il risarcimento dei danni imputabili alla di lui negligenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla diminuzione del prodotto in dipendenza della mancata sostituzione delle piantagioni vinicole).

App. Bologna 10-6-1980, n. 571; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Gibiino, Est. Piccione; Guagnelli Gino (avv. Marsoccio) c. Zangheri Giacomo e altri (avv. Tabanelli e Monti). Conf. Trib. Rimini, Sez. spec. vert. agr. 9-5-1979.

MUTUO. Istituto di credito. Tasso di interesse. Misura. Facoltà insindacabile di variazione. Relativa clausola contrattuale. Significato (1362, 1366, 1813, 1815 c.c.).

La clausola che, inserita in un contratto di mutuo, riconosca all'istituto di credito mutuante la facoltà di variare la misura del tasso extralegale d'interesse « a suo insinda-

cabile giudizio » non esprime la comune intenzione delle parti di rimettere la relativa determinazione al mero arbitrio del mutuante, posto che, ove quest'ultimo eserciti istituzionalmente un'attività di credito, deve ritenersi che le determinazioni del medesimo siano strettamente condizionate da ragioni obiettive e prevedibili al momento della stipulazione del contratto, consistenti, essenzialmente, nel mutare del tasso praticato sul mercato finanziario per effetto delle variazioni del costo del denaro e del tasso di sconto.

App. Bologna 20-6-1980, n. 574; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Degli Occhi Lanza Emilia e Degli Occhi Adamo e Luigi (avv. Leone e Dina) c. Cassa di Risparmio di Piacenza (avv. Grifa, Casella e Somma), Castiglioni Gian Carlo e Marla Luisa (avv. Scrivano e Massari) e Pelli Francesco Saverio (contumace). Rif. parz. Trib. Piacenza 16-6-1978.

VENDITA. Bene immobile. Vendita a misura. Estensione maggiore di quella pattuita. Acquisto. Possibilità. Vendita a corpo. Regime. Diversità (1537, 1538 c.c.).

Anche nella vendita a misura è possibile per il compratore acquistare la proprietà di un'estensione maggiore di quella indicata nel negozio traslativo, sostanziandosi la differenza tra vendita a misura e vendita a corpo nel diverso regime dell'obbligo di corrispondere un supplemento e della facoltà di recedere dal contratto.

App. Bologna 20-6-1980, n. 578; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Lavino Salvatore (avv. Sabetta) c. Pedretti Ildebrando (avv. Leone). Conf. Trib. Bologna 19-12-1978.

TRASPORTI. Contratto di spedizione. Contenuto tipico. Obblighi accessori. Inadempimento. Implicazioni (1218, 1322, 1703, 1705, 1737, 1739 c.c.).

Se pure il contratto di spedizione consiste nel mandato con il quale lo spedizioniere si obbliga a stipulare un contratto di trasporto nell'interesse del mandante, tuttavia al suddetto contenuto tipico possono essere aggiunti obblighi accessori consistenti nell'espletamento di altre attività, comprese quelle doganali e di spedizione dei documenti di trasporto: tali patti accessori, in forza del principio della prevalenza delle cause contrattuali, sono regolati dalle norme dettate per il contratto di spedizione e rientrano nella sua economia complessiva, cosicché il loro inadempimento si risolve in quello di una delle obbligazioni del contratto principale.

App. Bologna 20-6-1980, n. 593; Sez. II Civ.; Pres. Gibilino, Est. Bonafede; Minitransport (avv. Palisi e Sommariva) c. Nadia Blasio (avv. Bruno). Rif. parz. Trib. Bologna 20-3-1979.

TRIBUTI IN GENERALE. Edificio ad uso albergo. Imposta sui fabbricati. Esenzione. Presupposto. Apposita istanza. Non necessità (l. 4-8-1955, n. 698).

In tema di concessione dell'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati per gli edifici ad uso albergo deve ritenersi che, in assenza di diversa disposizione di legge, il detto beneficio compete in virtù della sola ricorrenza del presupposto oggettivo della costruzione di un immobile ad uso albergo entro il termine previsto nel provvedimento legislativo contenente disposizioni a favore dell'industria alberghiera (nella specie la l. 4-8-1955, n. 698), e perciò indipendentemente da apposita istanza del soggetto interessato all'esecuzione.

App. Bologna 24-6-1980, n. 606; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Montanari Pietro e Calboli Giuseppa (avv. Cilla) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato). Rif. Comm. Trib. Il grado Ravenna 16-5-1979 n. 98.

Conforme App. Bologna 24-6-1980, nn. 607/608/609. Rif. Comm. Trib. Il grado Ravenna 16-5-1979, nn. 97, 99, 100 (parti le stesse).

FALLIMENTO. In anteriore al fallimento venuta ed imprese

Il principio di prelazione prima dei creditori per inadempimento attuale recupero di credito convenuta con il fallito, giacché non si rarsi tra gli « avvisi » emanata, e non

App. Bologna 30-6-1980 (avv. Calda e Fontana) c. Rif. parz. Trib. Piacenza

LAVORO. Minor obblighi previdenziali

SPORT. Società a partecipazione sportiva (2126 c.c.)

L'assunzione di potestà, lungi dal rendere ancora più

Gli obblighi di parte dell'organico un determinato rapporto di

App. Bologna 30-6-1980 (avv. Fausto) c. Rif. Trib. Rimini

FAMIGLIA. Separazione dei coniugi. Fatti progressivi

Il principio di separazione dei coniugi vieta la separazione per motivi prima dell'esistenza della famiglia, è tuttora valida di separazione, la separazione per motivi indicate con la separazione può costituiscano con

App. Bologna 30-6-1980 (conf.); Betti G. Trib. Bologna 1-6-1979

TRIBUTI (IN GENERALE). Sporto promiscuo Furgoni finestrali

L'art. 4 del regolamento dall'applicazione « cassone », no

FALLIMENTO. Inadempimento contrattuale. Azione di risoluzione. Proposizione in epoca anteriore al fallimento. Pronuncia relativa. Efficacia nei confronti dei creditori. Parte convenuta ed imprenditore fallito. Identità soggettiva. Presupposto (1453, 1455, 2909 c.c.).

Il principio secondo cui, proposta dal contraente non inadempiente azione di risoluzione prima della dichiarazione di fallimento dell'altro contraente, la relativa pronuncia per inadempimento deve ritenersi efficace nei confronti della massa, anche per l'eventuale recupero della cosa trasferita, presuppone che vi sia identità soggettiva tra la parte convenuta con l'azione di risoluzione prima del fallimento e l'imprenditore dichiarato fallito, giacché senza questa identità il fallimento non potrebbe assolutamente annoverarsi tra gli « aventi causa » del soggetto nei cui confronti la pronuncia giudiziale è stata emanata, e non potrebbero quindi essergli opposti gli effetti del giudicato.

App. Bologna 30-6-1980, n. 614; Sez. I Civ.; Pres. Musso, Est. Insolera; Galli Enrico (avv. Calda e Formiggini) c. Fallimento Forlini Giuseppe e Attilio (avv. Pugliesi e Casella). Rif. parz. Trib. Piacenza 13-3-1978.

LAVORO. Minorenne. Assunzione. Genitore esercente la potestà. Mancato consenso. Obblighi previdenziali e assicurativi. Persistenza. (2146 c.c.; 4 l. 17-10-1967, n. 977).

SPORT. Società sportiva. Regolamenti calcistici. Obblighi conseguenti. Insorgenza. Presupposto (2126 c.c.).

L'assunzione e l'impiego di un minore senza il necessario consenso dell'esercente la potestà, lungi dall'esonerare l'agente dagli inerenti obblighi previdenziali ed assicurativi, li rende ancora più pressanti.

Gli obblighi derivanti dai regolamenti calcistici incombono su ciascuna società, quale parte dell'organizzazione calcistica, per il solo fatto dell'impiego, in partite ufficiali, di un determinato giocatore, indipendentemente dalla regolarità della costituzione del relativo rapporto di lavoro.

App. Bologna 8-7-1980, n. 632; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Leardini Fausto (avv. Ferrara e Montebelli) c. Rimini Calcio s.p.a. (avv. Giacomelli e Sorrentino). Rif. Trib. Rimini 7-1-1977.

FAMIGLIA. Separazione di coniugi. Contrapposte domande di separazione con addebito. Fatti pregressi. Fondamento. Duplicità di giudizi. Inammissibilità (150, 151 c.c.).

Il principio secondo cui il sistema della legge in materia di separazione personale dei coniugi vieta che vi siano due separati giudizi per le due contrapposte domande di separazione per colpa qualora esse siano fondate su fatti pregressi, per quanto formatosi prima dell'entrata in vigore della l. n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia, è tuttora valido; irrilevante al riguardo è infatti l'innovazione legislativa del regime di separazione, poiché la separazione con addebito ricalca l'abrogata disciplina della separazione per colpa, differenziandosi soltanto in relazione alle ipotesi di colpa prima indicate con carattere tassativo dall'abrogato art. 151 c.c., mentre l'addebito della separazione può essere pronunziato, su istanza di parte, per i più svariati fatti che costituiscano comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.

App. Bologna 8-7-1980, n. 634; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Mengoli, P.M. Passarelli (conf.); Betti Gian Battista (avv. Giampaolo) c. Zavagli Gigliola (avv. Gollinelli). Conf. Trib. Bologna 1-6-1978.

TRIBUTI (IN GENERALE). Imposta una tantum sui veicoli a motore. Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose carrozzati a « furgone » o a « cassone ». Esenzione. Furgoni finestrati. Eccezione. Insussistenza (4 d.l. 6-7-1974, n. 251; l. 14-8-1974, n. 346).

L'art. 4 del d.l. 6-7-1974, n. 251, convertito nella l. 14-8-1974, n. 346, nell'escludere dall'applicazione dell'imposta una tantum gli autoveicoli carrozzati a « furgone » o a « cassone », non opera alcuna distinzione tra furgoni finestrati e furgoni di diversa

struttura, richiedendosi soltanto, ai fini dell'esenzione, che si tratti di autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose: invero l'essere il furgone dotato di finestre non è altro che una caratteristica connaturale all'uso promiscuo cui l'automezzo è destinato, non potendosi ovviamente consentire un uso del genere se il veicolo non abbia quanto meno i requisiti di aerazione e di visibilità dall'interno all'esterno atti a renderlo idoneo ad ospitare, oltre che cose, anche persone.

App. Bologna 8-7-1980, n. 635; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato) c. Cavalieri D'Oro (avv. Susani). Conf. Trib. Bologna 23-1-1978.

IMPUGNAZIONI CIVILI. Appello incidentale. Proposizione. Termine. Prima udienza. Notazione (183, 343, 350 c.p.c.).

Ad eccezione delle ipotesi contemplate dall'ultima parte del comma 1° e dal comma 2° dell'art. 343 c.p.c., l'appello incidentale, a pena di inammissibilità, deve essere proposto, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza, per questa intendendosi l'udienza di comparizione nella quale sia stata svolta dall'istruttore una qualsiasi attività processuale a norma dell'art. 350 c.p.c., nulla rilevando che l'istruttore abbia esaurito la propria attività nel disporre il rinvio ad altra udienza senza svolgere alcuna vera attività istruttoria.

App. Bologna 8-7-1980, n. 643; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Ricca; Ditta Scheider (avv. Lenzi) c. Casali Danilo e altri (avv. Logozzo). Conf. Trib. Bologna 26-7-1978.

CONTRATTI IN GENERE. Termine. Scadenza. Creditore. Volontà di accettare ancora la prestazione. Manifestazione verbale. Offerta informale successiva. Tempestività (1184, 1185, 1214, 1457 c.c.).

Il creditore che, in contrasto con la volontà di risoluzione del contratto espressa per iscritto, assicura verbalmente il proprio debitore di volere ancora accettare la prestazione, nonostante la scadenza del termine (nella specie favorita dal creditore medesimo mediante i rinvii variamente motivati dell'incontro nel corso del quale avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento), altro non fa che prorogare il termine stesso, con la conseguenza che l'offerta informale fatta dal debitore nel corso delle menzionate proroghe concesse dall'avente diritto deve considerarsi tempestiva.

App. Bologna 8-7-1980, n. 644; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; Rossetti Renzo (avv. Bellini e Zamparelli) c. Bosi Rinaldo (avv. Sillipigni e Maver). Conf. Trib. Reggio Emilia 3-2-1979.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA FATTO ILLECITO E DA ATTI LEGITTIMI. Attività pericolose. Gas. Produzione e distribuzione. Responsabilità presunta. Sussistenza. Limiti (2050 c.c.).

Gli enti che provvedono alla raccolta ed alla produzione del gas, nonché alla distribuzione delle bombole ripiene agli utenti, sono soggetti alla responsabilità presunta di cui all'art. 2050 c.c., e tale responsabilità non è limitata, nel tempo e nello spazio, alle operazioni di produzione del gas e di riempimento delle bombole compiute all'interno degli stabilimenti degli enti medesimi: invero il pericolo di fuoriuscita del gas o di scoppio, insito nella natura della detta attività pericolosa, sussiste anche dopo l'uscita delle bombole dal diretto controllo degli enti produttori, e conseguentemente permane la loro responsabilità presunta, salvo i casi di colpa specifica di terzi.

App. Bologna 11-7-1980, n. 651; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; Domenichini Gino (avv. Caruso Lombardi e Giacomelli) c. TOTAL S.I. s.p.a. e TOTAL SIPA Filiale Totalgas di Forlì (avv. Mazzucato). Rif. Trib. Forlì 20-5-1978.

ATTI AMMINISTRATIVI (871, 872 c.c.);

Dal rilascio derivano diritti valere soltanto diritto soggetto

App. Bologna Guerrino (avv.

ASSICURAZIONI. Lidarietà. Mass

Assicurato limite del massime, deve essere

App. Bologna Ferrari e Catalani (avv. Mace). Rif. par

TRASPORTI. I. na (1683, 1693

TRASPORTI. S. dinario. Accettabilità (1693 c.c.)

In materia la presunzione dello stesso n. trasportare (a « sono a carico indicazioni » (risponde della c.c.), la materia l'omissione di quelle specie adottate al fine adottato proprio

Se il contratto pacchi, pur con assicurati, ne assume su di le limitazioni normative da farsi anche a limiti delle ta

App. Bologna Trasporti s.n.l. Reggio Emilia

CONTRATTI. Competenza

Con riferimento ha esteso la

ATTI AMMINISTRATIVI. Autorizzazione. Licenza edilizia. Diritti di terzi. Inconfigurabilità (871, 872 c.c.; 31 l. 17-8-1942, n. 1150; 1 l. 28-1-1977, n. 10).

Dal rilascio di una licenza edilizia, ovvero da un'autorizzazione amministrativa, non derivano diritti ai terzi (e nemmeno al destinatario della licenza): i vicini possono far valere soltanto ed in ogni caso, anche contro il contenuto della licenza, situazioni di diritto soggettivo sanzionate da norme legislative od aventi forza di legge.

App. Bologna 22-7-1980, n. 654; Sez. I Civ.; Pres. Musso, Est. Zanardi; Faenza Franco e Guerrino (avv. Rossi) c. Gruppioni Gaetano (avv. Lenzi). Conf. Trib. Bologna 23-5-1977.

ASSICURAZIONI. R.c.a. Risarcimento del danno. Obbligo. Assicuratore e assicurato. Solidarietà. Massimale di polizza. Limite (1882, 1905, 1917 c.c.; 18 l. 24-12-1969, n. 990).

Assicuratore e assicurato sono tenuti in solido al risarcimento del danno sino al limite del massimale di polizza e l'ulteriore somma dovuta, anche a titolo di rivalutazione, deve essere corrisposta dal solo assicurato.

App. Bologna 22-7-1980, n. 657; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Alvaro; Sabatini Tullio (avv. Ferrari e Cataliotti) c. Carena Porfidio (contumace) e Norditalia Assicurazioni s.p.a. (contumace). Rif. parz. Trib. Reggio Emilia 10-6-1978.

TRASPORTI. Mittente. Valori. Omessa denuncia. Perdita. Vettore. Responsabilità. Disciplina (1683, 1693 c.c.).

TRASPORTI. Servizio di trasporto pacchi. Concessionario. Valori contenuti in pacco ordinario. Accettazione. Rischio relativo. Assunzione. Responsabilità. Limitazioni. Inapplicabilità (1693 c.c.; 29, 70 d.p.r. 29-3-1973, n. 156).

In materia di contratto di trasporto, poiché nel vigente codice civile non sussiste più la presunzione *iuris et de iure* che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta al fatto dello stesso mittente, combinando l'onere di esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittente ex art. 1683, comma 1° c.c.) con la sanzione per cui « sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni » (art. 1683, comma 3° c.c.) e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal « fatto del mittente » (art. 1693, comma 1° c.c.), la materia risulta regolata nel senso che occorre, volta per volta, accertare se l'omissione delle indicazioni sia stata la causa della perdita di valori avvenuta per difetto di quelle speciali e congrue misure di custodia che, da un lato, il vettore avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la perdita della cosa trasportata e, dall'altro, egli non abbia adottato proprio per non essere stato messo sull'avviso.

Se il concessionario (ex art. 29 d.p.r. 29-3-1973, n. 156) del servizio di trasporto di pacchi, pur conoscendo che un pacco dovrebbe essere assoggettato alla disciplina dei plichi assicurati, ne accetta incondizionatamente il trasporto come si trattasse di pacco ordinario, assume su di sé il rischio relativo e si preclude per fatto proprio la possibilità di opporre le limitazioni di responsabilità che deriverebbero ai sensi dell'art. 70 del predetto testo normativo da un rapporto regolarmente instaurato; limitazioni che possono tuttavia applicarsi anche al medesimo concessionario solo ove il prezzo del trasporto sia contenuto nei limiti delle tariffe postali.

App. Bologna 22-7-1980, n. 658; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Buzzolan; Artoni Trasporti s.n.c. (avv. Franzoni) c. Secchi Sergio (avv. Veronesi e Cadoppi). Conf. Trib. Reggio Emilia 30-6-1978.

CONTRATTI AGRARI. Affitto di fondi rustici. Controversie. Sezione specializzata agraria. Competenza esclusiva (26 l. 11-2-1971, n. 11).

Con riferimento all'ampia formulazione dell'art. 26 della l. 11-2-1971, n. 11, la quale ha esteso la competenza per materia della sezione specializzata agraria a tutte le contro-

versie relative ad affitto di fondi rustici ed all'attuazione della stessa legge, appartiene alla competenza della predetta sezione non solo la cognizione delle controversie agrarie che hanno come effetto esclusivo ed immediato l'applicazione o l'esclusione della proroga legale a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura, ma anche di quelli che, in relazione agli assunti delle parti, presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto per poterlo poi qualificare giuridicamente e stabilire se rientri o meno tra le fattispecie alle quali è applicabile la disciplina vincolistica e se ricorrano in concreto le condizioni richieste per tale applicabilità.

App. Bologna 22-7-1980, n. 662; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Ricca; Pasini Alessandro (avv. Giacomelli e Caruso Lombardi) c. Spinelli Gino e Belaguè Nives (avv. Calandra). Rif. Trib. Forlì 30-12-1978.

CONTRATTI IN GENERE. Cambiale tratta. Mezzo di pagamento. Pattuita esclusività. Controversie. Competenza territoriale. Deroga (1182, 1498 c.c.; 28 c.p.c.; 4, 32 r.d. 14-12-1933 n. 1669).

Il foro desumibile dalle disposizioni di cui agli artt. 1182, comma 3° e 1498, comma 3° c.c. deve ritenersi derogato ove una clausola contrattuale, contemplando il pagamento con cambiale tratta, lo preveda quale mezzo esclusivo di assolvimento dell'obbligo del debitore, cosicché possa dirsi che il creditore, escludendo altri modi di estinzione dell'obbligazione, abbia inteso rinunciare a quelli che avrebbero fissato il *forum destinatae solutionis* presso il proprio domicilio.

App. Bologna 22-7-1980, n. 664; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Bonafede; Cipi Pubblicità (avv. Cicognani e Salerno) c. Stampoplast Generali s.r.l. (avv. Benini). Rif. parz. Trib. Bologna 15-2-1979.

ASSICURAZIONI. R.c.a. Domanda di risarcimento. Proposizione nei confronti del solo danneggiante. Danno. Ammontare. Danneggiato. Reddito. Mezzi di prova deducibili (2056, 2697 c.c.; 18 l. 24-12-1969, n. 990; 4 d.l. 23-12-1976, n. 857; l. 26-2-1977, n. 39).

Il danneggiato nel corso di un incidente stradale che si rivolga, per la corresponsione del risarcimento, all'autore del danno e non sperimenti l'azione diretta che gli compete, a norma dell'art. 18 della l. n. 990 del 1969, anche contro il di lui assicuratore, ha l'onere di dimostrare tutti gli elementi necessari alla valutazione del danno lamentato, ma anche il diritto di darne la prova con tutti i mezzi che l'ordinamento gli concede; invero, solo se egli eserciti l'azione diretta di cui si è detto il suo reddito deve essere desunto esclusivamente dalla denuncia annuale, secondo la nuova prescrizione di cui all'art. 4 del d.l. 23-12-1976, n. 857, convertito nella l. 26-2-1977, n. 39 (la quale, comunque, non si applica alle valutazioni relative a fatti precedenti all'entrata in vigore della legge medesima).

App. Bologna 22-7-1980, n. 665; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Bonafede; Benetti Walter (avv. Corrias Adinolfi) c. Cattani Giuseppe (avv. Barbolini). Conf. Trib. Bologna 14-3-1979.

CONTRATTI IN GENERE. Scrittura privata. Riconoscimento tacito. Cancellatura. Volontà corrispondente. Provenienza dalle parti. Presunzione (2727, 2729 c.c.; 215 c.p.c.).

Ove una scrittura privata si abbia per riconosciuta, ai sensi dell'art. 215, comma 1° n. 2 c.p.c., anche la manifestazione di volontà che procede dalla cancellazione di un punto interrogativo si presume proveniente dalle parti che hanno sottoscritto la scrittura medesima.

App. Bologna 22-7-1980, n. 667; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Bonafede; Abbondanza Remo (avv. Pasquarella e Bottoni) c. Ditta Fratelli Foschi (avv. Calandra). Conf. Trib. Forlì 26-3-1979.

GIUSTIZIA
del potere

STRADE.
e ricostruzione

STRADE.
petizione
26-6-1924

Per
propria p
ca ammi
ziale ad
maggior
entro i
denuncia
tivo, dei

Ope
le, intim
stradali,
all'art. 1
per le s
può inte
zione, si
stradale.
struttura
adempie
ponti, p

Le
vicinali
comma
regional
1058, cl
pronunc
del d.l.
strade

App. B
obbligat
Colleva
24-12-19

PROCE
figurabi

Sul
la rinn
l'espres
345 c.p
conclus
parte s
argome
nuove

App. E
Milanes
(avv. F
30-11-1

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Giudice ordinario. Giurisdizione. Presupposto. Negazione del potere discrezionale della P.A. Modalità (2 l. 20-3-1865, n. 2248 all. E).

STRADE. Strade vicinali di uso pubblico. Consorzi. Attività di manutenzione, sistemazione e ricostruzione. Nozione (14 l. 12-2-1958, n. 126; 1 d.l. lt. 1-9-1918, n. 1446).

STRADE. Strade vicinali di uso pubblico. Consorzi. Contributi imposti ai proprietari. Ripetizione. Controversie. Giudice amministrativo. Giurisdizione. (7 l. 6-12-1971, n. 1034; 1 l. 26-6-1924, n. 1158; 17 d.l. lt. 1-9-1918, n. 1446).

Per radicare la giurisdizione del giudice ordinario non basta che il privato fondi la propria pretesa sulla totale negazione dell'esistenza del potere discrezionale che la pubblica amministrazione ritenne di esercitare, ma occorre che quella negazione presenti sostanziale aderenza alla norma che regola in astratto la materia controversa; né basta, a maggior ragione, che si denunzi, in via di mera prospettazione, la violazione dei limiti entro i quali la legge volle che l'esercizio del potere fosse contenuto, quando tale denuncia si risolva, in realtà, in quella di uno dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, dei quali solo il giudice amministrativo può conoscere.

Opere connesse alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade sono quelle, intimamente unite o interdipendenti, che convergono nella nozione tecnica di opere stradali, cui fa indubbiamente riferimento l'art. 14 della l.n. 126 del 1958, in relazione all'art. 1 del d.l. lt. n. 1446 del 1918, nell'individuare l'oggetto dell'attività dei consorzi per le strade vicinali di uso pubblico: è invero evidente che se per strada, ad altri fini, può intendersi il semplice manto stradale, ove invece si debba provvedere alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione di una strada si deve aver riguardo non solo al manto stradale, ma anche ad altre numerose opere, che, pur avendo una propria autonomia strutturale, sono intimamente connesse alla strada, la quale, senza di esse, non potrebbe adempiere la funzione sua propria di consentire o facilitare il traffico (si pensi ad es. a ponti, parapetti, marciapiedi, impianti di scolo e di illuminazione, e così via).

Le controversie relative alla ripetizione dei contributi imposti dai consorzi di strade vicinali ad uso pubblico sono devolute espressamente al giudice amministrativo: l'art. 7, comma 1° della l. 6-12-1971, n. 1034 attribuisce infatti al Tribunale amministrativo regionale la « giurisdizione di merito » nei casi previsti dall'art. 1 del t.u. 26-6-1924, n. 1058, che attribuiva alla Giunta provinciale amministrativa la giurisdizione per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi « contro i provvedimenti previsti dall'art. 17 del d.l. lt. 1-9-1918, n. 1446 circa i consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali ».

App. Bologna 23-7-1980, n. 673; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Consorzio obbligatorio strade vicinali Lido di Pomposa e degli Scacchi (avv. Berti Arnoaldi Veli e Collevati) c. Arveda Giuseppe e Mario (avv. Alberti e Passerini). Rif. Trib. Ferrara 24-12-1977.

PROCEDIMENTO CIVILE. Giudizio di rinvio. Procedimento d'appello. Rinnovazione. Inconfigurabilità (189, 345, 394 c.p.c.).

Sulla base dell'art. 394 c.p.c. deve ritenersi che il giudizio di rinvio non costituisca la rinnovazione del procedimento d'appello perché, in tale ipotesi, non avrebbe senso l'espressa menzione della deferibilità del giuramento decisorio, posto che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ogni nuovo mezzo di prova sarebbe ammissibile; inoltre l'immutabilità delle conclusioni comporta il rilievo che il giudizio di secondo grado viene rinnovato per la parte successiva alla precisazione delle conclusioni medesime, onde possono addursi nuovi argomenti giuridici in base ai fatti esposti, ma non sono ammissibili nuove eccezioni, nuove prove e tanto meno il mutamento dell'oggetto della discussione.

App. Bologna 23-7-1980, n. 674; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Mobiliare Milanese s.p.a (avv. Maffei Alberti, Rossi e Mattioli) c. Banca Agricola Milanese s.p.a (avv. Berti Arnoaldi Veli, Grassetti e Covi). Rif. Trib. Milano 21-1-1971 (Rinv. Cass. 30-11-1977).

PROFESSIONISTI. Geometra. Onorario. Pagamento. Approvazione del progetto edilizio. Condizione. Ammissibilità (1353, 1354, 1359, 2230, 2233 c.c.).

Il professionista (nella specie geometra) può subordinare la richiesta del pagamento dell'onorario all'approvazione, da parte delle competenti autorità, del progetto di costruzione da lui redatto.

App. Bologna 23-7-1980, n. 677; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Geos s.p.a (avv. Salvati e Ridolfi) c. Mazzotti Antonio (contumace). Rif. Trib. Ravenna 13-11-1978.

TITOLI DI CREDITO. Assegno posto all'incasso. Alterazioni. Sussistenza. Verifica. Bancchiere. Ordinarla diligenza. Limiti (1176 c.c.; 31, 32, 68, 77 r.d. 21-12-1933, n. 1736).

La palese alterazione della data di emissione, il rilevante numero di assegni posti contemporaneamente all'incasso e l'appartenenza degli stessi al medesimo libretto, consegnato al cliente un anno prima della data di emissione in essi indicata, costituiscono circostanze che, ove concorrenti, sono tali da determinare in un banchiere di ordinaria diligenza (da valutarsi con quel maggior rigore che deriva dall'esercizio di un'attività professionale) seri dubbi circa la genuinità degli assegni, tanto più ove questi siano posti all'incasso una volta decorso il termine di legge dalla stessa data alterata.

App. Bologna 23-7-1980, n. 678; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Ballani Giambattista (avv. Turroni) c. Banca Commerciale Italiana s.p.a. (avv. Berti Arnaldi Veli). Rif. Trib. Bologna 12-1-1979.

AZIENDA. Avviamento. Nozione. Fattispecie (2555, 2557 c.c.).

L'avviamento, che non è suscettibile di esistenza separata dall'azienda (rappresentandone l'attitudine a produrre utilità economiche), non può essere considerato come un bene deteriorabile: se è vero infatti che l'avviamento è soggetto ad ammortamento, ciò tuttavia avviene dopo che il medesimo ha esercitato i propri effetti nell'azienda, arrecandole linfa vitale e consentendole di creare altro avviamento. (Nella specie, la Corte ha determinato sulla base di tale criterio il valore di un'azienda apportata in collazione da un coerede cui la stessa era stata donata circa vent'anni prima dell'apertura della successione).

App. Bologna 30-7-1980, n. 679; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Poggiali Angela, Anna Maria e Maria Cristina (avv. Formiggini) c. Poggiali Domenico (avv. Pugliesi) e Poggiali Alberta (avv. Rigatelli e Corsi). Rif. parz. Trib. Ravenna non def. 19-12-1970 e def. 2-11-1973.

App. Bologna 30-7-1980, n. 685; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Esattoria Comunale di Modena (avv. Berti e Casarini) c. Fallimento L.E.M.U.S. s.p.a. (avv. Passanti e Bergomi). Rif. Trib. Modena 11-9-1978. Conforme App. Bologna 11-2-1980, n. 136.

CONTRATTI IN GENERE. Clausola risolutiva espressa. Interpretazione restrittiva. Necessità (1341, 1362, 1366, 1371, 1456 c.c.).

La clausola risolutiva espressa, anche se non rientra tra le clausole contrattuali onerose previste tassativamente dall'art. 1341 c.c., è pur sempre una clausola che sposta l'equilibrio contrattuale a favore di una delle parti e, come tale, ancorché non richieda per la sua validità la specifica approvazione per iscritto, deve essere interpretata restrittivamente.

App. Bologna 30-7-1980, n. 691; Sez. II Civ.; Pres. Gibilino, Est. Brunozzi; Piersanti Anna (avv. Stagni) c. Citrus s.p.a (avv. Ballardini e Scariatella). Rif. Trib. Bologna 2-12-1977.

**AZIENDA. Az
2562 c.c.).**

Ai fini (irrelevante l'ordine nel comporre le nuove (nella specie) di mobili ed stanze e nei confronti dell'immobile cc

**App. Bologna
Vincenza (avv. Bertaccini).**

**PROCEDIMENTI
processo. Pro**

La cosiddetta art. 302 c.p.c. in materia di rito elencati, è un po' assurdo considerare come riveste la forma, dove, dovendo, degli atti sp

**App. Bologna
Passatempo (avv. Traina Chiar**

**AGRICOLTURA
c.p.c.).**

Non è soggetto sul falso: in realtà tutt'al più un

**App. Bologna
Pietro (avv. Rivola). Rif.**

**ALBERGHI. I
tore. Respon**

La responsabilità di fabbricazione extracontrattuale in tema di

**App. Bologna
(avv. Collina
1-4-1978.**

**LAVORO. C
Limiti. Tribu
416, 420, 428**

L'incompiutezza onde la nor

AZIENDA. Azienda alberghiera. Contratto di affitto. Configurabilità. Presupposto (2555, 2562 c.c.).

Ai fini della configurazione di un contratto di affitto di azienda alberghiera è irrilevante l'obbligo contrattuale dell'affittuario di acquistare alcune attrezzature già inserite nel complesso produttivo (nella specie, lavastoviglie e stiratrice), nonché altre cose nuove (nella specie, lenzuola e federe), ove ci si trovi di fronte ad un'imponente quantità di mobili ed attrezzature, funzionalmente collegate ed opportunamente sistemate nelle stanze e nei piani, idonee in sé ed attraverso un'organizzazione preconstituita a mutare l'immobile come opera muraria in albergo strutturalmente composito.

App. Bologna 30-7-1980, n. 696; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Alvaro; Scarponi Maria Vincenza (avv. Cocchianella) c. Vigilia Carmela e De Petro Giorgio (avv. Poggeschi e Bertaccini). Conf. Trib. Rimini 13-6-1978.

PROCEDIMENTO CIVILE. Interruzione. Comparsa di costituzione per la prosecuzione del processo. Procura. Conferimento. Idoneità (83, 302 c.p.c.).

La cosiddetta comparsa di costituzione in prosecuzione del processo prevista dall'art. 302 c.p.c. in nulla si diversifica dagli atti fondamentali di instaurazione del contraddittorio elencati dall'art. 83, cui pertanto può essere senz'altro assimilata: sarebbe invero assurdo considerare inidonea, perché conferita su atto che formalmente (e di necessità) riveste la forma della comparsa, quella procura che sarebbe stata perfettamente idonea ove, dovendosi chiedere la fissazione di un'udienza, a ciò si fosse provveduto con uno degli atti specificamente previsti dal suddetto art. 83 c.p.c., e cioè con ricorso.

App. Bologna 30-7-1980, n. 703; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Giblino, Est. Buzzolan; Passatempì Oriano (avv. Neri) c. Passatempì Bruna e Laura e Galletti Margherita (avv. Traina Chiarini e Chiarini). Conf. Trib. Bologna, Sez. spec. vert. agr. 22-12-1979.

AGRICOLTURA. Coltivatore diretto. Qualifica. Regime probatorio (2727, 2729 c.c.; 221 c.p.c.).

Non è consentito fondare la qualifica di coltivatore diretto di un determinato soggetto sul solo certificato S.C.A.U., affermando che questo fa fede fino a querela di falso: in realtà tale certificato, come quello di qualsiasi altro ufficio amministrativo, crea tutt'al più una presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova.

App. Bologna 30-7-1980, n. 704; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Giblino, Est. Brunozzi; Naldi Pietro (avv. Pergola e Bondi) c. Berdondini Angelo e Vespignani Santa (avv. Marsoccio e Rivola). Rif. Trib. Ravenna 29-12-1979.

ALBERGHI. Porzione di fabbricato ceduta in godimento. Vizi. Danni conseguenti. Albergatore. Responsabilità. Natura contrattuale (1578, 2053 c.c.).

La responsabilità dell'albergatore per i danni derivati al cliente per vizi della porzione di fabbricato ammobiliato cedutagli in godimento ha natura contrattuale, e non invece extracontrattuale ex art. 2053 c.c., cosicché deve trovare applicazione la disciplina dettata, in tema di locazione, dall'art. 1578, comma 2° c.c.

App. Bologna 4-9-1980, n. 707; Sez. II Civ.; Pres. Giblino, Est. Chillemi; Cagliari Dante (avv. Collina e Bonfatti) c. Sovena Amedeo (avv. Ferrari e Baldini). Conf. Trib. Ravenna 1-4-1978.

LAVORO. Controversie. Pretore del lavoro. Incompetenza per territorio. Denunciabilità. Limiti. Tribunale. Incompetenza per materia. Eccezione. Rilevabilità. Termine (38, 409, 416, 420, 428 c.p.c.).

L'incompetenza di cui si fa parola nell'art. 428 c.p.c. è soltanto quella per territorio, onde la norma deve ritenersi dettata esclusivamente per dirimere un conflitto potenziale

fra pretori in funzione di giudici del lavoro e per circoscriverne la denunciabilità alla fase iniziale del giudizio di primo grado: invero il testuale riferimento alla « memoria difensiva di cui all'art. 416 » e all'« udienza di cui all'art. 420 » sta a dimostrare che l'incidente relativo alla competenza deve essersi verificato nel corso di un processo caratterizzato dallo speciale rito previsto dagli artt. 409 e segg. c.p.c.; di conseguenza l'eccezione di incompetenza per materia del tribunale a giudicare di causa relativa ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., ai sensi dell'art. 38 dello stesso codice, può essere sollevata in ogni stato e grado del processo.

App. Bologna 9-9-1980, n. 720; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Garosi Marino (avv. Cerchi) c. Ditta I.M.A.C. (avv. Castagnetti). Rif. Trib. Bologna 18-11-1975.

ENTI PUBBLICI. Azienda municipalizzata. Direttore. Impedimento o assenza. Sostituzione straordinaria. Delibera della Commissione amministratrice. Legittimità (r.d. 10-3-1904, n. 108; 4, 6 r.d. 15-10-1925, n. 2578).

ENTI PUBBLICI. Deposito di somme di denaro presso un istituto di credito. Specifica finalità pubblica. Mancata destinazione attuale. Credito relativo. Natura extratributaria. Pignorabilità (1834 c.c.; 543, 545 c.p.c.).

Quando il vice-direttore di un'azienda municipalizzata, con apposita delibera della Commissione amministratrice, sia incaricato di « firmare per l'azienda » (espressione che, secondo l'avviso unanime della dottrina elaborato nell'analoga-quanto agli effetti-materia della delegazione interna, equivale all'incarico di agire, adottando il provvedimento e non solo firmandolo) non si fa luogo all'istituzione di un organo diverso dal direttore, dotato dei poteri a questo riservati dalla legge, bensì si pone in essere quella posizione di vicarietà, o supplenza, senza la quale per gli organi amministrativi in genere, e massimamente per quelli monocratici, verrebbe posta in pericolo la necessaria funzionalità e continuità; né la circostanza che i rr.dd. 10-3-1904, n. 108 e 15-10-1926, n. 2578 non prevedano quella figura a proposito del direttore può indurre ad escludere l'ammissibilità della sostituzione straordinaria di tale organo, giacché lo stesso art. 6, comma 2° del ricordato r.d. n. 2578 del 1925, con lo stabilire che la Commissione amministratrice « provvede... a quant'altro occorra pel funzionamento dell'azienda... » (anche in relazione al disposto del precedente art. 4 che le attribuisce il potere di nomina del direttore), pone la commissione medesima nella condizione di strutturare l'ufficio del direttore in modo tale da assicurargli la necessaria continuità, tra l'altro, attraverso l'incarico affidato ad altro funzionario di sostituire il direttore nei casi di impedimento o di assenza.

Il deposito di somme di denaro dell'ente pubblico presso un istituto di credito, quando non ne sia dimostrata dall'ente medesimo la destinazione attuale e non solo potenziale ad una determinata e specifica finalità pubblica, ad altro non dà luogo se non ad un comune credito, di natura extratributaria, dell'ente nei confronti del detto istituto; credito pignorabile, al pari di un credito privato, mediante l'espropriazione presso terzi da parte di chi sia munito di una pronuncia di condanna esecutiva al pagamento di somme di denaro.

App. Bologna 9-9-1980, n. 726; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; A.M.G.A. di Bologna (avv. Grassani) c. Nicoletti Nello (avv. Jacchia). Rif. parz. Trib. Bologna 12-9-1977.

CONTRATTI BANCARI. Conto corrente. Convenzione di assegno. Natura. Clausola accessoria (1852 c.p.c.).

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI). Estratto conto. Impugnazione. Contestazione specifica. Onere. Instaurazione di autonomo giudizio. Contestazione. Necessità (1823, 1832, 1852, 1857 c.c.).

La c.d. convenzione di assegno costituisce una clausola accessoria del contratto di conto corrente bancario avente la funzione di prevedere un particolare modo di esercizio del potere di disposizione, cosicché il venir meno di detta clausola non determina il cessare del rapporto di conto corrente.

Se l'esperire non può apposto correntista

App. Bol
Giuseppe
Conf. Trib

FAMIGLIA
Propria q

A no
il pagame
zione de
all'obblig

App. Bol
(avv. Cas
Forlì 2-1

ARBITRA
di non av

In te
per la de
di esse
certo la
limite ter

App. Bol
Masperi
Vecchio

CAPACIT
lutazione

Al 1
impugna
semplice
simo ad
i profili
volontà.

App. Bo
Eugenio
Miglioli).

PROCE
Fattispe

FALLIMI
Giudizio
r.d. 16-3

L'ar
l'indicaz
data (gi

Se l'onere della contestazione specifica deve ritenersi imposto in sede di reclamo da esperire nel termine, generalmente assai breve, previsto dall'art. 1832 c.c., eguale onere non può non incombere a chi, indipendentemente da quel termine, e promuovendo un apposito giudizio, chiede una declaratoria di inesistenza del credito vantato dall'altro correntista.

App. Bologna 9-9-1980, n. 727; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Pasquarella Giuseppe (avv. Cocchianella) c. Credito Italiano di Rimini (avv. Savoia e Montanari). Conf. Trib. Rimini 27-6-1978.

FAMIGLIA. Prole. Mantenimento, Istruzione ed educazione. Spese. Genitore convenuto. Propria quota. Pagamento. Onere della prova (147, 2697 c.c.).

A norma dell'art. 2697, comma 2° c.c. incombe al genitore convenuto in giudizio per il pagamento della quota di sua spettanza relativa al mantenimento, istruzione ed educazione della prole di provare di avere adempiuto, per la parte che gli fa carico, all'obbligo imposto ad entrambi i genitori dall'art. 147 c.c.

App. Bologna 9-9-1980, n. 730; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Mengoli; Scardovi Sadia (avv. Castagnetti e Dolcini) c. Barchi Alvaro (avv. Mazzone e Capuccio). Rif. parz. Trib. Forlì 2-11-1978.

ARBITRATO. Compromesso. Arbitro. Designazione. Istanza. Inerzia delle parti. Volontà di non avvalersi della convenzione. Inconfigurabilità (806, 807, 809, 810 c.p.c.).

In tema di compromesso deve ritenersi che l'inerzia delle parti in ordine all'istanza per la designazione del terzo arbitro, istanza rispetto alla quale sia riconosciuta a ciascuna di esse un autonomo potere di iniziativa, non consente di individuare in modo chiaro e certo la volontà di non avvalersi della convenzione stessa, ove questa non preveda alcun limite temporale per l'esercizio delle facoltà in essa disciplinate.

App. Bologna 9-9-1980, n. 731; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Atti Armando, Masperi Raoul e Calderoni Mafalda (avv. Conti) c. Salani Silvano e Silvana (avv. Del Vecchio e Domenicali). Rif. Trib. Ferrara 28-10-1978.

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA. Capacità d'intendere e di volere. Sussistenza. Valutazione. Modalità (120, 428, 591, 775, 1425 c.c.).

Al fine di stabilire se un soggetto, al momento della stipulazione di un atto impugnato, si trovasse in stato di capacità d'intendere e di volere non è sufficiente la semplice valutazione della volontà manifestata nell'atto e l'attitudine del soggetto medesimo ad esprimersi in forma chiara ed adeguata, bensì occorre prendere in considerazione i profili inerenti al determinismo psichico e controllare il processo di formazione della volontà.

App. Bologna 9-9-1980, n. 732; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Farinotti Eugenio ed Adolfo (avv. Strazziari e Montermini) c. Farinotti Carmela (avv. Ferrari e Miglioli). Conf. Trib. Piacenza 11-12-1978.

PROCEDIMENTO CIVILE. Atto di citazione. Giorno dell'udienza. Indicazione. Requisiti. Fattispecie (163 c.p.c.).

FALLIMENTO. Concordato fallimentare. Sentenza di omologazione. Passaggio in giudicato. Giudizio di opposizione allo stato passivo. Riassunzione. Rito (95, 97, 98, 99, 124, 130, 131 r.d. 16-3-1942, n. 267; 300 c.p.c.; 125 d.a. c.p.c.).

L'art. 163, comma 3° c.p.c., nel prescrivere, tra i requisiti dell'atto di citazione, l'indicazione del «giorno dell'udienza», non richiede un'indicazione formalistica della data (giorno, mese, anno), ma un'indicazione che, interpretata secondo buona fede, con-

senta al convenuto di conoscere il giorno dell'udienza. (Nella specie, la Corte ha affermato che ove si faccia riferimento al giorno di un mese futuro — specialmente se ciò avviene all'inizio dell'anno — questa data, in mancanza della specifica indicazione dell'anno, s'intende compresa nell'arco temporale dell'anno in corso e sarebbe arbitrario intendere invece l'anno successivo od un altro anno futuro).

Nel caso di riassunzione del giudizio di opposizione nei confronti del debitore tornato *in bonis* o dell'« assuntore », dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, la chiusura del fallimento per detta causa non apporta sostanziali innovazioni soggettive ed oggettive al processo di opposizione, il quale pertanto, per il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, non solo rimane di competenza del tribunale fallimentare, ma deve continuare a svolgersi con il medesimo rito con il quale si era iniziato, anche per quanto concerne le formalità ed i termini di cui ai commi 4° e 5° dell'art. 99 l.f.; diversa è invece l'ipotesi di mancata riassunzione e conseguente estinzione del processo di opposizione allo stato passivo cui sia seguito l'inizio di un processo nuovo davanti al medesimo tribunale di cui permane la competenza (anche se in sede ordinaria) quando il tribunale fallimentare non sia territorialmente distinto da quello ordinario: soltanto in questo caso il giudizio, non costituendo la prosecuzione di quello di opposizione, si svolgerà secondo il rito ordinario.

App. Bologna 9-9-1980, n. 733; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Sogesi s.p.a e Cornie s.r.l (avv. Monzoni e Baraldi), Bredil, Gavia, Zebbru, Brevet e Vertana s.r.l. (avv. Baraldi) e Dena, Raffro, Dispro e Previ s.r.l. (avv. Baraldi) c. Zampa Valentino, Anna e Rodolfo (avv. Berselli e Giustini). Dich. Inamm. app. Trib. Ferrara 20-3-1978.

ENTI PUBBLICI. Ente appaltante. Certificato di pagamento in acconto. Approvazione. Delibera. Mora. Persistenza (1218, 1219 c.c.; 54 r.d. 18-11-1923, n. 2440).

La mora di un ente ospedaliero appaltante nei confronti dell'impresa appaltatrice non può ritenersi purgata a seguito dell'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori e del relativo certificato di pagamento in acconto: invero la menzionata deliberazione non può essere ritenuta titolo di spesa, essendo un semplice atto preparatorio del mandato di pagamento.

App. Bologna 9-9-1980, n. 736; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Ospedale « A. Bonora » di S. Pietro in Casale (avv. Labombarda) c. Impresa Nobile e Forti s.p.a. (avv. Salvati e Formiggin). Conf. Trib. Bologna 16-2-1979.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Attività di pubblico interesse. Organizzazione. Contributo statale. Caratterl. Rendiconto. Inammissibilità. Finanziamento. Controllo contabile. Necessità (17, 20 l. 19-1-1955, n. 25; 36, 42, 43 d.p.r. 30-12-1956, n. 1668).

Il « contributo » concesso dallo Stato per l'organizzazione di una determinata attività di pubblico interesse (nella specie, per l'istituzione di corsi di insegnamento complementare per apprendisti) differisce dal finanziamento, in quanto costituisce l'assunzione forfettaria, parziale e definitiva di un determinato onere: pertanto la consapevolezza che le spese di organizzazione sono in ogni caso destinate a superare l'ammontare delle somme erogate svuota di ogni significato un eventuale rendiconto, necessario invece nell'ipotesi in cui lo Stato si assuma l'intero onere, quale controllo della corrispondenza tra le somme erogate mediante il finanziamento e quelle effettivamente impiegate.

App. Bologna 9-9-1980, n. 737; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; I.F.L.A.I. (avv. Donati) c. Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (Avv. Stato). Rif. parz. Trib. Bologna 14-3-1979.

CONTRATTI IN GENERE. Clausola penale. Finalità risarcitoria. Obbligazione relativa. Oggetto. Somma di denaro predeterminata. Rivalutazione. Esclusione (1218, 1223, 1277, 1382 c.c.).

Se lo scopo della penale è quello di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, ove non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, e se la penale è dovuta

indipen
oggetto
nonosta

App. I
France
15-2-19

COMUI
petenze

MINIEF
continu

Qu
minata
trambi
statural
niaria
legge
nazione
Il
sanzi
comm
presup
può fa
tato d

App. I
(avv.

TRIBU
esenzi

L
con n
pende
impor
maggi
esenzi

App.
Savol
Comm

FALLI
fronti

L
dichia
forma
siano
denza

App.
ed al
Trib.

indipendentemente dalla prova del danno, è evidente che l'obbligazione di pagarla ha per oggetto l'erogazione di una predeterminata somma di denaro non soggetta a rivalutazione, nonostante il fine risarcitorio della relativa pattuizione.

App. Bologna 9-9-1980, n. 741; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Marzola Francesco (avv. Pellì) c. Manfredini Valerio (contumace). Rif. parz. Trib. Bologna 15-2-1979.

COMUNE. Pena pecuniaria. Irrogazione. Consiglio comunale e sindaco. Rispettive competenze (52, 53, 79 r.d. 3-3-1934, n. 383).

MINIERE, CAVE E TORBIERE. Terreno demaniale. Abusive escavazioni. Sanzione. Attività continuativa di estrazione. Presupposto (10, 11 l. R.E.R. 26-1-1976, n. 8).

Quando il legislatore regionale demanda al comune il potere di irrogare una determinata pena pecuniaria fa riferimento, nell'ambito dell'organizzazione comunale, ad entrambi gli organi della medesima secondo le loro rispettive competenze in base alla legge statutale, cosicché spetta al consiglio comunale deliberare l'applicazione della pena pecuniaria e la sua misura, ed al sindaco, senza alcuna delega ma in base ai poteri che la legge statutale gli attribuisce, rendere esecutiva ed estrinsecare nell'ingiunzione la determinazione del consiglio comunale.

Il capoverso dell'art. 11 della l. R.E.R. n. 8 del 1976, richiamando, quanto alla sanzione per le abusive escavazioni ed estrazioni di materiali da terreni demaniali, il comma 1° dell'art. 10 del medesimo testo normativo, ne richiama anche e soprattutto i presupposti richiesti per l'applicabilità della sanzione da quello disciplinata, cosicché non può farsi luogo all'irrogazione della stessa ove non ricorra l'elemento oggettivo rappresentato da un'attività continuativa di estrazione.

App. Bologna 9-9-1980, n. 742; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Rinaldi Chiarino (avv. Cappello) c. Comune di Camugnano (avv. Balli). Rif. Trib. Bologna 11-6-1979.

TRIBUTI IN GENERE. Condono fiscale. Base imponibile. Determinazione. Agevolazioni ed esenzioni. Applicabilità. Regime (3 d.l. 5-11-1973, n. 660; l. 19-12-1973, n. 823).

La disposizione finale del comma 4° dell'art. 3 del d.l. 5-11-1973, n. 660, convertito con modifiche nella l. 19-12-1973, n. 823 (« Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria »), rileva al solo fine della determinazione della base imponibile e, nel disporre che a tal fine non debba tenersi conto di « ogni altra nuova o maggiore agevolazione o esenzione », non esclude l'applicabilità delle agevolazioni e delle esenzioni che spettino al contribuente in base ad altra norma giuridica.

App. Bologna 9-9-1980, n. 743; Pres. Mariani, Est. Tilocca; C.M.C. soc. coop. (avv. Savoia, Amadei e Bondi) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato). Rif. Comm. Trib. Il grado Ravenna 21-2-1979.

FALLIMENTO. Terzo. Pagamenti. Revocatoria. Ammissibilità. Presupposti. Rivalsa nei confronti del fallito. Necessità. Limiti (1180, 1201, 1203 c.c.; 67 r.d. 16-3-1942, n. 267).

La revocatoria dei pagamenti effettuati da un terzo nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento deve ritenersi ammissibile, anche se il medesimo non abbia formalmente posto in essere una rivalsa nei confronti del fallito, ove i detti pagamenti siano stati eseguiti a mezzo del controvalore dell'azienda del debitore fallendo in precedenza acquistata dal terzo, controvalore non più recuperato dal curatore.

App. Bologna 16-9-1980, n. 747; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso; Casadei Alberto ed altri (avv. Michellini e Montanari) c. Fallimento Costa Andrea (avv. Benzi). Rif. parz. Trib. Rimini 29-4-1977.

FAMIGLIA. Matrimonio. Scioglimento. Giudizio. Oggetto. Assegno alimentare per il mantenimento della prole. Periodo feriale. Termini processuali. Sospensione (155, 433 c.c.; 6 l. 1-12-1970, n. 898, 3 l. 7-10-1969, n. 742; 92 r.d. 30-1-1941, n. 12).

FAMIGLIA. Matrimonio. Scioglimento. Sentenza. Casa familiare. Coniuge non proprietario o non locatario. Attribuzione. Inammissibilità (155 c.c.; 5, 6 l. 1-12-1970, n. 898).

Il principio secondo cui la deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla l. 7-10-1969, n. 742, prevista per le cause inerenti agli obblighi alimentari, non può essere estesa alle cause di separazione giudiziale dei coniugi, ancorché pendenti in fase di impugnazione con esclusivo riguardo alle statuizioni in materie di alimenti (stante il carattere non autonomo di queste ultime ed il loro rapporto di dipendenza e di accessorietà con la pronuncia di separazione), è applicabile, per la stretta analogia, anche alle cause di divorzio in relazione ai provvedimenti di natura alimentare concernenti il contributo dovuto dai coniugi per il mantenimento della prole.

Al giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio non spetta, in difetto di espressa previsione contenuta nella l. 1-12-1970, n. 898 analoga a quella dettata per il caso di separazione dall'art. 155, comma 4° c.c., il potere di attribuire il godimento della casa familiare a coniuge diverso da quello che ne abbia la legittima disponibilità a titolo reale od obbligatorio.

App. Bologna 16-9-1980, n. 751; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Mengoli, P.M. Savoi (conf.); Delicato Neva (avv. Damato e Veronesi) c. Moretti Francesno (avv. Borghi). Conf. Trib. Ferrara 29-7-1978.

App. Bologna 16-9-1980, n. 763; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Consorzio ravennate delle cooperative di produzione e lavoro (avv. Savoia, Amadei e Bondi) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato). Rif. Comm. Trib. Il grado Ravenna 21-2-1979. Conforme App. Bologna 9-9-1980, n. 743.

App. Bologna 16-9-1980, n. 764; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Cooperativa Pineta (avv. Savoia, Amadei e Bondi) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato). Rif. Comm. Trib. Il grado Ravenna 21-2-1979. Conforme App. Bologna 9-9-1980, n. 743.

FALLIMENTO. Contratto. Fallimento del contraente inadempiente. Risarcimento del danno. Domanda. Inizio della procedura concorsuale. Proposizione successiva. Inammissibilità (1223, 1453 c.c.; 16, 66, 67, 71 r.d. 16-3-1942, n. 267).

Il contraente in bonis, dopo il fallimento dell'altro contraente, non può chiedere il risarcimento dei danni nel fallimento, a meno che la relativa domanda non sia stata proposta antecedentemente all'apertura del procedimento concorsuale; ciò tanto più quando non si sia in presenza di contratti efficaci rispetto alla massa dei creditori, bensì di contratti revocabili e revocati, dovendosi escludere che il fallimento possa essere chiamato a rispondere di danni che si assumono derivanti da atti compiuti in violazione del principio della par condicio.

App. Bologna 16-10-1980, n. 782; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Ferrigno; Jolly s.r.l. (avv. Collina e Molinari) c. Fallimento Bulgarelli Pierino (avv. Cona e Giorgini). Conf. Trib. Forlì 12-2-1979.

ARBITRATO. Nomina dell'arbitro. Inerzia di una parte. Rilevanza. Presupposti. Fattispecie (809, 810 c.p.c.).

L'inerzia e la mancata attivazione della parte in ordine alla nomina dell'arbitro è rilevante solo in presenza di un comportamento inequivoco, ovvero quando il ritardo nell'adempimento possa interpretarsi come manifestazione di volontà ostile o contraria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non potersi configurare la detta inerzia ove, trattandosi di ri-

tardo c
in giud

App. B
razioni
Rif. Tri

PREVE
(357, 3

La
di disa
confide
imprud
cannel
di cors
causa
esister
ai pied
lesivo,
minare

App. E
di Luc
(avv. T

ASSIC
ruttivo

O
alle q
perché
assicu
cordat
rato s
quindi
c.c. e
mora,

App. E
no di
21-12-

TRIBU
butari
nario.

L
disapp
sui m
zione
essere
flesso
esenz

App.
s.a.s.
Rimin

tardo di qualche settimana, la designazione intervenga con largo anticipo sulla citazione in giudizio ad opera dell'altra parte).

App. Bologna 16-10-1980, n. 785; Sez. II Civ.; Pres. Brunozzi, Est. Alvaro; Globo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (avv. Salvati e Ridolfi) c. Valentini Giovanni (avv. Fabj). Rif. Trib. Ravenna 21-7-1978.

PREVENZIONE INFORTUNI E DISASTRI. Normativa antinfortunistica. Funzione. Fattispecie (357, 366 d.p.r. 27-4-1955, n. 547).

La normativa antinfortunistica è dettata per prevenire incidenti anche in presenza di disattenzioni, imprudenza o negligenza degli operatori, tanto più ove gli stessi abbiano confidenza con le attrezzature di lavoro. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la condotta imprudente del prestatore di lavoro, consistente nell'essersi allontanato dai pressi di un cannello erogatore di acido solforico lasciando l'interruttore aperto e nell'essere tornato di corsa scivolando e riportando gravi utioni, non può che reputarsi equivalente ad una causa sopravvenuta, tale cioè da non escludere il rapporto di causalità tra la causa preesistente — omissione di cautela da parte dell'imprenditore, che non aveva predisposto ai piedi del cannello erogatore dell'acido una griglia con pozzetto sottostante — e l'evento lesivo, posto che da sola la condotta del lavoratore non sarebbe stata sufficiente a determinare l'evento stesso).

App. Bologna 16-10-1980, n. 789; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Alvaro; I.N.A.I.L. - Sede di Lucca (avv. Giannelli, Di Tolla e Santoriello) c. Cartiera Lucchese dei Fratelli Pasquini (avv. Tabanelli e Pollera Orsucci). Conf. Trib. Lucca 19-12-1974 (Rinvio Cass. 26-4-1979).

ASSICURAZIONI. Comunicazioni all'assicuratore. Modalità. Polizza. Previsione. Atto interruttivo della prescrizione. Libertà di forma (1219, 2943 c.c.).

Ove nell'ambito di una polizza di assicurazione sia stabilito che tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l'assicurato e gli aventi diritto sono tenuti devono essere fatte, perché siano valide, con lettera raccomandata indirizzata alla direzione della società di assicurazioni ovvero all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, deve ritenersi che la ricordata previsione sia limitata a quelle comunicazioni che, in base al contratto, l'assicurato sia obbligato a dare all'istituto assicuratore a pena di inefficacia, e non possa quindi estendersi ad un atto interruttivo della prescrizione, che, a norma dell'art. 2943 c.c. ed in relazione all'art. 1219 c.c., può essere fatto con un atto di costituzione in mora, e quindi con un semplice scritto.

App. Bologna 21-10-1980, n. 798; Sez. II Civ.; Pres. Brunozzi, Est. Chillemi; Istituto Italiano di Previdenza s.p.a. (avv. Del Sordo) c. Baldi Luigi (avv. Sangiorgio). Conf. Trib. Bologna 21-12-1978.

TRIBUTI (IN GENERALE). Imposta. Esenzione parziale. Disapplicazione. Contenzioso tributario. Censura relativa. Mancata riproposizione. Impugnazione dinanzi al giudice ordinario. Non preclusione (40 d.p.r. 26-10-1972, n. 636; 5 l. 2-2-1960, n. 35).

La mancata riproposizione in sede di contenzioso tributario della censura relativa alla disapplicazione di una parziale esenzione dall'imposta (nella specie, imposta di consumo sui materiali da costruzione) non comporta alcuna preclusione con riguardo all'impugnazione successivamente presentata dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale può essere direttamente adita ove si contesti il diritto di imposizione del tributo sotto il riflesso dell'assenza dei presupposti di legge, ovvero dell'esistenza di legittime ragioni di esenzione.

App. Bologna 28-10-1980, n. 804; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Ferrigno; Ermete Re s.a.s. (avv. Menzani e Arcangeli) c. Comune di Cattolica (avv. Valentini). Rif. parz. Trib. Rimini 24-1-1978.

TRIBUTI (IN GENERALE) Trasferimenti immobiliari. Imposta di registro. Applicazione. Negozio ed ufficio. Nozione. Fattispecie (17 l. 2-7-1949, n. 408; 1 l. 6-10-1962, n. 1493; l. 2-12-1967, n. 1212).

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti di immobili (di cui alle leggi n. 408 del 1949, n. 1493 del 1962 e n. 1212 del 1967) deve intendersi per negozio il locale in cui vengono offerti direttamente al pubblico beni o servizi nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, e per ufficio il locale in cui, sia pure in connessione con l'esercizio di un'impresa, viene svolta un'attività di direzione e di amministrazione senza necessità di diretto contatto con il pubblico dei consumatori (Nella specie, la Corte ha incluso nella categoria dei negozi la sede di un'agenzia bancaria destinata all'esercizio dell'attività e dei servizi tipici svolti dall'istituto di credito a diretto contatto con il pubblico).

App. Bologna 28-10-1980, n. 806; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato) c. Cassa di Risparmio in Bologna (avv. Busi). Rif. Trib. Bologna 17-1-1979.

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI). Alea. Elemento essenziale. Sussistenza. Accertamento d'ufficio. Necessità (1872, 1880 c.c.; 112 c.p.c.).

Essendo l'alea un elemento costitutivo ed essenziale del contratto di vitalizio, l'accertamento del suo concorso integra una condizione di accoglimento della domanda volta all'accertamento della proprietà (in capo al debitore della rendita) del bene immobile alienato quale corrispettivo, e di conseguenza il relativo esame si pone come poterdovere del giudice, svincolato da ogni sollecitazione di parte.

App. Bologna 28-10-1980, n. 807; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Ronchi Amalia (avv. Ferrari e Della Fontana) c. Marchi Maria Luisa (avv. Tufariello e Rossetti). Conf. Trib. Modena 24-2-1979.

IMPUGNAZIONI CIVILI. Appello. Parte appellata. Domanda di conferma della sentenza impugnata. Risarcimento del danno. Somma liquidata. Rivalutazione. Non preclusione (345, 1218, 2043 c.c.).

L'ulteriore rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno nella pronuncia di primo grado non è preclusa dalla richiesta dell'appellato di conferma della sentenza, questa non concretando di per sé sola un'inequivoca manifestazione di volontà di conferma della già effettuata liquidazione del danno.

App. Bologna 28-10-1980, n. 810; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Loschi Loris, Vaccari Iris e Rinaldi Vaccari Maria Pia (avv. Braut e Dallari) c. Gandini Guido (avv. Ferrari e Tosatti). Conf. Trib. Modena n. 383 del 1978.

VENDITA. Beni immobili. Identificazione. Venditore. Altre proprietà immobiliari. Insussistenza. Dichiarazione. Sufficienza (1346, 1470 c.c.).

Ove nell'ambito di un contratto di compravendita immobiliare siano tralasciati, perché non disponibili al momento della sottoscrizione della relativa scrittura privata, i dati catastali e gli estremi del rogito di acquisto, l'immobile deve ritenersi sicuramente identificato, anche a prescindere dagli elementi successivamente inseriti, sulla base della dichiarazione resa dal venditore di non avere altre proprietà immobiliari.

App. Bologna 28-10-1980, n. 812; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Ricca; De Pietri Ormiste (avv. Collina e Bonfatti) c. De Pietri Tonelli Alfonso (avv. Maranesi e Benassi). Conf. Trib. Modena 9-12-1978.

ESECUZ
loggio d

ESECUZ
mobili. A
513, 621

Poic
c.p.c., di
in base
domestic
una situ
tazione
l'alloggio
La
presenti
volta es
imponen
guente a

App. Bo
s.p.a. e
Santi) e

CONTRA
fondo. V
1-4-1947
1964, n.

Dop
concede
tamente
1, comm
della ca
alla facc
nibilità
miliare,
dalle su
re eccez
hanno c

App. B
Pezzi G
e Mora)

ADOZIC
zione. F

Anc
essere
della d
di adott
decreto
cui il gi

App. B
(conf.);
Gabriel

ESECUZIONE FORZATA. Domestico convivente esecutato. Pignoramento mobiliare. Alloggio del datore di lavoro. Casa del debitore. Configurabilità (513 c.c.).

ESECUZIONE FORZATA. Domestico convivente esecutato. Pignoramento mobiliare. Beni mobili. Appartenenza al datore di lavoro. Presunzione. Prevalenza (2727, 2728, 2729 c.c.; 513, 621 c.p.c.).

Poiché deve considerarsi «casa del debitore», ai sensi e per gli effetti dell'art. 513 c.p.c., quella di cui quest'ultimo di fatto usufruisce per il proprio alloggio, anche se non in base ad un rapporto di titolarità reale od obbligatoria, non può certo disconoscersi al domestico convivente con il datore di lavoro (specie se privo di altra abitazione propria) una situazione uguale a quella dell'ospite con carattere duraturo, tanto più ove dell'abitazione il domestico goda in base ad un titolo giuridico (rientrando la prestazione dell'alloggio tra le obbligazioni del datore di lavoro).

La presunzione (semplice) dell'appartenenza al datore di lavoro dei beni mobili presenti nella casa abitata anche dal domestico — presunzione che diviene operante una volta escluso, in virtù dell'art. 621 c.p.c., il divieto di prova testimoniale — è di tale imponenza da superare, in linea di massima, la presunzione legale *iuris tantum* conseguente all'essere il pignoramento avvenuto in casa da considerarsi anche «del debitore».

App. Bologna 28-10-1980, n. 813; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; A.P. Arreda s.p.a. e Oliveti Alessandro (avv. Vannini e Rocchi) c. Pompili Gilberto (avv. Carmina e Santi) e Valenti Maria Gabriella (avv. Censoni). Conf. Trib. Rimini 27-6-1978.

CONTRATTI AGRARI. Proroga legale. Cessazione. Concedente. Coltivazione diretta del fondo. Volontà. Presupposti. Capacità lavorativa. Proporzionalità. Sufficienza (1 d.l.c.p.s. 1-4-1947, n. 273; 1 l. 15-7-1950, n. 505; 2 l. 16-6-1951, n. 435; 2 l. 11-7-1952, n. 765; 14 l. 15-9-1964, n. 756).

Dopo l'entrata in vigore della l. 15-9-1964, n. 756 sui rapporti agrari la facoltà del concedente di far cessare la proroga legale del contratto, per il caso in cui voglia direttamente coltivare il fondo, è condizionata alla ricorrenza dei soli requisiti fissati dall'art. 1, comma 2°, lettera a) d.l. c.p.s. 1-4-1947, n. 273 (proporzionalità alle esigenze del fondo della capacità lavorativa della famiglia del concedente medesimo); infatti le limitazioni alla facoltà in questione previste dall'art. 1, comma 3° l. 15-7-1950, n. 505 (mancata disponibilità di altri fondi tali da assorbire la metà della capacità lavorativa del nucleo familiare, in relazione agli acquisti per atti tra vivi successivi al 31-12-1948) e poi richiamate dalle successive leggi vincolistiche 16-6-1951, n. 435 e 11-7-1952, n. 765, aventi carattere eccezionale rispetto alla norma generale di cui al nominato art. 1 d.l.c.p.s. 1-4-1947, n. 273, hanno cessato di operare con l'entrata in vigore della citata l. n. 756 del 1964.

App. Bologna 28-10-1980, n. 815; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Pezzi Giuseppe e altri (avv. Ferrari e Bertora) c. Ollari Ferdinando e altri (avv. Michellini e Mora). Conf. Trib. Parma, Sez. spec. vert. agr. 16-1-1980.

ADOZIONE. Adozione speciale. Stato di adottabilità. Dichiarazione. Giudizio di opposizione. Fatti sopravvenuti. Rilevanza (314/7, 314/11, 314/12, 314/13 c.c.).

Anche nei procedimenti di opposizione al decreto di adottabilità la controversia deve essere risolta alla stregua della situazione, di fatto e di diritto, sussistente al momento della decisione, e non già di quella delineatasi all'epoca dell'emanazione del decreto di adottabilità; invero non vi sono valide ragioni per sottrarre le cause di opposizione al decreto di adottabilità alla regola generale, accolta in dottrina e giurisprudenza, secondo cui il giudice deve tener conto dei fatti e delle norme sopravvenuti nel corso del giudizio.

App. Bologna 28-10-1981, n. 818; Sez. Minorenni; Pres. Musso, Est. Di Ciò, P.M. Leoni (conf.); Granito Anna Maria (avv. Fasano) c. Belvederi Carla, curatore speciale di Granito Gabriella. Rif. Trib. Minorenni Emilia-Romagna 20-6-1979.

PROVA CIVILE. Giudice d'appello, Giuramento suppletorio deferito in primo grado. Risultanze processuali preesistenti. Valutazione. Potere. Sussistenza. Giuramento prestato. Fondamento della decisione. Non necessità (2736, 2738 c.c.; 115, 116, 239, 240, 243 c.p.c.).

Il giudice d'appello ha il potere di valutare le risultanze processuali esistenti prima della delazione del giuramento suppletorio e può prescindere dallo stesso ove riconosca tali risultanze sufficienti per la decisione della lite.

App. Bologna 4-11-1980, n. 819; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Ferrigno; Pisani Francesco (avv. Ferrari e Negro) c. Fontana Oriello (avv. Maver e Bargellini). Rif. parz. Trib. Modena 31-1-1979.

ASSICURAZIONI. Polizza contro il furto. Cose trasportate su autocarro. Fermata. Adeguata custodia. Obbligo dell'assicurato. Clausola relativa. Efficacia. Specifica approvazione per iscritto. Non necessità (1341, 1375, 1900 c.c.).

Ove la clausola di una polizza di assicurazione contro il furto di cose trasportate su autocarro imponga che in corso di fermata le merci siano adeguatamente custodite e protette, ovviamente secondo un prudente apprezzamento che tenga conto della qualità e quantità delle merci nonché della situazione dei luoghi, deve ritenersi che la stessa clausola, non importando limitazioni né aggravamenti della responsabilità, ma richiamando parametri di correttezza e prudenza rientranti nelle disposizioni generali di cui all'art. 1375 c.c., non rientri tra quelle che, ai sensi dell'art. 1341 c.c., abbisognano per la loro efficacia di essere specificamente approvate per iscritto.

App. Bologna 4-11-1980, n. 824; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Alvaro; T.I.R.A. s.r.l. (avv. Nanni e Madonna) c. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni s.p.a. (avv. Cavallari). Conf. Trib. Ravenna 6-5-1978.

PROVA CIVILE. Documento. Contenuto. Patti aggiunti o contrari. Stipulazione anteriore o contemporanea. Prova per testimoni. Divieto. Parte contro cui ne è chiesta l'ammissione. Non contestazione. Testimonianza. Acquisizione al processo. Legittimità (2722 c.c.; 244, 245 c.p.c.).

Poiché la disposizione di cui all'art. 2722 c.c. è dettata esclusivamente a tutela di interessi privati, in assenza di obiezioni ad opera della parte contro cui è chiesta l'ammissione della testimonianza, la stessa deve ritenersi legittimamente acquisita al processo.

App. Bologna 4-11-1980, n. 826; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; Barbieri Marisa (avv. Frassoldati e Spaggiari) c. Vancini Agostino e Donatella (avv. Zuppiroli e Trevisi). Conf. Trib. Modena 25-11-1978.

PROVA CIVILE. Rapporto dedotto in giudizio. Inesistenza. Eccezione relativa. Fatti su cui si fonda. Prova. Preclusione (2697 c.c.; 112, 115 c.p.c.).

L'allegazione di inesistenza del rapporto di cui è causa preclude di per sé stessa a chi la deduca la possibilità di fornire la prova, del cui onere è gravato, dei fatti sui quali l'eccezione medesima dovrebbe fondarsi, e riduce la difesa alla contestazione in sola linea di diritto delle circostanze di fatto affermate dall'avversario.

App. Bologna 4-11-1980, n. 827; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Seminara Domenico (avv. Bianchini e Quinto) c. Beca s.p.a. (avv. Barbieri). Conf. Trib. Bologna 29-11-1978.

MUTUO. Mutuatario. Restituzione. Termine. Mancata previsione. Mutuante. Termine giudiziale. Fissazione. Domanda. Non necessità (1183, 1813, 1817 c.c.). —

Con riguardo al contratto di mutuo, deve ritenersi che, se anche non sia previsto un termine per la restituzione, questo è tuttavia necessario per la natura stessa della prestazione che incombe al mutuatario; ciò tuttavia non significa che il mutuante, ove la detta prestazione non sia stata eseguita da un lasso di tempo eccedente il ragionevole e normale limite di tolleranza, non possa chiederne l'adempimento se non dopo aver domandato od ottenuto, separatamente, la fissazione del termine giudiziale di cui agli artt. 1183 e 1817 c.c.

App. Bologna 4-11-1980, n. 829; Sez. II Civ.; Pres. Gibilino, Est. Bonafede; Binazzi Vincenzo (avv. Dondi) c. Lenzi Rina (avv. Cerchi e Montorzi). Conf. Trib. Bologna 10-5-1979.

COMPETENZA CIVILE. Giudice ordinario e giudice del lavoro. Distinzione. Questione di competenza. Insussistenza. Legge n. 533 del 1973. Disposizioni transitorie. Giudizi pendenti. Definizione. Competenza. Regime (409, 413, 426, 439 c.p.c.; 20 l. 11-8-1973, n. 533).

La distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di competenza, ma di semplice diversità di rito, poiché la questione dell'assoggettabilità o meno di una controversia alla speciale disciplina stabilita dalla nuova legge sul processo del lavoro va risolta dal giudice di merito anche d'ufficio, con i provvedimenti ordinatori previsti dagli artt. 426 e 439 c.p.c. e relativi al passaggio da un rito all'altro: per quanto attiene in particolare al comma 3° dell'art. 20 della l. n. 533 del 1973, deve rilevarsi che non sussiste contrasto con il capoverso della medesima norma — con il quale si è disposto che i giudizi pendenti sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva —, posto che il citato comma 3°, lungi dal creare un nuovo ufficio od organo giudiziario monocratico, da contrapporre a quello collegiale, ha apportato una modificazione al comma 2° solo per il caso che il giudizio non fosse pervenuto alla fase decisoria.

App. Bologna 11-11-1980, n. 831; Sez. II Civ.; Pres. Brunozzi, Est. Chillemi; I.N.A.I.L. (avv. Grimaldi e Rovatti) c. S.I.R.T.I. s.p.a. (avv. Enrico e Mario Ghezzi e Casella) e The Seven Provinces Insurance Company Ltd. (avv. Segapelli e Isola). Rif. Trib. Bologna 13-4-1978.

PROCEDIMENTO CIVILE. Interessi. Domanda. Autonomia. Espresa proposizione. Necessità (1224, 1282 c.c.; 99, 104, 345 c.p.c.). —

L'obbligazione relativa agli interessi, pur avendo carattere di accessorietà rispetto al capitale, conserva tuttavia una sua autonomia, il che importa che la domanda relativa agli interessi deve essere espressamente proposta e non può ritenersi compresa nella domanda di pagamento del capitale; tale esclusione vale anche per gli interessi moratori, ed in particolare per quelli maturati dopo la proposizione della domanda: ne dà conferma testuale la norma dell'art. 345 c.p.c., che nel fare divieto di proposizione di domande nuove in appello, consente però di domandare gli interessi maturati dopo la sentenza.

App. Bologna 11-11-1980, n. 833; Sez. II Civ.; Pres. Gibilino, Est. Chillemi; Giorgetti Giorgio (avv. Vaselli, Cocchianella e Sparti) c. Giorgetti Alfonso (avv. Scota). Rif. parz. Trib. Rimini 26-10-1978.

PROCEDIMENTI SOMMARI. Decreto ingiuntivo. Esecuzione provvisoria. Sospensione. Pre-nuncia. Giudizio di opposizione. Giudice istruttore. Competenza esclusiva (633, 642, 649 c.p.c.).

La pronuncia circa la sospensione dell'esecuzione provvisoria concessa ad un decreto ingiuntivo è di esclusiva competenza del giudice istruttore del giudizio d'opposizione di primo grado, che deve provvedere con ordinanza espressamente dichiarata

non impugnabile, e che pertanto non può formare oggetto di riesame, né da parte del collegio di primo grado, né, tanto meno, da parte del giudice d'appello.

App. Bologna 11-11-1980, n. 834; Sez. II Civ.; Pres. Gibilino, Est. Bonafede; Girotti Antonietta (avv. Bonsignori) c. GIBIERRE s.a.s. (avv. Chiesi) e Ghinassi Costante, Bertozzi Giovanni e Don Tarlombani Vincenzo (contumaci). Conf. Trlb. Ravenna 20-6-1973 (rinv. Cass. 17-5-1978).

ASSICURAZIONI. Medesimo rischio. Pluralità di contratti presso diversi assicuratori. Avviso. Obbligo. Inadempimento colposo. Sanzione. Riduzione dell'indennità (1218, 1223, 1910, 1913, 1914, 1915 c.c.). —

Per l'inadempimento colposo all'obbligo previsto dal comma 3° dell'art. 1910 c.c., non essendo prevista una sanzione specifica, occorre richiamarsi all'art. 1915 c.c., che prevede, per la violazione degli obblighi di avviso in caso di sinistro o di salvataggio, il solo risarcimento del danno, con conseguente riduzione dell'indennità.

App. Bologna 11-11-1980, n. 836; Sez. II Civ.; Pres. Gibilino, Est. Chillemi; Buzzi Marino (avv. Broccoli) c. Compagnia Mercury s.p.a. (avv. Mollame). Rif. Trib. Bologna 20-12-1978.

PROCEDIMENTI CIVILI. Procuratore generale alle liti. Mandato ad litem. Conferimento ad altro procuratore. Forma. Atto pubblico o scrittura privata autenticata (83 c.p.c.).

PROCEDIMENTI CIVILI. Procuratore non abilitato al patrocinio dinanzi al giudice adito. Sottoscrizione. Atto di citazione. Inesistenza (83, 125 c.p.c.). —

Il mandato ad un procuratore, anche quando è conferito, nell'interesse della parte, non già direttamente da questa ma da procuratore generale alle liti espressamente autorizzato alla nomina di altri procuratori fuori della sua sede, deve ugualmente essere attribuito nelle forme previste dall'art. 83, comma 2° c.p.c., e cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non sia rilasciato in calce ad uno degli atti del processo di cui al comma 3° della stessa norma.

Posto che il disposto dell'art. 125 c.p.c. deve interpretarsi con riguardo al contenuto dell'art. 83, comma 3° c.p.c., deve ritenersi giuridicamente inesistente, e quindi anche insuscettibile di produrre qualsiasi effetto e di essere sanato anche dalla costituzione del convenuto, l'atto di citazione (di primo grado o d'appello) che non sia sottoscritto da procuratore abilitato all'esercizio professionale dinanzi al giudice adito, non essendo invero possibile ritenere, in tale ipotesi, che la parte sia stata in giudizio con il ministero di quest'ultimo.

App. Bologna 11-11-1980, n. 838; Sez. II Civ.; Pres. Gibilino, Est. Bonafede; Longatti Gianfranco (avv. Quescia e Giannelli) c. Caprilli Ivo (avv. Bozzi). Dich. Inamm. app. Trib. Ferrara 5-3-1979.

FAMIGLIA. Assegno di divorzio. Revisione. Istanza. Tribunale. Pronuncia in camera di consiglio. Necessità (737, 741, 742 c.p.c.; 5, 6, 9 l. 1-12-1970, n. 898). —

Sull'istanza di revisione dell'assegno di divorzio, improponibile in sede contenziosa, il Tribunale può pronunciare solo in camera di consiglio, a norma dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, e ciò vale anche in relazione alla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto di dimezzare, sulla base di precedente provvedimento camerale, l'assegno da corrisponderci al coniuge affidatario dopo che il figlio abbia compiuto il 21° anno di età (semmai tale questione potrebbe sollevarsi in sede di opposizione alla esecuzione iniziata in forza del medesimo provvedimento camerale).

App. Bologna 11-11-1980, n. 839; Sez. II Civ.; Pres. Est. Brunozzi; Micconi Francesco (avv. Poggeschi e Cocchianella) c. Montemaggi Laura (avv. Tentoni, Mazzucato e Gamberini). Rif. Trib. Rimini 16-6-1979.

ESPROPRIAZIONE
beni immobili
27, 39, 40

ESPROPRIAZIONE
di beni immobili
suolo. Nota
n. 2359).

I frutti
mento di
sicché i
quid plurimum
Se i
agricole
ad un'eredità
dei costi
mediante
distinto
cupazione

App. Bo
Stato) c

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA'). Occupazione temporanea di beni immobili. Indennità. Determinazione. Frutti pendenti. Valore .Computo. Necessità (24, 27, 39, 40, 43, 71, 72, 73 I. 25-6-1865, n. 2359). —

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA'). Occupazione temporanea di beni immobili. Indennità. Determinazione. Mancato reddito e perdita del c.d. soprassuolo. Nozione. Ammontare. Computo. Necessità (24, 27, 39, 40, 43, 71, 72, 73 I. 25-6-1865, n. 2359).

I frutti pendenti costituiscono un'entità economica già esistente nel fondo al momento dell'occupazione e già entrata nel patrimonio del proprietario o dell'affittuario, cosicché il loro valore deve essere aggiunto all'indennità di occupazione come un **quid pluris** venuto a mancare nella sfera patrimoniale dei medesimi soggetti.

Se il mancato reddito deve essere riferito alla perdita del prodotto delle annate agrarie successive a quella durante la quale avvenne l'occupazione, e attiene quindi ad un'entità economica futura rispetto alla data dell'occupazione, il danno per la perdita del cosiddetto soprassuolo è invece un pregiudizio, per così dire, istantaneo, riparabile mediante la sostituzione delle piante abbattute con nuove piante (e deve perciò essere distinto dalla svalutazione intrinseca che i terreni residui subiscono per effetto dell'occupazione e dell'espropriazione, nonché dell'esecuzione dell'opera pubblica).

App. Bologna 11-11-1980, n. 841; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; A.N.A.S. (Avv. Stato) c. Casadio Francesco (avv. Torricelli ed Elefante). Rif. Trib. Bologna 7-1-1977.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA'). Occupazione temporanea di beni immobili. Indennità. Determinazione. Frutti pendenti. Valore. Computo. Necessità (24, 27, 39, 40, 43, 71, 72, 73 l. 25-6-1865, n. 2359).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA'). Occupazione temporanea di beni immobili. Indennità. Determinazione. Mancato reddito e perdita del c.d. soprassuolo. Nozione. Ammontare. Computo. Necessità (24, 27, 39, 40, 43, 71, 72, 73 l. 25-6-1865, n. 2359).

I frutti pendenti costituiscono un'entità economica già esistente nel fondo al momento dell'occupazione e già entrata nel patrimonio del proprietario o dell'affittuario, cosicché il loro valore deve essere aggiunto all'indennità di occupazione come un *quid pluris* venuto a mancare nella sfera patrimoniale dei medesimi soggetti.

Se il mancato reddito deve essere riferito alla perdita del prodotto delle annate agrarie successive a quella durante la quale avvenne l'occupazione, e attiene quindi ad un'entità economica futura rispetto alla data dell'occupazione, il danno per la perdita del cosiddetto soprassuolo è invece un pregiudizio, per così dire, istantaneo, riparabile mediante la sostituzione delle piante abbattute con nuove piante (e deve perciò essere distinto dalla svalutazione intrinseca che i terreni residui subiscono per effetto dell'occupazione e dell'espropriazione, nonché dell'esecuzione dell'opera pubblica).

App. Bologna 11-11-1980, n. 841; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; A.N.A.S. (Avv. Stato) c. Casadio Francesco (avv. Torricelli ed Elefante). Rif. Trib. Bologna 7-1-1977.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Parte vincitrice. Onorari del difensore. Imposta sul valore aggiunto. Diritto di ripetizione. Sussistenza (91 c.p.c.; 1, 4, 16, 18 d.p.r. 26-10-1972, n. 633).

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Sentenza. Condanna alle spese. Imposta sul valore aggiunto. Diritto di ripetizione. Esplicita menzione. Non necessità (91 c.p.c.).

Poiché il difensore della parte vincitrice, quale soggetto che effettua la prestazione di servizi, deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al « committente », ossia al proprio cliente, è evidente che anche la somma corrispondente all'imposta rientra nell'onere delle spese erogate dalla parte vincitrice e che quest'ultima, in virtù della condanna al rimborso pronunciata nei confronti della parte soccombente, ha diritto a ripetere anche la somma predetta, costituendo questa una componente delle spese giudiziarie (il diritto a ripetere la somma erogata al difensore a titolo di rivalsa per l'imposta viene meno soltanto quando dal predetto onere la parte vincitrice sia sollevata in virtù del diritto che eventualmente le compete di portare in detrazione l'imposta corrisposta).

Non è indispensabile che nella sentenza di condanna alle spese sia esplicitamente menzionato il diritto a ripetere anche l'imposta sul valore aggiunto, dato che quest'ultima, per la sua natura di accessorio necessario, comporta per legge la correlativa maggiorazione della somma liquidata a titolo di onorari e diritti.

App. Bologna 11-11-1980, n. 842; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Florio Bianca (avv. Casadio) c. Mazzamuro Nicola (avv. Salvati, A. Monti e M. Monti). Rif. parz. Trib. Forlì 6-6-1978.

FIDEIUSSIONE (CONTRATTO DI). Pluralità di fideiussori. Diritto di regresso. Presupposto. Garanzia. Prestazione contestuale. Non necessità (1936, 1954 c.c.).

Presupposto del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 c.c. è l'esistenza di un insieme di vincoli fideiussori relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse comune dei cogaranti; tuttavia, affinché sussista un interesse comune alla garanzia e le obbligazioni dei singoli fideiussori siano congiunte, non è necessario che le garanzie siano prestate contestualmente, ben potendo invece essere contratte separatamente, purché sia ravvisabile l'elemento unificante costituito dal comune interesse.

App. Bologna 11-11-1980, n. 843; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Fornari Giorgio (avv. Bergami e Dalla Volta) c. Bocchi Anna (avv. Di Matteo e De Angelis) e Banca Nazionale del Lavoro (avv. Caltabiano e Tedeschi). Rif. parz. Trib. Parma 28-2-1978.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Commissioni tributarie. Componente. Enti che applicano tributi o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi di cui all'art. 1 d.p.r. n. 636/1972. Amministratore. Incompatibilità. Conseguenze (1, 5 d.p.r. 26-10-1972, n. 636).

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Commissioni tributarie. Componente. Casi di incompatibilità. Disciplina normativa. Carattere precettivo (5 d.p.r. 26-10-1972, n. 636).

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Commissioni tributarie. Componente. Casi di incompatibilità. « Amministratore ». Nozione. Consigliere comunale. Inclusione (5 d.p.r. 26-10-1972, n. 636).

L'incompatibilità tra l'ufficio di componente delle commissioni tributarie di primo e secondo grado e la funzione di amministratore degli enti che applicano tributi o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi elencati dall'art. 1 del d.p.r. 26-10-1972, n. 636 (cioè dei tributi le cui controversie appartengono alla competenza delle commissioni tributarie), al pari di tutte le altre incompatibilità previste nell'art. 5 del ricordato decreto delegato, si configura come causa ostativa della nomina e, se sopravvenuta alla nomina, come causa di decadenza dall'ufficio: si tratta cioè di un divieto stabilito in via preventiva e generale, la cui inosservanza importa di per sé (a prescindere dall'attualità e concretezza del pericolo di inquinamento dell'imparzialità del singolo componente e della commissione) l'invalidità della costituzione del collegio giudicante, in quanto formato da un giudice gravato da tale incompatibilità — pur se non rilevata o non dichiarata —, e delle conseguenti decisioni.

L'art. 5 del d.p.r. n. 636 del 1972, che stabilisce i casi di incompatibilità per i componenti delle commissioni tributarie, ha carattere cogente, in quanto è dettato a garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità delle commissioni tributarie, che sono configurate dal citato provvedimento normativo quali organi giurisdizionali.

Il termine di « amministratore », nel significato adoperato dall'art. 5, lett. e) del d.p.r. n. 636 del 1972, è riferibile ad ogni componente del consiglio comunale: invero al predetto termine, di per sé generico ed incolore, il legislatore ha fatto ricorso per poter far riferimento ad un tempo e con un'unica espressione onnicomprensiva alle persone preposte al reggimento dei vari enti pubblici locali, differentemente organizzati, che partecipano al gettito di tributi accertati e riscossi dallo Stato; e con particolare riguardo al comune e alla sua struttura organizzativa può dirsi che tutti e tre i suoi organi di governo esplicano un'attività amministrativa, poiché la funzione demandata dalla legge ai comuni è essenzialmente, e comunque prevalentemente, di carattere amministrativo.

App. Bologna 11-11-1980, n. 845; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Reggiana Carni s.a.s. (avv. Boschetti) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato). Dichiarazione nullità Comm. Trib. Il grado Reggio Emilia 17-1-1979.

Conformi App. Bologna 11-11-1980, nn. 846-849; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Reggiana Carni s.a.s. (avv. Boschetti) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato). Dichiarano nullità Comm. Trib. Il grado Reggio Emilia 17-1-1979.

APPALTO (CONTRATTO DI). Rovina e difetti di cose immobili. Denuncia. Termine annuale. Decorrenza (1655, 1669 c.c.).

Il termine di un anno per la denuncia di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, stabilito dall'art. 1669 c.c., decorre non da quando il committente abbia avuto la cognizione di semplici segni apparenti ed esteriori di danno o di pericolo, ma dal momento in cui il medesimo abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.

App. Bologna 18-11-1980, n. 851; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Mengoli; Condominio Donatello (avv. Dallari) c. Società Hotel Donatello di Lugli Luciano & C. s.n.c. (avv. Ferrari e Carlini). Rif. Trib. Modena 11-11-1976.

FAMIGLIA. Matrimonio. Scioglimento o cessazione degli effetti civili. Assegno a favore di uno dei coniugi. Determinazione. Criteri. Progresa separazione consensuale. « Ragioni della decisione ». Nozione. Fattispecie (158 c.c.; 3, 5 l. 1-12-1970, n. 898).

Nell'ipotesi di separazione consensuale, ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, l'indagine sulle « ragioni della decisione » va condotta

non tant
riferimen
cogliere
materiale
dell'amm
zione co

**App. Bol
(conf.);
Bologna**

**TITOLI D
del vend
relativa.
n. 239).**

Gli
bilito da
scrittura
venditric
riferimen
sferimer
al vecci
comma

**App. Bo
(avv. Vi
Reggio I**

**CONTRA
tazione**

Con
di comp
deve rit
dal corr
ditore o
riscontr

**App. Bo
(avv. M
Trib. Bo**

**FALLIM
stione (n.
n. 267)**

E'
della l.
ditoriale
che dev
costitui
confron
all'estri
simo tr
deterior
imprenc

non tanto con riguardo alle cause della pregressa separazione personale quanto con riferimento al comportamento dei coniugi successivo alla separazione stessa, onde cogliere la disponibilità o meno di ciascuno di essi alla ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia. (Nella specie, la Corte ha affermato l'irrelevanza dell'ammissione da parte di uno dei coniugi, in sede di ricorso per ottenere la separazione consensuale, di avere violato l'obbligo della fedeltà coniugale).

App. Bologna 18-11-1980, n. 854; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Mengoli, P. M. Oddone (conf.); Zambuto Luciano (avv. Trombetti) c. Colucci Maria (avv. Gozzi). Conf. Trib. Bologna 30-10-1978.

TITOLI DI CREDITO. Azioni nominative. Trasferimento. Scrittura privata. Sottoscrizione del venditore e dell'acquirente. Autenticazione. Istituti di credito autorizzati. Potestà relativa. Titolarità (2022 c.c.; 4 r.d. 25-10-1941, n. 1148; l. 9-2-1942, n. 96; 2 r.d. 29-3-1942, n. 239).

Gli istituti di credito all'uopo autorizzati (dal Ministro delle finanze, come è stabilito dal r.d. n. 1148 del 1941) possono autenticare le sottoscrizioni apposte sulle scritture negoziali traslative di titoli azionari nominativi, sia con riferimento alla parte venditrice, sia rispetto a quella acquirente: invero l'art. 2 del r.d. 29-3-1942, n. 239 fa riferimento all'accertamento dell'identità di « chi richiede alla società emittente il trasferimento dei titoli azionari » ed è indubitabile che siffatta facoltà compete non solo al vecchio socio, venditore, ma anche all'aspirante socio, acquirente (v. art. 2022, comma 2° c.c.).

App. Bologna 18-11-1980, n. 855; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Alfieri Lorenzo (avv. Vitali e Foà) c. Emiliana Tubi s.p.a. (avv. Bonetti, Marani e Pruozi). Rif. parz. Trib. Reggio Emilia 22-11-1978.

CONTRATTI IN GENERE. Contratto di compravendita. Risoluzione. Effetti restitutori. Limitazione (1458, 1470 c.c.).

Con riguardo agli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione di un contratto di compravendita ed al ripristino della situazione preesistente al rapporto ormai estinto, deve ritenersi che non possa formare oggetto di restituzione quella utilità conseguita dal compratore cui non corrisponda un'analoga potenziale utilità conseguibile dal venditore ove il contratto non fosse mai sorto, cosicché all'arricchimento del primo non faccia riscontro alcun possibile depauperamento del secondo.

App. Bologna 18-11-1980, n. 862; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Benati s.p.a. (avv. Maffei Alberti e Santini) c. Panero Bartolomeo (avv. Faldella e Manara). Rif. parz. Trib. Bologna 17-11-1978.

FALLIMENTO. Imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa. Art. 10 l. fall. Questione di legittimità costituzionale. Manifesta infondatezza (3 cost.; 10, 147 r.d. 16-3-1942, n. 267).

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della l. fall. in relazione all'art. 3 cost., posto che se la cessazione dell'attività imprenditoriale del singolo, pur facendo venir meno la qualità di imprenditore, lascia il soggetto che deve rispondere delle proprie obbligazioni titolare del complesso dei suoi beni, che costituiscono la garanzia per i creditori, il medesimo effetto non può conseguirsi, nei confronti della società, se non con riguardo alla permanenza in vita della stessa fino all'estinzione di ogni debito facente carico alla medesima: invero, applicando il medesimo trattamento, i creditori della società subirebbero un pregiudizio irragionevolmente deteriore, poiché, con la scadenza del termine annuale dalla cessazione dell'attività imprenditoriale, essi perderebbero la garanzia del patrimonio sociale ed inoltre non

potrebbero procurarsi, mediante un unico giudizio di cognizione, un titolo nei confronti della società da far valere, eventualmente, contro i singoli soci.

App. Bologna 25-11-1980, n. 871; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Setti Arturo (avv. Virgili) c. Fallimento di Setti Arturo e della società in nome collettivo irregolare fra Giacchetto Gelsomina e Setti Arturo (avv. Carpi e Levoni) Conf. Trib. Modena 12-1-1979.

ESECUZIONE FORZATA. Espropriazione presso terzi. Intervento dei creditori. Ammissibilità. Termine. Prima udienza di comparizione delle parti. Nozione (499, 525, 526, 547, 551 c.p.c.).

In sede di espropriazione presso terzi, ove l'udienza di comparizione venga semplicemente differita senza che si proceda alle attività che la caratterizzano, gli interventi dei creditori debbono considerarsi ancora ammissibili, con gli effetti di cui all'articolo 526 c.p.c., sino all'udienza in cui si abbia la dichiarazione del terzo ovvero venga promosso il procedimento cognitivo diretto all'accertamento del debito allo stesso facente capo: invero il rinvio puro e semplice dell'udienza di comparizione, per l'assenza del terzo e la richiesta del creditore, costituisce un provvedimento non previsto ed anormale che non altera in alcun modo la situazione processuale preesistente e fa sì che la data del cosiddetto rinvio si sostituisca a quella fissata in citazione.

App. Bologna 25-11-1980, n. 873; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Cìò; Cassa Rurale ed Artigiana di Loiano s. coop. a r.l. (avv. Caltabiano) c. Banca Cooperativa di Bologna s. coop. a r.l. (avv. Scagliarini) e Banca Commerciale Italiana s.p.a. (contumace). Rif. parz. Trib. Bologna 15-3-1979.

CONTRATTI AGRARI. Contratto d'affitto di fondo rustico. Proroga. Opposizione. Concedente. Coltivatore diretto. Nozione. Qualifica di imprenditore. Non necessità (2082, 2135 c.c.; 1 d.leg.c.p.s. 1-4-1947, n. 273; 2 l. 10-5-1978, n. 176).

CONTRATTI AGRARI. Contratto d'affitto di fondo rustico. Proroga. Opposizione. Pluralità di concedenti. Qualifica di coltivatore diretto di uno di essi. Sufficienza (1 d.leg.c.p.s. 1-4-1947, n. 273; 2 l. 10-5-1978, n. 176).

Rientra nella categoria di coltivatore diretto, agli effetti dell'art. 1 del d.leg.c.p.s. 1-4-1947, n. 273, anche il semplice lavoratore manuale della terra o bracciante agricolo, non essendo richiesta, per opporsi alla proroga legale di un contratto di affitto, la qualifica tecnico-giuridica di imprenditore, quale è delineata dall'art. 2135 c.c. in relazione al precedente articolo 2082 c.c.

Quando siano più i concedenti che chiedono la cessazione della proroga legale di un contratto d'affitto di fondo rustico è sufficiente che sia stato coltivatore diretto anche uno solo dei richiedenti: invero, per quanto riguarda gli altri soggetti indicati come partecipi dell'attività coltivatrice, si pone solamente il problema di sufficienza o meno della forza-lavoro occorrente per la coltivazione del fondo.

App. Bologna 25-11-1980, n. 885; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Gibiino, Est. Vannini; Baraldi Gigliola e Graziella (avv. Indelli) c. Frabetti Medardo (avv. Selleri e Casaroli). Rif. Trib. Ferrara 4-10-1979.

CONTRATTI AGRARI. Contratto d'affitto di fondo rustico. Affittuario. Qualifica di coltivatore diretto. Nozione. Acquirente che si oppone alla proroga. Inapplicabilità (1 d.leg.c.p.s. 1-4-1947, n. 273; 1 l. 25-6-1949, n. 353; 17, 25 l. 11-2-1971, n. 11).

CONTRATTI AGRARI. Contratto d'affitto di fondo rustico. Conduttore non coltivatore. Vendita del fondo a coltivatore diretto. Risoluzione del contratto. Presupposti. Acquirente. Capacità lavorativa. Esigenze di coltivazione del fondo acquistato. Proporzionalità. Sufficienza (1 d.leg.c.p.s. 1-4-1947, n. 273; 1 l. 22-7-1966, n. 606).

La normativa per cui coltivatore diretto è colui che coltiva il podere con il lavoro proprio e della famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo (art. 1 l. 25-6-1949, n. 353, richiamato dall'art. 25 l. 11-2-1971, n. 11), riguarda esclusivamente

il soggetto, in affittuari. In t minimo di cui a diretto di coltiva ulteriori d.leg.c.p.

App. Bo Frances Piacenza

PROCEDE tra volo 221 c.p.

Non volontà, sia che zioni e invero i mento, dalla qu limitata contenu per cui mezzi c specie, dalle di a chi h ad scri

App. Bo Dante, logna (

TRASPO Estinzi

Ac contest debitor zione p « mone esclude ovvero toria p cordino

App. B Palomb cenza

LOCAZ venzi

In zioni d

il soggetto che sia affittuario del fondo e non colui che, avendo il fondo stesso acquistato, intenda subentrare nella conduzione, e che quindi per definizione non può essere affittuario.

In tema di affitto a conduttore non coltivatore, per quanto la fissazione del periodo minimo di durata non sia equiparabile a sottoposizione al regime di proroga, nell'ipotesi di cui al comma 4° dell'art. 1 della l. n. 606 del 1966 sembra implicito che il coltivatore diretto acquirente debba disporre della capacità lavorativa proporzionale alle esigenze di coltivazione del solo fondo acquistato: invero non appare logico che gli si impongano ulteriori requisiti, neppure richiesti in tema di decadenza dalla proroga ai sensi dell'art. 1 d.leg.c.p.s. 1-4-1947, n. 273.

App. Bologna 25-11-1980, n. 886; Sez. spec. vert. agr.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Chiesa Francesco (avv. Gueli) c. Arata Antonio ed altri (avv. Chirco e Cairo). Conf. Trib. Piacenza 5-4-1980.

PROCEDIMENTI CIVILI. Scrittura privata. Sottoscrizione non contestata. Difformità tra volontà e dichiarazione. Querela di falso. Improprietà. Fattispecie (2702 c.c.; 215, 221 c.p.c.).

Non è proponibile la querela di falso, per la difformità della dichiarazione dalla volontà, nei confronti di scrittura privata recante una sottoscrizione non contestata, sia che la dichiarazione sia stata predisposta da altri in modo non conforme alle istruzioni e poi sottoscritta inconsapevolmente, sia che si tratti di foglio firmato in bianco: invero il valore di prova legale della scrittura privata è limitato all'estrinseco del documento, a differenza di quanto avviene per l'atto pubblico, cosicché il rimedio costituito dalla querela di falso è volto a rompere il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore; al contrario il contenuto della dichiarazione non è assistito da una presunzione legale di veridicità, per cui il sottoscrittore che intenda negare tale veridicità deve valersi dei normali mezzi con i quali si mira ad individuare il contrasto tra volontà e dichiarazione. (Nella specie, la Corte ha affermato che, ove un documento sia predisposto in modo difforme dalle direttive ricevute da chi lo sottoscrive, la sua provenienza non cessa di far capo a chi ha impartito le direttive, dato che l'incaricato ha agito in base ad un mandato ad scribendum).

App. Bologna 2-12-1980, n. 893; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Di Furia Renzo, Dante, Giuliana ed Andrea (avv. Susani e Bernardini) c. Banco di Roma - Filiale di Bologna (avv. Cagli). Conf. Trib. Bologna 19-1-1979.

TRASPORTI. Cosa gravata da assegno. Vettore. Assunzione di mandato alla riscossione. Estinzione dell'obbligazione relativa. Modalità (1198, 1277, 1692 c.c.).

Accettando di eseguire il trasporto di cose gravate da assegni, il vettore assume contestualmente gli obblighi del mandatario a riscuoterli e pertanto si costituisce debitore di essi nei confronti del mittente; e poiché si tratta, all'evidenza, di obbligazione pecuniaria, la sua estinzione può avvenire, a norma dell'art. 1277 c.c., solo con « moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento », cosicché deve escludersi che l'emissione di assegni circolari direttamente al nome del creditore, ovvero la girata di altro od analogo titolo di credito a suo favore, abbia efficacia liberatoria per il vettore (salvo, naturalmente, la diversa volontà delle parti, le quali concordino di eseguire ed accettare il pagamento con quei mezzi).

App. Bologna 2-12-1980, n. 899; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; Finalba Maria Palombo (avv. Orfino e Pifferi) c. Alimentaria s.a.s. (avv. Battaglia). Conf. Trib. Piacenza 19-2-1977.

LOCAZIONE. Riparazioni normalmente a carico del locatore. Conduttore. Obbligo convenzionale di provvedere. Art. 1590 c.c. Applicabilità (1571, 1575, 1576, 1577, 1590, 1609 c.c.).

In tema di contratto di locazione, ove le parti stabiliscano che a tutte le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c., e quindi anche a quelle normalmente a carico

del locatore, debba provvedere il conduttore, ciò non vale ad escludere l'applicabilità della norma fondamentale contenuta nell'art. 1590 c.c., secondo la quale, nella restituzione della cosa locata, deve essere fatto salvo « il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto » ed inoltre « il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà ».

App. Bologna 2-12-1980, n. 905; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; Barral Glauco e Bruno Angela (avv. Monzoni e Poggi Longostresi) c. Carini Anacleto (avv. Conserva). Conf. Trib. Parma 23-8-1978.

CONTRATTI IN GENERE. Compravendita ed appalto. Criterio discrezionale (1362, 1470, 1655 c.c.).

APPALTO (CONTRATTO DI). Obbligo di garanzia. Contenuto. Eliminazione dei vizi ad opera dell'appaltatore. Non esclusione (1655, 1667, 1668 c.c.).

Ai fini della qualificazione giuridica di un determinato rapporto quale compravendita o appalto deve aversi riguardo al fatto che il committente si sia limitato a comperare alcuni oggetti facenti parte dell'ordinaria produzione della controparte, oppure abbia richiesto la creazione di oggetti che, pur rientrando nel **genus** di quelli ordinariamente prodotti, siano però costruiti tenendo conto delle speciali esigenze del committente, in virtù delle quali abbiano assunto particolari caratteristiche.

La dizione dell'art. 1668 c.c. non esclude che l'eliminazione dei vizi debba esser fatta, oltre che a spese, anche ad opera dell'appaltatore, in quanto detta norma è intesa a realizzare una regolamentazione della materia tale da rendere eccezionale il rimedio della risoluzione del contratto ed ottenere, invece, il riequilibrio del sinallagma eliminando le condizioni negative che l'hanno turbato oppure riducendo il corrispettivo.

App. Bologna 2-12-1980, n. 906; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Bonafede; Casadei Quinto (avv. Nori) c. Faedi Vittorio (avv. Cicognani e Chirco). Rif. parz. Trib. Forlì 23-1-1979.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA FATTO ILLECITO E DA ATTI LEGITTIMI. Incidente stradale. Danneggiato. Cittadino straniero. Danno. Misura. Determinazione. Modalità (25 prel.; 2043 c.c.).

OBBLIGAZIONI IN GENERE. Debito di valore o di valuta in moneta non avente corso legale nello Stato. Cambio. Corso del giorno dell'effettivo pagamento. Riferimento necessario (1278, 2043 c.c.).

In tema di risarcimento danni da incidente stradale subito da cittadino straniero deve ritenersi che il riferimento contenuto nell'art. 25 prel. alla legge del luogo in cui è avvenuto il fatto concerne unicamente le obbligazioni scaturenti da esso, e quindi la disciplina da applicare per la determinazione del responsabile o per la risarcibilità del danno ma non la misura dello stesso, come dato economico, che deve invece essere riferita al luogo dove concretamente la lesione estrinseca i propri effetti economici.

Sia nell'ipotesi di debito di valore da fatto illecito che in quella di debito in moneta estera il cambio deve essere fatto al corso del giorno dell'effettivo pagamento, in quanto il debitore deve corrispondere in moneta legale una somma equivalente a quella rappresentata dalla moneta estera, in guisa da reintegrare il patrimonio del creditore.

App. Bologna 2-12-1980, n. 907; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; Horst Engler (avv. Michelini e De Luca) c. Cervi Francesco e Davoli Leo (avv. Nicolini). Rif. parz. Trib. Parma 5-2-1979.

MEDIAZIONE. Contratto stipulato con l'intervento di mediatore. Diritto di prelazione. Esercizio. Provvigione. Quota a carico dell'originario acquirente. Pagamento. Obbligo relativo. Trasferimento (1754, 1755 c.c.).

L'esercizio del diritto di prelazione in rapporto ad un contratto stipulato con l'intervento di un mediatore non fa venire meno il diritto alla provvigione anche per la quota

che, già
ha eserc
dell'attivi

**App. Bol
(avv. Gia
soni). Rif**

**INDUSTRI
sufficient**

Non
n. 1127 c
presumer
e noti re
vetto. (N
mento pe
per la de
di stamp

**App. Bol
SKA di B
& C. s.a.**

**FAMIGLIA
giudiziale
tiva. Irrei**

Il 2°
di famigl
non oper
non è a
materia
della irri
generale;
legge di

**App. Bol
Casagran
Trib. Bol**

**ESPROPR
Avviso d
viduazione**

**ESPROPR
stima. Pr
I. 22-10-19**

La da
l'indennit
il termin
pello cor
annunci

Non
del 1971
mentale
perentori
infatti, è

che, già a carico dell'originario acquirente, si trasferisce in capo a chi la prelazione ha esercitato: ciò si verifica quanto meno ove quest'ultimo abbia avuto conoscenza dell'attività mediatrice.

App. Bologna 2-12-1980, n. 908; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Algeri Franco (avv. Giacomelli e Valentini) c. Vacondio Giuseppe e altri (avv. Labombarda e Guardasoni). Rif. Trib. Reggio Emilia 22-3-1979.

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA). Brevetto « di traslazione ». Nullità per insufficiente descrizione. Configurabilità. Presupposti. Fattispecie (59 r.d. 29-6-1939, n. 1127).

Non può ritenersi nullo per insufficiente descrizione (ai sensi dell'art. 59 del r.d. n. 1127 del 1939) un brevetto « di traslazione » o « di applicazione » ove sia possibile presumere che una « persona esperta » sia a conoscenza dei ritrovati già esistenti e noti relativi alle varie tecniche che impiegano un certo materiale indicato nel brevetto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, essendo noto sin dal 1948 un procedimento per stampare corpi in plastica distribuiti su di un supporto metallico a cavo, per la descrizione del detto procedimento è sufficiente il solo riferimento alla tecnica di stampaggio di materiali termoplastici).

App. Bologna 9-12-1980, n. 910; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera, P.M. Savoi (conf.); SKA di Boriero Marisa & C. s.a.s. (avv. Berti, Faggioni ed Esposito) c. AZA di Pirovano & C. s.a.s. (avv. Barbolini e Pellegrino). Rif. parz. Trib. Forlì 18-6-1978.

FAMIGLIA. Filiazione. Presunzione di concepimento durante il matrimonio. Separazione giudiziale. Inoperatività dopo trecento giorni dalla pronuncia. Relativa disposizione normativa. Irretroattività (232, 235, 248 c.c.; 11 prel.; 90 l. 19-5-1975, n. 151).

Il 2° comma dell'art. 232 c.c. (introdotto dall'art. 90 della legge di riforma del diritto di famiglia), in virtù del quale la presunzione di concepimento durante il matrimonio non opera una volta decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, non è applicabile ad una situazione giuridica già costituita, essendo noto che, in materia di stato delle persone, trova applicazione in tutto il suo rigore il principio della irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale; invero una deroga a tale principio non è né espressamente stabilita nella legge di riforma, né desumibile dal suo spirito.

App. Bologna 9-12-1980, n. 919; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi, P.M. Savoi (conf.); Casagrande Elvira e Ghini Daniele (avv. Scarponi) c. Ghini Giorgio (contumace). Conf. Trib. Bologna 10-7-1979.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ). Indennità. Relazione di stima. Avviso di deposito. Foglio degli annunci legali della provincia. Data di inserzione. Individuazione (15, 16, 19 l. 22-10-1971, n. 865; 11 l. R.E.R. 24-3-1975, n. 18).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ). Indennità. Opposizione alla stima. Proposizione. Termine. Carattere perentorio (51 l. 25-6-1865, n. 2359; 15, 16, 19 l. 22-10-1971, n. 865; 11 l. R.E.R. 24-3-1975, n. 18).

La data di « inserzione » dell'avviso di deposito della relazione di stima concernente l'indennità di esproprio (da cui decorre, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, il termine di trenta giorni concesso per proporre opposizione dinanzi alla Corte d'Appello competente per territorio) deve identificarsi con quella in cui il foglio degli annunci legali della provincia viene reso pubblico mediante consegna alla Prefettura.

Non può dubitarsi della perentorietà del termine di cui all'art. 19 della l. n. 865 del 1971 poiché detto termine, così come quello fissato dall'art. 51 della legge fondamentale sull'espropriazione 25 giugno 1865, n. 2359, ha natura sostanziale e carattere perentorio, avuto riguardo alla funzione che è destinato ad assolvere: il suo scopo, infatti, è quello di consentire l'introduzione di una lite nel corso di un procedimento

amministrativo e, per converso, di rendere definitiva, nell'inerzia degli interessati, la stima amministrativa.

App. Bologna 16-12-1980, n. 930; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Furini Battista e altri (avv. Menzani) c. Comune di Massalombarda (avv. Gualandi). Dich. inamm. opp. stima Comm. Prov. Ravenna 31-5-1976.

CONTRATTI AGRARI. Proroga. Controversie. Sezioni specializzate agrarie. Competenza territoriale. Individuazione. Criterio loci rei sitae. Inderogabilità (38, 409, 413 c.p.c.; 10 d.leg.c.p.s. 1-4-1947, n. 277; 4 l. 18-8-1948, n. 1140).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 d.leg.c.p.s. 1-4-1947, n. 277 e 4 l. 18-8-1948, n. 1140, deve ritenersi che non soltanto con riguardo alle questioni concernenti l'entità dei canoni, bensì anche in tema di proroga dei contratti agrari, la competenza territoriale delle sezioni specializzate agrarie si radica inderogabilmente presso il giudice *loci rei sitae*, in quanto particolarmente indicato a risolvere controversie che richiedono un'approfondita conoscenza delle situazioni locali.

App. Bologna 16-12-1980, n. 945; Sez. Spec. vert. agr.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Maghinzani Lino (avv. Berti Arnoaldi Veli e Magnasciutti) c. Poli Renzo (avv. Marsala e Benetti). Dich. nullità Trib. Reggio Emilia 28-4-1980.

RISARCIMENTO DEL DANNO. Alberi non destinati al taglio. Abbattimento. Danno relativo. Valutazione. Modalità (1223, 1226, 2043, 2056 c.c.).

In tema di valutazione del danno derivante dall'abbattimento di alberi non destinati al taglio deve ritenersi che il procedimento più idoneo sia quello improntato al criterio del costo di ricostituzione del bosco danneggiato, criterio consistente nell'analisi delle spese da affrontare per ripristinare la situazione, trasferendo tali spese nel tempo sino all'età di ciascuna pianta al momento dell'abbattimento: invero tale metodo consente di porre rimedio alla perdita del bene causato dal fatto illecito altrui mediante la sostituzione del bene medesimo nel patrimonio del danneggiato con la somma di denaro occorrente per il ripristino dello *status quo ante* (devono invece escludersi sia la stima analitica per capitalizzazione del reddito, sia quella in termini quantitativi del soprassuolo).

App. Bologna 23-12-1980, n. 948; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; E.N.E.L. (avv. Ballarini, Bortolotti e Musu) c. Montevecchio s.p.a. (avv. Chiesi). Rif. parz. Trib. Bologna 3-7-1978.

STAMPA. Contratto di edizione « a termine ». Esemplari da distribuire. Numero minimo. Indicazione per ciascuna futura edizione. Necessità (122 l. 22-4-1941, n. 633).

Nell'ambito di un contratto di edizione « a termine » l'indicazione del numero minimo di esemplari da distribuire è prescritta sotto pena di nullità con riguardo a ciascuna delle future edizioni, e non solo quindi in relazione alla prima.

App. Bologna 23-12-1980, n. 951; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; Editrice Pontenuovo s.r.l. (avv. Mauceri) c. Ricci Righini Giovanna (avv. Ercolani, Bongiovanni e Gallo). Conf. Trib. Bologna 5-9-1979.

VENDITA. Vendita a consegne ripartite. Vizi o difetti di qualità. Denuncia. Termine. Disciplina (1470, 1477, 1490, 1495, 1511 c.c.).

Nella vendita a consegne ripartite la particolare esecuzione del contratto può incidere sulla decorrenza del termine per la denuncia dei vizi o difetti quando questi sono propri ed esclusivi della merce formante oggetto di una determinata consegna; quando invece è incontrovertibile che la merce oggetto delle distinte consegne abbia sempre le stesse caratteristiche il vizio o difetto, in quanto sussistente sin dalla prima conse-

gna, deve terio può non solo (mine con zione altre difetto di cato non s

App. Bolog ni (avv. Sp Parma 28-

ASSICURA Inopponibi

L'art. l'assicurato fronti, ecc mande fat rivolte, fu

App. Bolog Italiana s.p chini). Rif.

CONTABILI impegni al petenza re 15-1-1972,

Il tras tivo di cui (conv. nell una data s dell'organo

App. Bolog (avv. Mini 25-7-1979.

GIURISDIZI Presidente sario (1473; GIURISDIZI creto del mento in c GIURISDIZI Decreto de contenzioso

La non opera del l zione di n 1473, comi del detto p ritenersi s soci verta

gna, deve essere denunciato entro il termine stabilito in relazione a questa: tale criterio può tuttavia essere temperato, in base all'esigenza della piena consapevolezza e non solo del sospetto del vizio o difetto, individuando la decorrenza del ricordato termine con riguardo alla consegna nella quale detta consapevolezza si concreti, in relazione altresì all'entità quantitativa della merce che appare viziata (specie in tema di difetto di qualità, per il quale il limite di tolleranza di cui all'art. 1497 c.c. ha un significato non solo qualitativo, bensì anche quantitativo).

App. Bologna 23-12-1980, n. 958; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Buzzolan; Corsale Giovanni (avv. Spanò e Craparo) c. Micheletti Maria Vittoria (avv. Maver e Rinaldi). Conf. Trib. Parma 28-12-1978.

ASSICURAZIONI. R.c.a. Assicuratore. Eccezioni derivanti dal contratto. Danneggiato. Inopponibilità anche in sede stragiudiziale (18 l. 24-12-1969, n. 990).

L'art. 18 della l. n. 990 del 1969, nel disporre che « per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto », non fa certo riferimento soltanto alle domande fatte valere in giudizio dal danneggiato, bensì anche alle pretese direttamente rivolte, fuori del giudizio, all'assicuratore.

App. Bologna 23-12-1980, n. 959; Sez. II Civ.; Pres. Gibiino, Est. Chillemi; Assicuratrice Italiana s.p.a. (avv. Vogli e Derrioli) c. General Plast s.p.a. (avv. Farolfi Bagnoli e Terrachini). Rif. parz. Trib. Reggio Emilia 13-7-1978.

CONTABILITÀ PUBBLICA. Procedimenti amministrativi che comportano assunzione di impegni ai sensi dell'art. 49 della legge sulla contabilità dello Stato. Definizione. Competenza relativa. Data del trasferimento alle regioni. Determinazione. Modalità (10 d.p.r. 15-1-1972, n. 8; 17 d.l. 13-8-1975, n. 376; l. 16-10-1975, n. 492).

Il trasferimento alle regioni della competenza a definire i procedimenti amministrativi di cui all'art. 10 del d.p.r. n. 8 del 1972, disposto dall'art. 17 del d.l. 13-8-1975, n. 376 (conv. nella l. 16-10-1975, n. 492), è stato in concreto dalla medesima norma rinviato ad una data successiva, da determinarsi con l'atto complesso della regione interessata e dell'organo decentrato del Ministero dei lavori pubblici.

App. Bologna 30-12-1980, n. 972; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca; S.A.R.E.M. s.r.l. (avv. Miniero) c. Amministrazione dei lavori pubblici (Avv. Stato). Conf. Trib. Bologna 25-7-1979.

— o —

PROVVEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

GIURISDIZIONE VOLONTARIA. Società di persone o di capitali. Liquidatore. Nomina. Presidente del tribunale. Funzione di mero arbitrato. Esercizio. Presupposto necessario (1473, 2275, 2450 c.c.).

GIURISDIZIONE VOLONTARIA. Società di persone o di capitali. Liquidatore. Nomina. Decreto del Presidente del tribunale. Natura. Atto di volontaria giurisdizione. Provvedimento in camera consiglio. Inconfigurabilità (2275, 2450 c.c.; 737, 738 c.p.c.).

GIURISDIZIONE VOLONTARIA. Società di persone o di capitali. Liquidatore. Nomina. Decreto del Presidente del tribunale. Impugnazione. Inammissibilità. Giudizio in sede contenziosa con finalità di controllo. Esperibilità (2275, 2450 c.c.).

La nomina del liquidatore (o dei liquidatori) di società di persone o di capitali ad opera del Presidente del tribunale (artt. 2275 e 2450 c.c.) deve configurarsi quale funzione di mero arbitrato (o arbitraggio), non dissimile da quella prevista dall'art. 1473, comma 2° c.c., poiché presupposto necessario ed imprescindibile dell'esercizio del detto potere presidenziale è la circostanza che la società sia stata sciolta o debba ritenersi sciolta per inequivocabile ammissione delle parti, cosicché il disaccordo dei soci verta esclusivamente sulla persona da nominare quale liquidatore.

Il decreto del Presidente del tribunale avente ad oggetto la nomina del liquidatore (o dei liquidatori) di una società — ai sensi degli art. 2275 e 2450 c.c. —, pur dovendo inquadrarsi, sotto il profilo formale, nell'ambito degli atti di volontaria giurisdizione, non rientra tuttavia tra quelli previsti dalle norme dettate dagli artt. 737 e segg. c.p.c.: invero non può parlarsi di provvedimenti in camera di consiglio se non per quelli emessi da un organo collegiale (senza previa udienza pubblica), e la sola eccezione a questa regola, quella relativa ai provvedimenti del giudice tutelare, è prevista espressamente dalla legge.

Poiché le impugnazioni in senso tecnico sono tutte nominate e, per quanto attiene ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, sono ammesse solo nell'ambito delle relative previsioni legislative, il non essere stato previsto alcun reclamo per i decreti di cui agli artt. 2275 e 2450 c.c. conduce alla sicura conclusione che si tratti di provvedimenti non impugnabili: conseguentemente, in piena coerenza con la natura giuridica sostanziale dei provvedimenti in oggetto (quella cioè di atti di arbitramento), deve ritenersi che il solo rimedio ammissibile contro questo genere di provvedimenti è quello del ricorso alla giurisdizione contenziosa, il quale consente, attraverso il controllo di legittimità e regolarità, una serie di garanzie che mancano del tutto in sede volontaria (e ciò vale a maggior ragione ove il Presidente del tribunale abbia in sostanza risolto un aperto dissidio esistente tra i soci circa la sussistenza o meno di un'ipotesi di scioglimento della società).

App. Bologna decr. 9-1-1980, n. 205/79 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Bedeschi Rita (avv. Jacchia e Mareschi) c. Console Camprini Giampaolo (avv. Lama e Zamparelli). Dich. inamm. reclamo avverso decr. Pres. Trib. Ravenna 28-11-1979.

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE. Sentenza. Spese di giudizio. Mancata liquidazione. Omissione materiale. Inconfigurabilità. Correzione. Ricorso. Inammissibilità (91, 287, 288 c.p.c.).

L'omessa liquidazione delle spese di primo grado e di quelle della prima fase del giudizio di appello, pur costituendo un'omissione, non può però qualificarsi come materiale, in quanto non è frutto di un mero sbaglio o svista del giudice, bensì di una mancata valutazione discrezionale della tariffa applicabile alle prestazioni professionali che formarono oggetto di giudizio, con la conseguenza che avverso tale omessa pronunzia devono esperirsi i normali mezzi di impugnazione.

App. Bologna ord. 6-2-1980, n. 203/79 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso; Fabbri Senaido (avv. Minelli, Corradi e Ravazzoni) c. Lovato Giovanni e Minari Giulia (avv. Valenza). Dich. inamm. ricorso per correzione App. Bologna 8-9-1979.

PENSIONI. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Pregressa rinuncia all'assegno da parte dell'ex coniuge superstite. Pensione di reversibilità. Attribuzione. Presupposto. Concrete esigenze assistenziali. Sussistenza. Necessità (9 l. 1-12-1970, n. 898; 2 l. 1-8-1978, n. 436).

Verificatasi la rinuncia all'assegno in sede di giudizio per lo scioglimento del matrimonio, essa resta ferma tranne che per la sua componente assistenziale, cosicché in un successivo giudizio la richiesta dell'assegno medesimo può ritenersi ammissibile solo nei limiti delle concrete esigenze assistenziali: di conseguenza, poiché la pensione di reversibilità ha funzione sostitutiva dell'assegno che il defunto non potrebbe corrispondere, deve ritenersi che essa può essere attribuita all'ex coniuge superstite solo ove questi versi in condizioni economiche tali da giustificare detto provvedimento.

App. Bologna decr. 29-4-1980, n. 169/79 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Focacci Narda (Avv. Naccarato) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Avv. Stato). Respinge reclamo avverso Trib. Forlì 27-9-1979.

SOCIETÀ. Società di capitali. Pluralità. Finanziamento da parte di un socio (o di più soci). Esercizio di impresa individuale (o sociale). Configurabilità. Presupposti (2082, 2247, 2325, 2409, 2462, 2472 c.c.).

L'indirizzo restrittivo manifestato dalla Corte di Cassazione nella configurazione dell'esercizio di impresa individuale da parte del socio finanziatore di una società di

capital
di fina
in ent
sia in
eserc
di un
i più
può d
di cui
tore n

**App.
Banca
Giorgi**

**FAMIC
zioni
Compo
1-12-19**

La
di rev
zio de
gener
lo sci
alcuna
monio
giustif
per le
i confi
tenza
nuto c

**App. I
Di Pra
Trib. I**

**STATO
Cognoc
9-7-19:**

A
« devo
cogno
zio ne
essere
di uni
del p
rigetta
atto d
di sta
mente
all'app

**App. I
P.M. S
avvers**

**SOCIE
Statut
2488,**

L'
genza

capitali (al fine di potenziarla ed aumentarne il credito) deve estendersi anche all'ipotesi di finanziamento da parte del socio, o di più soci, non di una sola, bensì di più società; in entrambe le ipotesi, infatti, non può ravvisarsi una distinta impresa commerciale — sia individuale, sia sociale — se non in presenza di un'autonoma attività economica esercitata professionalmente per la produzione di beni o servizi e per il conseguimento di un profitto distinto da quello della o delle società di capitali, di cui il finanziatore o i più finanziatori siano soci od anche amministratori (semmai il fenomeno in oggetto può dar luogo, nei casi di abuso della qualità di amministratore, allo speciale rimedio di cui all'art. 2409 c.c., ovvero all'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore medesimo).

App. Bologna decr. 6-5-1980, n. 200/79 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Banca Nazionale dell'Agricoltura (avv. De Martini e Degli Oddi) c. Balestrieri Arturo, Giorgio e Roberto (avv. Ghidini e Faldella). Rigetta reclamo avverso Trib. Parma 13-11-1979.

FAMIGLIA. Matrimonio. Cessazione degli effetti civili o scioglimento. Sentenza. Statuzioni di carattere patrimoniale. Modifica. Relativo provvedimento in camera di consiglio. Competenza territoriale. Determinazione. Criteri generali. Applicabilità (18, 20 c.p.c.; 9 l. 1-12-1970, n. 898).

La competenza a conoscere, con procedimento in camera di consiglio, della domanda di revisione delle disposizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio deve essere determinata, con riguardo al criterio territoriale, in relazione alle norme generali, non sussistendo la competenza funzionale del tribunale che ha pronunziato lo scioglimento del matrimonio; Invero, non contenendo l'art. 9 della l. n. 898 del 1970 alcuna specificazione al riguardo, deve ritenersi che, poiché una volta sciolto il matrimonio le statuizioni economiche possono essere modificate allorché « sopravvengono giustificati motivi », la successiva cognizione sia del tutto svincolata ed indipendente, per le circostanze da esaminare, dalla prima; inoltre, posto che, sciolto il matrimonio, i coniugi possono fissare dovunque la loro residenza, è logico ritenere che la competenza in questione debba essere riferita ai luoghi nei quali gli interessati abbiano ritenuto di fissare la loro abituale dimora.

App. Bologna decr. 9-5-1980, n. 53/80 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; Di Prato Tullio (avv. Benini) c. Nova Ara (avv. Lancellotti). Accoglie parz. reclamo avverso Trib. Modena 22-1-1980.

STATO CIVILE. Atto di nascita ricevuto all'estero. Trascrizione integrale. Necessità. Cognome della madre. Omissione. Illegittimità. Fattispecie (237 c.c.; 66, 168 r.d. 9-7-1939, n. 1238).

Ai sensi dell'art. 66 del r.d. 9-7-1939, n. 1238 gli atti di nascita ricevuti all'estero « devono essere trascritti per intero », cosicché deve ritenersi illegittima l'omissione del cognome della madre che figurì invece nell'atto di nascita di cui si richiede la trascrizione e che, per diritto di nascita (in virtù della normativa vigente in altro Stato) deve essere attribuito al figlio: invero nessun obbligo incombe all'ufficiale dello stato civile di unificarsi all'ordinamento italiano, in virtù del quale il neonato assume il solo cognome del padre. (Nella specie, la Corte ha censurato l'operato del Tribunale, che aveva rigettato, perché reputato inammissibile, il ricorso per la rettifica della trascrizione di atto di nascita ricevuto all'estero sul presupposto della configurabilità di una questione di stato da decidersi con le forme del processo ordinario di cognizione, avendo erroneamente ritenuto che la lamentata omissione del cognome della madre dovesse riportarsi all'applicazione dell'ordinamento dello stato civile italiano).

App. Bologna sent. 23-5-1980, n. 40/80 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Musso, P.M. Savoi (diff.). Accoglie reclamo proposto da Gran Dall'Olio Davide (avv. Patrignani) avverso Trib. Bologna 26-7-1979.

SOCIETÀ. Società di capitali. Collegio arbitrale e collegio sindacale. Identificazione. Statuto. Contrarietà alla legge (2325, 2330, 2397, 2403, 2407, 2408, 2462, 2469, 2472, 2488, 2514, 2535 c.c.).

L'identificazione del collegio arbitrale con il collegio sindacale non soddisfa l'esigenza dell'imparzialità degli arbitri, che costituisce un principio di ordine pubblico in ar-

monia con il sistema del compromesso o della clausola compromissoria: se è vero infatti che i doveri di controllo, vigilanza ed ispezione sull'operato degli amministratori, attribuiti al collegio sindacale dall'art. 2403 c.c., consentono certamente al collegio medesimo di acquisire una conoscenza critica e costante della vita della società, è anche vero che tale conoscenza, se può agevolare il giudizio, non lo sottrae, per la natura stessa delle funzioni affidategli, ad influenze anche psicologiche che possono riflettersi nello svolgimento delle funzioni di compositore delle controversie (invero è sufficiente sottolineare che i sindaci, legati agli amministratori da un nesso di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2407 c.c., sono nominati, al pari di questi ultimi, dall'assemblea — ossia dalla maggioranza della compagine sociale — e per iniziativa di ogni socio possono essere coinvolti in censure sulla gestione della società e portati ad assumere una determinata condotta sui fatti ritenuti censurabili — v. art. 2408 c.c. —, dai quali possono poi originarsi le controversie che i sindaci stessi sarebbero chiamati a comporre in veste di arbitri).

App. Bologna decr. 20-6-1980, n. 87/80 Req. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Musso, Est. Zanardi. Rigetta reclamo di Govoni Bruno (avv. Ferrara) avverso Trib. Ferrara 10-3-1980.

FAMIGLIA. Filiazione. Figlio adulterino nato prima della legge n. 151 del 1975. Disconoscimento di paternità. Precedente riconoscimento implicito della madre. Validità. Nuovo status familiae. Figlio naturale riconosciuto (250, 254 c.c.; 71, 72 r.d. 9-7-1939, n. 1238; 230 l. 19-5-1975, n. 151).

Nell'ipotesi di figlio adulterino nato prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia deve ritenersi che, una volta intervenuto il disconoscimento di paternità, il minore non divenga — agli effetti dello stato civile — figlio di ignoti in presenza di riconoscimento implicito connesso alla denuncia di nascita presentata dalla madre pur nella vigenza del divieto di cui all'originaria formulazione dell'art. 252 c.c. (riconoscimento che deve infatti considerarsi valido ed efficace, in virtù della disposizione di diritto transitorio contenuta nell'art. 230 della l. 19-5-1975, n. 151); di conseguenza, venuta meno la qualità di figlio legittimo, subentra quella di figlio naturale riconosciuto dalla madre, con tutte le conseguenze di legge, in particolare con riguardo al cognome.

App. Bologna sent. 14-7-1980, n. 115/80 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Di Santo, Est. Insojera, P.M. Savoi (conf.). Accoglie reclamo proposto da Basaglia Lidia (avv. Mazzoni) avverso Trib. Ferrara 20-6-1979.

FALLIMENTO. Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori. Cessio bonorum. Ipotesi specifica. Sentenza di omologazione. Successivo inadempimento del debitore. Inconfigurabilità (1977, 1984 c.c.; 22, 160, 181, 186 r.d. 16-3-1942, n. 267).

Il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere inquadrato nella cessio bonorum disciplinata dagli artt. 1977 e seq. c.c. e, salvo patto specifico di trasferimento immediato dei beni ai creditori con conseguente immediata liberazione del debitore, determina il conferimento ai liquidatori di un mandato irrevocabile, perché conferito anche nell'interesse dei terzi-creditori, a gestire e liquidare i beni del debitore, la cui liberazione seguirà, a norma dell'art. 1984 c.c. con l'attribuzione ai creditori del corrispettivo della alienazione: e poiché la prestazione nascente a carico del debitore della cessio bonorum si esaurisce nel mettere i beni a disposizione della procedura concordataria, il che avviene con la sentenza che omologa il concordato, non resta spazio per l'inadempimento del debitore.

App. Bologna decr. 3-10-1980, n. 107/80 Req. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Slakteriforbundet-Scan (avv. Da Re e Ghislanzoni) c. Salumificio Montorsi s.p.a. (avv. Voiello). Rigetta reclamo avverso Trib. Modena 19-5-1980.

FALLIMENTO. Istanza di riabilitazione. Sentenza di rigetto. Reclamo. Proposizione. Termine di quindici giorni dall'affissione. Giudice d'appello. Pronuncia. Medesimo termine. Inapplicabilità (143, 144 r.d. 16-3-1942, n. 267).

In tema di reclamo avverso la sentenza del Tribunale che rigetta l'istanza di riabilitazione proposta dal fallito, deve ritenersi che il termine di quindici giorni fissato dall'ul-

timo c
bensì a
quindici
interpr
le qual
su di e
termine
termini
sistem
conseg
disposi

**App. B
Santo.
verso**

**AVVOC
zione
n. 1415**

De
che pe
1415)
ammet
ai pro
deroga
mento:
ed uni
dinanzi

**App. E
Iocca.**

**PENSIO
coniug
898; 2**

La
l. n. 43
dalla c
di pre
pronun
mente

**App. E
I.N.P.S**

**ARTIG
Servizi**

De
nell'ar
nella
que te
borazio
tratta
viene
essere
all'albo

**App. F
goli. F
7-7-198**

timo comma dell'art. 144 l. fall. attenga non già alla pronuncia del giudice di appello, bensì alla proposizione del reclamo, nel senso che questo deve essere depositato entro quindici giorni dall'affissione della sentenza: sarebbe invero incongruente una diversa interpretazione che, richiamando le disposizioni dei commi 1° e 3° del medesimo articolo, le quali prescrivono che l'istanza di riabilitazione sia affissa ed il Tribunale provveda su di essa decorso il termine di trenta giorni dall'affissione, ritenesse che il ricordato termine di quindici giorni si riferisca alla pronuncia del giudice di appello e non già al termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del Tribunale (d'altronde nel sistema della procedura concorsuale è di norma l'affissione delle sentenze con la conseguente decorrenza da essa del termine di impugnazione, salvo diversa e specifica disposizione).

App. Bologna sent. 24-10-1980, n. 165/80 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo. Dich. inamm. reclamo proposto da Lombardi Alfonso (avv. Zauli e Formica) avverso Trib. Forlì 27-10-1978.

AVVOCATO E PROCURATORE. Patrocinio legale. Avvocati e procuratori. Riserva. Eccezione (82, 319 c.p.c.; 6, 7 l. 7-7-1901, n. 283; 15 r.d. 20-9-1922, n. 1316; 1, 2 l. 28-6-1928, n. 1415; 1, 7, 8 r.d.l. 27-11-1933, n. 1578; l. 22-1-1934, n. 36).

Deve ritenersi che il r.d.l. n. 1578 del 1933 (convertito nella l. n. 36 del 1934), tranne che per gli uffici di conciliazione dei comuni non sede di pretura (art. 2 l. 28-6-1928, n. 1415) e per qualche giurisdizione atipica (art. 7, ult. comma del ricordato r.d.l.), non ammetta altra deroga al principio della riserva del patrocinio legale agli avvocati ed ai procuratori oltre quella espressamente prevista per i praticanti procuratori legali, deroga peraltro limitata nella durata e preordinata a fini di istruzione e di addestramento: invero gli artt. 7 e 8 del citato provvedimento normativo estrinsecano il preciso ed univoco intento del legislatore di abrogare la disciplina speciale per il patrocinio dinanzi alle preture contenuta nelle leggi n. 283 del 1901 e n. 1415 del 1928.

App. Bologna decr. 27-10-1980, n. 148/80 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Tilocca. Accoglie reclamo Proc. Rep. Trib. Forlì avverso Trib. Forlì 30-5-1980.

PENSIONI. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Morte dell'ex coniuge. Pensione di reversibilità. Attribuzione. Decorrenza (445 c.c.; 9 l. 1-12-1970, n. 898; 2 l. 1-8-1978, n. 436).

La pronuncia che attribuisce la pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 2 della l. n. 436 del 1978 ha natura indubbiamente costitutiva, cosicché detta attribuzione decorre dalla domanda giudiziale, e precisamente dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda: invero l'ordinamento giuridico prevede in molti casi pronunce costitutive operanti *ex tunc*, e ciò in particolare si verifica nell'ipotesi, strettamente connessa a quella in esame, disciplinata dall'art. 445 c.c.

App. Bologna decr. 5-11-1980, n. 189/80 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Ciò; I.N.P.S. (avv. Marri) c. Pelagatti Oriella (avv. Olivieri). Rif. parz. Trib. Parma 14-7-1980.

ARTIGIANO. Albo delle imprese artigiane. Iscrizione. Presupposti. Attività esercitata. Servizio di natura usuale. Nozione (1 l. 25-7-1956, n. 860).

Deve escludersi che presenti gli estremi del servizio di natura usuale menzionato nell'art. 1 lett. a) della l. n. 860 del 1956 l'attività di una società consistente, oltre che nella riproduzione fotostatica di documenti e nella scritturazione a macchina di qualunque testo, nella compilazione di fatture (sia pure in moduli forniti dalle ditte) e nell'elaborazione di dati forniti da queste ultime al fine della meccanizzazione contabile: si tratta invero di attività avente natura di prestazione intellettuale analoga a quella che viene svolta negli studi di computisteria e di ragioneria, con la conseguenza che deve essere rigettata l'istanza proposta dalla società medesima onde ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

App. Bologna decr. 21-11-1980, n. 163/80 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Mengoli. Rigetta reclamo proposto da Studio 6 (avv. D'Amato) avverso Trib. Reggio Emilia 7-7-1980.

TRASCRIZIONE. Cancellazione. Disciplina dettata in materia di cancellazione dell'ipoteca. Applicabilità in via analogica (2668, 2888 c.c.; 113 d.a.c.c.).

TRASCRIZIONE. Cancellazione. Disciplina dettata in materia di cancellazione dell'ipoteca. Applicabilità. Contestazioni. Giudizio ordinario. Esperibilità. Non esclusione (2668, 2888 c.c.; 113 d.a.c.c.).

TRASCRIZIONE. Cancellazione. Condizione sospensiva. Mancato avveramento. Non previsione (2668 c.c.).

TRASCRIZIONE. Cancellazione. Presupposti. Nota di trascrizione. Indicazioni dell'immobile. Indeterminatezza. Mancata previsione (2659, 2668 c.c.).

Anche in materia di cancellazione della trascrizione sono applicabili per analogia le norme degli artt. 2888 c.c. e 113 d.a.c.c., concernenti la cancellazione dell'ipoteca, ed è quindi esperibile la procedura di volontaria giurisdizione: invero, in entrambi i casi, il diritto ad ottenere la cancellazione è subordinato all'esistenza di determinati titoli (pronuncia giudiziale passata in giudicato o atto di consenso munito di requisiti formali ben precisi), la quale comporta, da parte del conservatore dei registri immobiliari, una mera deliberazione formale ed estrinseca, cosicché l'organo giurisdizionale cui la parte interessata si rivolga nel caso di rifiuto del conservatore, lungi dal dover compiere a sua volta una valutazione giuridica del rapporto od una interpretazione di negozi giuridici, deve limitarsi ad un controllo puramente formale concernente appunto la sussistenza dei titoli richiesti dalla legge per la cancellazione.

L'applicabilità degli artt. 2888 c.c. e 113 d.a.c.c. all'istituto della cancellazione della trascrizione non esclude che, in virtù dell'espresso disposto del comma 3° del menzionato articolo 113 d.a.c.c., per la natura delle contestazioni insorte in ordine alla trascrizione ed alla sua cancellazione possa ritenersi necessaria, od anche soltanto più idonea, l'instaurazione di un giudizio ordinario.

Deve ritenersi che l'art. 2668, comma 3° c.c., che fa riferimento all'avveramento della condizione sospensiva ed alla mancanza della condizione risolutiva, non possa riguardare anche il mancato avveramento della condizione sospensiva, poiché in tal caso la legge avrebbe previsto la totale cancellazione della trascrizione e non soltanto la cancellazione dell'indicazione della condizione.

Esula da tutte le ipotesi previste dall'art. 2668 c.c. quali presupposti della cancellazione della trascrizione il riferimento all'indeterminatezza e genericità delle indicazioni dell'immobile contenute nella nota di trascrizione: tale riferimento invero comporta, con tutta evidenza, una diretta ed approfondita indagine sulla validità intrinseca della trascrizione, indagine che né il conservatore, né il giudice in sede di volontaria giurisdizione, hanno sicuramente il potere di compiere.

App. Bologna decr. 21-11-1980, n. 199/80 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insolera; Celesti (avv. Marri) c. Bisanzio Beach s.p.a. (avv. Visconti e Girelli). Rigetta reclamo avverso Trib. Ravenna 10-7-1980.

FALLIMENTO. Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori. Sentenza di omologazione. Nomina del liquidatore. Decreto di revoca. Non impugnabilità (23, 160, 181 r.d. 16-3-1942, n. 267).

FALLIMENTO. Controversie relative alla procedura. Risoluzione. Procedimenti in camera di consiglio. Disciplina. Inapplicabilità (735, 742 bis c.p.c.; 23, 24 r.d. 16-3-1942, n. 267).

In tema di provvedimento (positivo o negativo) circa la revoca dei liquidatori nominati dal Tribunale con la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, deve ritenersi che, trattandosi di decreto emesso su incidente della procedura e rivestendo il liquidatore, al pari del curatore del fallimento, la qualità di organo ausiliario del procedimento concorsuale non sussistano ragioni — né di carattere logico, né di ordine normativo — che ostino all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 23 l. fall. con riguardo alla non impugnabilità del decreto del Tribunale.

Il termine « controversie » di cui all'art. 23 l. fall., come è evidenziato dal successivo art. 24, non è adottato dal legislatore nel significato di lite, bensì in quello di contrasto od incidente, con riferimento ad un ostacolo che si frappone al normale corso della procedura e che va rimosso all'interno del medesimo procedimento: pertanto, trovando i relativi provvedimenti la loro completa disciplina e la loro peculiare giustificazione nella procedura concorsuale, non possono essere ad essi applicabili le regole della legge comune (artt. 735 e 742 bis c.p.c.).

App. Bologna decr. 28-11-1980, n. 201/80 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi; Slakteriforbundet-Scan (avv. Crocioni) c. Salumificio Montorsi s.p.a. (avv. Sbalz). Rigetta reclamo avverso Trib. Modena 18-6-1980.

GIURISDIZIONE VOLONTARIA. Reclamo e pedissequo decreto presidenziale. Notifica. Termine. Mancato rispetto. Inammissibilità. Eccezione. Infondatezza (737, 739 c.p.c.).

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità di reclamo proposto ex art. 739 c.p.c. sotto il profilo della mancata notificazione di esso e del pedissequo decreto presidenziale nel termine stabilito dal decreto stesso, posto che detto termine, non previsto dalla legge, è fissato al solo scopo di favorire l'instaurazione del contraddittorio in procedimento promosso non con citazione bensì con ricorso, e deve pertanto ritenersi prorogabile dal collegio anche dopo la sua scadenza.

App. Bologna decr. 12-12-1980, n. 116/80 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Di Santo; Veronesi Otello (avv. Bozzi) c. Bertazzon Luigia (avv. Rampini Boncori). Rigetta reclamo avverso Trib. Ferrara 21-5-1980.

SOCIETÀ. Amministratori e sindaci. Gravi irregolarità. Denuncia al tribunale. Società in liquidazione. Inammissibilità (2409, 2448, 2449 c.c.).

SOCIETÀ. Amministratori e sindaci. Gravi irregolarità. Denuncia al tribunale. Provvedimenti cautelari adottabili. Natura e finalità (2409 c.c.).

L'intervento eccezionale dell'autorità giudiziaria ex art. 2409 c.c. nella gestione di una società non è più giustificato quando la medesima, o per volontà dell'assemblea o — a maggior ragione — in forza di provvedimento giudiziale, sia già stata posta in liquidazione, venendo meno in tal caso i presupposti che sono alla base dei provvedimenti previsti nel procedimento di cui al citato articolo: esso invero, tendente ad offrire un estremo rimedio onde garantire la continuità della vita attiva di una società mediante la correzione delle gravi irregolarità riscontrate nella sua gestione amministrativa e l'eventuale sostituzione degli amministratori e sindaci di cui sia stata accertata l'incapacità o disonestà, non può essere rivolto alla verifica delle attività pregresse al fine esclusivo di individuare responsabilità che ben possono essere accertate mediante l'esperienza di apposita azione.

Coerentemente con il carattere di volontaria giurisdizione che riveste il procedimento ex art. 2409 c.c., tanto nella forma quanto nel contenuto (per la mancanza di un conflitto attuale intersubiettivo di interessi destinato ad essere risolto con una pronuncia avente forza di giudicato tra le parti), i provvedimenti cautelari adottabili nel corso di esso, se hanno natura genericamente cautelare rispetto alla tutela dell'organismo societario, non sono tuttavia preordinati alla tutela di un diritto sostanziale privato.

App. Bologna decr. 19-12-1980, n. 171/80 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Zanardi. Dich. improp. reclamo di Tedeschi Rita (avv. Jacchia e Mareschi) avverso Trib. Ravenna 22-7-1980.

SOCIETÀ. Denominazione sociale. Termine « consorzio ». Inclusione. Presupposto indeffettibile (2602, 2618, 2619, 2620 c.c.).

Deve escludersi che nella denominazione sociale di una società a responsabilità limitata possa includersi la parola « consorzio » senza che ricorra nella struttura dell'ente quella particolare organizzazione tra imprenditori che, intesa a disciplinare tra loro la concorrenza ed a dettare le relative limitazioni di attività, è prevista dall'art. 2602 c.c.: invero, oltre a non recare offesa ai buoni costumi ed all'ordine pubblico, la denominazione sociale deve essere veritiera e non deve trarre in inganno i terzi, ai quali è principalmente rivolta, circa l'oggetto dell'impresa; e tale onere di veridicità e di chiarezza nella denominazione degli enti deve ritenersi imposto anche nei confronti della pubblica autorità preposta alla vigilanza sui consorzi tra imprese industriali e commerciali (ai sensi degli artt. 2618 e segg. c.c.), cosicché l'autorità medesima possa in ogni momento, attraverso la denominazione usata dagli enti stessi, individuare con certezza quali siano per legge soggetti ai controlli, senza la possibilità quindi di essere tratta in errore, nell'esercizio dei suoi poteri-doveri, dall'uso improprio ed illimitato dell'espressione « consorzio ».

App. Bologna decr. 20-12-1980, n. 217/80 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Insoiera. Rigetta reclamo proposto da C.I.E.F. s.r.l. (avv. Piani) avverso Trib. Ferrara 27-9-1980.

SOCIETA. Società a responsabilità limitata. Atto costitutivo. Sede. Indicazione. Obbligo. Via e numero civico. Specificazione. Non necessità (2475 c.c.).

Poiché la ratio dell'art. 2475 n. 2 c.c., che prescrive l'obbligo di indicare nell'atto costitutivo della società a responsabilità limitata la sede della società medesima, va ricercata nell'intento di consentire l'immediata determinazione dell'ufficio delle imprese presso il quale deve effettuarsi l'iscrizione della società nonché degli organi giudiziari territorialmente competenti per le controversie in cui la società sia parte e per la dichiarazione di fallimento, deve ritenersi che dalle ricordate finalità esuli l'esigenza che nell'indicazione della sede siano specificati, oltre al comune, anche la via ed il numero civico.

**App. Bologna decr. 20-12-1980, n. 234/80 Reg. Vol.; Sez. I Civ.; Pres. Mariani, Est. Inso-
lera. Accoglie reclamo della O.M.P.R.E. s.r.l. avverso Trib. Ferrara 29-9-1980.**

AD
zio
n.
AG
lo
817
AG
c.p.
AG
ta
cia
AG
abi
AG
26-
AG
sca
AG
sio
AG
di
n.
ALI
tor
AM
sur
dis
API
tan
nei
API
269
API
ver
API
def
API
ope
API
De
API
udi
API
Ril
API
Ina

INDICE ANALITICO-ALFABETICO

- ADOZIONE.** Adozione speciale. Stato di adottabilità. Dichiarazione. Giudizio di opposizione. Fatti sopravvenuti. Rilevanza (314/7, 314/11, 312/12, 314/13 c.c.), sent. 28-10-1980, n. 818 p. 57
- AGRICOLTURA.** Agevolazioni creditizie a favore della piccola proprietà contadina. Vincolo trentennale di indivisibilità. Decadenza dal beneficio. Irrilevanza (11 l. 14-8-1971, n. 817), sent. 5-2-1980, n. 114 p. 10
- AGRICOLTURA.** Coltivatore diretto. Qualifica. Regime probatorio (2727, 2729 c.c.; 221 c.p.c.), sent. 30-7-1980, n. 704 p. 59
- AGRICOLTURA.** D. leg. n. 114 del 1948. Benefici a favore della piccola proprietà contadina. Concessione. Condizioni. Esistenza. Attestazione dell'Ispettorato agrario provinciale. Necessità (1 d. leg. 24-2-1948, n. 114, sent. 7-3-1980, n. 264 p. 26
- AGRICOLTURA.** Fondo rustico. Caratteri essenziali. Rapporto di dotazione tra casa di abitazione e terreno. Necessità. Fattispecie (2141 c.c.), sent. 23-1-1980, n. 55 p. 5
- AGRICOLTURA.** Prelazione. Esclusione. Permuta. Nozione restrittiva. Inaccogliibilità (8 l. 26-5-1965, n. 590), sent. 21-3-1980, n. 301 p. 32
- AGRICOLTURA.** Prelazione. Permuta. Contestuale acquisto dell'immobile permutato. Riscatto. Esclusione (8 l. 26-5-1965, n. 590; 7 l. 14-8-1971, n. 817), sent. 21-3-1980, n. 301. p. 32
- AGRICOLTURA.** Prelazione. Permuta di fondo rustico con immobili di altro genere. Esclusione (8 l. 26-5-1965, n. 590), sent. 17-1-1980, n. 38 p. 4
- AGRICOLTURA.** Prelazione. Proprietario confinante. Esercizio del riscatto. Obbligazione di pagamento del prezzo. Debito di valuta (8 l. 26-5-1965, n. 590; 7, 8 l. 14-8-1971, n. 817), sent. 22-2-1980, n. 181 p. 17
- ALBERGHI.** Porzione di fabbricato ceduta in godimento. Vizi. Danni conseguenti. Albergatore. Responsabilità. Natura contrattuale (1578, 2053 c.c.), sent. 4-9-1980, n. 707 p. 59
- AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.** Attività. Tutela del bene pubblico. Obiettivo. Presunzione. Situazioni giuridiche simili soggette a procedimenti amministrativi. Differente disciplina legislativa. Legittimità (97 cost.), sent. 11-4-1980, n. 379 p. 40
- APPALTO.** Appaltatore. Dipendenti. Lavori ricompresi nella categoria di attività dell'appaltante. Retribuzione corrispondente. Convenzione. Indennità di mancato preavviso. Estraneità (2118, 2120 c.c.), sent. 21-3-1980, n. 323 p. 35
- APPALTO.** Difformità dell'opera. Committente. Onere della prova. Oggetto (1667, 1668, 2697 c.c.), sent. 21-3-1980, n. 317 p. 34
- APPALTO.** Opera da eseguire per partite. Pagamento. Presunzione di accettazione. Preventiva verifica. Necessità (1666 c.c.), sent. 14-3-1980, n. 269 p. 27
- APPALTO.** Recesso del committente. Obbligo di pagamento dell'indennizzo. Natura di debito di valuta (1660, 1671 c.c.), sent. 29-1-1980, n. 99 p. 9
- APPALTO (CONTRATTO DI).** Obbligo di garanzia. Contenuto. Eliminazione dei vizi ad opera dell'appaltatore. Non esclusione (1655, 1667, 1668 c.c.), sent. 2-12-1980, n. 906 p. 76
- APPALTO (CONTRATTO DI).** Rovina e difetti di cose immobili. Denunzia. Termine annuale. Decorrenza (1655, 1669 c.c.), sent. 18-11-1980, n. 851 p. 72
- APPELLO CIVILE.** Appello incidentale. Proposizione. Termini. Udienda di rinvio. Prima udienda. Inconfigurabilità (183, 343 c.p.c.), sent. 29-2-1980, n. 212 p. 20
- APPELLO CIVILE.** Debito di valore. Svalutazione successiva al giudizio di primo grado. Rilevabilità d'ufficio (112 c.p.c.), sent. 29-2-1980, n. 216 p. 20
- APPELLO CIVILE.** Domanda nuova. Domanda di rivalutazione proposta in secondo grado. Inammissibilità (345 c.p.c.), sent. 17-1-1980, n. 34 p. 3

APPELLO CIVILE. Fascicolo dell'appellante. Sentenza impugnata. Mancata inserzione. Improcedibilità. Eccezione (348 c.p.c.), sent. 21-3-1980, n. 321 p. 35

APPELLO CIVILE. Risarcimento danni. Richiesta generica in primo grado. Specificazione in grado di appello. Domanda nuova. Insussistenza. Fattispecie (345 c.p.c.), sent. 16-2-1980, n. 175 p. 15

ARBITRATO. Compromesso. Arbitro. Designazione. Istanza. Inerzia delle parti. Volontà di non avvalersi della convenzione. Inconfigurabilità (806, 807, 809, 810 c.p.c.), sent. 9-9-1980, n. 731 p. 61

ARBITRATO. Nomina dell'arbitro. Inerzia di una parte. Rilevanza. Presupposti. Fattispecie (809, 810 c.p.c.), sent. 16-10-1980, n. 785 p. 64

ARBITRATO E COMPROMESSO. Clausola compromissoria. Esistenza. Eccezione. Arbitrato irrituale. Proponibilità in qualunque stato e grado del processo (100, 808 c.p.c.), sent. 21-3-1980, n. 295 p. 31

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA. Obbligazione dell'arricchito. Debito di valore (2041 c.c.), sent. 7-3-1980, n. 256 p. 25

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA. Proposizione in via principale di altra azione. Presupposti e concreto Interesse. Insussistenza. Domanda subordinata d'indebito arricchimento. Ammissibilità (2042 c.c.), sent. 7-3-1980, n. 256 p. 25

ARTIGIANATO. Albo delle imprese artigiane. Iscrizione. Presupposti. Attività esercitata. Servizio di natura usuale. Nozione (1 l. 25-7-1956, n. 860), decr. 21-11-1980, n. 163/80 Reg. Vol. p. 83

ASCENSORE. Dislivello rispetto al piano di calpestio del corridoio d'accesso. Entità. Utente di ordinaria diligenza e prudenza. Onere di accertamento. Insussistenza (1227, 2056 c.c.), sent. 21-3-1980, n. 319 p. 34

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Assicurazione. Obbligazione. Origine contrattuale. Risarcimento. Condizioni. Limitazioni di responsabilità. Inconfigurabilità. Fattispecie (1341, 1882, 1905 c.c.), sent. 27-5-1980, n. 507 p. 48

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Assicurazione contro gli infortuni. Oggetto. Attività normali non aventi carattere professionale. Nozione. Fattispecie (1904 c.c.), sent. 14-3-1980, n. 290 p. 30

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Condotta contravvenzionale dell'assicurato. Gravità in astratto. Entità. Valutazione. Non automaticità (1900 c.c.), sent. 22-2-1980, n. 199 p. 18

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Denuncia di sinistro. Comunicazione della richiesta risarcitoria del danneggiato. Diversità di conseguenze (1913, 1917 c.c.), sent. 23-1-1980, n. 70 p. 6

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Infortunio. Definizione contrattuale. Elemento causale. « Fortuita violenza ». Interpretazione (1366, 1367, 1370, 1882, 1900 c.c.), sent. 22-2-1980, n. 199 p. 18

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). R.c.a. Giudizio risarcitorio. Convenuto. Chiamata in garanzia del terzo responsabile. Mancato esercizio dell'azione di risarcimento. Richiesta preventiva. Non necessità (22 l. 24-12-1969, n. 990), sent. 23-1-1980, n. 68 p. 6

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). R.c.a. Giudizio risarcitorio. Richiesta preventiva di risarcimento. Non necessità (22 l. 24-12-1969, n. 990), sent. 14-3-1980, n. 292 p. 30

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). R.c.a. Impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione d'insolvenza. Sinistro. Assicurato. Fondo di garanzia. Diritto ad essere rilevato. Obbligatorietà dell'assicurazione. Irrilevanza (13 d.l. 23-12-1976, n. 857; 21 l. 24-12-1969, n. 990), sent. 18-4-1980, n. 398 p. 42

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). R.c.a. Sinistro. Domanda di mero accertamento della responsabilità. Preventiva richiesta di risarcimento. Necessità (22 l. 24-12-1969, n. 990), sent. 14-3-1980, n. 292 p. 30

ASSICU
zio. Co
1980, n

ASSICU
tra ass
990), s

ASSICU
lutazio
Massin
lite. Ec

ASSICU
sarcito

ASSICU
tivo de

ASSICU
Avviso
1910, 2

ASSICU
ta cus
per iso

ASSICU
ponibil
n. 959

ASSICU
danneq
(2056,
sent. 2

ASSICU
Solidar
sent. 2

ATTI
(871, 2

ATTO
gittimi

AVVO
zione
n. 141
Reg. V

AZIEN
2562

AZIEN
essen

AZIEN
c.c.),

AZIEN
segue

AZIEN
so pe

AZIEN
giurid

- ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI).** Responsabilità. Ragioni dell'assicurato. Pregiudizio. Condotta dell'assicuratore. Valutazione. Colpa lieve. Limite (1917 c.c.), sent. 16-2-1980, n. 177 p. 16
- ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI).** Responsabilità civile. In particolare r.c.a. Rapporto tra assicurato e assicuratore. Solidarietà passiva. Limiti (1917 c.c.; 18 l. 24-12-1969, n. 990), sent. 23-1-1980, n. 71 p. 7
- ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI).** Responsabilità civile. Resistenza in giudizio. Rivalutazione della somma dovuta a titolo di risarcimento. Obbligazione dell'assicuratore. Massimale. Invalicabilità. Rifiuto di vantaggiosa transazione o negligente gestione della lite. Eccezioni (1917 c.c.), sent. 16-2-1980, n. 177 p. 16
- ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI).** Responsabilità civile. Terzo danneggiato. Richiesta risarcitoria. Obbligazione dell'assicuratore. Attualità (1917 c.c.), sent. 16-2-1980, n. 177 p. 16
- ASSICURAZIONE.** Comunicazioni all'assicuratore. Modalità. Polizza. Previsione. Atto interruttivo della prescrizione. Libertà di forma (1219, 2943 c.c.), sent. 21-10-1980, n. 798 p. 65
- ASSICURAZIONI.** Medesimo rischio. Pluralità di contratti presso diversi assicuratori. Avviso. Obbligo. Inadempimento colposo. Sanzione. Riduzione dell'indennità (1218, 1223, 1910, 2913, 1914, 1915 c.c.), sent. 11-11-1980, n. 836 p. 70
- ASSICURAZIONI.** Polizza contro il furto. Cose trasportate su autocarro. Fermata. Adeguate custodia. Obbligo dell'assicurato. Clausola relativa. Efficacia. Specifica approvazione per iscritto. Non necessità (1341, 1375, 1900 c.c.), sent. 4-11-1980, n. 824 p. 68
- ASSICURAZIONI.** R.c.a. Assicuratore. Eccezioni derivanti dal contratto. Danneggiato. Inopponibilità anche in sede stragiudiziale (18 l. 24-12-1969, n. 990), sent. 23-12-1980, n. 959 p. 79
- ASSICURAZIONI.** R.c.a. Domanda di risarcimento. Proposizione nei confronti del solo danneggiante. Danno. Ammontare. Danneggiato. Reddito. Mezzi di prove deducibili (2056, 2697 c.c.; 18 l. 24-12-1969, n. 980; 4 d.l. 23-12-1976, n. 857; l. 26-2-1977, n. 39), sent. 22-7-1980, n. 665 p. 56
- ASSICURAZIONI.** R.c.a. Risarcimento del danno. Obbligo. Assicuratore e assicurato. Solidarietà. Massimale di polizza. Limite (1882, 1905, 1917 c.c.; 18 l. 24-12-1969, n. 990), sent. 22-7-1980, n. 657 p. 55
- ATTI AMMINISTRATIVI.** Autorizzazione. Licenza edilizia. Diritti di terzi. Inconfigurabilità (871, 872 c.c.; 31 l. 17-8-1942, n. 1150; 1 l. 28-1-1977, n. 10), sent. 22-7-1980, n. 654 p. 55
- ATTO AMMINISTRATIVO.** Produzione in giudizio di cui la p.a. sia parte. Presunzione di legittimità. Non veridicità. Eccezione. Necessità (112 c.p.c.), sent. 5-2-1980, n. 123 p. 12
- AVVOCATO E PROCURATORE.** Patrocinio legale. Avvocati e procuratori. Riserva. Eccezione (82, 319 c.p.c.; 6, 7 l. 7-7-1901, n. 283; 15 r.d. 20-9-1922, n. 1316; 1, 2 l. 28-6-1928, n. 1415; 1, 7, 8 r.d.l. 27-11-1933, n. 1578; l. 22-1-1934, n. 36), decr. 27-10-1980, n. 148/80 Reg. Vol. p. 83
- AZIENDA.** Avviamento. Nozione. Fattispecie (2555, 2557 c.c.), sent. 30-7-1980, n. 679 p. 58
- AZIENDA.** Azienda alberghiera. Contratto di affitto. Configurabilità. Presupposto (2555, 2562 c.c.), sent. 30-7-1980, n. 696 p. 59
- AZIENDA.** Concreto esercizio. Necessità dell'apporto di altri beni. Irrilevanza. Elementi essenziali (2555 c.c.), sent. 5-2-1980, n. 116 p. 11
- AZIENDA.** Contratto di affitto. Potenziale attitudine produttiva. Sufficienza (2555, 2562 c.c.), sent. 5-2-1980, n. 116 p. 11
- AZIENDA.** Licenza di commercio. Patto di « volturazione ». Inadempimento. Danno conseguente. Entità (1218, 1223 c.c.), sent. 11-4-1980, n. 372 p. 40
- AZIENDA.** Trasferimento. Successione nei contratti. Disciplina legale. Contratto svantaggioso per l'imprenditore subentrante. Applicabilità (2558 c.c.), sent. 29-4-1980, n. 409 p. 43
- AZIENDA.** Trasferimento. Successione nei contratti. Imprenditore subentrante. Posizione giuridica nei confronti dell'azienda. Irrilevanza (2558 c.c.), sent. 29-4-1980, n. 409 p. 43

- CACCIA. Esercizio. Attività pericolosa. Responsabilità civile. Presunzione (2050 c.c.), sent. 11-4-1980, n. 349 p. 38**
- CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA. Capacità d'intendere e di volere. Sussistenza. Valutazione. Modalità (120, 428, 591, 775, 1425 c.c.), sent. 9-9-1980, n. 732 p. 51**
- CINEMATOGRAFO E CINEMATOGRAFIA. Produttore e distributore. Rapporto. Tipologia (1376, 1703, 1742 c.c.), sent. 6-5-1980, n. 435 p. 44**
- CIRCOLAZIONE STRADALE. Responsabilità del conducente. Prova liberatoria. Nozione (2054 c.c.), sent. 11-2-1980, n. 146 p. 15**
- COMPETENZA CIVILE. Deroga convenzionale alla competenza territoriale. Bolla di consegna. Firma del commesso. Inconfigurabilità (2210 c.c.; 29 c.p.c.), sent. 7-3-1980, n. 262 p. 26**
- COMPETENZA CIVILE. Giudicato penale. Azione civile. Preclusione. Giudice civile. Accertamento. Modalità (25 c.p.c.), sent. 28-3-1980, n. 338 p. 37**
- COMPETENZA CIVILE. Giudice ordinario e giudice del lavoro. Distinzione. Questione di competenza. Insussistenza. Legge n. 533 del 1973. Disposizioni transitorie. Giudizi pendenti. Definizione. Competenza. Regime (409, 413, 426, 439 c.p.c.; 20 l. 11-8-1973, n. 533), sent. 11-11-1980, n. 831 p. 69**
- COMUNE. Pena pecuniaria. Irrogazione. Consiglio comunale e sindaco. Rispettive competenze (52, 53, 79 r.d. 3-3-1934, n. 383), sent. 9-9-1980, n. 742 p. 63**
- COMUNIONE E CONDOMINIO. Condominio. Ente di gestione. Obbligazioni condominiali. Condomino successivamente subentrato. Responsabilità solidale. Insussistenza (1123 c.c.; 63 d.a.c.c.), sent. 17-1-1980, n. 35 p. 3**
- COMUNIONE E CONDOMINIO. Condomino subentrante. Responsabilità. Limitazioni. (63 d.a.c.c.), sent. 17-1-1980, n. 35 p. 3**
- COMUNIONE E CONDOMINIO. Delibera di assemblea condominiale. Nullità. Azione di mero accertamento. Interesse giuridico. Necessità. Fattispecie (1109, 1137 c.c.), sent. 29-1-1980, n. 82 p. 7**
- COMUNIONE E CONDOMINIO. Uso della cosa comune. Innovazione non consentita. Nozione. Fattispecie (1102 c.c.), sent. 8-1-1980, n. 7 p. 2**
- COMUNIONE E CONDOMINIO. Uso della cosa comune. Massima possibilità per ciascun condomino. Ratio legislativa (1102 c.c.), sent. 8-1-1980, n. 7 p. 2**
- CONCORRENZA (DISCIPLINA DELLA). Imitazione servile. Giudizio di confondibilità dei prodotti. Modalità di valutazione (2598 c.c.), sent. 29-1-1980, n. 84 p. 7**
- CONFESSIONE IN MATERIA CIVILE. Revoca. Art. 2732 c.c. Questione di legittimità costituzionale. Manifesta infondatezza (2732 c.c.; 24 cost.), sent. 27-5-1980, n. 507 p. 48**
- CONTABILITÀ PUBBLICA. Procedimenti amministrativi che comportano assunzione di impegni ai sensi dell'art 49 della legge sulla contabilità dello Stato. Definizione. Competenza relativa. Data del trasferimento alle regioni. Determinazione. Modalità (10 d.p.r. 15-1-1972, n. 8; 17 d.l. 13-8-1975, n. 376; l. 16-10-1975, n. 492), sent. 30-12-1980, n. 972 p. 79**
- CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI). Estratto conto. Impugnazione. Contestazione specifica. Onere. Instaurazione di autonomo giudizio. Contestazione. Necessità (1823, 1832, 1852, 1857 c.c.), sent. 9-9-1980, n. 727 p. 60**
- CONTRATTI AGRARI. Affitto di fondi rustici. Controversie. Sezione specializzata agraria. Competenza esclusiva (26 l. 11-2-1971, n. 11), sent. 22-7-1980, n. 662 p. 55**
- CONTRATTI AGRARI. Coltivatore diretto. Capacità lavorativa completa. Necessità. Fattispecie (1 d. leg. c.p.s. 1-4-1947, n. 273), sent. 16-1-1980, n. 28 p. 2**
- CONTRATTI AGRARI. Concedente. Negligenza. Mezzadro. Azione di risarcimento dei danni. Non titolarità. Fattispecie (2043, 2141, 2145 c.c.; 6 l. 15-9-1964, n. 756), sent. 10-6-1980, n. 571 p. 51**

CONTRATTI AGRARI. Contratto d'affitto di fondo rustico. Affittuario. Qualifica di coltivatore diretto. Nozione. Acquirente che si oppone alla proroga. Inapplicabilità (1 d.leg. c.p.s. 1-4-1947, n. 273; 1 l. 25-6-1949, n. 353; 17, 25 l. 11-2-1971, n. 11), sent. 25-11-1980, n. 886 p. 74

CONTRATTI AGRARI. Contratto d'affitto di fondo rustico. Conduttore non coltivatore. Vendita del fondo a coltivatore diretto. Risoluzione del contratto. Presupposti. Acquirente. Capacità lavorativa. Esigenze di coltivazione del fondo acquistato. Proporzionalità. Sufficienza (1 d.leg. c.p.s. 1-4-1947, n. 273; 1 l. 22-7-1966, n. 606), sent. 25-11-1980, n. 886 p. 74

CONTRATTI AGRARI. Contratto d'affitto di fondo rustico. Proroga. Opposizione. Concedente. Coltivatore diretto. Nozione. Qualifica di imprenditore. Non necessità (2082, 2135 c.c.; 1 d.leg. c.p.s. 1-4-1947, n. 273; 2 l. 10-5-1978, n. 176), sent. 25-11-1980, n. 885 p. 74

CONTRATTI AGRARI. Contratto d'affitto di fondo rustico. Proroga. Opposizione. Pluralità di concedenti. Qualifica di coltivatore diretto di uno di essi. Sufficienza (1 d.leg. c.p.s. 1-4-1947, n. 273; 2 l. 10-5-1978, n. 176), sent. 25-11-1980, n. 885 p. 74

CONTRATTI AGRARI. Fondo rustico appartenente ad una fondazione. Affitto. Stipulazione. Rappresentante senza potere. Bilancio annuale. Voci dell'attivo. Canoni. Ratifica del contratto. Configurabilità (1398, 1399 c.c.), sent. 14-3-1980, n. 294 p. 31

CONTRATTI AGRARI. Proroga. Controversie. Sezioni specializzate agrarie. Competenza territoriale. Individuazione. Criterio loci rei sitae. Inderogabilità (38, 409, 413 c.p.c.; 10 d.leg. c.p.s. 1-4-1947, n. 277; 4 l. 18-8-1948, n. 1140), sent. 16-12-1980, n. 945 p. 78

CONTRATTI AGRARI. Proroga legale. Cessazione. Concedente. Coltivazione diretta del fondo. Volontà. Presupposti. Capacità lavorativa. Proporzionalità. Sufficienza (1 d.leg. c.p.s. 1-4-1947, n. 273; 1 l. 15-7-1950, n. 505; 2 l. 16-6-1951, n. 435; 2 l. 11-7-1952, n. 765; 14 l. 15-9-1964, n. 756), sent. 28-10-1980, n. 815 p. 67

CONTRATTI AGRARI. Proroga legale. Cessazione. Domanda. Concedente. Intenzione di coltivare direttamente il fondo. Capacità lavorativa proporzionata. Necessità. Esistenza di altri fondi di proprietà del concedente. Irrilevanza (1 d. leg. c.p.s. 1-4-1947, n. 273; 2 l. 10-5-1978, n. 176), sent. 28-3-1980, n. 344 p. 38

CONTRATTI AGRARI. Proroga legale. Cessazione. Domanda. Requisito di cui all'art. 2 l. n. 176 del 1978. Natura giuridica. Condizione dell'azione (1 d. leg. c.p.s. 1-4-1947, n. 273; 2 l. 10-5-1978, n. 176), sent. 11-4-1980, n. 360 p. 39

CONTRATTI BANCARI. Conto corrente. Convenzione di assegno. Natura. Clausole accessorie (1852 c.c.), sent. 9-9-1980, n. 727 p. 60

CONTRATTI BANCARI. Conto corrente. Pluralità di intestatari. Ripartizione interna delle somme depositate. Presunzione legale. Prova contraria. Oggetto. Fattispecie (1298, 1854 c.c.), sent. 7-3-1980, n. 251 p. 24

CONTRATTI DELLA P.A. Ente pubblico non economico. Forma scritta. Necessità. Assenza di tale requisito. Conseguenza. Nullità-inesistenza (1325, 1418 c.c.), sent. 21-3-1980, n. 296 p. 32

CONTRATTI IN GENERE. Cambiale tratta. Mezzo di pagamento. Pattuita esclusività. Controversie. Competenza territoriale. Deroga (1182, 1498 c.c.; 28 c.p.c.; 4, 32 r.d. 14-12-1933, n. 1669), sent. 22-7-1980, n. 664 p. 56

CONTRATTI IN GENERE. Clausola penale. Finalità risarcitoria. Obbligazione relativa. Oggetto. Somma di denaro predeterminata. Rivalutazione. Esclusione (1218, 1223, 1277, 1382 c.c.), sent. 9-9-1980, n. 741 p. 62

CONTRATTI IN GENERE. Clausola risolutiva espressa. Interpretazione restrittiva. Necessità (1341, 1362, 1366, 1371, 1456 c.c.), sent. 30-7-1980, n. 691 p. 58

CONTRATTI IN GENERE. Compravendita ed appalto. Criterio discrezionale (1362, 1470, 1655 c.c.), sent. 2-12-1980, n. 906 p. 76

CONTRATTI IN GENERE. Contratto di compravendita. Risoluzione. Effetti restitutori. Limitazione (1458, 1470 c.c.), sent. 18-11-1980, n. 862 p. 73

CONTRATTI IN GENERE. Scrittura privata. Riconoscimento tacito. Cancellatura. Volontà corrispondente. Provenienza dalle parti. Presunzione (2727, 2729 c.c.; 215 c.p.c.), sent. 22-7-1980, n. 667	p. 56
CONTRATTI IN GENERE. Termine. Scadenza. Creditore. Volontà di accettare ancora la prestazione. Manifestazione verbale. Offerta informale successiva. Tempestività (1184, 1185, 1214, 1457 c.c.), sent. 8-7-1980, n. 644	p. 54
COSA GIUDICATA CIVILE. Esecuzione di provvedimento giudiziale. Somme pagate. Irripetibilità (2033, 2041, 2909 c.c.), sent. 29-4-1980, n. 425	p. 44
DANNI CIVILI. Lucro cessante. Ammontare. Criteri estimativi. Cosa giudicata. Rivalutazione. Possibilità (1223 c.c.), sent. 7-3-1980, n. 250	p. 24
DELIBAZIONE. Convenzione italo-francese 3-6-1930. Sentenza dichiarativa di fallimento. Esecuzione coatta. Cosa giudicata. Riconoscimento automatico. Condizioni. Sussistenza. Esame ex officio. Necessità (1 l. 7-1-1932, n. 45), sent. 14-3-1980, n. 275	p. 29
DELIBAZIONE. Convenzione italo-francese 3-6-1930. Sentenza dichiarativa di fallimento. Questioni consequenziali. Disciplina della competenza. Liquidazioni giudiziarie. Applicabilità (1 l. 7-1-1932, n. 45), sent. 14-3-1980, n. 275	p. 29
DEPOSITO (CONTRATTO DI). Depositario. Restituzione della cosa. Liberazione dall'obbligo relativo. Terzo autorizzato a riceverla. Indicazione univoca. Necessità (1777 c.c.), sent. 6-5-1980, n. 433	p. 44
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. Legge regolatrice delle obbligazioni. Natura esclusivamente sostanziale (25 prel.), sent. 14-3-1980, n. 270	p. 27
DISTANZE LEGALI. Regolamento edilizio comunale. Distanza delle costruzioni in correlazione all'altezza. Disciplina. Codice civile. Integrazione. Violazione. Conseguenze (872, 873 c.c.), sent. 8-1-1980, n. 10	p. 2
DISTANZE LEGALI. Rispetto. Diritto del proprietario. Imprescrittibilità. Usucapione. Configurabilità (873, 1158 c.c.), sent. 11-4-1980, n. 358	p. 38
DOGANA. Errore di calcolo nella liquidazione del tributo od erronea applicazione della tariffa. Diritti doganali dovuti. Riscossione. Revisione dell'accertamento. Non necessità (59, 74, 84 d.p.r. 23-1-1973, n. 43), sent. 20-5-1980, n. 469	p. 46
EDILIZIA POPOLARE. Assegnazione in proprietà. Domanda a norma della l. n. 60 del 1963. Trasferimento. Mancato perfezionamento. Prezzi di cui alla l. n. 513 del 1977. Applicabilità (l. 16-2-1963, n. 60; l. 8-8-1977, n. 513), sent. 11-4-1980, n. 379	p. 40
EDILIZIA E URBANISTICA. Area comunale. Particolare destinazione. Vendita. Mancata attuazione delle prescrizioni del p.r.g. da parte dell'acquirente a ciò delegato. Comune. Obbligo solidale. Insussistenza. Agevolazioni fiscali. Persistenza (l. 17-8-1942, n. 1150), sent. 13-5-1980, n. 466	p. 46
EDILIZIA E URBANISTICA. T.U. l. com. e prov. Regolamento edilizio comunale. Efficacia. Requisiti (62, 102 l. 3-3-1934, n. 383; 36 l. 17-8-1942, n. 1150), sent. 8-1-1980, n. 10	p. 2
ENTI PUBBLICI. Azienda municipalizzata. Direttore. Impedimento o assenza. Sostituzione straordinaria. Delibera della commissione amministratrice. Legittimità (r.d. 10-3-1904, n. 108; 4, 6 r.d. 15-10-1925, n. 2578), sent. 9-9-1980, n. 726	p. 60
ENTI PUBBLICI. Deposito di somme di denaro presso un istituto di credito. Specifica finalità pubblica. Mancata destinazione attuale. Credito relativo. Natura extratributaria. Pignorabilità (1834 c.c.; 543, 545 c.p.c.), sent. 9-9-1980, n. 726	p. 60
ENTI PUBBLICI. Ente appaltante. Certificato di pagamento in acconto. Approvazione. Delibera. Mora. Persistenza (1218, 1219 c.c.; 54 r.d. 18-11-1923, n. 2440), sent. 9-9-1980, n. 736	p. 62
ESECUZIONE FORZATA. Domestico convivente esecutato. Pignoramento mobiliare. Alloggio del datore di lavoro. Casa del debitore. Configurabilità (513 c.c.), sent. 28-10-1980, n. 813	p. 67
ESECUZIONE FORZATA. Domestico convivente esecutato. Pignoramento mobiliare. Beni mobili. Appartenenza al datore di lavoro. Presunzione. Prevalenza (2727, 2729 c.c.; 513, 621 c.p.c.), sent. 28-10-1980, n. 813	p. 67

ESE
bilit
c.p.
ESP
sup
28-
ESP
risa
levi
ESP
util
ESP
util
n. ;
ESP
stir
l. 2
ESP
Av
vid
n. ;
ESP
ber
(24
ESP
ber
No
n.
FA
co
FA
ma
c-p
FA
Ac
n.
FA
Gi
13
FA
lpo
co
n.
FA
om
18
FA
Do
(1
FA
di
de

ESECUZIONE FORZATA. Espropriazione presso terzi. Intervento dei creditori. Ammissibilità. Termine. Prima udienza di comparizione delle parti. Nozione (499, 525, 526, 547, 551 c.p.c.), sent. 25-11-1980, n. 873 p. 74

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE. Indennità. Giudizio di opposizione. Ius superveniens. Nuovi criteri di stima. Applicazione diretta. Obbligo del giudice (19 l. 28-1-1977, n. 10), sent. 22-2-1980, n. 179 p. 16

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE. Occupazione illegittima. Ammontare del risarcimento. Valore dell'area occupata. Vincoli urbanistici imposti medio tempore. Irrelevanza (71, 72 l. 25-6-1865 n. 2359), sent. 7-3-1980, n. 242 p. 22

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE. Procedimento. Dichiarazione di pubblica utilità. Autonomia. Insostituibilità (10, 13, 71 l. 25-6-1865, n. 2359), sent. 6-2-1980, n. 132 p. 13

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE. Valore del fondo espropriato. Potenziale utilizzabilità. Piano regolatore generale sopravvenuto. Significatività (39 l. 25-6-1865, n. 2359; 7 l. 17-8-1942, n. 1150), sent. 29-2-1980, n. 207 p. 19

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ). Indennità. Opposizione alla stima. Proposizione. Termine. Carattere perentorio (51 l. 25-6-1865, n. 2359; 15, 16, 19 l. 22-10-1971, n. 865; 11 l. R.E.R. 24-3-1975, n. 18), sent. 16-12-1980, n. 930 p. 77

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ). Indennità. Relazione di stima. Avviso di deposito. Foglio degli annunci legali della provincia. Data di inserzione. Individuazione (15, 16, 19 l. 22-10-1971, n. 865; 11 l. R.E.R. 24-3-1975, n. 18), sent. 16-12-1980, n. 930 p. 77

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ). Occupazione temporanea di beni immobili. Indennità. Determinazione. Frutti pendenti. Valore. Computo. Necessità (24, 27, 39, 40, 43, 71, 72, 73 l. 25-6-1865, n. 2359), sent. 11-11-1980, n. 841 p. 71

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ). Occupazione temporanea di beni immobili. Indennità. Determinazione. Mancato reddito e perdita del c.d. soprassuolo. Nozione. Ammontare. Computo. Necessità (24, 27, 39, 40, 43, 71, 72, 73 l. 25-6-1865, n. 2359), sent. 11-11-1980, n. 841 p. 71

FALLIMENTO. Concordato. Effetti. Creditore. Percentuale non percepita. Azione contro i coobbligati. Esercizio. Limiti (135 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 28-3-1980, n. 325 p. 36

FALLIMENTO. Concordato fallimentare. Assuntore. Posizione giuridica. Successore della massa dei creditori. Giudizi instaurati dal curatore. Prosecuzione. Legittimazione (111 c.p.c.; 124 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 14-3-1980, n. 274 p. 28

FALLIMENTO. Concordato fallimentare. Proposta. Sentenza dichiarativa di fallimento. Acquiescenza. Inconfigurabilità. Opposizione. Non incompatibilità (18, 124 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 5-2-1980, n. 125 p. 12

FALLIMENTO. Concordato fallimentare. Sentenza di omologazione. Passaggio in giudicato. Giudizio di opposizione allo stato passivo. Riassunzione. Rito (95, 97, 98, 99, 124, 130, 131 r.d. 16-3-1942, n. 267; 300 c.p.c.; 125 d.a. c.p.c.), sent. 9-9-1980, n. 733 p. 61

FALLIMENTO. Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori. Cessio bonorum. Ipotesi specifica. Sentenza di omologazione. Successivo inadempimento del debitore. Inconfigurabilità (1977, 1984 c.c.; 22, 160, 181, 186 r.d. 16-3-1942, n. 267), decr. 3-10-1980, n. 107/80 Reg. Vol. p. 82

FALLIMENTO. Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori. Sentenza di omologazione. Nomina del liquidatore. Decreto di revoca. Non impugnabilità (23, 160, 181 r.d. 16-3-1942, n. 267), decr. 28-11-1980, n. 201/80 Reg. Vol. p. 84

FALLIMENTO. Contratto. Fallimento del contraente inadempiente. Risarcimento del danno. Domanda. Inizio della procedura concorsuale. Proposizione successiva. Inammissibilità (1223, 1453 c.c.; 16, 66, 67, 71 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 16-10-1980, n. 782 p. 64

FALLIMENTO. Controversie relative alla procedura. Risoluzione. Procedimenti in camera di consiglio. Disciplina. Inapplicabilità (735, 742 bis c.p.c.; 23, 24 r.d. 16-3-1942, n. 267), decr. 28-11-1980, n. 201/80 Reg. Vol. p. 84

- FALLIMENTO.** Crediti ammessi. Ammontare. Giudice delegato. Decisione. Dispositivo. Errore materiale. Correzione. Sentenza. Necessità (91 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 21-3-1980, n. 299 p. 32
- FALLIMENTO.** Curatore. Domanda di estensione. Sua veste. Organo esercente funzioni pubbliche (6 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 7-3-1980, n. 238 p. 21
- FALLIMENTO.** Debito di valore. Rivalutazione ed interessi compensativi. Ammontare. Calcolo. Termine ultimo di riferimento. Sentenza dichiarativa (52, 55, 59 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 28-3-1980, n. 327 p. 36
- FALLIMENTO.** Esclusione. Piccolo imprenditore. Qualità. Accertamento. Criterio (1 r.d. 16-3-1942, n. 267; d.p.r. 29-9-1973, n. 597), sent. 11-4-1980, n. 368 p. 39
- FALLIMENTO.** Fallito. Reato commesso prima della sentenza dichiarativa. Sentenza penale di condanna sopravvenuta. Spese processuali penali. Non ammissibilità al passivo (52 l. 16-3-1942, n. 267; 488, 576 c.p.p.), sent. 7-3-1980, n. 248. p. 23
- FALLIMENTO.** Imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa. Art. 10 l. fall. Questione di legittimità costituzionale. Manifesta infondatezza (3 cost.; 10, 147 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 25-11-1980, n. 871 p. 73
- FALLIMENTO.** Inadempimento contrattuale. Azione di risoluzione. Proposizione in epoca anteriore al fallimento. Pronuncia relativa. Efficacia nei confronti dei creditori. Parte convenuta ed imprenditore fallito. Identità soggettiva. Presupposto (1453, 1455, 2909 c.c.), sent. 30-6-1980, n. 614 p. 53
- FALLIMENTO.** Istanza di riabilitazione. Sentenza di rigetto. Reclamo. Proposizione. Termine di quindici giorni dall'affissione. Giudice d'appello. Pronuncia. Medesimo termine. Inapplicabilità (143, 144 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 24-10-1980, n. 165/80 Reg. Vol. p. 82
- FALLIMENTO.** Sentenza dichiarativa. Revoca. Concordato fallimentare. Efficacia. Limiti. Fattispecie (21, 124 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 5-2-1980, n. 125 p. 12
- FALLIMENTO.** Sentenza dichiarativa. Revoca. Modificazioni giuridiche intervenute medio tempore. Efficacia. Limiti (21 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 5-2-1980, n. 125 p. 12
- FALLIMENTO.** Sentenza dichiarativa. Revoca. Spese a carico del creditore istante. Responsabilità aggravata (96 c.p.c.; 21 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 7-3-1980, n. 238 p. 21
- FALLIMENTO.** Società. Socio illimitatamente responsabile. Estensione ex lege. Fallimento personale. Revoca. Estraneità alla società fallita. Accertamento implicito (21, 148 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 14-3-1980, n. 274 p. 28
- FALLIMENTO.** Terzo. Pagamenti. Revocatoria. Ammissibilità. Presupposti. Rivalsa nei confronti del fallito. Necessità. Limiti (1180, 1201, 1203 c.c.; 67 r.d. 16-3-1942, n. 267), sent. 16-9-1980, n. 747 p. 63
- FALSO (QUERELA DI).** Documento redatto con due diversi mezzi grafici. Parte riconosciuta. Alterazione successiva alla formazione. Accertamento. Querela di falso. Necessità (221 c.p.c.), sent. 27-5-1980, n. 508 p. 49
- FAMIGLIA.** Assegno di divorzio. Revisione. Istanza. Tribunale. Pronuncia in camera di consiglio. Necessità (737, 741, 742 c.p.c.; 5, 6, 9 l. 1-12-1970, n. 898), sent. 11-11-1980, n. 839 p. 70
- FAMIGLIA.** Filiazione. Figlio adulterino nato prima della legge n. 151 del 1975. Disconoscimento di paternità. Precedente riconoscimento implicito della madre. Validità. Nuovo status familiae. Figlio naturale riconosciuto (250, 254 c.c.; 71, 72 r.d. 9-7-1939, n. 1238; 230 l. 19-5-1975, n. 151), sent. 14-7-1980, n. 115/80 Reg. Vol. p. 82
- FAMIGLIA.** Filiazione. Presunzione di concepimento durante il matrimonio. Separazione giudiziale. Inoperatività dopo trecento giorni dalla pronuncia. Relativa disposizione normativa. Irretroattività (232, 235, 248 c.c.; 11 prel.; 90 l. 19-5-1975, n. 151), sent. 9-12-1980, n. 919 p. 77

FAMIC
zioni
glio.
c.p.c.;

FAMIC
nimen
1-12-19

FAMIC
o non
16-9-19

FAMIC
di un
gioni
18-11-1

FAMIC
canoni
sent. 3

FAMIC
Propri

FAMIC
to. Fa
sent.

FIDEIU
sto. G
n. 843

FILIAZ
Non n

FILIAZ
(1224

FILIAZ
legitti
n. 212

GIURI
pubbli
(4 l.

GIURI
Termi
decr.

GIURI
Decre
conten
205/79

GIURI
creto
mento
9-1-198

GIURI
Presid
rio (1

GIUST
bilità.
n. 636

FAMIGLIA. Matrimonio. Cessazione degli effetti civili o scioglimento. Sentenza. Statuizioni di carattere patrimoniale. Modifica. Relativo provvedimento in camera di consiglio. Competenza territoriale. Determinazione. Criteri generali. Applicabilità (18, 20 c.p.c.; 9 l. 1-12-1970, n. 898), decr. 9-5-1980, n. 53/80 Reg. Vol. p. 81

FAMIGLIA. Matrimonio. Scioglimento. Giudizio. Oggetto. Assegno alimentare per il mantenimento della prole. Periodo feriale. Termini processuali. Sospensione (155, 433 c.c.; 6 l. 1-12-1970, n. 898; 3 l. 7-10-1969, n. 742; 92 r.d. 30-1-1941, n. 12), sent. 16-9-1980, n. 751 p. 64

FAMIGLIA. Matrimonio. Scioglimento. Sentenza. Casa familiare. Coniuge non proprietario o non locatario. Attribuzione. Inammissibilità (155 c.c.; 5, 6 l. 1-12-1970, n. 898), sent. 16-9-1980, n. 751 p. 64

FAMIGLIA. Matrimonio. Scioglimento o cessazione degli effetti civili. Assegno a favore di uno dei coniugi. Determinazione. Criteri. Progressiva separazione consensuale. « Ragioni della decisione ». Nozione. Fattispecie (158 c.c.; 3, 5 l. 1-12-1970, n. 898), sent. 18-11-1980, n. 854 p. 72

FAMIGLIA. Matrimonio concordatario. Cause di nullità previste dal solo ordinamento canonico. Sussistenza. Sposo consapevole. Reticenza. Sanzionabilità (129 bis, 139 c.c.), sent. 3-6-1980, n. 522 p. 49

FAMIGLIA. Prole. Mantenimento, istruzione ed educazione. Spese. Genitore convenuto. Propria quota. Pagamento. Onere della prova (147, 2697 c.c.), sent. 9-9-1980, n. 730 p. 61

FAMIGLIA. Separazione di coniugi. Contrapposte domande di separazione con addebito. Fatti pregressi. Fondamento. Duplicità di giudizi. Inammissibilità (150, 151 c.c.), sent. 8-7-1980, n. 634 p. 53

FIDEIUSSIONE (CONTRATTO DI). Pluralità di fideiussori. Diritto di regresso. Presupposto. Garanzia. Prestazione contestuale. Non necessità (1936, 1954 c.c.), sent. 11-11-1980, n. 843 p. 71

FILIAZIONE. Assegno di mantenimento. Ammontare. Affermazione della modificabilità. Non necessità (147, 148, 261 c.c.), sent. 29-2-1980, n. 212 p. 20

FILIAZIONE. Assegno di mantenimento. Credito patrimoniale. Interessi legali. Decorrenza (1224 c.c.), sent. 29-2-1980, n. 212 p. 20

FILIAZIONE. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Disciplina. Questione di legittimità costituzionale. Manifesta infondatezza (269, 274 c.c.; 30 cost.), sent. 29-2-1980, n. 212 p. 20

GIURISDIZIONE CIVILE. Giurisdizione ordinaria. Limiti nei confronti della p.a. Opera pubblica. Costruzione illegittima. Condanna alla rimozione. Inammissibilità. Fattispecie (4 l. 20-3-1865, n. 2248 all. E), sent. 23-1-1980, n. 60 p. 5

GIURISDIZIONE VOLONTARIA. Reclamo e pedissequo decreto presidenziale. Notifica. Termine. Mancato rispetto. Inammissibilità. Eccezione. Infondatezza (737, 739 c.p.c.), decr. 12-12-1980, n. 116/80 Reg. Vol. p. 85

GIURISDIZIONE VOLONTARIA. Società di persone o di capitali. Liquidatore. Nomina. Decreto del Presidente del tribunale. Impugnazione. Inammissibilità. Giudizio in sede contenziosa con finalità di controllo. Esperibilità (2275, 2450 c.c.), decr. 9-1-1980, n. 205/79 Reg. Vol. p. 79

GIURISDIZIONE VOLONTARIA. Società di persone o di capitali. Liquidatore. Nomina. Decreto del Presidente del tribunale. Natura. Atto di volontaria giurisdizione. Provvedimento in camera consiliale. Inconfigurabilità (2275, 2450 c.c.; 737, 738 c.p.c.), decr. 9-1-1980, n. 205/79 Reg. Vol. p. 79

GIURISDIZIONE VOLONTARIA. Società di persone o di capitali. Liquidatore. Nomina. Presidente del tribunale. Funzione di mero arbitrato. Esercizio. Presupposto necessario (1473, 2275, 2450 c.c.), decr. 9-1-1980, n. 205/79 Reg. Vol. p. 79

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Commissioni tributarie. Componente. Casi di incompatibilità. « Amministratore ». Nozione. Consigliere comunale. Inclusione (5 d.p.r. 26-10-1972, n. 636), sent. 11-11-1980, n. 845 p. 72

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Commissioni tributarie. Componente. Casi di incompatibilità. Disciplina normativa. Carattere precettivo (5 d.p.r. 26-10-1972, n. 636), sent. 11-11-1980, n. 845 p. 72

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Commissioni tributarie. Componente. Enti che applicano tributi o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi di cui all'art. 1 d.p.r. n. 636/1972. Amministratore. Incompatibilità. Conseguenze (1, 5 d.p.r. 26-10-1972, n. 636), sent. 11-11-1980, n. 845 p. 72

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Ente pubblico. Impugnazione di pronuncia sfavorevole. Obbligo contrattuale o legale. Inammissibilità (1358 c.c.; 97 cost.), sent. 18-4-1980, n. 387 p. 41

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Giudice ordinario. Giurisdizione. Presupposto. Negazione del potere discrezionale della P.A. Modalità (2 l. 20-3-1865, n. 2248 all. E), sent. 23-7-1980, n. 673 p. 57

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. Ente mutualistico. Compensi fissi da ripartirsi tra medici ospedalieri. Elenchi degli aventi diritto. Direttore di clinica. Compilazione. Funzione esercitata. Natura (82 r.d. 30-9-1938 n. 1631; l. 12-2-1968, n. 132; 3 d.p.r. 27-3-1969, n. 129), sent. 10-6-1980, n. 558 p. 50

IMPUGNAZIONI CIVILI. Appello. Parte appellata. Domanda di conferma della sentenza impugnata. Risarcimento del danno. Somma liquidata. Rivalutazione. Non preclusione (345, 1218, 2043 c.c.), sent. 28-10-1980, n. 810 p. 66

IMPUGNAZIONI CIVILI. Appello incidentale. Proposizione. Termine. Prima udienza. Nozione (183, 343, 350 c.p.c.), sent. 8-7-1980, n. 643 p. 54

IMPUGNAZIONI IN MATERIA CIVILE. Opposizione di terzo ordinaria. Soggetto rappresentato da falsus procurator. Sua condanna. Difetto di legittimazione (404 c.p.c.), sent. 17-1-1980, n. 35 p. 3

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA). Brevetto « di traslazione ». Nullità per insufficiente descrizione. Configurabilità. Presupposti. Fattispecie (59 r.d. 29-6-1939, n. 1127), sent. 9-12-1980, n. 910 p. 77

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER). Decreto ingiuntivo. Notifica. Termine. Natura processuale (643, 644 c.p.c.), sent. 28-3-1980, n. 328 p. 37

INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO. Litisconsorzio necessario. Presupposto (102 c.p.c.), sent. 11-4-1980, n. 367 p. 39

LAVORO (RAPPORTO DI). Contratto di prestazione artistica. Animatore di spettacolo. Comportamento disdicevole. Grave inadempimento contrattuale. Configurabilità. Fattispecie (1453 c.c.), sent. 7-3-1980, n. 253 p. 25

LAVORO (RAPPORTO DI). Dipendente. Assenza per malattia. Retribuzione. Datore di lavoro. Obbligo legale o contrattuale. Surrogazione nei diritti verso il responsabile dell'evento dannoso. Inconfigurabilità (1816 c.c.), sent. 18-4-1980, n. 400 p. 42

LAVORO (RAPPORTO DI). Fatto illecito subito dal dipendente. Datore di lavoro. Danno. Consistenza. Risarcibilità. Condizioni (1339, 2043 c.c.), sent. 18-4-1980, n. 400 p. 42

LAVORO (RAPPORTO DI). Minorenne. Assunzione. Genitore esercente la potestà. Mancato consenso. Obblighi previdenziali e assicurativi. Persistenza (2146 c.c.; 4 l. 17-10-1967, n. 977), sent. 8-7-1980, n. 632 p. 53

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI). Controversie agrarie. Atto di citazione. Mezzi di prova. Omessa indicazione. Nullità. Costituzione del convenuto. Sanatoria (164, 414, 420, 426 c.p.c.), sent. 28-3-1980, n. 345 p. 38

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI). Controversie individuali di lavoro. Disciplina. Campo di applicazione. « Altri rapporti di collaborazione ». Nozione (409 c.p.c.), sent. 17-1-1980, n. 43 p. 5

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI). Copia della sentenza di primo grado. Inserimento nel fascicolo dell'appellante. Non obbligatorietà. Presupposto (347, 434 c.p.c.), sent. 3-6-1980, n. 553 p. 50

- LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI).** Pretore del lavoro. Incompetenza per territorio. Denunciabilità. Limiti. Tribunale. Incompetenza per materia. Eccezione. Rilevabilità. Termine (38, 409, 416, 420, 428 c.p.c.), sent. 9-9-1980, n. 720 . p. 59
- LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI).** Rito speciale. Vertenze agrarie. Applicabilità. Caratteristiche peculiari. Unitarietà dell'attività processuale. Mutamento del giudice. Illegittimità (409, 421, 422 c.p.c.; l. 11-8-1973, n. 533), sent. 29-2-1980, n. 236 . p. 21
- LOCAZIONE.** Bene immobile. Autorizzazione amministrativa. Utilizzazione da parte del conduttore. Consenso del concedente. Affitto d'azienda. Inconfigurabilità (1571, 1615, 2555, 2562 c.c.), sent. 14-3-1980, n. 289 . p. 30
- LOCAZIONE.** Canone. Ritardo nel pagamento. Abituale tolleranza del locatore. Ripristino della periodicità. Possibilità. Pretesa relativa. Efficacia (1587 c.c.), sent. 21-3-1980, n. 309 . p. 33
- LOCAZIONE.** Casa abitata da più inquilini. Incendio. Risarcimento dei danni. Ripartizione tra i locatari. Criterio. Concreto deterioramento della porzione locata (1588, 1611 c.c.), sent. 29-4-1980, n. 413 . p. 43
- LOCAZIONE.** Clausola di aumento del canone. Nullità. Clausola ISTAT. Inefficacia. Sottoposizione a proroga del relativo contratto. Irrilevanza (1 d.l. 24-7-1973, n. 426), sent. 5-2-1980, n. 122 . p. 11
- LOCAZIONE.** Clausola ISTAT. Efficacia. Controversie. Pretore. Determinazione dell'equo canone con effetto di giudicato. Competenza esclusiva (45 l. 27-7-1978, n. 392; 29 l. 23-5-1950, n. 253; 10 l. 26-11-1969, n. 833), sent. 5-2-1980, n. 122 . p. 11
- LOCAZIONE.** Proroga legale. Controversie. Pretore e conciliatore. Competenza esclusiva. Validità o risoluzione del contratto. Controversie. Competenza. Attribuzione. Criterio per valore. Applicabilità (12 c.p.c.; 6 l. 1-5-1955, n. 368), sent. 21-3-1980, n. 309 . p. 33
- LOCAZIONE.** Riparazioni normalmente a carico del locatore. Conduttore. Obbligo convenzionale di provvedere. Art. 1590 c.c. Applicabilità (1571, 1575, 1576, 1577, 1590, 1609 c.c.), sent. 2-12-1980, n. 905 . p. 75
- MANDATO.** Ricezione della merce spedita. Incaricato. Figura giuridica. Spedizioniere (1703, 1737 c.c.), sent. 5-2-1980, n. 129 . p. 13
- MATRIMONIO.** Convenzione matrimoniale. Forma solenne. Necessità (162 c.c.), sent. 29-1-1980, n. 96 . p. 8
- MEDIAZIONE.** Contratto stipulato con l'intervento di mediatore. Diritto di prelazione. Esercizio. Provvigione. Quota a carico dell'originario acquirente. Pagamento. Obbligo relativo. Trasferimento (1754, 1755 c.c.), sent. 2-12-1980, n. 908 . p. 76
- MEDIAZIONE.** Fondo rustico. Vendita. Prelazione legale. Affittuario coltivatore diretto. Attività di mediazione. Configurabilità (1754 c.c.), sent. 14-3-1980, n. 283 . p. 29
- MINIERE, CAVE E TORBIERE.** Terreno demaniale. Abusive escavazioni. Sanzione. Attività continuativa di estrazione. Presupposto (10, 11 l. R.E.R. 26-1-1976, n. 8), sent. 9-9-1980, n. 742 . p. 63
- MUTUO.** Azione di restituzione. Onere della prova. Regime (1813, 2697 c.c.), sent. 7-3-1980, n. 261 . p. 25
- MUTUO.** Capitale e accessori. Recupero. Mutuante. Facoltà di agire in via esecutiva. Spese legali. Esclusione (1813 c.c.), sent. 21-3-1980, n. 314 . p. 33
- MUTUO.** Istituto di credito. Tasso di interesse. Misura. Facoltà insindacabile di variazione. Relativa clausola contrattuale. Significato (1362, 1366, 1813, 1815 c.c.), sent. 20-6-1980, n. 574 . p. 51
- MUTUO.** Mutuatario. Restituzione. Termine. Mancata previsione. Mutuante. Termine giudiziale. Fissazione. Domanda. Non necessità (1183, 1813, 1817 c.c.), sent. 4-11-1980, n. 829 . p. 69

NOTAIO. Atto pubblico di trasferimento. Libertà del bene. Verifica. Obbligo derivante dalla legge. Esenzione. Presupposto (1176 c.c.; 28 l. 16-2-1913, n. 89), sent. 27-5-1980, n. 489	p. 47
NOTAIO. Diligenza media. Altri professionisti. Diversità (1176 c.c.), sent. 27-5-1980, n. 489	p. 47
NOTAIO. Trasferimento immobiliare. Accertamento della libertà del bene. Obbligo. Inosservanza. Rinuncia al mandato. Doverosità. Eccezione (28 l. 16-2-1913, n. 89), sent. 29-1-1980, n. 93	p. 8
OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Biancosegno. Nozione. Negozio fiduciario. Struttura (2702 c.c.), sent. 5-2-1980, n. 126	p. 13
OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Biancosegno. Presupposto. Patto di riempimento. Natura. Mandato senza rappresentanza. Trasferimento immobiliare. Forma scritta. Necessità (1350, 1392, 1705 c.c.), sent. 5-2-1980, n. 126	p. 13
OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Credito contestato. Quietanza con imputazione. Accettazione del debitore. Inconfigurabilità (1195 c.c.), sent. 21-3-1980, n. 314	p. 33
OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Debitore inadempiente. Sospensione delle forniture. Minaccia. Violenza morale. Inconfigurabilità. Eccezione (1438, 1461 c.c.), sent. 22-2-1980, n. 196	p. 18
OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Esecuzione della prestazione a mezzo di ausiliari. Danni subiti dal creditore. Inesatto adempimento. Responsabilità contrattuale (1218 c.c.), sent. 29-2-1980, n. 216	p. 20
OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Inadempimento contrattuale. Gravità. Clausola violata. Fonte legislativa o convenzionale. Irrilevanza. Fattispecie (1455 c.c.), sent. 21-3-1980, n. 322	p. 35
OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Oggetto del contratto. Identificazione. Cose specifiche o generiche. Volontà negoziale. Rilevanza (1378 c.c.), sent. 7-3-1980, n. 249	p. 23
OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Onzione. Morte dell'onzionato. Legato dei beni oggetto della promessa di vendita. Acquisito definitivo del legatario. Eventuale responsabilità contrattuale degli eredi (649, 668, 1331 c.c.), sent. 5-2-1980, n. 111	p. 10
OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Onzione. Promessa irrevocabile di vendita. Natura personale dell'obbligazione. Trasferibilità in capo agli eredi del promittente (1331 c.c.), sent. 5-2-1980, n. 111	p. 10
OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Promessa di vendita. Assenza degli elementi necessari alla trascrizione. Deducibilità da altre fonti. Sentenza costitutiva. Pronunciabilità. Fattispecie (2932 c.c.), sent. 17-1-1980, n. 41	p. 5
OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Risarcimento del maggiore danno. Rivalutazione. Istanza di parte. Necessità anche in appello (1224 c.c.), sent. 17-1-1980, n. 34	p. 3
OBLIGAZIONI E CONTRATTI. Termine essenziale. Inosservanza. Risoluzione del contratto. Automaticità (1457 c.c.), sent. 8-1-1980, n. 4	p. 1
OBLIGAZIONI IN GENERE. Debito di valore o di valuta in moneta non avente corso legale nello Stato. Cambio. Corso del giorno dell'effettivo pagamento. Riferimento necessario (1278, 2043 c.c.), sent. 2-12-1980, n. 907	p. 76
OPERE PUBBLICHE. Appalti. Decr. Min. LL.PP. 22-6-1968. Principali categorie. Determinazione. Componenti fondamentali. Fissazione dell'incidenza percentuale media. Sincola fattispecie. Indagine specifica. Inammissibilità (decr. Min. LL.PP. 22-6-1968; l. 21-6-1964, n. 463; l. 17-2-1968, n. 93), sent. 22-2-1980, n. 189	p. 17
PENSIONI. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Morte dell'ex coniuge. Pensione di reversibilità. Attribuzione. Decorrenza (445 c.c.; 9 l. 1-12-1970, n. 898; 2 l. 1-8-1978, n. 436), decr. 5-11-1980, n. 189/80 Reg. Vol.	p. 83

PENSI
nuncia
zione.
1970, 1

PORTI
nario.
1775),

PRES
nizzo
vanza

PRES
merci
(2955

PREVE
(357,

PREVI
monta
n. 123

PRIVI
legi.
66 l. :

PROC
altro
11-11-

PROC
Sotto

PROC
voion
c.p.c.

PROC
Pronu
649

PROC
Fattis

PROC
accei

PROC
Riass
lità (

PROC
Esam

PROC
rezi
sent.

PROC
figur

PROC
tà (1

PENSIONI. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Pregressa rinuncia all'assegno da parte dell'ex coniuge superstite. Pensione di reversibilità. Attribuzione. Presupposto. Concrete esigenze assistenziali. Sussistenza. Necessità (9 l. 1-12-1970, n. 898; 2 l. 1-8-1978, n. 436), decr. 29-4-1980, n. 169/79 Reg. Vol. p. 80

PORTI, SPIAGGE E FARI. Demanialità marittima. Accertamento incidentale. Giudice ordinario. Competenza. Demanialità idrica. Differenze (34 c.p.c.; 140 r.d. 11-12-1933, n. 1775), sent. 13-5-1980, n. 449 p. 45

PRESCRIZIONE E DECADENZA. Assicurazione della responsabilità civile. Credito di indennizzo. Sospensione della prescrizione. Contestazione della garanzia assicurativa. Irrilevanza (1917, 2952 c.c.), sent. 23-1-1980, n. 70 p. 6

PRESCRIZIONE E DECADENZA. Prescrizione presuntiva. Credito del commerciante per merci destinate al consumo del compratore. Eccezione. Presupposto. Onere della prova (2955 cc.), sent. 8-1-1980, n. 3 p. 1

PREVENZIONE INFORTUNI E DISASTRI. Normativa antinfortunistica. Funzione. Fattispecie (357, 366 d.p.r. 27-4-1955, n. 547), sent. 16-10-1980, n. 789 p. 65

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE. Prestazioni assistenziali erogate dall'INAM. Ammontare. Calcolo. Criterio statistico. Legittimità (9 l. 11-1-1943, n. 138), sent. 5-2-1980, n. 123 p. 12

PRIVILEGIO. Fallimento. Ripartizione dell'attivo. Mutato regolamento dell'ordine dei privilegi. Piano di riparto parziale definitivo. Ultrattività. Fattispecie (15 l. 29-7-1975, n. 426; 66 l. 30-4-1969, n. 153), sent. 17-1-1980, n. 39 p. 4

PROCEDIMENTI CIVILI. Procuratore generale alle liti. Mandato ad litem. Conferimento ad altro procuratore. Forma. Atto pubblico o scrittura privata autenticata (83 c.p.c.), sent. 11-11-1980, n. 838 p. 70

PROCEDIMENTI CIVILI. Procuratore non abilitato al patrocinio dinanzi al giudice adito. Sottoscrizione. Atto di citazione. Inesistenza (83, 125 c.p.c.), sent. 11-11-1980, n. 838 p. 70

PROCEDIMENTI CIVILI. Scrittura privata. Sottoscrizione non contestata. Diffonità tra volontà e dichiarazione. Querela di falso. Improprietà. Fattispecie (2702 c.c.; 215, 221 c.p.c.), sent. 2-12-1980, n. 893 p. 75

PROCEDIMENTI SOMMARI. Decreto ingiuntivo. Esecuzione provvisoria. Sospensione. Pronuncia. Giudizio di opposizione. Giudice istruttore. Competenza esclusiva (633, 642, 649 c.p.c.), sent. 11-11-1980, n. 834 p. 69

PROCEDIMENTO CIVILE. Atto di citazione. Giorno dell'udienza. Indicazione. Requisiti. Fattispecie (163 c.p.c.), sent. 9-9-1980, n. 733 p. 61

PROCEDIMENTO CIVILE. Azione di condanna. Infondatezza. Rigetto. Pronuncia di mero accertamento. Ultrapetizione. Fattispecie (112 c.p.c.), sent. 11-2-1980, n. 133 . p. 13

PROCEDIMENTO CIVILE. Azione surrogatoria. Giudice adito. Incompetenza. Sostituto. Riassunzione. Creditore-sostituto. Citazione. Non necessità. Mutatio libelli. Inconfigurabilità (2900 c.c.; 50, 81, 102, 183, 184 c.p.c.), sent. 27-5-1980, n. 516 p. 49

PROCEDIMENTO CIVILE. Domanda condizionata. Mancato avveramento della condizione. Esame da parte del giudice. Ultrapetizione (104, 112 c.p.c.), sent. 16-2-1980, n. 156 p. 15

PROCEDIMENTO CIVILE. Giudizio d'appello. Sentenza impugnata. Errore materiale. Correzione. Mera istanza. Sufficienza. Proposizione. Termine (184, 287, 288, 342 c.p.c.), sent. 10-6-1980, n. 564 p. 51

PROCEDIMENTO CIVILE. Giudizio di rinvio. Procedimento d'appello. Rinnovazione. Inconfigurabilità (189, 345, 394 c.p.c.), sent. 23-7-1980, n. 674 p. 57

PROCEDIMENTO CIVILE. Interessi. Domanda. Autonomia. Espressa proposizione. Necessità (1224, 1282 c.c.; 99, 104, 345 c.p.c.), sent. 11-11-1980, n. 833 p. 69

PROCEDIMENTO CIVILE. Interruzione. Comparsa di costituzione per la prosecuzione del processo. Procura. Conferimento. Idoneità (83, 302 c.p.c.), sent. 30-7-1980, n. 703 p. 59

PROCEDIMENTO CIVILE. Interruzione. Prosecuzione o riassunzione del processo. Termine. Decorrenza. Evento interruttivo. Conoscenza di fatto. Insufficienza. Fattispecie (299, 300, 301, 305 c.p.c.), sent. 14-3-1980, n. 274 p. 28

PROCEDIMENTO CIVILE. Morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza. Atto di impugnazione. Notifica al procuratore costituito. Inammissibilità (299, 328, 330 c.p.c.), sent. 14-3-1980, n. 285 p. 30

PROCEDIMENTO CIVILE. Parte costituita. Perdita della capacità. Riassunzione. Termine perentorio. Decorrenza dall'interruzione del processo (300, 305 c.p.c.), sent. 14-3-1980, n. 274 p. 28

PROCEDIMENTO CIVILE. Precisazione delle conclusioni. Foglio aggiunto a verbale. Nuova domanda riconvenzionale. Inammissibilità. Eccezione sollevata in comparsa conclusoriale. Non tardività (167, 189, 190 c.p.c.), sent. 6-5-1980, n. 440 p. 44

PROFESSIONI INTELLETTUALI. Avvocato e procuratore. Tariffa. Procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali (d.m. 30-5-1969), sent. 13-5-1980, n. 454 p. 46

PROFESSIONI INTELLETTUALI. Dottore commercialista. Tariffa. Art. 47. Aumento di capitale non obbligatorio. Applicabilità. (47 d.p.r. 22-10-1973, n. 936), sent. 29-1-1980, n. 102 p. 9

PROFESSIONI INTELLETTUALI. Geometra. Applicazione della tariffa. Obbligo. Efficacia. Limiti soggettivi (3 l. 2-3-1949, n. 144), sent. 28-3-1880, n. 328 p. 37

PROFESSIONI INTELLETTUALI. Società tra professionisti. Inammissibilità. Associazione in partecipazione. Configurabilità. Fattispecie (2232, 2247, 2549, c.c.; 70 d.p.r. 29-1-1958, n. 645), sent. 18-4-1980, n. 388 p. 41

PROFESSIONISTI. Geometra. Onorario. Pagamento. Approvazione del progetto edilizio. Condizione. Ammissibilità (1353, 1354, 1359, 2230, 2233 c.c.), sent. 23-7-1980, n. 677 p. 58

PROPRIETA'. Disciplina dell'alluvione e della c.d. alluvione impropria. Parte di fondo occupata dall'acqua. Demanializzazione. Presupposto (941, 942 c.c.), sent. 13-5-1980, n. 449 pag.45

PROVA CIVILE. Documento. Contenuto. Patti aggiunti o contrari. Stipulazione anteriore o contemporanea. Prova per testimoni. Divieto. Parte contro cui ne è chiesta l'ammissione. Non contestazione. Testimonianza. Acquisizione al processo. Legittimità (2722 c.c.; 244, 245 c.p.c.), sent. 4-11-1980, n. 826 p. 68

PROVA CIVILE. Giudice d'appello. Giuramento suppletorio deferito in primo grado. Risultanze processuali preesistenti. Valutazione. Potere. Sussistenza. Giuramento prestato. Fondamento della decisione. Non necessità (2736, 2738 c.c.; 115, 116, 239, 240, 243 c.c.; 244, 245 c.p.c.), sent. 4-11-1980, n. 826 p. 68

PROVA CIVILE. Mancata intimazione ai testimoni. Decadenza dalla prova. Non rilevanza ex officio (208, 250 c.p.c.; 103, 104 d.a. c.p.c.), sent. 3-6-1980, n. 551 p. 50

PROVA CIVILE. Mancata intimazione ai testimoni. Decadenza dalla prova. Dichiarazione. Giudice d'appello. Incompetenza (250 c.p.c.; 103, 104 d.a. c.p.c.), sent. 3-6-1980, n. 551 p. 50

PROVA CIVILE. Rapporto dedotto in giudizio. Inesistenza. Eccezione relativa. Fatti su cui si fonda. Prova. Preclusione (2697 c.c.; 112, 115 c.p.c.); sent. 4-11-1980, n. 827 p. 68

PROVA TESTIMONIALE CIVILE. Materia contrattuale. Limiti all'ammissibilità. Verosimiglianza dei fatti. Necessità (2721, 2723 c.c.), sent. 16-2-1980, n. 176 p. 15

PROVA TESTIMONIALE CIVILE. Unicità della prova. Fatti già in esame. Nuove prove. Inammissibilità (244 c.p.c.), sent. 22-2-1980, n. 182 p. 17

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE. Sentenza. Spese di giudizio. Mancata liquidazione. Omissione materiale. Inconfigurabilità. Correzione. Ricorso. Inammissibilità (91, 287, 288 c.p.c.), ord. 6-2-1980, n. 203/79 Reg. Vol. p. 80

PUB
tale.
(17,
PUB
prop
10-6
REN
men
RES
le c
21-3
RES
zion
RES
dani
RES
ex
2056
RES
tam
seni
RES
lose
c.c.)
RES
Dan
204:
RIS.
Valt
RIS
rile.
n. 3
SEP
ai d
SEP
con
SEP
bita
198
SEP
ved
SIV
Indi
SIV
qui:
SO
mei
Reg

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Attività di pubblico interesse. Organizzazione. Contributo statale. Caratteri. Rendiconto. Inammissibilità. Finanziamento. Controllo contabile. Necessità (17, 20 l. 19-1-1955, n. 25; 36, 42, 43 d.p.r. 30-12-1956, n. 1668), sent. 9-9-1980, n. 737 p. 62

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Servizio pubblico. Nozione. Ulteriore significato fatto proprio dal legislatore. Fattispecie (4 d.l. 6-7-1974, n. 251; l. 14-8-1974, n. 3046), sent. 10-6-1980, n. 562 p. 50

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI). Alea. Elemento essenziale. Sussistenza. Accertamento d'ufficio. Necessità (1872, 1880 c.c.; 112 c.p.c.), sent. 28-10-1980, n. 807 . p. 66

RESPONSABILITÀ CIVILE. Attrezzature scolastiche. P.a., capo dell'istituto e personale dipendente. Rapporto di custodia. Danni. Responsabilità presunta (2051 c.c.), sent. 21-3-1980, n. 319 p. 34

RESPONSABILITÀ CIVILE. Azione aquiliana. Legittimazione. Cosa danneggiata. Detenzione. Sufficienza. Fattispecie (2043 c.c.), sent. 28-3-1980, n. 332 p. 37

RESPONSABILITÀ CIVILE. Collaboratore dell'imprenditore. Condotta imprudente. Evento dannoso. Responsabilità (2043, 2104 c.c.), sent. 29-2-1980, n. 216 p. 20

RESPONSABILITÀ CIVILE. Danneggiato. Concorso di colpa. Giudizio d'appello. Rilevabilità ex officio. Eccezione. Proposizione per la prima volta in appello. Ammissibilità (1227, 2056 c.c.; 112 c.p.c.), sent. 14-3-1980, n. 267 p. 26

RESPONSABILITÀ CIVILE. Lavoratore dipendente. Malattia. Diritto all'integrale trattamento economico. Liquidazione del danno. Lucro cessante. Esclusione (1223, 2056 c.c.), sent. 21-3-1980, n. 319 p. 34

RESPONSABILITÀ CIVILE DA FATTO ILLECITO E DA ATTI LEGITTIMI. Attività pericolose. Gas. Produzione e distribuzione. Responsabilità presunta. Sussistenza. Limiti (2050 c.c.), sent. 11-7-1980, n. 651 p. 54

RESPONSABILITÀ CIVILE DA FATTO ILLECITO E DA ATTI LEGITTIMI. Incidente stradale. Danneggiato. Cittadino straniero. Danno. Misura. Determinazione. Modalità (25 prel.; 2043 c.c.), sent. 2-12-1980, n. 907 p. 76

RISARCIMENTO DEL DANNO. Alberi non destinati al taglio. Abbattimento. Danno relativo. Valutazione. Modalità (1223, 1226, 2043, 2056 c.c.), sent. 23-12-1980, n. 948 . . p. 78

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE. Ingiunzione. Natura. Copia notificata. Vidimazione pretorile. Mancata trascrizione. Nullità. Insussistenza (2 l. 14-4-1910, n. 639), sent. 18-4-1980, n. 391 p. 42

SEPARAZIONE DI CONIUGI. Addebitabilità. Frequenza di litigi. Comportamento contrario ai doveri coniugali. Inconfigurabilità (143, 151 c.c.), sent. 5-2-1980, n. 113 . . . p. 10

SEPARAZIONE DI CONIUGI. Adulterio « sentimentale ». Inguria grave. Intolleranza della convivenza. Configurabilità (143, 151 c.c.), sent. 7-3-1980, n. 244 p. 23

SEPARAZIONE DI CONIUGI. Casa familiare. Coniuge non proprietario cui non sia addebitabile la separazione. Assegnazione in uso gratuito. Possibilità (155 c.c.), sent. 13-5-1980, n. 460 p. 46

SEPARAZIONE DI CONIUGI. Regolamento verbale dei rapporti patrimoniali. Deroga a provvedimento giudiziale. Ammissibilità (155, 156 c.c.), sent. 29-1-1980, n. 96 . . . p. 8

SIMULAZIONE IN MATERIA CIVILE. Compravendita. Interposizione fittizia di persona. Indice (1414 c.c.), sent. 28-3-1980, n. 331 p. 37

SIMULAZIONE IN MATERIA CIVILE. Interposizione fittizia di persona. Configurabilità. Requisito (1414 c.c.), sent. 28-3-1980, n. 331 p. 37

SOCIETÀ. Amministratori e sindaci. Gravi irregolarità. Denuncia al tribunale. Provvedimenti cautelari adottabili. Natura e finalità (2409 c.c.), decr. 19-12-1980, n. 171/80 Reg. Vol. p. 85

SOCIETÀ. Amministratori e sindaci. Gravi irregolarità. Denuncia al tribunale. Società in liquidazione. Inammissibilità (2409, 2448, 2449 c.c.), decr. 19-12-1980, n. 171/80 Reg. Vol. p. 85

SOCIETÀ. Denominazione sociale. Termine « consorzio ». Inclusione. Presupposto indefettibile (2602, 2618, 2620 c.c.), decr. 20-12-1980, n. 217/80 Reg. Vol. p. 85

SOCIETÀ. Nuovo socio. Adesione. Rinvio all'atto costitutivo ed allo statuto. Contratto per relationem perfectam. Configurabilità. Fattispecie (1332 c.c.), sent. 21-3-1980, n. 295 p. 31

SOCIETÀ. Società a responsabilità limitata. Atto costitutivo. Sede. Indicazione. Obbligo. Via e numero civico. Specificazione. Non necessità (2475 c.c.), decr. 20-12-1980, n. 234/80 Reg. Vol. p. 86

SOCIETÀ. Società di capitali. Collegio arbitrale e collegio sindacale. Identificazione. Statuto. Contrarietà alla legge (2325, 2330, 2397, 2403, 2407, 2408, 2462, 2469, 2472, 2488, 2514, 2535 c.c.), decr. 20-6-1980, n. 87/80 Reg. Vol. p. 81

SOCIETÀ. Società di capitali. Pluralità. Finanziamento da parte di un socio (o di più soci). Esercizio di impresa individuale (o sociale). Configurabilità. Presupposti (2082, 2247, 2325, 2409, 2462, 2472 c.c.), decr. 6-5-1980, n. 200/79 Reg. Vol. p. 80

SOCIETÀ S.p.a. Bilancio. Difetto di analiticità. Delibera di approvazione. Nullità (2423, 2424 c.c.), sent. 20-5-1980, n. 472 p. 47

SOCIETÀ S.p.a. Bilancio. Riserve non iscritte. Esercizi successivi. Reiterazione delle omissioni. Presunzione. Eccezione (2424 c.c.), sent. 20-5-1980, n. 473 p. 47

SPESE GIUDIZIALI. Riunione di procedimenti. Separazione delle spese. Impossibilità (91, 274 c.p.c.), sent. 29-2-1980, n. 234 p. 21

SPESE GIUDIZIALI. Scrittura privata. Spese di registrazione. Principio della soccombenza. Inapplicabilità. Obbligo solidale dei contraenti (91 c.p.c.; 1292, 1298 c.c.), sent. 23-1-1980, n. 62 p. 6

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Parte vincitrice. Onorari del difensore. Imposta sul valore aggiunto. Diritto di ripetizione. Sussistenza (91 c.p.c.; 1, 4, 16, 18 d.p.r. 26-10-1972, n. 633), sent. 11-11-1980, n. 842 p. 71

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Sentenza. Condanna alle spese. Imposta sul valore aggiunto. Diritto di ripetizione. Esplicita menzione. Non necessità (91 c.p.c.), sent. 11-11-1980, n. 842 p. 71

SPORT. Società sportiva. Regolamenti calcistici. Obblighi conseguenti. Insorgenza. Presupposto (2126 c.c.), sent. 8-7-1980, n. 632 p. 53

STAMPA. Contratto di edizione « a termine ». Esemplari da distribuire. Numero minimo. Indicazione per ciascuna futura edizione. Necessità (122 l. 22-4-1941, n. 633), sent. 23-12-1980, n. 951 p. 78

STATO CIVILE. Atto di nascita ricevuto all'estero. Trascrizione integrale. Necessità. Cognome della madre. Omissione. Illegittimità. Fattispecie (237 c.c.; 66, 168 r.d. 9-7-1939, n. 1238), sent. 23-5-1980, n. 40/80 Reg. Vol. p. 81

STRADE. Strade vicinali di uso pubblico. Consorzi. Attività di manutenzione, sistemazione e ricostruzione. Nozione (14 l. 12-2-1958, n. 126; 1 d.l. lt. 1-9-1918, n. 1446), sent. 23-7-1980, n. 673 p. 57

STRADE. Strade vicinali di uso pubblico. Consorzi. Contributi imposti ai proprietari. Ripetizione. Controversie. Giudice amministrativo. Giurisdizione (7 l. 6-12-1971, n. 1034; 1 l. 26-6-1924, n. 1158; 17 d.l. lt. 1-9-1918, n. 1446), sent. 23-7-1980, n. 673 p. 57

TELEFONO. Contratto di abbonamento. Appalto di servizi. Verifica della prestazione già eseguita. Impossibilità. Pagamento di una singola partita. Presunzione di accettazione. Inconfigurabilità (1666 c.c.), sent. 14-3-1980, n. 269 p. 27

TELEFONO. Contratto di abbonamento. Disservizio. Mancato recesso dell'utente. Azione di ripetizione dell'indebito. Non preclusione (1671, 2033 c.c.), sent. 14-3-1980, n. 269 p. 27

TERMI
cabilità
682 c.j

TERMI
l. 7-10-

TITOLI
chiere
23-7-19

TITOLI
Inconf
n. 187

TITOLI
del v
relativ
n. 239

TITOLI
Nullità
sent.

TRAS
vision

TRAS
Applic
c.c.; 1

TRAS
Applic
Reg.

TRAS
Indete
Reg.

TRAS
Implic

TRAS
Estinz
n. 89

TRAS
bilità

TRAS
nario.
bilità

TRAS
1739

TRAS
(1693

TRIBU
esenz
9-9-19

TRIBU
suppo

- TERMINI PROCESSUALI CIVILI. Sospensione feriale. Sequestro. Fase preliminare. Inapplicabilità. Procedimento per la convalida e la causa di merito. Applicabilità (672, 673, 681, 682 c.p.c.; 3 l. 7-10-1969, n. 742; 92 r.d. 30-1-1941, n. 12), sent. 14-3-1980, n. 267 . . . p. 26**
- TERMINI PROCESSUALI CIVILI. Sospensione feriale. Vertenze agrarie. Inapplicabilità (3 l. 7-10-1969, n. 742); sent. 22-2-1980, n. 205 p. 18**
- TITOLI DI CREDITO. Assegno posto all'incasso. Alterazioni. Sussistenza. Verifica. Bancchiere. Ordinaria diligenza. Limiti (1176 c.c.; 31, 32, 68, 77 r.d. 21-12-1933, n. 1736), sent. 23-7-1980, n. 678 p. 58**
- TITOLI DI CREDITO. Azione cambiaria. Menzione del rapporto fondamentale. Rinuncia. Inconfigurabilità. Fattispecie (184 c.p.c.; 21, 49 r.d. 14-12-1933, n. 1669), sent. 22-2-1980, n. 187 p. 17**
- TITOLI DI CREDITO. Azioni nominative. Trasferimento. Scrittura privata. Sottoscrizione del venditore e dell'acquirente. Autenticazione. Istituti di credito autorizzati. Potestà relativa. Titolarità (2022 c.c.; 4 r.d. 25-10-1941, n. 1148; l. 9-2-1942, n. 96; 2 r.d. 29-3-1942, n. 239), sent. 18-11-1980, n. 855 p. 73**
- TITOLI DI CREDITO. Titoli al portatore smarriti o sottratti. Decreto di ammortamento. Nullità assoluta. Azione di accertamento. Emittente. Legittimazione (2006 c.c.; 100 c.p.c.), sent. 14-3-1980, n. 271 p. 28**
- TRASCRIZIONE. Cancellazione. Condizione sospensiva. Mancato avveramento. Non previsione (2668 c.c.), decr. 21-11-1980, n. 199/80 Reg. Vol. p. 84**
- TRASCRIZIONE. Cancellazione. Disciplina dettata in materia di cancellazione dell'ipoteca. Applicabilità. Contestazioni. Giudizio ordinario. Esperibilità. Non esclusione (2668, 2888 c.c.; 113 d.a.c.c.), decr. 21-11-1980, n. 199/80 Reg. Vol. p. 84**
- TRASCRIZIONE. Cancellazione. Disciplina dettata in materia di cancellazione dell'ipoteca. Applicabilità in via analogica (2668, 2888 c.c.; 113 d.a.c.c.), decr. 21-11-1980, n. 199/80 Reg. Vol. p. 84**
- TRASCRIZIONE. Cancellazione. Presupposti. Nota di trascrizione. Indicazioni dell'immobile. Indeterminatezza. Mancata previsione (2659, 2668 c.c.), decr. 21-11-1980, n. 199/80 Reg. Vol. p. 84**
- TRASPORTI. Contratto di spedizione. Contenuto tipico. Obblighi accessori. Inadempimento. Implicazioni (1218, 1322, 1703, 1705, 1737, 1739 c.c.), sent. 20-6-1980, n. 593 . . . p. 52**
- TRASPORTI. Cosa gravata da assegno. Vettore. Assunzione di mandato alla riscossione. Estinzione dell'obbligazione relativa. Modalità (1198, 1277, 1692 c.c.), sent. 2-12-1980, n. 899 p. 75**
- TRASPORTI. Mittente. Valori. Omessa denuncia. Perdita. Vettore. Responsabilità. Disciplina (1693 c.c.; 29, 70 d.p.r. 29-3-1973 n. 156), sent. 22-7-1980, n. 658 . . . p. 55**
- TRASPORTI. Servizio di trasporto pacchi. Concessionario. Valori contenuti in pacco ordinario. Accettazione. Rischio relativo. Assunzione. Responsabilità. Limitazioni. Inapplicabilità (1693 c.c.; 29, 70 d.p.r. 29-3-1973, n. 156), sent. 22-7-1980, n. 658 . . . p. 55**
- TRASPORTI. Spedizioniere. Documenti necessari. Richiesta al mittente. Obbligo (1737, 1739 c.c.), sent. 10-6-1980, n. 569 p. 51**
- TRASPORTO. Furto delle cose consegnate. Caso fortuito. Inconfigurabilità. Fattispecie (1693 c.c.), sent. 8-1-1980, n. 6 p. 1**
- TRIBUTI (IN GENERALE). Condono fiscale. Base imponibile. Determinazione. Agevolazioni ed esenzioni. Applicabilità. Regime (3 d.l. 5-11-1973, n. 660; l. 19-12-1973, n. 823), sent. 9-9-1980, n. 743 p. 63**
- TRIBUTI (IN GENERALE). Edificio ad uso albergo. Imposta sui fabbricati. Esenzione. Presupposto. Apposita istanza. Non necessità (l. 4-8-1955, n. 698), sent. 24-6-1980, n. 606 p. 52**

- TRIBUTI (IN GENERALE). Imposta. Esenzione parziale. Disapplicazione. Contenzioso tributario. Censura relativa. Mancata riproposizione. Impugnazione dinanzi al giudice ordinario. Non preclusione (40 d.p.r. 26-10-1972, n. 636; 5 l. 2-2-1960, n. 35), sent. 28-10-1980, n. 804 p. 65**
- TRIBUTI (IN GENERALE). Imposta una tantum sui veicoli a motore. Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose carrozzati a « furgone » o a « cassone ». Esenzione. Furgoni finestrati. Eccezione. Insussistenza (4 d.l. 6-7-1974, n. 251; l. 14-8-1974, n. 346), sent. 8-7-1980, n. 635 p. 53**
- TRIBUTI (IN GENERALE). Trasferimenti immobiliari. Imposta di registro. Applicazione. Negozio ed ufficio. Nozione. Fattispecie (17 l. 2-7-1949, n. 408; 1 l. 6-10-1962, n. 1493; l. 2-12-1967, n. 1212), sent. 28-10-1980, n. 806 p. 66**
- TRIBUTI IN GENERE. Accertamento fiscale. Contribuente. Impugnazione. Interesse ad agire. Reiterazione dell'accertamento. Sua definitività. Rilevanza (100 c.p.c.; d.p.r. 29-1-1958, n. 645), sent. 27-5-1980, n. 499 p. 48**
- TRIBUTI IN GENERE. Contenzioso tributario. Atti del procedimento. Notificazione « in mani proprie » del soggetto indicato nel ricorso. Validità (15, 32 d.p.r. 26-10-1972, n. 636), sent. 29-2-1980, n. 209 p. 19**
- TRIBUTI IN GENERE. Contenzioso tributario. Ricorso. Residenza o domicilio eletto del ricorrente. Indicazione. Obbligatorietà. Atti del procedimento. Notificazione ad istanza del fisco. Vincolatività (15, 32, 44 d.p.r. 26-10-1972, n. 636), sent. 29-2-1980, n. 209 p. 19**
- TRIBUTI IN GENERE. I.G.E. Trasferimenti di merci. Entrata imponibile. Elementi costitutivi. Imposte e tasse. Astratta addebitabilità al destinatario della merce. Sufficienza (12 l. 9-1-1940, n. 2), sent. 7-3-1980, n. 240 p. 22**
- TRIBUTI IN GENERE. Imposta di registro. Controversie. Commissioni tributarie. Competenza esclusiva (1 d.p.r. 26-10-1972, n. 636), sent. 5-2-1980, n. 117 p. 11**
- TRIBUTI IN GENERE. Imposta di successione. Azioni ed obbligazioni. Denuncia. Certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio. Omessa produzione. Decadenza. Inconfigurabilità (11 d. leg. lgt. 8-3-1945, n. 90; 52, 55 r.d. 30-12-1923, n. 3270), sent. 11-4-1980, n. 369 p. 40**
- TRIBUTI IN GENERE. Imposta doganale. Importazione clandestina. Applicabilità (38 d.p.r. 23-1-1973, n. 43), sent. 21-3-1980, n. 302 p. 33**
- TRIBUTI IN GENERE. Imposta sulle società. Esenzione soggettiva. Azienda appartenente ad ente od istituto di assistenza e previdenza. Applicabilità. Fattispecie (151 d.p.r. 29-1-1958 n. 645; 13 l. 8-6-1936, n. 1231), sent. 27-5-1980, n. 500 p. 48**
- TRIBUTI IN GENERE. Ingiunzione fiscale. Accertamento amministrativo. Presupposto necessario (22 l. 7-1-1929, n. 4), sent. 6-5-1980, n. 445 p. 45**
- TRIBUTI IN GENERE. Misurazione degli elementi da assoggettare ad un tributo e sua liquidazione. Soggetto privato. Incarico. Potere di dar corso o meno ad atti formali di accertamento. Ente impositore. Riserva. Potestà tributaria. Trasferimento. Inconfigurabilità (r.d. 14-9-1931, n. 1175; l. 6-3-1958, n. 177; l. 18-4-1962, n. 208), sent. 18-4-1980, n. 387 p. 41**
- TRIBUTI IN GENERE. Ritenuta d'acconto. Obbligazione relativa. Presupposto. Percezione di un reddito. Frazionamento. Irrilevanza (d.p.r. 29-9-1973, n. 600), sent. 11-2-1980, n. 136 p. 14**
- TRIBUTI IN GENERE. Ritenuta d'acconto. Omesso versamento. Credito dello Stato. Natura tributaria (d.p.r. 29-9-1973, n. 600; 15 d.p.r. 29-9-1973, n. 602), sent. 11-2-1980, n. 136 p. 14**
- TRIBUTI IN GENERE. Sostituto d'imposta. Configurabilità anche in ipotesi di ritenuta a titolo di acconto (d.p.r. 29-9-1973, n. 600; d.p.r. 29-9-1973, n. 602), sent. 29-1-1980, n. 86 p. 8**
- TRIBUTI IN GENERE. Sostituto d'imposta. Datore di lavoro. Ritenuta d'acconto. Omesso versamento. Credito « per » tributo diretto dello Stato. Privilegio fiscale. Sussistenza (2752 c.c.; 23 d.p.r. 26-9-1973, n. 600), sent. 11-2-1980, n. 136 p. 14**
- TRIBUTI IN GENERE. Sostituto d'imposta. Obbligazione del datore di lavoro nei confronti dello Stato. Natura di debito d'imposta. Privilegio fiscale. Sussistenza (2752 c.c.; 7, 23 d.p.r. 29-9-1973, n. 600), sent. 29-1-1980, n. 86 p. 8**

TRIBUTI IN GENERE. Sostituto d'imposta e sostituito. Ritenuta d'acconto. Omesso versamento. Solidarietà passiva. Insussistenza (35 d.p.r. 29-9-1973, n. 602), sent. 11-12-1980, n. 136 p. 14

TRIBUTI IN GENERE. Sovrimposta di confine sugli oli ricavabili da semi importati dall'estero. Importatore. Soggetto passivo (4 d.l. 30-10-1952, n. 1323), sent. 7-3-1980, n. 240 p. 22

TRIBUTI IN GENERE. Sovrimposta di confine sugli oli ricavabili da semi importati dall'estero. Consegna dei semi all'industriale disoleatore. Traslazione dell'imposta. Insussistenza. Corrispettivo per la disoleazione. Imponibile I.G.E. Sovrimposta cit. Estraneità (4 d.l. 30-10-1952, n. 1323), sent. 7-3-1980, n. 240 p. 22

TRIBUTI IN GENERE. Violazione delle leggi finanziarie. Repressione. Controversia tributaria. Deferimento al giudice penale. Significato. Prescrizione del credito tributario. Sospensione (28 c.p.p.; 22 l. 7-1-1929, n. 4), sent. 6-5-1980, n. 445 p. 45

VENDITA. Bene immobile. Immissione nel possesso. Materiale consegna delle chiavi. Modalità diverse. Ammissibilità. Fattispecie (1476, 1477 c.c.), sent. 29-1-1980, n. 78 p. 7

VENDITA. Bene immobile. Indicazione della misura da distaccarsi da un'unità determinata. Ammissibilità. Determinabilità dell'oggetto. Sussistenza. Atto di individuazione. Natura non negoziale. Forma scritta. Necessità (1346, 1349, 1350, 1378, 2659, 2826 c.c.), sent. 7-3-1980, n. 249 p. 23

VENDITA. Bene immobile. Oggetto. Determinazione per relationem con riferimento ad altro documento. Requisito della forma scritta. Sussistenza (1325, 1346, 1350 c.c.), sent. 7-3-1980, n. 249 p. 23

VENDITA. Bene immobile. Scrittura privata. Azione di verificaione. Azione di accertamento del trasferimento. Diversità (216 c.p.c.), sent. 7-3-1980, n. 249 p. 23

VENDITA. Bene immobile. Vendita a misura. Estensione maggiore di quella pattuita. Acquisto. Possibilità. Vendita a corpo. Regime. Diversità (1537, 1538 c.c.), sent. 20-6-1980, n. 578 p. 52

VENDITA. Beni immobili. Identificazione. Venditore. Altre proprietà immobiliari. Insussistenza. Dichiarazione. Sufficienza (1346, 1470 c.c.), sent. 28-10-1980, n. 812 p. 66

VENDITA. Consegna. Rispetto del termine. Impossibilità. Tempestivo avvertimento. Mancanza. Danni conseguenti. Risarcibilità (1453, 1463, 2043 c.c.), sent. 20-5-1980, n. 482 p. 47

VENDITA. Cosa altrui. Oneri reali. Limiti al trasferimento del bene gravato. Applicabilità (1478, 1489 c.c.), sent. 29-1-1980, n. 98 p. 9

VENDITA. Eliminazione dei vizi. Consenso del venditore. Obbligazione autonoma. Garanzia legale. Incompatibilità (1230, 1490 c.c.), sent. 29-2-1980, n. 226 p. 21

VENDITA. Spese. Compensi per assistenza legale. Estraneità (1475 c.c.), sent. 5-2-1980, n. 107 p. 9

VENDITA. Vendita a consegne ripartite. Vizi o difetti di qualità. Denuncia. Termine. Disciplina (1470, 1477, 1490, 1495, 1511 c.c.), sent. 23-12-1980, n. 958 p. 78

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI

- Sent. 29-1-1980, n. 86, in **Giur. comm.**, 1980, II, 731
- Sent. 29-1-1980, n. 88, in **Giur. comm.**, 1980, II, 731
- Sent. 5-2-1980, n. 122, in **Arch. locazioni**, 1981, 58
- Sent. 5-2-1980, n. 125, in **Fallimento**, 1980, 913
- Sent. 11-2-1980, n. 137, in **Giur. comm.**, 1980, II, 721 (con nota di S. BONFATTI, Omesso versamento delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro subordinato e natura del credito dello Stato)
- Sent. 11-2-1980, n. 138, in **Esattore**, 1980, 37
- Sent. 7-3-1980, n. 248, in **Giur. comm.**, 1981, II, 108; **Fallimento**, 1980, 918
- Sent. 11-4-1980, n. 368, in **Fallimento**, 1980, 920
- Decr. 20-6-1980, n. 87/80 Reg. Vol., in **Giur. comm.**, 1980, II, 820
- Sent. 23-7-1980, n. 674, in **Giur. it.**, 1981, I, 2, 187
- Sent. 9-9-1980, n. 733, in **Giur. comm.**, 1981, II, 843
- Decr. 3-10-1980, n. 107/80 Reg. Vol., in **Dir. fall.**, 1980, II, 594
- Sent. 23-12-1980, n. 951, in **Giur. it.**, 1981, I, 2, 583